M O T I V A Z I O N E

-**---***--*****--***--**-

I

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E I FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO

---***---

SINTESI DEL PROCESSO

Il presente processo in sede di rinvio si svolge attualmente (in seguito alle sentenze ed alle impugnazioni che si sono susseguite) a carico di **Giovanni SCATTONE, Salvatore FERRARO e Francesco LIPAROTA;** imputati – tutti a piede libero - lo **SCATTONE** di omicidio volontario e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, il **FERRARO** di favoreggiamento personale e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, il **LIPAROTA** di favoreggiamento personale.

Le imputazioni riguardano il ferimento avvenuto la mattina del 9 maggio 1997 in un vialetto all'interno della Città Universitaria di Roma della ventiduenne studentessa **Marta RUSSO**, che morì il successivo 14 maggio; con i reati connessi e le conseguenti vicissitudini processuali. Il processo si svolge in questa sede di **rinvio** in seguito all'annullamento da parte della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 dicembre 2001, della sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 7 febbraio 2001.

*** * * * ***

Inizialmente Giovanni **SCATTONE,** Salvatore **FERRARO** e Francesco **LIPAROTA** – i primi due “cultori” di Filosofia del Diritto e assidui frequentatori di tale Istituto della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università “LA SAPIENZA” di Roma, il terzo impiegato nella medesima struttura - erano stati accusati di **omicidio volontario**; mentre la segretaria **Gabriella ALLETTO** era stata accusata di **favoreggiamento personale** nei confronti dello SCATTONE, del FERRARO e del LIPAROTA; inoltre erano stati accusati di **favoreggiamento personale** il prof. **Bruno ROMANO** Direttore dell’Istituto di Filosofia del Diritto, **Maurizio BASCIU** e **Maria URILLI,** direttore e segretaria della biblioteca del medesimo Istituto, e **Marianna MARCUCCI**, studentessa amica del FERRARO.

Giovanni SCATTONE e **Salvatore FERRARO**, **arrestati** con custodia in carcere per omicidio volontario il 15 giugno 1997, ottennero gli arresti domiciliari rispettivamente il 22 dicembre e l’8 ottobre 1998, e furono **liberati** per decorrenza dei termini di custodia cautelare con la sentenza di primo grado; **Francesco LIPAROTA**, **arrestato** anch’egli per lo stesso reato il 15 giugno 1997, ottenne gli arresti domiciliari il giorno successivo e la **liberazione** il 12 gennaio 1998.

Anche per il prof. **Bruno ROMANO** furono disposti gli arresti domiciliari l’11 giugno 1997 per il reato di favoreggiamento personale; e così pure per il **BASCIU** e per la **URILLI** il 17 giugno; fu disposta la

liberazione di tutti e tre il successivo 19 giugno 1997.

* * * * *

La Corte d'Assise di Roma, con sentenza pronunciata il 1° giugno 1999 in seguito a giudizio immediato, ha derubricato l'ipotesi di reato di omicidio volontario in quella di **omicidio colposo semplice**; ha ritenuto il solo **Giovanni SCATTONE** colpevole di tale reato, con i connessi reati di detenzione e porto di arma comune da sparo uniti col vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena di sette anni di reclusione e 200.000 lire di multa; ha qualificato per **Salvatore FERRARO** l'originaria ipotesi di concorso in omicidio volontario come **favoreggiamento personale** nei confronti dello SCATTONE e lo ha condannato alla pena di quattro anni di reclusione.

Anche per **Francesco LIPAROTA** la Corte d'Assise ha qualificato l'ipotesi di omicidio volontario a suo carico come **favoreggiamento personale** a favore di Giovanni SCATTONE, ma lo ha **assolto** per aver agito in stato di necessità; ha **assolto Gabriella ALLETTO** dal reato contestatole di favoreggiamento personale, anch'essa per aver agito in stato di necessità ai sensi degli artt. 54 e 384 CP..

Ha inoltre **assolto** il **Prof. Bruno ROMANO, il BASCIU, la URILLI e la MARCUCCI** dalle varie ipotesi di favoreggiamento personale contestate a ciascuno: i

primi tre perché il fatto non sussiste, la MARCUCCI perché il fatto non costituisce reato.

Ha infine applicato ai due imputati condannati le pene accessorie pertinenti, nonché le **statuizioni civili** del caso in ordine a danni e spese in favore delle parti civili costituite (genitori e sorella di Marta RUSSO e Università “La SAPIENZA”).

*** * * * ***

La Corte d’Assise d’Appello – appellanti gli imputati condannati SCATTONE e FERRARO, l’imputato assolto LIPAROTA, nonché la pubblica accusa – ha **confermato l’assoluzione del Prof. ROMANO**; ha ritenuto lo **SCATTONE** colpevole dell’uccisione di Marta RUSSO, qualificando il fatto come **omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento**; ha escluso la continuazione già riconosciutagli rispetto ai reati in materia di armi, applicando le relative pene, e così infliggendogli la pena complessiva di otto anni di reclusione e due milioni di multa; ha confermato l’affermazione di responsabilità del **FERRARO** e la relativa pena quanto al **favoreggiamento**, aggiungendogli la condanna per i reati di porto e detenzione di armi e determinando la pena complessiva in sei anni di reclusione e due milioni di multa; ha ritenuto anche il **LIPAROTA** – assolto in primo grado - colpevole di **favoreggiamento** personale, condannandolo a quattro anni di reclusione; ha applicato a tutti le relative pene accessorie, nonché le statuizioni civili del caso a

carico di SCATTONE e FERRARO ed a favore delle parti civili costituite.

*** * * * ***

La Cassazione è stata investita con i ricorsi di **tutti e tre gli imputati condannati**, che hanno chiesto a vario titolo **l'annullamento** della sentenza di secondo grado; nonché col ricorso del **Procuratore Generale**, il quale – facendo **acquiescenza** all'attribuzione al LIPAROTA ed al FERRARO del reato di **favoreggiamento personale** e non del concorso in omicidio (reato che è dunque per essi ormai **fuori discussione**,salva l'applicabilità, in ogni caso, dell'art. 521 CPP) - ha insistito per la qualificazione dell'omicidio in capo allo SCATTONE *sub specie* del **dolo eventuale** e non della mera colpa, sia pure aggravata dalla previsione dell'evento; oltre che per una **diversa valutazione** - (ferma restandone la **utilizzabilità**) delle dichiarazioni rese da Rosangela VILLELLA, madre del LIPAROTA, a cui la Corte d'Appello, non aveva riconosciuto la credibilità.

La Suprema Corte ha accolto in maniera esplicita, e ***"sia pure in un'ottica diversa da quella prospettata dai ricorrenti"***, soltanto ***"i ricorsi di SCATTONE e FERRARO"***, ma ha ravvisato che nella motivazione della sentenza d'appello vi fosse **un vizio giuridico di fondo**, e di conseguenza la ha **annullata *in toto.*** Ha dunque rimesso il giudizio a questa Corte per una nuova decisione, da adottarsi **decidendo con gli stessi poteri che aveva il giudice d'appello** e con riferimento a

tutte le questioni giuridiche e di fatto che erano in discussione nel processo – salvo ovviamente quelle su cui, per mancanza di impugnazione, si è formato il **giudicato interno**.

*** * * * ***

Oggetto del giudizio di rinvio dunque – secondo la precisazione del giudice di legittimità - sarà la responsabilità o meno di **Giovanni SCATTONE** in ordine all'omicidio di Marta RUSSO ed ai reati in materia di armi, e quella di **Salvatore FERRARO** in ordine al favoreggiamento personale ed ai reati in materia di armi; ma lo stesso giudizio di rinvio dovrà riguardare anche **la posizione di Francesco LIPAROTA**, *"strettamente connessa"* a quella di SCATTONE e FERRARO; dovrà essere definito il **titolo del reato eventualmente attribuibile allo SCATTONE** (omicidio colposo nelle sue diverse gradazioni o volontario con dolo eventuale), nonché dovrà essere presa una nuova decisione sulla **utilizzabilità** delle dichiarazioni rese da **Rosangela VILLELLA**, madre del LIPAROTA, dichiarazioni che dovranno eventualmente essere nuovamente **valutate**.

Come si vedrà approfonditamente più avanti, la Cassazione ha statuito che dovrà essere osservato il **principio di diritto** stabilito dall'art. 192 comma 3 del CPP, tenendo **distinte** le dichiarazioni dei "chiamanti" da quelle dei testimoni; ricercando, per le prime, i necessari riscontri in funzione del **contenuto specifico** di esse – nella specie ***"esclusivamente in direzione della identificazione dell'autore dello***

***sparo*" -** e non sulla base di dati **neutri** od **estranei**, come quelli **di prova generica** derivati dalle perizie o come il cosiddetto "videoshock" di cui si parlerà.

In particolare, le **sofisticate perizie tecniche** disposte dalla Corte d'Assise d'Appello dovevano considerarsi sostanzialmente **inutili** perché era prevedibile che ne sarebbero potute derivare soltanto mere "compatibilità" circa il punto dal quale sarebbe partito il colpo di pistola, ma non mai alcuna **certezza** (tanto meno in ordine alla **identificazione dell'autore dello sparo**); di tal che la prova generica è da ritenersi in questo processo, per la Suprema Corte, **del tutto marginale**.

*** * * * ***

*** * * * ***

*** * * * ***

L’ESPOSIZIONE DEL FATTO

Ai fini di una migliore comprensione di tutta la vicenda in esame in questo processo, questa Corte reputa utile premettere **un’ampia esposizione in punto di fatto** - ripresa prevalentemente dai dati risultanti dalla sentenza di primo grado ma con gli opportuni riferimenti, su singoli punti, alle **contrapposte tesi delle parti** e completata dalle ulteriori **acquisizioni istruttorie** compiute in grado d’appello -, **senza effettuare, in questa fase preliminare della motivazione, alcun esercizio di critica e di valutazione sui dati medesimi**.

Seguirà alla narrazione del fatto la sintesi della sentenza di primo grado e dei motivi di impugnazione formulati da tutte le parti, e l’indicazione della decisione d’appello annullata dalla Cassazione.

Una **approfondita disamina** sarà svolta sulla **sentenza dei giudici di legittimità – di portata davvero peculiare –** e sulla **situazione giuridica attinente alle prove** nel presente processo, che è indubbiamente **particolarmente delicata** sia per lo **specifico atteggiamento** delle fonti di prova (testimoni e imputati di reato connesso), sia per la **riforma**

dell'art. 111 della Costituzione intervenuta nel frattempo, e per **questioni di diritto transitorio**.

Naturalmente tutte le questioni in punto di fatto saranno riesaminate, e se necessario ripercorse, in sede di **motivazione vera e propria** della decisione di questa Corte.

*** * * * ***

La studentessa ventiduenne **Marta RUSSO** fu attinta il **9 maggio 1997** da un proiettile d'arma da fuoco alla testa che le perforò il parietale sinistro penetrandole nel cranio senza fuoriuscire; ella morì il 14 maggio, senza aver mai ripreso conoscenza.

Secondo il racconto della sua **amica Iolanda RICCI,** camminavano assieme, costei e **Marta RUSSO**, in un vialetto all'interno della Città Universitaria di Roma, poche decine di passi dopo aver lasciato un impianto telefonico pubblico situato nell'ampio spiazzo di fronte all'ingresso della Facoltà di Scienze Politiche. Avevano appena superato, dopo aver girato sulla sinistra, il *"tunnel"* ivi esistente, imboccando il vialetto e percorrendone una trentina di metri, e stavano camminando e chiacchierando l'una a fianco all'altra, la RUSSO a sinistra della RICCI, quando la vittima fu colpita e cadde ferita a morte.

*** * * * ***

Il cosiddetto "***tunnel***" non è altro che il piano terreno transitabile, costituente una sorta di

porticato aperto, facente parte del corpo centrale di un fabbricato alto quattro – cinque piani ed a forma di **“U”**, i cui lunghi bracci racchiudono nel senso della lunghezza il **“vialetto”** percorso dalle due ragazze.

Questo, largo all’incirca quattordici metri, **esce dal *“tunnel”,*** si prolunga per una quarantina di metri, e si dirige in leggerissima discesa ad incontrare uno dei viali principali della Città Universitaria ed ampi spazi aperti; è sovrastato ai due lati dai corpi di fabbrica - alti, come detto, quattro o cinque piani -, mentre al di sopra del *”tunnel”* il braccio corto della **“U”** è costituto, al primo piano, da un corridoio finestrato che congiunge i due corpi di fabbrica laterali.

Il fabbricato di **destra** - per chi percorra il vialetto in discesa, nel senso in cui camminavano le due ragazze - ospita la Facoltà di Giurisprudenza. Quello di **sinistra** accoglie la facoltà di Statistica; **ma al primo piano vi si trova l’Istituto di Filosofia del Diritto**.

Sul lato **destro** il vialetto è fiancheggiato da una larga **scala metallica esterna antincendio** (adiacente al corpo di fabbricato di destra), la quale scende al livello del viale partendo da un pianerottolo al primo piano (il ***“ballatoio”***, lo chiameranno i testi), dal quale si può accedere alla Facoltà di Giurisprudenza.

Sotto ed oltre la scala è consentita la sosta di automobili “a pettine”; e qui al momento del fatto vi erano in effetti delle vetture parcheggiate in tal modo, mentre altre, “una dietro l’altra”, ve n’erano

sul lato opposto, lasciando in mezzo al vialetto uno spazio piuttosto ristretto; tanto che per il passaggio di un autoveicolo (come fu per quello del prof. MARONGIU di cui si dirà) i pedoni (i testi DRITTA e RICCI e la stessa Marta RUSSO) si dovettero spostare addossandosi alle auto in sosta.

Nel corpo di fabbricato sul lato **sinistro** vi sono **al piano terra la Facoltà di Statistica** e **al primo piano l'Istituto di Filosofia del Diritto**, entrambi con otto finestre che si affacciano sul vialetto - numerate in questo processo, per convenzione, con numeri progressivi a partire dal *"tunnel"*.

La penultima finestra del piano terra **(la n.7 di Statistica)** corrisponde ad **un bagno pubblico** attrezzato anche per utenti disabili; è protetta da **inferriate** con barre verticali equidistanti **(13 centimetri)** e il davanzale è alto circa **un metro e mezzo** sul piano stradale del vialetto. La quarta finestra del primo piano **(la n. 4)** - sul cui davanzale, nella metà sinistra, era alloggiato un condizionatore d'aria marca EMERSON fuori uso - corrisponde alla **Sala Assistenti dell'Istituto di Filosofia del Diritto (anche detta aula n. 6);** il suo davanzale è alto, sempre sul piano strada, **circa cinque metri.**

Marta Russo fu colpita al capo, nell'osso parietale **sinistro, e cadde quasi di fronte alla finestra del bagno di Statistica**, qualche passo più avanti rispetto ad esso, e **una dozzina di metri più avanti** rispetto alla proiezione della **finestra n. 4** dell'Istituto di Filosofia del Diritto.

* * * * *

Tornando al racconto della testimone **Iolanda RICCI,** le due ragazze scendevano lungo il vialetto quando ella perse per un attimo di vista l'amica ***("probabilmente stavo guardando in terra")*** e in quell'istante udì ***"un colpo che era un colpo d'arma da fuoco"***. Subito Marta RUSSO crollò a terra ***("con la coda dell'occhio ho visto le gambe di Marta già a terra")***, e la RICCI, colta dall'emozione e dallo spavento, si rifugiò tra le auto in sosta "a spina" sulla propria destra, e dietro le spalle del teste TROIANI che era sopraggiunto dalla fine del vialetto.

Può affermarsi con certezza che il motivo per cui la RICCI aveva perso di vista per un attimo Marta RUSSO e guardato in terra fu costituito dalla necessità di dare il passo all'automobile **"MINI 90"** condotta dal Prof. **Cesare MARONGIU**, che veniva loro incontro nel vialetto, avanzando a bassa velocità; la teste, certamente per lo shock del momento, ha un ricordo evanescente di questo particolare, che tuttavia è pacifico.

* * * * *

Riassumendo - in ordine al **colpo d'arma da fuoco** di cui si è parlato - le constatazioni risultate dai primi accertamenti in punto di fatto nonché le conclusioni delle molte perizie d'ufficio e consulenze di parte disposte nel corso dei due gradi di giudizio di merito, può riferirsi:

- che **Marta RUSSO morì dopo cinque giorni di agonia**, sì che nei primi giorni non si ebbero dati precisi in ordine al **proiettile** che l'aveva colpita ed alla inclinazione del colpo rispetto al capo della vittima;

- che l'arma adoperata non fu mai rinvenuta;

- che si accertò essersi trattato di una pistola **calibro 22 Long Rifle**, probabilmente una semiautomatica di marca BERNARDELLI, certamente o quasi certamente **munita di silenziatore**;

- che non fu ritrovato alcun bossolo;

- che Marta RUSSO fu colpita da **un solo proiettile** che non si era frammentato durante la traiettoria, sparato **a distanza**;

- che con elevatissima probabilità – in questo caso, peraltro, anche per gli accertamenti successivi, può quasi parlarsi di certezza - il proiettile recuperato nel cranio della vittima era appartenuto ad una **cartuccia di marca ELEY**;

- che fu attinta la zona dell'osso **parietale sinistro** con direzione ***"quasi trasversale"*** e ***"pressoché ortogonale",*** e con frammentazione del proiettile successiva all'impatto (una pallottola e nove frammenti);

- che certamente il colpo era stato esploso **da sinistra** e leggermente **da dietro** rispetto al capo della vittima;

- che con altissima probabilità – ma con qualche contrasto sul piano testimoniale e con qualche controversia su quello peritale - il colpo proveniva,

sempre rispetto al capo della vittima, leggermente **dall'alto**, ossia ***"con direzione moderatamente obliqua dall'alto verso il basso"*** (15° per il perito prof. TORRE, tra gli 8° e i 20° per il dott. DAZZI che effettuò la TAC sulla ragazza ancora viva, attorno ai 23° secondo le perizie disposte in grado d'appello: ma sempre con la conferma di una angolazione **dall'alto,** oltrechè **da dietro** e – pacificamente - da **sinistra**).

*** * * * ***

Le prime indagini valsero ad escludere sia che bersaglio dello sparatore potesse essere stato proprio il Prof. MARONGIU, sia che si fosse trattato di un agguato preordinato nei confronti di Marta RUSSO; ciò per diverse ragioni, tra cui - decisiva in relazione alle modalità dell'accaduto - l'assoluta **estemporaneità** della decisione, presa pochi istanti prima del ferimento da lei e dalla RICCI, circa la strada da percorrere partendo dallo spiazzo antistante i telefoni, da dove si potevano prendere molte direzioni diverse.

Le indagini si esplicarono subito **in ogni direzione** (***"a tutto campo":*** dal terrorismo all'ex ragazzo di Marta RUSSO), con miriadi di rilievi tecnici e con la formulazione di molte possibili ipotesi di spiegazione e motivazione del delitto; ipotesi ampiamente riassunte nella sentenza della Corte d'Assise **da pagina 24 a pagina 40**, tutte verificate e tutte escluse, **con motivazione che in ogni caso si**

intende qui richiamata, senza necessità di ulteriore disamina.

Del resto, il tema delle possibili **“piste alternative”** ben determinate e di un prematuro abbandono di esse da parte degli inquirenti, pure prospettato dalle difese degli imputati durante le indagini e nel giudizio di primo grado, è stato **definitivamente lasciato cadere** a causa della sua inconsistenza sul piano concreto; salvo, ovviamente, quanto si sta per precisare.

*** * * * ***

I sospetti si indirizzarono dapprima, come accennato, verso la finestra del **bagno uomini** al piano terra **(finestra n. 7, corrispondente al bagno disabili di Statistica**), sia perché facilmente agibile da parte di chiunque, sia per la sua posizione, **quasi alla stessa altezza del capo e pressoché ortogonale al punto in cui passava la vittima** al momento dello sparo.

In questo contesto particolari attenzioni furono rivolte ai dipendenti della ditta **“PUL.TRA”** incaricata delle pulizie all’Università, con sede nelle immediate vicinanze del “vialetto” e con ovvio facile accesso a quel bagno; ma i pur numerosi ed accurati controlli non giunsero a raccogliere elementi di interesse per le indagini.

Ancora più precisi e convinti furono i sospetti nei confronti di **Salvatore ZINGALE,** un impiegato della vicina Facoltà di Lettere, il quale pare fosse un appassionato delle armi da fuoco e risultò tutt’altro

che in regola con i documenti, tanto che fu denunciato per reati in materia di armi. Lo ZINGALE tuttavia risultò munito di un alibi incontestabile per il giorno e l'ora del ferimento di Marta RUSSO, e comunque fu sottoposto a pedinamenti e controlli per circa **un mese** senza che sia mai risultato alcunché a suo carico.

E' interessante esporre fin d'ora che in relazione ai sospetti sullo ZINGALE Salvatore furono subito sottoposte ad **intercettazione** le utenze telefoniche di **Gabriella ALLETTO** e di **Francesco LIPAROTA**, ritenuti in rapporti con lui.

Nel frattempo però aveva preso corpo negli inquirenti il convincimento che lo sparo fosse partito dalla **finestra n. 4 dell'aula 6** al piano superiore (la **Sala Assistenti** dell'Istituto di Filosofia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza), **che resterà stabilmente al centro di questo processo**.

All'individuazione di tale ultima finestra si giunse perché **il consulente del PM dott. Giacomo FALSO,** che esaminò gli **"STUB"** prelevati sul posto, rinvenne su quel davanzale – e **solo su quel davanzale** fra i moltissimi prelievi effettuati a diverse riprese nei giorni successivi al 9 maggio - una particella "binaria" composta da **antimonio** e **bario**.

Questa fu da lui ritenuta, in base alla prevalente letteratura internazionale da lui conosciuta, ***"sicuro residuo di sparo"***; con una conclusione, peraltro, che era forse già all'epoca superata, ma che fu poi assai contestata sul piano scientifico, non solo dai

consulenti di parte, ma anche dai periti d'ufficio (perizia prof. TORRE ROMANINI BENEDETTI).

E' ovvio che l'indicazione ***"sicura"*** – ritenuta "scientifica" e senza alternative - che il colpo fosse stato sparato dalla finestra della sala assistenti non poteva che orientare le indagini, con molta convinzione, verso le persone che si potevano essere trovate al suo interno al momento del delitto.

*** * * * ***

Indipendentemente, comunque, dall'esattezza o meno delle conclusioni a cui era giunto il dott. FALSO, è evidentemente importante riferire sugli **accertamenti operati circa la provenienza e la direzione dello sparo**, pur tenendo presente la **presa di distanze** operata dalla Cassazione nella sua sentenza in ordine alla rilevanza probatoria di questo particolare; il dato è importante anche perché tali accertamenti, che confortavano l'indicazione proveniente dal dott. FALSO, contribuirono ad **indirizzare** l'inchiesta e a dare corpo alle ipotesi investigative; e ad ingenerare con esse i relativi **contrasti**, dovuti questi ultimi al fatto che le indagini, secondo i difensori degli imputati, dovevano essere orientate non già verso l'aula 6 dell'Istituto di Filosofia del Diritto, ma verso altre finestre, e in particolare proprio verso quella del bagno di Statistica al piano terra; tesi questa tuttora sostenuta anche in questo giudizio di rinvio.

* * * * *

Il tentativo di individuare il **punto di sparo** è stato attuato durante le indagini e nel processo per via **peritale** e per via **testimoniale**.

Va segnalato in proposito che i consulenti di parte Prof. FEDERICO e dott. GENTILE hanno tentato di dimostrare che **l'udito umano** non è capace, per la conformazione e la posizione dei suoi organi, di determinare con certezza **l'altezza** (la ***"quota"***) del punto di provenienza dei suoni in un luogo, come il vialetto per cui è causa, non aperto, trattandosi di sensazioni del tutto casuali dipendenti dal riverbero delle onde sonore sugli ostacoli che esse incontrano nel diffondersi.

Tali conclusioni sono state totalmente disattese dai giudici di merito ed anch'esse sostanzialmente abbandonate dalle difese degli imputati.

D'altra parte, sul piano della **assoluta esattezza** scientifica, è risultato **impossibile ricostruire con precisione il percorso del proiettile**, perché non si potè disporre di dati assolutamente **certi** sul piano per così dire "geometrico". Occorre infatti tener presente:

- che il corpo della ragazza era stato inevitabilmente **mosso** dagli immediati soccorritori prima che venissero effettuati i rilievi tecnici;
- che perciò nemmeno il rilievo attinente alle tracce di sangue rimaste in terra può essere considerato di valore assoluto;

- che non si sa se e di quanto Marta RUSSO avesse **ruotato su sé stessa** nel cadere;

- che non si conosce **il punto preciso** in cui si trovava, in piedi, quando fu colpita;

- che non è possibile accertare di quanto si fosse **girata sulla sinistra** per lasciar passare la MINI 90.

Inoltre, il tentativo di stabilire per via testimoniale l'effettiva ed esattissima **posizione ed inclinazione del busto e della testa** nell'attimo in cui fu colpita era evidentemente velleitario e destinato a non conseguire alcuna certezza; quello di **ricostruire a ritroso** il percorso del proiettile, partendo **dall'angolo di impatto** ricavabile dalla sua incidenza sul capo della vittima era destinato anch'esso a risultati di mera **probabilità**, attesa l'estrema mobilità della testa in una persona che cammina e che si sposta per scansare un'automobile.

In definitiva però, pur ammettendo che si tratta di ***"compatibilità"*** e non di certezze, entrambe le sentenze di merito, sia pure in diverso grado, finiscono per **accettare alcuni risultati**, che in sostanza propendono per una esplosione **"dall'alto"**, ricollegandoli alle risultanze testimoniali auditive circa la provenienza dello sparo, che in buona misura li confermano.

Occorre tuttavia ancora una volta rimarcare il fatto che la Cassazione ha con la sua sentenza **drasticamente ridotto** l'importanza delle questioni connesse ai risultati degli accertamenti tecnici circa la **provenienza** e la **direzione** dello sparo, proprio

perché non si è riusciti ad andare oltre il campo delle mere ***"compatibilità"***.

* * * * *

Sul piano testimoniale, molte persone che al momento del fatto erano presenti sul luogo hanno contribuito a ricostruire il quadro del delitto, da diversi angoli di visuale.

Intanto **Iolanda RICCI**, l'amica di Marta RUSSO, con cui camminava quando fu colpita.

Scendevano dal *"tunnel"* lungo il vialetto, verso il viale principale, costeggiando sulla destra la scala antincendio e le auto parcheggiate a spina di pesce. Nell'attimo in cui incrociarono la "MINI 90" del prof. MARONGIU che veniva loro incontro, la RICCI udì uno sparo e **perse di vista l'amica, che vide un attimo dopo, in terra**, mentre chiudeva gli occhi che aveva sbarrati e vitrei; ella stessa si rifugiò tra le auto in sosta gridando ***"hanno sparato, hanno sparato"***.

Richiesta dalla polizia, nel pomeriggio, se il colpo poteva provenire **dalla finestra del bagno al piano terra,** aveva risposto di ***"poterlo escludere nella maniera più assoluta"***, perché il colpo sarebbe stato ***"troppo in linea"*** col suo orecchio; a suo dire il rumore lo aveva ***"sentito da dietro",*** e non proveniva da altezza d'uomo, ma da più **in alto**, tanto che **ella aveva indicato il giorno stesso una finestra dell'aula dell'Istituto di Filosofia del Diritto**, ***"un'aula che ha quattro finestre"***, ***"praticamente sopra il tunnel", "l'ultima*** (finestra) ***a destra"***.

*** * * * ***

Altri testimoni escussi a proposito della provenienza del rumore dello sparo sono stati:

- **Gianfranco TROIANI**, che passando sul viale principale in bicicletta sentì soltanto un rumore *"attufato"* proveniente dal vialetto, vide il corpo di Marta RUSSO per terra e si trattenne a confortare la RICCI che era fuori di sé per lo shock;

- Roberto LASTRUCCI, che si trovava sul "ballatoio" della scala antincendio, col *"tunnel"* alle spalle; percepì un rumore *"molto soft"* che **riconobbe con certezza come uno sparo** e vide una ragazza bionda cadere.

Quanto alla direzione del colpo, gli venne di guardare prima di fronte a sé, verso il palazzo di Chimica e Biologia; **poi a sinistra ed in alto**, ***"verso le finestre dell'aula 6 e comunque dove c'è l'Istituto di Filosofia"***;

- Francesca MARCATTILI, che si trovava sul pianerottolo della medesima scala col predetto LASTRUCCI e con Ferdinando PASTORE.

Racconta di aver visto le due ragazze incrociare un'automobile e contemporaneamente una delle due cadere. Ella udì *"questo rumore"*, che non associò ad uno sparo, e che veniva ***"dall'area in cui mi trovavo"***, ***"dalla parte dove c'è la Facoltà di Statistica e l'Istituto di Filosofia del Diritto" "da posizione rialzata rispetto al luogo dove era la ragazza"***;

- Ferdinando PASTORE, che era con gli altri due sul ballatoio della scala antincendio, rivolto proprio verso l'Istituto di Filosofia del Diritto, dove però non guardava perché stava parlando. Sentì un rumore sordo che non ricollegò ad uno sparo; udì un urlo e vide la ragazza che cadeva; quanto alla provenienza dello sparo, forse dette ***"un'occhiata verso l'alto"***; ma non si fece un'idea precisa della provenienza né sul momento né dopo;

- Maria Grazia GUERRAZZI, che era sul viale principale dove sbocca il vialetto, la cui confluenza aveva appena superato sulla propria sinistra, quando udì un rumore "sordo" ma molto forte, che la indusse a tornare indietro di uno o due passi; fece in tempo a vedere una ragazza ruotare su sé stessa e cadere; il rumore era venuto ***"da sopra"***, **dall'alto**;

- **Luigi SCARNICCHIA,** che si trovava sul viale principale nei pressi dell'imbocco del vialetto; sentì uno sparo **dall'alto**, soffocato, e vide la ragazza nel momento in cui toccava per terra.

*** * * * ***

Si distingue dai predetti **Paolo DRAMIS** che situa lo sparo **in basso**. Egli - che dopo i primi momenti di indecisione telefonò al 118 per far venire un'ambulanza – riferì che gli era sembrato che il colpo provenisse **"dal piano strada"**.

*** * * * ***

Più articolata la deposizione di **Andrea DITTA** (che a sua volta chiamò prima il 113 e poi il 118).

Egli **guardava** proprio la RUSSO e la RICCI, perché ***"la RUSSO era proprio bella"***, la RICCI un po' più alta, la RUSSO "con una bella chioma bionda": camminando sul vialetto **in direzione opposta alla loro**, egli incrociò lo sguardo con Marta RUSSO fino a che entrambi si spostarono per lasciar passare la MINI 90; proprio in quell'attimo il DITTA udì ***"questo sparo sordo"*** e vide la ragazza bionda cadere.

Quanto alla provenienza del rumore, sul primo momento egli guardò **in basso, *"verso la finestra del bagno"* di Statistica.** Peraltro in dibattimento ha precisato invece che il rumore ***"non veniva dal basso"***, tanto che gli venne spontaneo di guardare le prime finestre che aveva a tiro, – fra cui appunto quella del bagno di Statistica -, ma poi rivolse l'attenzione a tutto lo stabile, anche **"verso l'alto"**, "sopra la testa".

*** * * * ***

Si tratta di dati che secondo i giudici di merito, pur nella loro approssimazione, sono pressoché unanimi e **confortano** le conclusioni peritali circa la provenienza del colpo, rispetto al capo della vittima, **da sinistra, leggermente da dietro e dall'alto**.

*** * * * ***

Interessanti anche le dichiarazioni circa la **"qualità"** del rumore udito, descritto quasi

all'unanimità come ***"sordo", "attutito", "soft"*** e simili: uno scoppio soffocato (alla romana, un ***"botto attufato"***), come quello dei fucili ad aria compressa del Luna Park (testi DITTA e MARCATTILI), o anche - per Maria Cristina PULCINELLI ed altri fra cui lo stesso prof. MARONGIU - come una bottiglia di plastica che si schiaccia; tutte descrizioni, ancora una volta, ritenute **assolutamente in linea** con i dati peritali che giunsero, per altra via, a stabilire che quasi certamente la pistola da cui partì il colpo era munita di **silenziatore**.

Da segnalare infine che un teste, il dott. **Patrizio CARDINALI,** giunse quando Marta RUSSO era già a terra ed, essendo medico, cercò di soccorrerla praticandole un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca; naturalmente in tal modo modificò sia pure di poco la postura del corpo a terra; si pensava ad un malore, e solo quando le tolse la mano da dietro la testa se la trovò intrisa di sangue.

*** * * * ***

Un altro dato estremamente importante è costituito dall'**ora del delitto**.

Per una serie di coincidenze, il processo è inusitatamente **ricco**, in proposito, di dati **quasi assolutamente certi**, giacchè si incrociano gli orari precisi – perché sincronizzati, con la tolleranza di pochi secondi, sull'ora ufficiale fornita dall'Osservatorio Astronomico Galileo FERRARIS di Torino – di **alcune telefonate.** Si tratta in particolare

di quella terminata dalla RICCI pochi attimi prima che si ricongiungesse con Marta RUSSO (e il colpo di pistola la raggiunse dopo una settantina di passi) e quelle effettuate poco dopo ai numeri 112, 113 e 118 per chiamare soccorso; pochi secondi prima, dunque, e pochi secondi dopo il ferimento.

Si sono al riguardo ricostruite anche le mosse e gli orari del prof. MARONGIU che passava in quel momento e quelle dei testi **DRAMIS** e **DITTA** che effettuarono le chiamate di soccorso. Inoltre si è avuto l'ausilio – sempre con definizione dell'ora esatta mediante strumentazioni automatiche – di situazioni quali quella del già citato **dott. CARDINALI,** che aveva effettuato un prelievo dal BANCOMAT attimi prima di raggiungere la RUSSO, e quella della bibliotecaria **Gabriella PAPPALARDO** che timbrò un cartellino mentre sentiva dire che una ragazza si era sentita male (rispettivamente poco prima del ferimento, dunque, e poco dopo).

In definitiva **entrambe le sentenze di merito** hanno concluso che Marta RUSSO fu colpita, con una approssimazione di pochi secondi in più o in meno, **alle ore 11,42 del 9 maggio**; che l'ambulanza giunse sul luogo del ferimento alle **11,59** e arrivò, di ritorno, al vicino Policlinico alle **12,08**.

Va segnalato peraltro che le attentissime difese di SCATTONE e di FERRARO ritengono che l'ora dello sparo si debba **anticipare di circa un minuto e mezzo**, situandolo attorno alle **ore 11,40**; il che – come si vedrà a suo tempo - ha una certa rilevanza rispetto

alle dichiarazioni di una testimone importante come **Maria Chiara LIPARI**.

LA SVOLTA NELLE INDAGINI

E’ proprio a questo punto, con riferimento all’ora del delitto, che assume un importante rilievo la figura della testimone **Maria Chiara LIPARI**.

Dai controlli effettuati nell’aula 6 del primo piano - la sala assistenti dell’Istituto di Filosofia del Diritto di cui era Direttore il Prof. Bruno ROMANO - era risultato infatti che **due telefonate** erano state fatte da quella stanza, verso la casa e lo studio del padre della LIPARI – il Prof. Nicolò LIPARI –, **quasi in corrispondenza** con l’ora del ferimento di Marta RUSSO, stabilita come detto nelle ore **11,42**: precisamente – sempre con l’esattezza dei tabulati TELECOM sincronizzati con l’Osservatorio di Torino - qualcuno aveva parlato **da quella stanza** con l’abitazione della LIPARI effettuando **due chiamate** (vedi in proposito la precisa ricostruzione della sentenza di primo grado).

E’ bene precisare fin da questo momento, in relazione all’orario, che **in realtà** si trattò di due telefonate, di cui la prima risultò effettuata verso **la casa dei genitori** della assistente dott.ssa Maria Chiara LIPARI, e durò dalle ore **11,44 e 30”** alle **11,44 e 46”;** la seconda, durata dalle ore **11,45 e 09”** alle **11,48 e 47”**, fu effettuata verso **lo studio del padre** della medesima, prof. Nicolò LIPARI.

Durante le indagini, però, si ritenne che la prima telefonata fosse iniziata alle ore **11,44 e 30”** e durata

pochi secondi (come infatti era stato), ma si ritenne altresì, **per un errore tecnico**, che la seconda fosse **<u>iniziata</u>** (e non **<u>terminata</u>**, come invece era) alle **11,48 e 47"**; venne così a "crearsi", fra le 11,44 e 46" e le 11, 48 e 47" un **inesistente *"buco"* di circa quattro minuti**; intervallo nel quale, a detta della LIPARI, **ella uscì dalla stanza** per farvi ritorno poco dopo.

Si tratta di un particolare, come si vedrà, che a parere di questa Corte si è risolto **a favore della tesi accusatoria** nei confronti degli attuali imputati; ma poiché le difese lo hanno molto utilizzato per minare l'attendibilità della teste LIPARI, è bene porlo **subito in evidenza** per la sua **notevole rilevanza probatoria**, che sarà evidenziata a suo luogo.

*** * * * ***

In ogni caso, risultò subito che ad effettuare queste telefonate era stata appunto la **dott.ssa Maria Chiara LIPARI,** assistente e collaboratrice del prof. Bruno ROMANO, la quale, interrogata, cominciò a riferire le circostanze di fatto nelle quali ebbe ad effettuare tali chiamate e le persone che in quel momento si trovavano nell'aula 6, facendo ben presto i nomi di **Gabriella ALLETTO** e di **Francesco LIPAROTA**.

Ancora una volta, deve subito essere messo in evidenza, per rimarcare l'importanza investigativa assunta dalla testimonianza della LIPARI, l'altro particolare costituito dalla **particella "binaria" di antimonio e bario** che il **dott. Giacomo FALSO**, consulente del PM, aveva repertato **su una finestra**

della sala assistenti, ritenendola ***"sicuro residuo di sparo"***: mettendo in collegamento questo dato con l'ora accertata del ferimento **(11,42)** e con le telefonate della LIPARI, di cui la prima alle **11,44 e 46**, era facile arguirne che ella si era trovata nell'aula 6 pochissimo tempo dopo lo sparo; gli inquirenti pertanto ritennero, **e la stessa LIPARI ritenne,** che ella fosse **la chiave per risolvere il caso**.

Le "rivelazioni" di Maria Chiara LIPARI – persona informata sui fatti e testimone - hanno avuto un peso assai notevole nell'evolversi delle indagini e del processo. Esse – provenienti da una **persona fortemente motivata sul piano umano e morale** per rendere giustizia alla povera studentessa uccisa, e che ha profuso ogni sforzo per estrarre e "recuperare" dai recessi della memoria ogni pur minimo brandello di ricordo di quei minuti - sono state indubbiamente contraddistinte da un particolare carattere di **"progressività"** nei ricordi, i quali si sono fatti man mano **più** particolareggiati col **procedere** del tempo; e questo fatto ha suscitato **proteste e sospetti** da parte delle risolute e agguerrite difese degli imputati, nel senso che la donna – indicata come ***"visionaria", "fanatica"***, o ***"invasata"*** - poteva essere quanto meno **suggestionata** dagli inquirenti, indicati a loro volta come **spasmodicamente tesi** a risolvere ***"con ogni mezzo"*** un caso di così forte impatto sull'opinione pubblica.

Per questi motivi è opportuno **confrontare** sin d'ora **le date** dei passaggi principali, e dare subito atto del fatto che i primi risultati dell'attività del

dott. Giacomo FALSO - che aveva effettuato i prelievi presso l'aula 6 il giorno **15 maggio 1997** - furono riferiti con nota del 26 maggio a firma del Dirigente del Servizio Centrale di Polizia Scientifica dott. MADDALENA; ma l'acquisizione del dato attinente al ritrovamento sul davanzale dell'aula 6 della particella binaria risale al giorno **21 di maggio**; e proprio a partire dal **21 di maggio** la LIPARI – come del resto quasi tutti coloro che orbitavano attorno all'Istituto di Filosofia del Diritto - fu esaminata in sede di indagini, per proseguire il 26 e il 27 dello stesso mese, e poi ripetutamente più avanti, fino ad agosto.

Ella fece i nomi di **Gabriella ALLETTO e di Francesco LIPAROTA**, come presenti nell'aula 6, **fin dallo stesso 21 maggio** (più esattamente, alle ore **1,40 del 22 maggio**), e solo molto più tardi quelli di Salvatore FERRARO e di Giovanni SCATTONE, **in giugno avanzato il primo** (ancora con delle riserve circa la sicurezza del ricordo), **addirittura l'8 agosto il secondo** – questa volta asserendo di aver raggiunto la certezza su FERRARO.

Ovviamente i suoi verbali di esame quale persona informata sui fatti redatti nel corso delle indagini sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento in seguito alle contestazioni, e da questi occorre partire per ricostruire lo sviluppo dei suoi contributi all'inchiesta.

*** * * * ***

Sintetizzando velocemente, in questa sede, la **“progressione”** della LIPARI, va precisato che ella fu esaminata due volte il giorno 21 maggio (più precisamente, un verbale risulta aperto alle ore 1,40 del **giorno 22**, ma è sostanzialmente la prosecuzione di quello del 21).

Dapprima, nel pomeriggio del 21 maggio, la donna è piuttosto vaga: premesso che si era recata in aula 6 per telefonare ai suoi familiari, le pare di ricordare che la stanza, la cui porta era chiusa ma non a chiave, non fosse vuota; ***(“non ebbi la sensazione di vuoto”)***; ebbe invece la sensazione ***“di un certo movimento”***, ma non vi fece caso; afferma che **non le parve che vi fossero donne** e precisa di non aver sentito alcun rumore che potesse somigliare ad uno sparo.

Poco dopo invece, nelle prime ore della notte sul 22 maggio, emergono - con una evidente progressione all’interno della medesima verbalizzazione - molti particolari, e segnatamente la presenza,nell’aula 6, di **Gabriella ALLETTO** e di **Francesco LIPAROTA.**

Maria Chiara LIPARI ricorda ora di aver visto **due o forse tre persone**, due certamente di sesso maschile e una probabilmente di sesso femminile; ebbe la sensazione netta di ***“una forte tensione nell’aria”*** (in altri passaggi parlò di ***“un gelo”***); uno dei **tre** uscì dalla stanza, passandole vicino e bofonchiando un “ciao”, e a questo punto **la tensione si dissolse**.

La LIPARI ritiene adesso di avere individuato, tra quelle persone presenti, certamente **Francesco LIPAROTA**, perché riportò la sensazione di una persona con pochi

capelli; la presenza femminile – non più probabile ma certa - è identificabile in **Gabriella ALLETTO**, perché ricorda di essersi chiesta ***"che ci fa qui Gabriella?"***, non essendo usuale che il personale di segreteria frequentasse quella stanza.

Più o meno le stesse cose, con qualche dettaglio più specifico, la LIPARI ripeté il 26 ed il 27 maggio, dopo che gli inquirenti l'avevano fatta partecipare ad una sorta di ricostruzione ambientale, ponendo dei manichini nell'aula 6, dove a suo dire c'erano ***"tre, forse quattro"*** persone. Aleggia sempre, infatti, **nelle sue dichiarazioni**, oltre alla presenza di ALLETTO e di LIPAROTA, anche quella di una terza e forse di una quarta persona, di sesso maschile. Una è quella da cui la LIPARI ricorda di essere stata salutata mentre usciva; questa le diede la vaga sensazione che potesse essere il collega **Massimo MANCINI**, anche se questi ha una gran barba e molti peli, che ella nel frangente non vide; forse ne riconobbe la voce ***"a livello subliminale"*.**

In proposito è da dire anzi che la LIPARI ha poi precisato in dibattimento – con l'analitica precisione che sempre la distingue - che il nome di MANCINI le fu ***"suggerito"*** da un funzionario di polizia; ma ha anche chiarito che il termine "suggerito" è improprio, in qualche modo sbagliato per eccesso, nel senso che le fu soltanto prospettato ***"come possibilità"***.

Nel verbale del **27 maggio 1997** ella chiarisce che nella sala assistenti aveva visto tre persone; **una di sesso maschile sulla destra vicino alla finestra**, e

altre due verso il centro della stanza, leggermente sulla sinistra di essa LIPARI; **queste erano la ALLETTO ed il LIPAROTA**, che parlottavano tra loro; quello vicino alla finestra era pallido, con capelli castani, e certamente non era MANCINI; non ricorda se quel giorno avesse visto FERRARO, ma le pare di ricordare che commentarono un libro di Pattaro.

Sta di fatto che Maria Chiara LIPARI ribadì la presenza nell'aula 6 della ALLETTO e del LIPAROTA anche il **13 giugno,** in occasione di un **confronto** con costoro che negavano, e che nei successivi esami, effettuati sia ad opera della polizia giudiziaria che del PM, confermando e precisando le precedenti dichiarazioni, **mai fece i nomi né di FERRARO né di SCATTONE** come di persone presenti nella sala assistenti.

Da notare peraltro che certamente ella aveva accennato alla **possibile presenza del FERRARO** in aula 6 addirittura **fin dal 24 maggio**, in occasione di **una sua telefonata con i suoi familiari, che fu intercettata**; e dunque il nome di **Salvatore FERRARO** circolava tra gli inquirenti quanto meno da quella data.

*** * * * ***

Nel descrivere questo quadro delle dichiarazioni della **LIPARI** è doveroso porre nuovamente in evidenza che ella disse, **anche in dibattimento**, che tra l'una e l'altra delle telefonate effettuate dalla sala 6 **uscì dall'aula n. 6** e si recò in aula 4 per qualche minuto per poi ritornare in sala assistenti; ma la cosa è risultata **impossibile,** giacchè tale intervallo di tempo

– **“l’inesistente buco di quattro minuti”** a cui si è gia accennato - in realtà **non vi era stato**: come aveva spiegato **in dibattimento** il teste della TELECOM **Luciano LONGHI**, infatti, l’orario rilevato delle **11,48 e 47** riguardava **la fine** della seconda telefonata, e non l’inizio come si era erroneamente ritenuto.

Questa seconda chiamata era invece **effettivamente iniziata** alle **11,45 e 09**, e dunque **a ridosso** della prima, **terminata alle 11,44 e 46**, e dunque **non vi era stato il tempo necessario per uscire dalla stanza tra l’una e l’altra**; anzi, tenendo conto del tempo necessario per comporre il numero (tempo che non viene conteggiato dagli apparecchi), evidentemente **non vi fu soluzione di continuità**, nel senso che la LIPARI chiamò prima casa sua, dove le rispose la governante dicendo che il padre non c’era (e si tratta dei pochi secondi della prima telefonata dalle ore **11,44 e 30”** alle **11,44 e 46”**) **e immediatamente** chiamò lo studio del padre – col quale parlò circa quattro minuti fino alle 11,48 e 47 - **impiegando i secondi tra le 11,44 e 46 e le 11,45 e 09 a comporre il numero.**

Sta di fatto che Maria CHIARA LIPARI, **erroneamente fatta convinta** dell’esistenza di questo ***“buco”*** di quattro minuti, e certamente non ricordando di avere inspiegabilmente trascorso in sala assistenti quattro minuti senza telefonare e ***“con le mani in mano”***, disse che tra l’una telefonata e l’altra **era uscita** dalla stanza recandosi in aula n. 4.

E’ altrettanto doveroso **ripetere** quanto già **anticipato**, e cioè che le difese di FERRARO e di

SCATTONE vedono in questo particolare una precisa prova dell'**inquinamento probatorio** – ***"contaminazione"*** - dal quale lamentano che siano state pervase le indagini; la LIPARI, cioè, maldestramente informata che tra l'una telefonata e l'altra passarono oltre **quattro minuti** - tra le 11,44 e le 11,48 –, non potendo lasciare questo ***"buco"***, secondo le difese "**si inventò"** – così si esprimono - di essere uscita dalla sala assistenti.

Ma questo, sempre secondo le difese degli imputati, che – doverosamente – non hanno risparmiato **critiche feroci** al modo con cui furono, a loro dire, condotte le indagini, **non è che un esempio**; in realtà, secondo le osservazioni difensive, spesso quanto mai critiche, Maria Chiara LIPARI fu gravemente **condizionata** dagli inquirenti **in ogni passo** della sua ***"progressione"*** mnemonica – con ***"suggerimenti"***, disegni, piantine dell'aula 6 con la probabile indicazione delle persone che vi si "dovevano" trovare, e con i già menzionati **"manichini"**, collocati nel corso di un "esperimento" non verbalizzato –, tanto da rendere le sue ricostruzioni del tutto inattendibili, non potendosi escludere che quei manichini avessero già dei nomi, dati loro dagli inquirenti.

Opposte, ovviamente, e non meno vibranti e convinte le osservazioni del Procuratore Generale e delle parti civili.

*** * * * ***

Soltanto **l'8 agosto 1997** – quasi due mesi dopo che **Gabriella ALLETTO** aveva deciso di ammettere la presenza

propria e del LIPAROTA in aula 6, raccontando di aver visto **Giovanni SCATTONE sparare** un colpo di pistola e riporre l'arma in una borsa che sarebbe stata portata via da Salvatore FERRARO – soltanto l'8 agosto, quasi due mesi dopo gli arresti degli attuali imputati, la LIPARI prese appuntamento con la polizia (all'aeroporto di Fiumicino) per ***"aggiungere altri particolari"***.

Precisò da un lato che fino ad allora aveva, per cautela e scrupolo di coscienza, riferito **soltanto** circostanze di cui si sentiva **sicura** avendone ***"un ricordo nitido e certo"***; dall'altro che l'essersi resa conto dell'estrema gravità dell'accaduto l'aveva condotta a riflettere più approfonditamente, riuscendo a far affiorare **con altrettanta certezza** il ricordo di ulteriori particolari.

E così, si era man mano ricordata che mentre si trovava ancora nel corridoio, qualche attimo prima di entrare nella stanza 6, aveva udito un colpo - ***"un tonfo"*** - proveniente dalla stanza medesima; all'interno vi aveva visto – oltre a LIPAROTA ed ALLETTO – **anche il FERRARO**, pallido e con espressione "dura", che si era girato di scatto verso la finestra ed era uscito quasi subito; quanto alla quarta persona, della cui presenza adesso era **certa**, aveva l'impressione che potesse trattarsi di **Giovanni SCATTONE**.

E' importante riferire che, come preciserà in dibattimento e ribadirà sempre, ella **non aveva notato** nel frangente – a parte il ***"gelo"*** o "tensione" - particolari movimenti, come gesti scomposti o mani nei capelli.

Infine, due persone, una dei quali forse ancora SCATTONE e l'altra sconosciuta, erano **nel corridoio** quando ella uscì dall'aula 6 dopo aver finito di telefonare, e **dopo che erano usciti anche la ALLETTO ed il LIPAROTA**. La ALLETTO, anzi, la ritrovò in segreteria, ***"ripiegata"*** e ***"come accovacciata"*** su sé stessa; in segreteria c'erano il BASCIU e la URILLI.

Ella andò via dalla Città Universitaria senza essersi accorta di nulla; quando vi salì, l'orologio della sua automobile segnava le **12,07**.

*** * * * ***

Maria Chiara LIPARI ha ripetuto il suo racconto, in qualità di testimone, in diverse udienze dibattimentali, nelle quali ha ricostruito passo passo – così come aveva fatto nel corso delle indagini - anche le fasi precedenti e successive della mattinata del 9 maggio.

E' da notare che le impeccabili difese di FERRARO e di SCATTONE, in relazione alle prime ore della mattinata, l'hanno colta in fallo nel punto in cui ha asserito di aver incontrato in Istituto **Angelo ARIEMMA** e **Andrea SIMARI** che invece quel giorno certamente non erano andati all'Università.

Sempre con riferimento alle fasi che precedettero il suo ingresso in aula 6 per telefonare, è importante in particolare la redazione di una lettera d'invito per il **prof. BISER di Monaco**, da spedirgli in originale per

posta, previa, però, la formazione di una fotocopia al fine di spedirla subito per fax.

Queste operazioni materiali, in sé incontroverse, avevano coinvolto anche la segretaria **Gabriella ALLETTO,** a cui la lettera fu consegnata dopo che era stata dettata all'addetta di segreteria Maria URILLI.

Si tratta di particolari importanti perché la ALLETTO, quando fece a sua volta le proprie rivelazioni, disse che si era recata in sala assistenti **proprio per cercare Maria Chiara LIPARI**, alla quale doveva consegnare la fotocopia della lettera che non si riusciva a spedire col fax dell'Istituto che era guasto, e che la LIPARI pensava di spedire dallo studio del padre.

*** * * * ***

Gabriella ALLETTO fu più volte esaminata nel corso delle indagini, anch'essa a partire dal 21 maggio; **fino al 14 giugno** affermò sempre di aver trascorso gran parte della mattinata **in aula 4**, impegnata, da poco dopo le 11 fino alle 12 circa, nel tentativo di spedire il fax al prof. BISER; negando dunque, anche dopo le affermazioni della LIPARI, di essersi trovata in sala assistenti al momento delle telefonate della stessa LIPARI e del ferimento di Marta RUSSO.

La prima circostanza sostenuta dalla ALLETTO è stata però **smentita** dalla studentessa **Cristiana IANNETTI**, la quale tentò di accedere in aula 4 per fare delle fotocopie, trovandola chiusa a chiave, **proprio attorno alle 11,30-11,40 del 9 maggio**; un tentativo che ripeté, sempre infruttuosamente, dopo circa un quarto

d’ora. Inoltre il teste **Stefano LA PORTA** ha riferito che fu chiamato dalla ALLETTO in aula 4 ***“non oltre le 11,30”*** per cercare di far funzionare il fax; non riuscendovi, uscirono dalla stanza dopo un paio di minuti e la ALLETTO chiuse la porta.

Resta così “scoperto” un lasso di tempo, corrispondente con l’ora dello sparo, nel quale la **ALLETTO** per così dire, **“non ha un alibi”**, e ben poteva essersi recata in aula 6; tanto che la sentenza di primo grado sostiene che già **solo per questo** essa era sospettabile – e sospettata – di sapere qualcosa, anche **indipendentemente** dalle dichiarazioni di Maria Chiara LIPARI.

Occorre tuttavia anche dare atto del fatto che **molte persone sentite come testi** (Luisa AVITABILE, Simona SAGNOTTI e altri) ed anche i coimputati Maria URILLI e Maurizio BASCIU hanno dichiarato che mentre erano in corso le indagini la ALLETTO aveva loro sempre assicurato di **non essere entrata in aula 6**.

E’ certamente **innegabile**, in ogni caso, che, poiché fin dalla notte sul 22 maggio la LIPARI l’aveva collocata, assieme al LIPAROTA, in aula 6 **in momento assai prossimo a quello in cui avvenne lo sparo**, e perché si ritenne CERTA, per la consulenza del dott. FALSO, la presenza di **residui di sparo** sul davanzale della finestra della medesima stanza, **il ruolo della ALLETTO** – ed anche di Francesco LIPAROTA – divenne **centrale** nelle indagini, tanto che si susseguirono i loro esami e i frequenti e pressanti tentativi degli

inquirenti - PM e polizia - di convincerli a rivelare quello che dovevano aver visto.

Gabriella ALLETTO decise di “collaborare” (ammettendo di essersi trovata nell’aula 6 al momento dello sparo e raccontando l’accaduto) **soltanto il 14 giugno 1997**: era il giorno successivo al **confronto** di essa ALLETTO con la LIPARI, e veniva **dopo** che il giorno 11 era stato posto agli arresti domiciliari, per favoreggiamento personale, **il prof. ROMANO**. Fino ad allora, in numerose ed anche drammatiche occasioni, ella si era sempre mantenuta nel più stretto atteggiamento negativo, escludendo di essere stata quella mattina in sala assistenti e di sapere qualcosa di utile sul delitto.

*** * * * ***

La Cassazione ha escluso qualsiasi rilevanza probatoria al fatto che – ovviamente - le dichiarazioni della ALLETTO frutto dell’uno e dell’altro atteggiamento siano **contraddittorie** tra di loro, e ha giudicato come del tutto sterile il lavoro teso a porne in luce le incongruenze. Così pure, per la Suprema Corte è **irrilevante sul piano probatorio**, ai fini sostenuti dalla difesa degli imputati, il cosiddetto ***“videoshock”,*** che contiene la **videoregistrazione integrale** dei colloqui tra Gabriella ALLETTO, il cognato Gino DI MAURO ispettore di polizia, e **i magistrati della Procura** dottori Carlo LA SPERANZA Sostituto e Italo ORMANNI Procuratore Aggiunto.

Il contenuto di tale videoregistrazione è **emblematico**, secondo le difese degli imputati, di un certo “clima” di pressioni ed intimidazioni che avrebbe pervaso le indagini a partire dal ritrovamento del preteso residuo di sparo sulla finestra dell’aula 6.

Nel corso di tale colloquio, malgrado le pesanti insistenze del DI MAURO, la donna giura ***“sulla testa dei figli”*** di non sapere niente e di non essersi trovata nell’aula 6 nelle note circostanze; e tuttavia, non soltanto il DI MAURO, ma **anche i magistrati insistettero** presso di lei perché dicesse quanto aveva visto essendo presente in aula 6, cosa della quale essi si ritenevano erano più che certi; prospettandole il rischio che, in caso contrario, il suo silenzio potesse essere interpretato con la necessità di coprire una sua propria responsabilità nell’omicidio.

Pur tenendo conto dei surriferiti ammonimenti della Suprema Corte circa **l’irrilevanza in sé** del ***“videoshock”***, è certo che quello dei **“condizionamenti”** e della ***“contaminazioni”*** di vario tipo ipoteticamente subite dalla ALLETTO – e prima ancora dalla LIPARI e poi dal LIPAROTA - ad opera degli inquirenti costituisce un tema importante di questo processo; e le difese di tutti gli imputati non hanno mancato di porre in luce tali ***“pressioni”***, di far risaltare quelli che interpretano come ***“aggiustamenti” ed inquinamenti***, di mettere in evidenza le coincidenze cronologiche tra l’una e l’altra “rivelazione” della LIPARI e della ALLETTO (e poi anche del LIPAROTA), ritenute significative di una sorta di **“costruzione” accusatoria**

artificiosa, alla quale non sarebbe estraneo neppure il ruolo, che si vedrà più avanti, di **Giuliana OLZAI**.

*** * * * ***

Sta di fatto che la ALLETTO, **secondo le sue spiegazioni,** mutò atteggiamento dopo che alcuni funzionari di polizia (della DIGOS, nello specifico, subentrati ai colleghi della MOBILE), anziché comportarsi **con durezza** (minacciandola di arresto, prospettandole una imputazione per omicidio volontario e alludendo a ventiquattro anni di galera), la trattarono ***"gentilmente"***, aiutandola a ***"tirar fuori quello che aveva dentro"*** mediante la cortesia, la serenità e i ragionamenti, finché ***"si era sentita pronta"***.

In precedenza, a suo dire, da un lato sentiva di doversi ***"tener fuori"*** da una vicenda che non la riguardava e che era solo foriera per lei di grossissimi fastidi (***"una valanga",*** dice al cognato); dall'altro le pressioni e le minacce degli inquirenti ***"non la smuovevano di un millimetro"*** (sapeva che la cosa ***"non la tangeva"***), ed era soltanto ***"combattuta"***: per certi versi pensava che ***"fosse opportuno fare i nomi"***, per altri versi – la sua convenienza di ***"madre di famiglia"*** – pensava di no.

Il 14 giugno 1997, dunque, **Gabriella ALLETTO**, indagata per favoreggiamento e false dichiarazioni al PM, **cominciò a raccontare** quello che a suo dire accadde sotto i suoi occhi, essendo ella presente in sala assistenti; e analoghe, particolareggiate dichiarazioni

la donna rese nelle forme dell'**incidente probatorio** il 31 luglio del 1997.

Ella - premesso l'antefatto, cioè la lettera da spedire al professore tedesco, il fax che non funzionava, l'incarico di redigere e consegnare alla LIPARI una fotocopia della lettera e di fare delle fotocopie del materiale da allegare all'invito – si recò in aula 6 **proprio per cercare Maria Chiara LIPARI** e darle le carte che aveva preparato. **Il tutto è stato ricostruito nei particolari – verbali di indagine e di incidente probatorio alla mano – nel corso del dibattimento di primo grado**.

*** * * * ***

Questi i dati più salienti delle dichiarazioni:

- Nell'avvicinarsi ad aprire la porta dell'aula 6, la ALLETTO incontrò **un uomo che ne stava uscendo**, sul cui conto nulla si è mai più saputo (quello che i giornalisti hanno universalmente definito ***"il quarto uomo"***.

- Entrando, ella vide **Francesco LIPAROTA**, quasi al centro della stanza, verso sinistra; gli andò incontro per due o tre passi e fece per chiedergli se sapesse dov'era la LIPARI, quando **accadde qualcosa che la bloccò a metà della domanda**.

- Aveva visto che nella stanza c'erano anche Salvatore FERRARO e Giovanni SCATTONE.

- SCATTONE era messo di fianco (***"a taglio"***) nella nicchia della finestra col condizionatore, sulla faccia destra della nicchia; ***"guardava un po' dentro e un po' fuori"***.

- tale finestra è quella denominata in atti come **“finestra n. 4 dell’aula 6”**;

- FERRARO era dietro ad una delle due scrivanie che stanno in fondo alla sala, tra le due finestre, e guardava SCATTONE.

- FERRARO era di fronte a lei, ma non sa dire se l’avesse vista entrare; certamente LIPAROTA l’aveva vista.

- Non è chiaro se FERRARO e SCATTONE parlassero tra loro oppure no, dal momento che la “dichiarante” dice entrambe le cose: (incidente probatorio: ***“SCATTONE stava parlando con FERRARO e si stava girando”; “… no, non stavano parlando, è chiaro che non stavano parlando”***; udienza del 15 settembre 1998: ***“Può darsi che dicevano, si parlavano, si dicevano qualche cosa”; “… io non li ho sentiti, non ho sentito parlare”***.

- Essa ALLETTO stava chiedendo a LIPAROTA dove si potesse trovare la LIPARI (***“Francesco, sai…”***), quando sentì un ***“tonfo”*** (ed è la prima volta, il 14 giugno 1997, che per descrivere lo sparo viene usato questo termine *“tonfo”*, che poi sarà usato anche dal LIPAROTA nell’interrogatorio del 16 giugno e dalla LIPARI l’8 di agosto).

- Sentì il “tonfo” attimi prima che SCATTONE si girasse dalla finestra verso l’interno della stanza, ruotando sulla propria sinistra.

- Vide anche ***“un bagliore”***, ***“molta luce”***, forse per lo spostamento della **tenda a doghe** (che sono verticali, di tela, non molto rigide).

- Vide che SCATTONE, “di taglio” nella nicchia della finestra, con la sinistra spostava le doghe della tenda; **il braccio destro era teso e leggermente flesso verso l’esterno.**

- Vide che SCATTONE ritrasse la mano, nella quale teneva **una pistola** di metallo nero lunga tra i 25 e i 30 centimetri (che la donna ha perfino disegnato in dibattimento).

- Vide che FERRARO fece un gesto di disperazione, si mise le mani nei capelli (per l’esattezza, ***“una mano in testa, nei capelli”*** nell’incidente probatorio del 31 luglio 1997, ***“entrambe le mani”*** all’udienza del 14 settembre 1998, questa volta ***“sulla nuca”).***

- Non sa dire se SCATTONE la vide;

- Ella vide che SCATTONE uscì dal vano finestra con la pistola e la mise **nella borsa di FERRARO** che era sulla scrivania.

- Vide SCATTONE lasciare la stanza, **ma un attimo prima aveva fatto il suo ingresso Maria Chiara LIPARI.**

- Riferisce la ALLETTO che quando entrò la LIPARI si creò ***“un ghiaccio”***, un’atmosfera di ***“gelo”***.

- Vide che la LIPARI immediatamente si mise a telefonare, spalle alla stanza.

- Vide che SCATTONE uscì salutandola ***“ciao Chiara”*** (ma poco più tardi, nella stessa udienza dibattimentale del 14 settembre 1998, la ALLETTO dirà di **non aver percepito le parole**, ma solo un saluto *“bofonchiato”*).

- Riferisce la ALLETTO che a questo punto i predetti uscirono tutti: prima Giovanni SCATTONE, poi **FERRARO con la borsa** assieme a LIPAROTA; ultima essa

ALLETTO, che lasciò nella stanza Maria Chiara LIPARI, **ancora al telefono**.

- Le sembra di ricordare che la borsa che FERRARO aveva con sé fosse di **cuoio marrone**.

- Ella tornò in segreteria sgomenta per l'accaduto; ma non cercò, *"per paura, perché presa dal panico"* di capire cosa fosse successo.

- Udì giungere **un'ambulanza** e si affacciò a curiosare assieme alla laureanda **Irene CASTIGLIA**; la finestra della segreteria non dà sul vialetto, e lei non vide nulla di significativo e **non "collegò" le cose**; ipotizzarono con la CASTIGLIA un incidente con qualche ciclomotore, o che qualcuno fosse stato "messo sotto".

- Giunse in segreteria **il prof. ROMANO**, che si informò telefonicamente, apprendendo che una ragazza si era sentita male; riferisce la ALLETTO che neppure allora *"collegò"*, anche perché si diceva che la ragazza fosse già a terra da lungo tempo.

- A suo dire, soltanto verso le ore 13 venne a sapere che la ragazza era stata ferita con un colpo d'arma da fuoco, e soltanto allora dovette ***"ricollegare tutto"*** e ***"tenersi tutto dentro"***.

Quanto all'effettiva **consegna delle fotocopie** alla LIPARI, la ALLETTO, dopo aver dichiarato nel corso dell'incidente probatorio che gliele aveva date ***"di certo"***, perché si era recata nell'aula 6 appositamente per quel motivo, finisce per precisare poco dopo, **nello stesso atto**, che ***"non riesce a focalizzare il particolare"***. Alla stessa conclusione si giunge in

dibattimento durante i suoi interrogatori; e analogamente non ne fa cenno la LIPARI, nelle sue pur minuziose descrizioni di quanto accaduto nella sala assistenti.

*** * * * ***

In relazione a tali dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO, sinteticamente riferite, può dirsi che i giudici di merito e la stessa Cassazione evidenziano il fatto che la “dichiarante” non ebbe mai più a recedere, **mantenendo ferme le accuse** anche nelle accese udienze dibattimentali e in sede di confronto con i due imputati. I difensori degli imputati, d’altra parte, ne pongono in luce le **contraddizioni** interne, e soprattutto – **ancora una volta, e ancora una volta vigorosamente contraddetti dalle loro controparti** - il **modo** con cui si manifestarono: dopo fortissime pressioni e parecchi suggerimenti, con tempi e contenuti sospetti ed inaffidabili, sulla falsariga delle “fantasiose” dichiarazioni della LIPARI e di errati accertamenti tecnici.

*** * * * ***

Le rivelazioni di Gabriella ALLETTO determinarono **l’arresto** di Giovanni SCATTONE, Salvatore FERRARO e **Francesco LIPAROTA**.

Quest’ultimo aveva sostenuto fino ad allora – il 14 giugno 1997 – **di non sapere e di non ricordare nulla**: era convinto di aver trascorso l’intera

mattinata del 9 maggio nella “Sala Cataloghi” dell’Istituto; non ricordava, **ma non escludeva**, di essere stato nell’aula 6; ma comunque non ricordava di essersi accorto di alcun avvenimento rilevante che potesse essere collegato al ferimento di Marta RUSSO.

Il 13 giugno aveva sostenuto, con la ALLETTO che anch’essa negava, il confronto con la LIPARI, e **nella tarda serata del 14**, dopo le rivelazioni della stessa ALLETTO, era stato arrestato, con l’accusa di concorso in omicidio volontario.

Nel frangente mutò anch’egli l’atteggiamento precedente e rese dichiarazioni accusatorie sul conto di SCATTONE e di FERRARO.

*** * * * ***

E’ bene precisare che tutti (SCATTONE, FERRARO e LIPAROTA) risultano arrestati il giorno **15 giugno** 1997 nel senso che al momento della loro traduzione in carcere era passata la mezzanotte, ma che si tratta di arresti avvenuti nella notte a cavallo tra il 14 ed il 15, e in sostanza nella prosecuzione della **tarda serata di sabato 14 giugno**.

Al momento di essere tradotto in carcere, dunque, dopo una pesante giornata di attese e di contestazioni, preso dallo sconforto **Francesco LIPAROTA** cominciò a confidarsi negli uffici della Squadra Mobile con l’agente **Giuseppe SENESE**, dicendogli che era stato minacciato, che aveva paura e che voleva parlare col magistrato. Accettando il consiglio dell’agente, scrisse di suo pugno, su carta intestata della

Questura, un **appunto** nel quale dichiarava che **non aveva visto la pistola ma aveva visto SCATTONE e FERRARO affacciati alla finestra; aveva udito uno sparo; aveva taciuto perché minacciato di ritorsioni da parte loro e di loro conoscenti; minacce proferite anche successivamente, e rivolte nei confronti suoi e dei suoi familiari**.

*** * * * ***

Ancorché questa Corte abbia programmaticamente inteso di effettuare questa preliminare **esposizione in punto di fatto** riassumendo i dati – e i contrasti - di causa **senza effettuare alcun esercizio di critica e di valutazione sui dati medesimi**, non è inadeguato descrivere come **"oscillante"** l'atteggiamento processuale tenuto da Francesco LIPAROTA nei giorni successivi.

Arrestato, come detto, durante la notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno, egli fu **interrogato dal GIP lunedì 16 giugno,** in sede di interrogatorio di garanzia, **alla presenza dei suoi difensori avv.ti Giovanni ARICO', Pasquale PAOLITTO e Roberto ANGELONI quale sostituto dell'avv. ARICO'.**

In tale, lungo e articolato atto:

- dapprima, dopo aver riconosciuto che il foglietto con l'appunto era stato da lui scritto la notte precedente, **confermò tutte le accuse ivi contenute**, e si diffuse in particolari;

- poi **tornò alla tesi di non sapere nulla** e di non ricordare neppure se quel giorno fosse entrato

nell'aula 6, spiegando che aveva scritto l'appunto perché ***"non sapeva come uscire da questa storia"***; la verità era quella precedente, cioè che – testualmente – ***"non mi ricordo assolutamente di questo episodio, neanche di essere entrato in questo cavolo di aula";***

- infine – sempre nello stesso interrogatorio - **tornò ancora alla versione accusatoria**, spiegando di aver paura soprattutto di FERRARO, persona introdotta in poco rassicuranti ambienti calabresi. Dopo aver risposto ad alcune domande di chiarimento sullo svolgimento dei fatti nell'aula 6 ed aver precisato ulteriori particolari, ammise – dopo qualche insistenza - di avere in precedenza **confidato** l'accaduto a sua madre **Rosangela VILLELLA**.

Egli fu posto agli arresti domiciliari lo stesso giorno 16 giugno.

*** * * * ***

E' importante notare, a questo punto, che immediatamente dopo aver appreso che il LIPAROTA si era confidato con la madre **Rosangela VILLELLA**, gli inquirenti si recarono a interrogarla la sera stessa del 16 giugno: la donna, **non avvalendosi della facoltà di astenersi dal deporre quale parente dell'imputato**, disse che due o tre giorni dopo il delitto, vedendo il figlio molto in ansia, lo aveva interpellato: egli le aveva detto di aver visto **FERRARO e SCATTONE** dentro la stanza, aggiungendo ***"So che hanno sparato e mi hanno minacciato che mi ammazzano"***. Madre e figlio si erano

messi a piangere per la preoccupazione, senza mai farne parola con alcuno in quanto era un ***"segreto fra loro"***.

Successivamente, tuttavia, la VILLELLA si è sempre avvalsa della facoltà di astenersi dal deporre come teste, ed è tuttora in predicato **la utilizzabilità giuridica** delle cennate dichiarazioni rese nel corso delle indagini; le quali peraltro – **acquisite al fascicolo del dibattimento** e sempre ritenute utilizzabili dai precedenti giudici di merito - sono state ritenute **inattendibili** dal giudice d'appello quanto al loro contenuto, mentre la Corte di primo grado le aveva considerate **veritiere** ed **importanti**.

*** * * * ***

Ottenuti gli arresti domiciliari lo stesso 16 giugno subito dopo l'interrogatorio davanti al GIP, il giorno successivo, 17 giugno, il LIPAROTA si presentò in Procura e **ritrattò ogni cosa**: a causa della propria debolezza psicologica aveva avuto paura del carcere, ma ora ***"non resisteva più al rimorso"***, ***"al rimorso di aver detto qualcosa che… … …"***. Non sapeva ***"se questi sono colpevoli o innocenti"***, **non ricordava se fosse stato o no in quella stanza** (in proposito non aveva ***"nessun alibi"***), ma certamente non ricordava di avere sentito o visto alcunché; **non aveva udito alcuno sparo né aveva visto delle persone**. Tutto quanto asserito dalla LIPARI e della ALLETTO **"non faceva parte della sua memoria"**.

*** * * * ***

Successivamente il medesimo imputato – a differenza di Gabriella ALLETTO - **si è avvalso della facoltà di non rispondere,** sia in incidente probatorio che nel dibattimento di primo grado, solo **al termine del quale** ha voluto pronunciare una lunga **dichiarazione spontanea.**

Con tale atto:

- ha positivamente **escluso** di essere stato, quella mattina, in aula 6, assieme alla LIPARI, alla ALLETTO, a FERRARO ed a SCATTONE;

- ha spiegato che all'epoca **stava male psicologicamente** e assumeva degli psicofarmaci; **non ha mai ricordato nulla di *"questo episodio dell'aula 6"*,** ma poiché quella stanza faceva parte della sua normale consuetudine di lavoro iniziarono a venirgli dei dubbi, compreso ***"anche che potessi aver assistito al fatto e non essermene accorto"***;

- ha aggiunto che, sottoposto a continui e pressanti interrogatori e spaventato dalle descrizioni della vita in carcere che gli erano state fatte, aveva deciso di confermare quanto detto dalla signora ALLETTO; ma ***"quei fatti non fanno parte dei miei ricordi"***;

- ha chiarito di aver reso ***"delle false affermazioni"*** nei confronti di FERRARO e di SCATTONE perché gli inquirenti gli avevano fatto avere **paura fisica** del carcere e del trattamento che avrebbe potuto subire da parte degli altri detenuti;

- ha precisato che era ***"psicologicamente a pezzi";***

- ha aggiunto che si era sentito ***"prigioniero"*** della polizia prima ancora di essere tradotto al carcere di Regina Coeli, essendo stato tutto il giorno guardato a vista;

- ha rivelato che aveva cominciato la sua falsa "confessione", parlando senza verbalizzazione, la notte dell'arresto, davanti al **dott. Nicolò D'ANGELO** capo della Squadra Mobile;

- ha spiegato che gli inquirenti, e in particolare il sostituto dott. LA SPERANZA, gli avevano ***"descritto ben dettagliatamente"*** la scena raccontata "dalla signora ALLETTO";

- ha aggiunto che di tale scena aveva avuto piena contezza anche per mezzo dell'ordinanza di custodia cautelare che gli era stata notificata, dove era ***"perfettamente descritta"***.

*** * * * ***

Queste ultime circostanze - circa la previa perfetta conoscenza da parte del LIPAROTA delle dichiarazioni della ALLETTO - sono evidentemente connesse alla doverosa **verifica** da parte de giudice dei loro rispettivi **contenuti intrinseci**: controllo da farsi, ovviamente, mediante analisi incrociate degli enunciati e dei particolari riferiti da ciascuno.

In proposito, **il testo dell'ordinanza è in atti;** per il resto, la Corte d'Assise d'Appello ha provveduto con **rinnovazione dell'istruzione dibattimentale** a ricostruire i contatti tra il **LIPAROTA** e gli inquirenti (in particolare col dott. **Carmine BELFIORE**) durante la

permanenza dell’imputato in Questura in occasione del suo arresto e della traduzione in carcere, nel periodo di tempo in cui a suo dire sarebbe stato “imbeccato”.

Inoltre, come per la ALLETTO, la sentenza della Cassazione ha **escluso qualsiasi rilevanza probatoria** alle **contraddizioni in punto di fatto** che, ovviamente, caratterizzano le dichiarazioni del LIPAROTA quali frutto rispettivamente dell’uno e dell’altro suo atteggiamento.

In quanto **“chiamante”** – sempre **“in reità”** anche nei confronti di FERRARO, che oggi è anch’esso imputato di favoreggiamento, ma non vi è concorso tra i due - occorrerà prendere atto delle sue dichiarazioni **accusatorie**, per sottoporle ad un adeguato vaglio di attendibilità e credibilità e per ricercare poi, i possibili riscontri esterni, atti ad attribuire, oppure no, a quelle dichiarazioni valore di prova.

*** * * * ***

Il LIPAROTA disse dunque **al GIP, in sede di interrogatorio**:

- che **l’appunto** della sera prima era stato scritto in Questura da lui;
- che la mattina del 9 maggio **era stato in aula 6**, e vi aveva visto **il dott. SCATTONE e il dott. FERRARO affacciati alla finestra**;
- che era entrata la ALLETTO la quale lo aveva chiamato;
- che mentre lui si girava aveva sentito ***“un tonfo”*** che inizialmente non gli parve uno sparo;

- che i due (SCATTONE e FERRARO) ***"sono entrati dentro"*** (evidentemente dal vano finestra); e che SCATTONE aveva messo una mano in tasca;

- **che egli non aveva visto alcuna pistola;**

- che aveva visto un gesto di disperazione da parte di FERRARO, che ***"si è messo le mani nei capelli";***

- che egli si era fermato un attimo a parlare con la ALLETTO;

- che aveva visto **SCATTONE uscire con la sua borsa**, o almeno con quella che crede fosse la borsa di SCATTONE (e non di FERRARO);

- che aveva capito che si era trattato di **uno sparo,** e che era successo qualcosa di grave, dalle espressioni dei due, perché avevano entrambi la faccia ***"stravolta"***;

- che aveva chiesto a FERRARO cosa fosse successo, ma quello ***"non gliel'aveva voluto spiegare"***;

- che nel momento in cui usciva SCATTONE era entrata la LIPARI;

- che non aveva fatto caso al particolare se i due si fossero salutati;

- che egli era uscito; e dopo di lui FERRARO, mentre la ALLETTO gli sembra fosse rimasta nella stanza;

- che, usciti nel corridoio, **FERRARO** gli aveva intimato di non riferire quello che aveva visto, e che in caso avesse detto qualcosa sarebbe stato **fatto del male** a lui o ai suoi familiari;

- che l’espressione precisa usata dal FERRARO era stata quella scritta nell’appunto, ***“ritorsioni”***;

- che né FERRARO né SCATTONE gli spiegarono mai cosa fosse accaduto, pur avendo incontrato, nei giorni seguenti, sia l’uno che l’altro;

- che FERRARO anche successivamente, incontrandolo all’Università, gli ricordò delle ***“ritorsioni”***;

- che FERRARO in questo contesto aveva fatto riferimento a sue ***“conoscenze in Calabria”***, al padre direttore di banca, ***“all’importanza che ha nel paese”***;

- che nei giorni successivi egli andò con loro ad una **cena** organizzata da una certa Lucia per rassicurarli sul fatto che avrebbe taciuto (***“per non fargli vedere, non andando alla cena, che ero contro di loro”***;

- che non aveva parlato con nessuno dell’accaduto, fuorché **con sua madre**, con la quale si era confidato.

*** * * * ***

Un ulteriore elemento di accusa si aggiunse due mesi dopo il fatto, il **9 luglio 1997**.

Giuliana OLZAI in detto giorno si presentò spontaneamente in Procura ed espose:

- che il **9 maggio** si trovava alla Città Universitaria, nel Centro di Calcolo **al piano terra** della Facoltà di Statistica;

- che a un certo punto si era accorta di ***“un trambusto, un vociare”***, un accorrere di persone, aveva sentito dire che ***“avevano sparato”*** e aveva deciso di andare a vedere;

- che uscita dalla stanza aveva percorso, per pochi metri, ***"l'anditino"*** che congiunge le stanze di lavoro con l'ingresso principale ***("l'atrio")*** della Facoltà di Statistica;

- che giunta fuori dall'anditino, nell'atrio, si era imbattuta in **due persone** – due ragazzi - di cui uno aveva in mano una **cartella**, a cui aveva chiesto cosa fosse successo;

- che queste l'avevano **guardata senza rispondere** e poi avevano cominciato a **correre** verso l'adiacente atrio di Scienze Politiche, uscendo dalla porta che dà verso Scienze Politiche.

- che uno dei due giovani **lo aveva rivisto anche il 13 giugno**, sempre nei locali dell'Università, **riconoscendolo e venendone riconosciuta tanto che si spaventò molto.**

- che lo stesso 13 giugno **ne aveva informato Silvano SALVATORE**, direttore del Centro di Calcolo della facoltà di Statistica dove preparava la tesi ed il proprio marito **Antonio MORETTI**, dal quale si era addirittura fatta venire a prendere per tornare subito a casa.

- che aveva visto in televisione, il successivo **15 giugno**, un servizio con la notizia dell'arresto di **Giovanni SCATTONE** e **Salvatore FERRARO**, e **aveva riconosciuto** in costoro le due persone che aveva incontrato in quella occasione;

- che non aveva riferito subito questi fatti perché lo stesso giorno 15 giugno era stato **ricoverato all'Ospedale di Aprilia, in gravissime condizioni, suo**

padre, colpito da ictus cerebrale, in fin di vita e abbisognevole di assistenza continua.

*** * * * ***

E' necessario **porre subito in evidenza l'estrema importanza,** dal punto di vista fattuale, **delle dichiarazioni della OLZAI**: le finestre delle stanze di Statistica si trovano al piano terra e danno direttamente sul vialetto percorso da Marta RUSSO; una di esse è proprio quella n. 7 del bagno disabili; "l'anditino" di cui parla la OLZAI immette da queste stanze **nell'atrio d'ingresso di Statistica** – al piano terreno -, sul quale **scende una scala interna direttamente dal corridoio dell'Istituto di Filosofia del Diritto** sito al primo piano, corridoio **sul quale si apre l'aula 6**.

I due giovani, però, secondo la sua narrazione, non si avviarono alla vicinissima uscita (sulla destra della OLZAI e alla loro sinistra), ma al contrario si diressero sulla propria destra e poi in fondo, **raggiungendo l'adiacente atrio di Scienze Politiche, dal quale si esce all'esterno**, nel grande spiazzo con i telefoni nel quale si erano incontrate Marta RUSSO e la RICCI; **spiazzo che è separato dal vialetto, anche visivamente, per via del "tunnel"**.

*** * * * ***

Continuando nel suo racconto, la **OLZAI** ha esposto che dapprima, fra Statistica e Scienze Politiche dove aveva seguito i due giovani, **non vide niente**, tanto che

tornò al Centro di Calcolo; ma poi, dalla finestra della stanza, si accorse che davvero c'era una ragazza per terra con un assembramento di persone e **uscì di nuovo**. Giunse così al punto in cui c'era, a terra, il corpo di una ragazza con attorno alcune persone; lei scambiò qualche parola con l'amica di Marta RUSSO, **Iolanda RICCI** – come è stato poi **confermato** anche da quest'ultima -, e vide giungere prima il medico che tentò il massaggio cardiaco e poi l'ambulanza.

Ha altresì aggiunto che aveva visto, sempre alla televisione, anche la fotografia di **LIPAROTA**, che **non riconobbe** e che non aveva mai visto; ha escluso di essersi lasciata suggestionare da stampa e televisione; ha precisato di avere una notevole capacità figurativa, tanto da saper disegnare, in gioventù, il ritratto di una persona dopo la visione di una fotografia; ha ricordato di avere, del resto, subito **riconosciuto** in Questura la **Iolanda RICCI** quando le fu mostrata.

*** * * * ***

Quanto alla **specifica condotta delle due persone** incontrate, nel corso dei suoi diversi esami sia nel corso delle indagini (fra cui un incidente probatorio) che in dibattimento, la **OLZAI** ha precisato:

- che nel momento in cui le vide, una delle due persone le stava di fronte, a circa due metri e mezzo di distanza: e questa era quella che poi, per averlo visto in televisione, ella ha riconosciuto come **Giovanni SCATTONE**;

- che l’altra stava sulla destra, a un metro o poco più da lei, di spalle, ed era quella poi riconosciuta per **Salvatore FERRARO**;

- che la prima – il presunto SCATTONE – era rimasta di fronte, mentre il supposto FERRARO si era girato e l’aveva guardata;

- che dopo aver scambiato con essa OLZAI una **lunga occhiata**, ***“FERRARO”*** aveva rivolto qualche parola all’altro, e si era messo a **correre** verso l’atrio di Scienze Politiche;

- che anche l’altro - ***“SCATTONE”*** – **l’aveva guardata** e si era messo a **correre** assieme al compagno;

- che i due apparivano ***“concitati”***, soprattutto “quello di fronte” (il presunto “SCATTONE”) che “gesticolava con le mani”; **nessuno dei due aveva risposto alla sua domanda su cosa fosse successo**;

- che entrambi erano **usciti di corsa** dalla medesima porta, che va verso Scienze Politiche, **dopo essersi girati qualche altra volta a guardarla**;

- che lei li aveva seguiti, convinta che la conducessero al luogo verso cui aveva visto accorrere gente;

- che invece nello spiazzo esterno non trovò niente e tornò indietro al Centro di Calcolo, salvo poi uscire di nuovo come già detto;

- che quello da lei identificato per **FERRARO** aveva con sé una **borsa o una valigetta**;

- che non aveva menzionato questo particolare nel primo esame del 9 luglio perché ci aveva tenuto a riferire ***“l’essenziale”***.

Infine la OLZAI ha provveduto alla descrizione degli **abiti** indossati dai due nel frangente: **SCATTONE** aveva una camicia celeste a maniche lunghe, calzoni scuri, blu o neri; **FERRARO** una sorta di blusa morbida sulle spalle, di colore chiaro tendente al celeste, più chiaro dei calzoni, che erano sul grigio.

*** * * * ***

Ha proseguito la teste rivelando di aver **nuovamente incontrato Giovanni SCATTONE il 13 giugno 1997** (venerdì), all'Università, nel pianerottolo del secondo piano; **si guardarono vicendevolmente a lungo**; lei lo **riconobbe immediatamente** come una delle due persone incontrate nelle note circostanze il 9 maggio e ne riportò una forte emozione, **riandando con la mente a quel giorno**.

Proprio – a suo dire - per questa emozione riportata, la OLZAI **ne parlò subito a Silvano SALVATORE**, direttore del Centro di Calcolo, raccontandogli entrambi gli episodi del 9 maggio e di quella mattina.

Il SALVATORE le suggerì di parlarne con la polizia, ma lei replicò che ***"ci voleva pensare"***; poi il gravissimo ictus cerebrale he colpì il padre proprio il 14 giugno fece passare tutto in seconda linea; ma quel giorno si era così spaventata che si era **fatta venire a prendere dal marito Antonio MORETTI per andarsene subito a casa**.

Migliorate le condizioni del padre, ai primi di luglio parlò di tutta la questione col **giornalista**

Carlo BONINI, il quale, non senza essersi assicurato, comprensibilmente, una sorta di esclusiva giornalistica, le prese un appuntamento col magistrato.

*** * * * ***

Ha infine riferito, la teste Giuliana OLZAI, di **minacce ricevute al proprio domicilio in seguito alla sua testimonianza**.

La sera del 20 agosto, sul tardi, squillò a casa il telefono; rispose il marito, e qualcuno fece il nome della loro figlia secondogenita, dicendo che era una bella ragazza; la voce chiese poi **quanto l'avessero pagata** per fare la testimonianza e che stesse **attenta a quello che diceva**.

Fu in conseguenza di questo episodio che si provvedette ad assumere la testimone con **incidente probatorio**.

*** * * * ***

Anche la deposizione della **OLZAI** – che in un certo senso "chiude" la **narrazione del fatto** ed esaurisce l'esposizione degli elementi dell'accusa - è stata oggetto di vibrate **polemiche** da parte delle difese degli imputati, per via della sua **tardività** – due mesi dopo il suo preteso incontro con i due giovani in fuga e quasi un mese dopo l'arresto di SCATTONE e di FERRARO, con le loro immagini esposte quotidianamente in televisione ed in ogni edicola; per la

inattendibilità ed **incontrollabilità** del suo preteso riconoscimento, in televisione, di due persone intraviste fugacemente più di un mese prima; per il suo essersi offerta direttamente in Procura, accompagnata e presentata da un giornalista; per la sua figura di sorella di due banditi sardi.

LE DICHIARAZIONI A DIFESA DEGLI IMPUTATI

GLI ALIBI

Sempre riassumendo il fatto, e sempre senza l'esercizio di alcuna critica o valutazione, occorre precisare che gli imputati **Giovanni SCATTONE** e **Salvatore FERRARO** hanno sempre opposto alle accuse mosse contro di loro un fermo e costante atteggiamento di **assoluta negazione** di qualsiasi loro responsabilità: non solo non è accaduto niente di quanto riferito a loro carico da Gabriella ALLETTO, da Francesco LIPAROTA e da Giuliana OLZAI, ma essi **non si trovavano**, al momento del ferimento di Marta RUSSO, **nell'aula 6** dell'Istituto di Filosofia del Diritto; ed anzi neppure in Facoltà e, almeno quanto a FERRARO, neanche all'Università.

Hanno dunque entrambi dedotto un **alibi**.

*** * * * ***

Giovanni SCATTONE in proposito ha dichiarato:

- che la mattina del 9 maggio uscì di casa dopo le 10, scese dalla Metropolitana a Piazza Bologna e si recò a piedi in via Nomentana a Villa Mirafiori, sede della Facoltà di Filosofia, dove giunse, per quanto può ricostruire, tra **le 10,45 e le 11,20**.

- che si recò al terzo piano per trovare **il prof. Eugenio LECALDANO**, nel suo studio;

- che dopo una sua breve attesa seduto in corridoio, il professore uscì dalla stanza, lo vide e si fermò per pochi minuti a parlare con lui;

- che il LECALDANO gli consegnò uno stampato riguardante un seminario di studio ***("UNIVERSALISMO IN ETICA")*** che si sarebbe dovuto tenere a Villa Mirafiori il 16 giugno 1997;

- che in tale frangente il LECALDANO rientrò nella stanza per prendere il programma del seminario, e dalla porta aperta esso SCATTONE vide che nello studio c'erano due persone da lui conosciute, **il Dott. Simone POLLO e la dott.ssa Laura CANAVACCI**;

- che la data del seminario era stata **spostata,** da quella originaria del 6 giugno, al 16 giugno; che lui aveva avuto uno stampato **con la data "vecchia"**, e che egli stesso aveva provveduto a **correggerla di suo pugno**, **come si vede nel reperto in atti**;

- che andò via verso le 11,30, recandosi con l'autobus "310" alla Città Universitaria.

*** * * * ***

In proposito è risultato:

- che effettivamente si svolse a Villa Mirafiori un **colloquio** di pochi minuti tra il prof. LECALDANO e lo SCATTONE nel corso del quale il LECALDANO diede a SCATTONE il programma del seminario;

- che il professore **non è in grado** di riferire con certezza se questo incontro sia avvenuto proprio il 9 maggio o in altra data;

- che **la sera dell’8 maggio** l’assistente di LECALDANO, **Virginio MARZOCCH**I aveva lasciato al professore **i nuovi stampati** del programma con la data corretta;

- che il professore **non ricorda** se diede allo SCATTONE lo stampato “vecchio” o quello corretto;

- che effettivamente il 9 maggio **il dott. POLLO e la dott.ssa CANAVACCI incontrarono** il professor LECALDANO per circa un quarto d’ora nel suo studio poco dopo le 10,30;

- che il dott. POLLO e la dott.ssa CANAVACCI **non ricordano** di aver visto in tale occasione lo SCATTONE, che entrambi conoscono;

- che non ricordano che il Professore abbia lasciato lo studio per uscire per qualche minuto.

*** * * * ***

In seguito a queste risultanze entrambe le sentenze di merito hanno giudicato **non provata** la presenza di SCATTONE a Villa Mirafiori la mattina del 9 maggio.

Ciò sia per la mancanza di sicure conferme al suo racconto, sia perché Francesco **LIPAROTA** aveva dichiarato di aver visto lo SCATTONE in Istituto **verso le ore 9,30,** in circostanze che riguardavano anche la presenza dei borsisti Benedetta FAEDI e Stefano LA PORTA, e che sotto questo profilo sono rimaste confermate.

*** * * * ***

Proseguendo nella ricostruzione della mattinata, SCATTONE ha dichiarato:

- che si era recato da Villa Mirafiori a “La Sapienza” con l’autobus “310”, giungendovi **dopo le 11,30**, **certamente prima di mezzogiorno**, recandosi alla **Facoltà di Lettere**;

- che era certo dell’orario, perché doveva ritirare nella Segreteria di Lettere **un certificato**; la Segreteria chiude al pubblico a mezzogiorno, ed egli preferiva arrivare nell’imminenza di quell’ora perché si sfoltiscono le file agli sportelli;

- che però, avendo del tempo prima di mezzogiorno, andò dapprima, sempre nella Facoltà di Lettere, a verificare la data degli esami;

- che, almeno a quanto gli sembra di ricordare, nella bacheca era **strappato** il foglio di prenotazioni;

- che ritirò in segreteria il certificato – rilasciato a vista, non con prenotazione – N. 97K1102329, che è in atti;

- che successivamente si recò **all’Istituto di Filosofia del Diritto, dove giunse a suo dire, attorno alle ore 12,15 – 12,30.**

*** * * * ***

In proposito è risultato:

- **che non è stato possibile** dimostrare che nella bacheca di Lettere, la mattina del 9 maggio, **il foglio delle prenotazioni fosse strappato**;

- che dal certificato prodotto dallo SCATTONE non è possibile risalire **all'ora** in cui fu emesso o consegnato;

- che **nessuno dei sei studenti** esaminati fra quelli che ritirarono nella stessa mattina analogo certificato con numero progressivo prossimo a quello dello SCATTONE lo ha riconosciuto come presente nella fila o in segreteria;

- che SCATTONE **non ha menzionato** alcuni particolari pur degni di nota, come la presenza fra le persone in attesa del certificato di un invalido e **il malore** da cui fu colpita una ragazza;

– che il personale di Segreteria **non ricorda** di aver visto quel giorno SCATTONE né di conoscerlo;

- che può accadere che un certificato venga consegnato anche **non a vista o non di persona o in altro giorno,** se si tratta di richiedenti in qualche modo noti o "dell'ambiente".

Anche per questa parte della mattinata le Corti di merito hanno ritenuto non provata la presenza di SCATTONE a Lettere, e dunque il suo alibi.

*** * * * ***

Proseguendo, **Giovanni SCATTONE** ha affermato:

- che, ritirato il certificato, si recò **all'Istituto di Filosofia del Diritto**, dove incontrò il **borsista Stefano LA PORTA,** trattenendosi in conversazione;

- che fece una telefonata dalla Sala Cataloghi, parlando, dopo molti tentativi infruttuosi perché il numero era occupato, con **Salvatore FERRARO** a casa sua;

- che non ricorda di aver incontrato, nello stesso torno di tempo, Pierpaolo FIORINI;

- che se ne andò dall'Istituto qualche minuto dopo le 13, senza aver saputo nulla del ferimento di Marta RUSSO;

- che era diretto verso l'uscita principale, ma vedendo un assembramento di persone pensò a scontri fra studenti e cambiò strada **uscendo su viale della Regina;**

- che apprese del ferimento di una ragazza all'Università per mezzo di una telefonata dell'amica **Marianna MARCUCCI** nel primo pomeriggio, la quale lo aveva appreso dal telegiornale. Egli accese la televisione, ma, non essendovi notiziari in quel momento, lesse un breve "flash" su "TELEVIDEO".

In relazione alle predette circostanze è risultato:

- che il teste **Stefano LA PORTA** ha riferito di aver incontrato SCATTONE a Filosofia del Diritto tra **le 12,15 e le 12,30**; che gli sembrava provenire dall'ingresso principale; che lo vide fare una telefonata dalla Sala Cataloghi; che era tranquillo, tanto che parlarono di logica giuridica e che SCATTONE gli scrisse su un bigliettino – che è in atti – una sorta di celebre "rompicapo" logico;

- che dai tabulati del centralino dell'Università è risultata una telefonata - non risposta – dello

SCATTONE al FERRARO alle ore 12,44, mentre una conversazione si svolse dalle **12.56 alle 12.59**;

- che il teste **Pier Paolo FIORINI** riferì - anche in dibattimento – di aver parlato, da casa, con la LIPARI che si trovava in Istituto, verso le 11,40; che egli giunse in Istituto verso le 12,10-12,15, **incontrando subito, nel corridoio, SCATTONE;** che le segretarie gli dissero che la LIPARI era appena andata via; che poi **ebbe un colloquio di qualche minuto col prof. ROMANO**, inframezzato da alcune telefonate; che **durante questo colloquio si accorse di un "trambusto" e dalla finestra vide dalla finestra un'ambulanza ferma**.

- che il prof. ROMANO fece due chiamate telefoniche alle ore 12,18 e 12,19, mentre non si conoscono i dati delle telefonate in entrata;

- che la LIPARI andò via dall'Istituto qualche minuto prima di mezzogiorno.

- che le **prime notizie pubbliche** sul ferimento di Marta RUSSO furono date alle **13,39** da "TELEVIDEO" e brevissimamente nel corso del telegiornale delle 13,30.

*** * * * ***

Anche per quest'ultima parte della mattinata lo **SCATTONE non ha** – secondo le sentenze di merito - **un alibi per l'ora delitto,** accaduto alle 11,42; e ciò per la dichiarazione del **FIORINI** di averlo incontrato nel corridoio di Filosofia del Diritto in un orario che doveva essere **anticipato** rispetto ai ricordi del teste (12,10-12,15), dato il recentissimo allontanamento della LIPARI dall'Istituto e la presenza, invece, **prima**

dell'incontro tra FIORINI e SCATTONE, dell'ambulanza ferma: fatti entrambi da collocarsi con molta precisione attorno alle ore 12. Le dichiarazioni del FIORINI, anzi, sempre secondo i precedenti giudici di merito, collocano lo SCATTONE in Istituto **prima** del delitto, se è vero che **dopo** il loro incontro il FIORINI vide l'ambulanza ferma.

*** * * * ***

Quanto a **Salvatore FERRARO**, il suo alibi consiste in sostanza nell'essersi trattenuto **in casa** tutta la mattina del 9 maggio, in una condizione di assoluta *"routine"* e normalità.

In proposito queste sono le risultanze.

1) - Inizialmente, esaminato come persona informata dei fatti, FERRARO ha dichiarato:

- **che era rimasto tutta la mattinata in casa**, dove c'era anche la sorella **Teresa**;

- che aveva ricevuto, come al solito, **molte telefonate** dalla sua amica **Marianna MARCUCCI**;

- che aveva ricevuto, verso le **12,15-12,30** una telefonata da **SCATTONE** che si trovava in "Sala Cataloghi" e che gli parlò del compleanno di Serena MARCUCCI sorella di Marianna;

- che aveva appreso del ferimento di una ragazza all'Università dopo le 13 dal **telegiornale**.

- che verso le 16-16,30 si era recato **per curiosità** all'Università senza trovare nessuno e senza neppure individuare il luogo del ferimento.

* * * * *

Successivamente, nel primo interrogatorio da indagato, ha puntualizzato:

- che **confermava** di non essersi assolutamente recato in Istituto la mattina del 9 maggio, nella quale era rimasto **a casa** con la sorella Teresa;

- che - ricordando meglio in proposito - **non aveva** in realtà ricevuto ***"molte telefonate"*** dalla MARCUCCI perché questa **era andata a trovarlo a casa**;

- che la MARCUCCI era giunta verso le 10,30-11 trattenendosi circa un'ora o un'ora e mezza.

* * * * *

In dibattimento ha ancora precisato:

- che nel corso della mattinata del 9 maggio, essendosi trattenuto a casa, aveva ricevuto **alcune telefonate:** da Marianna MARCUCCI, Domenico ALBANESE, Domenico CONDEMI - oltre a quella già citata di **SCATTONE** dalla Sala Cataloghi, collocata dal FERRARO verso le ore 12,15-12,30 e svoltasi in realtà, in base ai tabulati, come già esposto, **dalle 12,56 alle 12,59**.

- che verso le 11,30 la sorella Teresa era uscita per andare a fare **ginnastica**;

- che verso le **11,45** ricevette la visita della Marianna MARCUCCI;

- **che questa andò via verso le 12-12,30;**

- che egli la accompagnò in strada, e furono **visti e salutati dalla sorella Teresa** che tornava dalla palestra;

- che, tornato a casa, ricevette la telefonata di **SCATTONE**;

- che non molto tempo dopo apprese la notizia del ferimento di Marta RUSSO dalla **televisione**.

- che se nelle sue dichiarazioni c'erano stati errori, dimenticanze, piccole discrasie, ciò era dipeso proprio dall'assoluta "normalità" della mattina del 9 maggio, nella quale non aveva fatto e non era successo **assolutamente nulla di notevole** che potesse aiutarlo a ricordare.

In definitiva **l'alibi del FERRARO**, prospettato con successive **modifiche** che i giudici di merito hanno interpretato come degli aggiustamenti più o meno astuti, e che la difesa intende invece come comprensibilissime imprecisioni, per chi non abbia nulla da nascondere e non sia "preparato", **si fonda sulle telefonate ricevute e sulle dichiarazioni di Teresa FERRARO e di Marianna MARCUCCI.**

*** * * * ***

Dagli accertamenti è risultato che la MARCUCCI chiamò al telefono casa FERRARO soltanto alle 8,33, **alle 10,55,** alle 13,05 e alle 14,07;

- che il telefono di FERRARO non fu usato da **nessuno**, né in entrata né in uscita, tra le **11,17** e le **12,56**;

- che la MARCUCCI effettuò una chiamata da un apparecchio telefonico pubblico situato in un bar sotto casa del FERRARO alle ore **11,37 e 12"**;

- che però questa telefonata è risultata diretta **a casa della stessa MARCUCCI** e non a casa del FERRARO come la MARCUCCI aveva riferito.

*** * * * ***

In tale situazione, **Marianna MARCUCCI** fu indagata e poi **imputata per favoreggiamento**, per aver confermato l'iniziale tesi di FERRARO consistente nell'avere da lei ricevuto ***"molte telefonate"*** la mattina del 9 maggio, tesi **smentita** dai tabulati della TELECOM.

Dopo aver reso dichiarazioni nel corso delle indagini – anche in sede di interrogatorio come indagata - **nel dibattimento la MARCUCCI si è avvalsa della facoltà di non rispondere**.

*** * * * ***

Teresa FERRARO ha confermato la versione del fratello dichiarando:

- che egli **rimase in casa** la mattina del 9 maggio e che ella **andò in palestra** uscendo verso le 11,30;

- che in mattinata era pervenuta una telefonata da parte di certo **Domenico ALBANESE** mentre si stava cambiando per andare a ginnastica, alla quale rispose Salvatore;

- che, di ritorno dalla palestra dopo circa tre quarti d'ora, **vide il fratello e Marianna MARCUCCI sotto casa** in via Pavia verso le ore 12,20-12,30;

- che **li salutò**, con qualche imbarazzo perché ella aveva deciso di non andare, quella sera, alla festa di una sorella della MARCUCCI.

*** * * * ***

La Corte d'Assise ha ritenuto che **Teresa FERRARO e Marianna MARCUCCI non coprano l'alibi prospettato dall'imputato** anche a causa della mendacità delle loro dichiarazioni, definite non credibili non solo perché i tempi riferiti dall'una e dall'altra non corrispondono con gli accertamenti effettuati, ma per la ritenuta non veridicità di fondo di quanto da esse affermato.

Così pure, la Corte di primo grado aveva valutato come **non veritiere le dichiarazioni della Teresa FERRARO**, disponendo anzi la trasmissione degli atti al PM. **Ciò in stretta relazione con le dichiarazioni della Marianna MARCUCCI,** la quale – osservano i primi giudici – soltanto nella sua **quinta** deposizione, dopo l'arresto del FERRARO, si era ricordata di poter essere stata **(forse)** a casa di lui la mattina del 9 maggio; ma non ha **mai riferito** di aver visto tornare dalla palestra Teresa FERRARO, che pure a dire di questa l'avrebbe salutata, né di essere stata accompagnata in strada dall'imputato.

In definitiva, secondo le sentenze di merito, l'alibi di FERRARO, che si fondava sulle telefonate, sulla MARCUCCI e sulla sorella Teresa non è sostenuto da nessuno dei punti di riferimento citati.

*** * * * ***

Per completezza va riferito di altre due telefonate, menzionate nella sentenza impugnata, che indirettamente incidono sull'**alibi di FERRARO**.

La prima è quella di **Alessandra VOZZO**. Disse la MARCUCCI, nelle sue ultime versioni, di non essere sicura di essere stata a casa del FERRARO la mattina del 9 maggio, ma che la cosa si poteva controllare perché mentre era lì era giunta una telefonata della VOZZO.

Secondo il primo giudice **la circostanza è smentita per tabulas**: la telefonata giunse alle **13,07**, quando la MARCUCCI era casa sua, tanto che aveva a sua volta telefonato alle **13,05**; il convincimento della stessa VOZZO di aver telefonato più presto è rimasto privo di una qualsiasi conferma.

La seconda è quella di **Domenico CONDEMI**.

Racconta la studentessa **Ilaria PEPE** che il giorno dopo il ferimento di Marta RUSSO, commentando l'accaduto con lei stessa e con **LIPAROTA**, **FERRARO** disse che egli il 9 maggio (il giorno precedente) era stato tutta la mattina in casa, e che **attorno alle ore 12** gli era arrivata una strana telefonata da parte di una persona ***"di giù"***, cioè della Calabria, che in definitiva non si era capito cosa volesse. Il FERRARO, nel raccontare questo episodio al LIPAROTA ed alla PEPE, aveva scherzosamente commentato: ***"Forse si voleva creare un alibi"***.

L'imputato ha chiarito in udienza che si trattava della chiamata di **Domenico CONDEMI**, ed è stato in ciò

parzialmente **smentito**, nel senso che effettivamente costui fece, il 9 maggio, una ed una sola telefonata a casa FERRARO, ma la fece non in mattinata bensì nel pomeriggio, alle **15,44**.

A detta del FERRARO il CONDEMI avrebbe solo chiesto ***"dottore lei sarà in facoltà nei prossimi giorni?"***; e alla sua risposta affermativa ed alla richiesta di cosa volesse, avrebbe mormorato ***"niente, niente"***, riattaccando subito.

*** * * * ***

Stabilito che la telefonata del CONDEMI **non giova** all'alibi di FERRARO perché effettuata nel pomeriggio, si riferisce, sempre per completezza, che si è voluto vedere nell'episodio, leggendolo in chiave accusatoria, una sorta di ***"obliquo segnale"*** mandato **dal calabrese FERRARO al calabrese LIPAROTA**; nel senso che – in sostanza – quest'ultimo doveva stare attento a quello che diceva, perché esso **FERRARO aveva già pronto un alibi sostenuto dal "temibile" CONDEMI – un altro calabrese che era stato latitante per tentato omicidio**, con amici o parenti esponenti della criminalità della Locride (tentato omicidio, oltretutto, commesso con una pistola).

Oltretutto, come risulta dal tabulato riportato a pagina 706 della sentenza impugnata, **la telefonata del CONDEMI durò ben 105 secondi**, un tempo che è stato ritenuto incompatibile con le due sole battute raccontate dal FERRARO.

Si sono dunque ipotizzati per **Domenico CONDEMI**, da parte dell'accusa sia pubblica che privata, diversi possibili **ruoli** nella vicenda per cui è causa: da quello di **fornitore della pistola** a quello di **"quarto uomo"** che la ALLETTO aveva visto uscire dall'aula 6, a quello di **"suggeritore"** nei confronti di FERRARO. Il quale FERRARO, **subito dopo** la telefonata di cui si parla, chiusa alle 15,44, si recò, **secondo le sue stesse affermazioni**, all'Università, da solo e per pochi minuti: magari – nell'ottica dell'accusa – per recuperare l'arma o il bossolo, l'una e l'altro mai ritrovati dalla polizia.

Resta il fatto, riferito da **Ilaria PEPE**, che la telefonata del CONDEMI fu menzionata dal FERRARO, e che, almeno quanto all'orario, lo fu a sproposito.

L'episodio venne perciò inserito nel quadro del tentativo che, secondo entrambe le sentenze di merito, gli imputati ma soprattutto Salvatore FERRARO fecero costantemente, di **procurarsi un alibi** (falso) per la mattina del 9 maggio; sostenendo quest'ultimo, in particolare, che alle 12 era in casa e ricevette una telefonata.

*** * * * ***

Un tale (asserito) **tentativo di ricerca dell'alibi** da parte degli imputati va a sua volta inserito, secondo l'accusa, in quel ***"clima di omertà"*** creatosi all'interno dell'Istituto di Filosofia del Diritto e

"contro" gli inquirenti, di cui parla anche la sentenza della Cassazione.

Questo ***"clima"*** - testimoniato da numerose conversazioni intercettate nelle quali diverse persone facenti capo all'Istituto si istigano l'un l'altro alla "resistenza" nei confronti degli inquirenti - avrebbe sostenuto sia l'atteggiamento negativo di molte persone informate dei fatti – in primo grado erano ben **cinque** gli imputati di favoreggiamento, senza contare il LIPAROTA e lo stesso FERRARO -, sia, appunto, l'attività del FERRARO e dello SCATTONE, ma soprattutto del primo, volta a cercare testimonianze compiacenti proprio sull'**alibi**.

In definitiva però – e ovviamente **le difese degli attuali imputati non mancano di rilevarlo con forza** – nessuna ***"omertà"*** è stata dimostrata, tanto che tutti gli imputati di favoreggiamento personale furono **assolti** fin dal primo grado, e in appello è stata **confermata l'assoluzione** anche per **il prof. ROMANO**, il solo di costoro contro il quale l'accusa avesse proposto impugnazione; peraltro, anche **FERRARO e LIPAROTA** – originariamente accusati di omicidio in concorso – devono ora rispondere **soltanto di favoreggiamento personale** avendo tutte le parti fatto **acquiescenza rispetto al mutamento del titolo di reato** loro attribuito con le sentenze di merito.

LE RISULTANZE DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Nel dibattimento che si è svolto **in grado di appello** si sono acquisiti **ulteriori elementi di fatto,** che certamente potranno e dovranno essere tuttora considerati da questa Corte.

La Cassazione, infatti, ha annullato **la sentenza** di appello, ma non **il giudizio** di secondo grado, in nessuna sua parte; in particolare, pur sottoponendo a critica la decisione di quel giudice - che ha disposto nuove perizie tecniche riaprendo l'istruttoria dibattimentale dopo la discussione finale - **non ha dichiarato la nullità né della relativa ordinanza né delle perizie espletate in esecuzione di essa**.

I nuovi elementi di fatto così acquisiti riguardano:

- la **sicura riaffermazione** da parte della **ALLETTO** del particolare secondo il quale mentre lei stava per entrarvi uscì dall'aula 6 **un uomo alto vestito di nero,** certamente **estraneo all'ambiente** in quanto a lei sconosciuto, e mai identificato né indicato da altri;

- l'esposizione da parte dei funzionari di polizia Nicolò D'ANGELO, Carmine BELFIORE e Giuseppe SENESE dei loro contatti con LIPAROTA in occasione del suo arresto, da cui è risultato che **gli furono fatti i nomi riferiti dalla ALLETTO**, compreso quasi certamente

quello di Giovanni SCATTONE, ma **non una minuta descrizione** delle posizioni e dei movimenti di ciascuno;

- le nuove perizie balistica, chimica, esplosivistica, nanometrica o "nanotecnologica".

*** * * * ***

I risultati complessivi dei nuovi accertamenti tecnici - che hanno tenuto conto, ovviamente, di tutti i rilievi, gli elaborati e i pareri precedenti - possono così riassumersi, di cui si dirà più ampiamente in seguito:

- la carica **di innesco** della cartuccia che uccise Marta RUSSO sicuramente conteneva **Fosforo** (senza Antimonio) questo è ormai un dato certo, che conferma l'ipotesi che si trattasse di una cartuccia di marca **ELEY**, unica Casa conosciuta che adoperasse il Fosforo nell'innesco;

- la particella binaria **Antimonio-Bario** repertata sul davanzale della finestra dell'aula 6 certamente **non proviene dall'innesco** della cartuccia che uccise Marta RUSSO (o almeno non proviene **soltanto** dall'innesco);

- è stato trovato **Antimonio** – in diverse associazioni con altre sostanze - sulla cute del cranio della vittima, sui capelli e nella zona caudale del proiettile repertato;

- queste particelle, per la loro posizione, costituiscono tutte, quasi certamente, dei **sicuri**

residui di sparo lasciati dal **proiettile**, la cui composizione contiene, **antimonio** quale indurente;

- vi sarebbe pertanto una traccia (una **“scia”**) di **antimonio** che partendo dal citato davanzale raggiunge i capelli dell’uccisa, la sua cute sul cranio e la zona caudale del proiettile recuperato;

- nella **zona caudale del proiettile** sono state individuate, tra le altre, sei particelle **“quaternarie”** composte da **Fosforo, Piombo, Calcio e Bario con Silicio**;

- all’interno della borsa di FERRARO è stata repertata una particella composta anch’essa da Fosforo, Piombo, Calcio e Bario, con Silicio, di composizione simile all’innesco ELEY;

Inoltre, un risultato del tutto **“paritario”** sul piano probatorio è stato ottenuto dalla **nuova perizia balistica** tesa a ricostruire “a ritroso” il reale percorso del proiettile (e dunque a determinare il punto da cui fu sparato), prendendo in considerazione la **gamma di angolature** ricavabili dalle caratteristiche tutte della ferita prodotta e dalle diverse probabili posture del capo della vittima. Si è trattato di un lavoro che ha portato a “restringere” un campo di indagine teoricamente sterminato: si sono infatti **determinate con precisione** relativamente **poche** traiettorie, aventi origine da diversi punti di sparo ragionevolmente possibili, e ad un tempo collegabili a posizioni della testa di Marta RUSSO fisiologicamente accettabili, anche in funzione delle testimonianze circa la sua posizione e le sue movenze nel frangente.

Tuttavia sono rimaste ***"compatibili"***, in base alla posizione della testa, **quindici** traiettorie (oppure diciannove, a seconda della tolleranza di errore prescelta) che intersecano tanto la finestra del bagno quanto quella dell'aula 6; **sei** (oppure otto) traiettorie che invece intersecano solo la finestra del bagno; e **altrettante** che intersecano soltanto quella dell'aula 6.

- **all'esterno** della **borsa "TURBO"** di SCATTONE esiste una particella **ternaria** Antimonio-Piombo-Bario che è considerata dalla letteratura un generico **residuo di sparo**, ma essa è probabilmente effetto del cosiddetto ***"inquinamento innocente"*** o accidentale, così come altre tracce, però binarie, trovate sugli indumenti suoi e di FERRARO; oltre ad una, addirittura ternaria e sicuro residuo di sparo, trovata a "LA SAPIENZA" nello studio di tale prof. COSTANTINO e sicuramente lasciata dalle armi dei poliziotti;

- tre ***fibre di vetro*** sono state repertate nel proiettile che uccise Marta RUSSO; durante la perizia si rinvenne una fibra di vetro sul davanzale della finestra n. 6 e "una presenza notevole" di fibre di vetro **nel bagno** a piano terra; la Corte d'Assise d'Appello ha **respinto**, dato il tempo trascorso, una nuova perizia sui materiali eventualmente rinvenibili nella stanza n. 6 e nel bagno disabili;

- altre particelle repertate sui davanzali di altre finestre o su altri edifici potrebbero ritenersi provento di **inquinamento ambientale** e non sono

compatibili con le altre particelle di interesse nel processo.

* * * * *

LE DECISIONI DI MERITO
I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

In base agli elementi sopra esposti, **la Corte d'Assise di Roma** con la sentenza impugnata, **che è oggetto di questo giudizio**:

- ha condannato il solo SCATTONE per omicidio colposo – ritenendo che avesse sparato imprudentemente, senza sapere che l'arma fosse carica -, con i connessi reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, **alla pena di sette anni di reclusione e 200.000 lire di multa**;

- ha condannato il FERRARO per favoreggiamento nei confronti dello SCATTONE alla pena di quattro anni di reclusione;

- ha assolto il LIPAROTA, qualificando come favoreggiamento personale i fatti attribuitigli, perché non punibile per aver agito in stato di necessità;

- ha assolto dal reato di favoreggiamento **la ALLETTO,** anch'essa per aver agito in stato di necessità ai sensi degli artt. 54 e 384 del CP.;

- ha assolto dalle varie ipotesi di favoreggiamento personale il Prof. ROMANO, il BASCIU, la URILLI e la MARCUCCI, con formule varie;

- ha applicato le **pene accessorie** di legge;

- ha condannato **SCATTONE e FERRARO al risarcimento dei danni** e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili Donato RUSSO, Aureliana JACOBONI in RUSSO, Tiziana RUSSO, Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA"; danni da liquidarsi in sede civile, con **provvisionale di 200 milioni** di lire per ciascuno dei tre congiunti della vittima, a carico di SCATTONE.

*** * * * ***

La Corte d'Assise d'Appello – appellanti gli imputati **SCATTONE** e **FERRARO**, nonché la **pubblica accusa** contro le assoluzioni degli imputati ROMANO e LIPAROTA e contro la derubricazione del reato per SCATTONE -:

- ha confermato l'assoluzione del Prof. ROMANO;
- ha ritenuto lo **SCATTONE** colpevole di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, il **FERRARO** colpevole di favoreggiamento e dei connessi reati in materia di armi; il **LIPAROTA** colpevole di favoreggiamento personale, infliggendo a ciascuno le pene ritenute congrue con le connesse pene accessorie e le relative statuizioni civili.

*** * * * ***

La sentenza di secondo grado, come detto, è stata annullata *in toto* nei confronti dello **SCATTONE** e del **FERRARO** - con conseguente estensione anche alla posizione del **LIPAROTA**, strettamente connessa sul piano probatorio - ed anche rispetto alla questione, anch'essa connessa, della utilizzabilità (e rilevanza)

della deposizione di Rosangela VILLELLA; anche se in altra parte della stessa sentenza (pagina 37) la questione della utilizzabilità della VILLELLA sembra data – *incidenter tantum* - per scontata.

La causa è stata rimessa a questa Corte **con gli stessi poteri** – salvo ovviamente il giudicato interno - **che aveva il giudice d'appello** tenendo conto dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte: tornano dunque in primo piano i **motivi di impugnazione** avverso la sentenza di primo grado.

*** * * * ***

Con i motivi d'appello del Procuratore della Repubblica si insiste perché il fatto di aver cagionato la morte di Marta RUSSO, che la sentenza di appello ha attribuito **al solo SCATTONE** e non anche al FERRARO (e di cui ormai deve rispondere soltanto lo SCATTONE) venga qualificato come **omicidio volontario commesso con dolo eventuale**, o quanto meno, e in subordine, come **omicidio colposo con l'aggravante della previsione dell'evento**.

Lo **SCATTONE** portò e comunque maneggiò nell'aula 6 una pistola carica e munita di silenziatore; sparò affacciandosi all'esterno; certamente si avvide del viavai di persone che vi era nei viali dell'Università; sparò **dall'alto verso il basso** e accettò dunque il rischio di colpire qualcuno. Se davvero avesse ignorato che l'arma fosse carica, l'avrebbe puntata all'interno della stanza.

Anche il **FERRARO**, secondo il PM appellante – coperta dal giudicato interno la derubricazione dell'originaria imputazione di omicidio nel reato di favoreggiamento -, deve rispondere anche dei reati di detenzione e porto illegale di pistola originariamente contestati; essi sono sussistenti, quanto meno per aver portato via la pistola dopo il fatto nella sua borsa, essendo del tutto attendibili, nei confronti del **FERRARO** come dello **SCATTONE**, le dichiarazioni accusatorie di ALLETTO e di LIPAROTA, confortate da LIPARI e OLZAI.

Devono anzi essere ritenute utilizzabili, e valorizzate dal punto di vista probatorio, le dichiarazioni della **VILLELLA,** madre del LIPAROTA, che costituiscono una terza voce a carico degli imputati principali e in ordine al fatto principale.

Quanto al **LIPAROTA,** a parere dell'Ufficio appellante (nel suo caso oltre al PM ha impugnato anche il PG) non sussistono gli elementi costitutivi dello stato di necessità che gli è stato riconosciuto, atti a scagionarlo dal delitto di favoreggiamento personale.

Secondo il suo stesso racconto, FERRARO gli avrebbe prospettato delle mai precisate "ritorsioni", del tutto indeterminate e fumose sia nell'*an* sia nel *quando*; né il fatto che il padre del minacciante fosse direttore di banca poteva ingenerare nel minacciato un timore particolare.

Si chiede dunque la condanna del LIPAROTA per favoreggiamento personale.

Nei motivi d’appello se ne chiedeva la condanna anche per concorso nei reati di detenzione e porto illegale di pistola, essendo evidente, per l’accusa, il concorso morale da parte sua; da questi reati tuttavia il LIPAROTA è stato assolto in grado d’appello **senza ulteriore impugnazione**, onde rimane a suo carico – anche per l’esplicita **delimitazione del rinvio** da parte della Cassazione – il solo reato di favoreggiamento personale.

*** * * * ***

Quanto alle impugnazioni degli imputati è da precisare che furono presentati motivi d’appello anche nell’interesse del **LIPAROTA**, malgrado fosse stato assolto in primo grado. Si chiedeva infatti per lui **l’assoluzione piena nel merito**, definendosi come sbagliato l’aver ritenuto l’effettiva commissione da parte sua di un favoreggiamento personale (con condotta peraltro meramente omissiva) ed insoddisfacente il “rimedio” riconosciutogli dello stato di necessità.

Peraltro, in linea generale si muove, come del resto fanno gli altri due imputati, **un appunto di fondo** alla sentenza di condanna, che è fondata su prove assolutamente **inidonee.**

Le prove **tecniche** e **di generica**, per quanto riviste e tardivamente rettificate, comunque si avventurano nel campo delle probabilità e lasciano una totale **incertezza** circa il reale svolgimento dell’accaduto; quelle **di specifica** consistono in una serie di dichiarazioni **avventurose** e **inattendibili**,

sempre diverse col procedere del tempo, e che comunque nel loro complesso non raggiungono il livello della prova piena.

E’, questo delle prove di **specifica**, un punto che riguarda tutti gli imputati, ma che è stato ampiamente trattato oralmente dalla difesa di LIPAROTA, con osservazioni di cui si terrà conto in sede di motivazione.

In ogni caso – prosegue la sua difesa - doveva essere applicata **l’esimente** di cui all’art. 384 CP, per due motivi:

- sotto il profilo dell’autofavoreggiamento mediato, per essere stato **costretto** il LIPAROTA a negare la propria presenza in aula 6 (e ad affermare dunque la propria ignoranza sulla condotta di SCATTONE e di FERRARO) dalla **necessità di difendersi** dall’accusa, che gli veniva mossa, e per cui fu addirittura tratto in arresto, di concorso in omicidio volontario;

- sotto il profilo dell’**ingiustificata disparità di trattamento** rispetto alla coimputata Gabriella ALLETTO.

Sotto il **primo** profilo, anzi, essendo il LIPAROTA imputato di omicidio in concorso con SCATTONE e FERRARO, egli **non poteva** giuridicamente commettere il reato di favoreggiamento, il quale riguarda, appunto, chi **non** sia concorrente nel delitto; ed in ogni caso egli, per respingere l’accusa di omicidio volontario che gli veniva mossa, non poteva che **negare** la propria presenza nell’aula 6 dalla quale secondo l’accusa si

era sparato, necessariamente negando, di conseguenza, di aver visto o sentito alcunchè.

Quanto al **secondo** profilo, la situazione di Gabriella ALLETTO e di Francesco LIPAROTA, a parte il merito specifico della loro effettiva presenza o meno nell'aula, era comunque **identica**: entrambi secondo l'accusa si trovavano in aula 6; entrambi per lungo tempo lo hanno negato; entrambi poi lo hanno ammesso; entrambi hanno accusato FERRARO e SCATTONE; al termine del processo di primo grado erano stati entrambi assolti per lo stato di necessità dovuto alla "pressione" che l'ambiente "omertoso" dell'Università avrebbe esercitato su di loro, che rivestivano qualifiche diverse ma in certo senso analoghe in quanto entrambi dipendenti ed in posizione subordinata.

Sennonché l'accusa ha impugnato, in maniera del tutto immotivata e ingiustificata, la sola assoluzione del LIPAROTA, **lasciando passare in giudicato quella della ALLETTO**: ritenendo valido per la donna, ma non per il LIPAROTA, il peso della "pressione ambientale", che non si vede perché non dovesse opprimere anche lui, per giunta direttamente minacciato dal FERRARO.

A meno che – osserva la difesa – ciò non sia dipeso dal diverso atteggiamento processuale (la prima ha tenuto ferme le accuse, il secondo le ha ritrattate), trasformando rispettivamente in **"premio"** ed in **"vendetta"** ciò che dovrebbe costituire soltanto equo ed equilibrato esercizio di facoltà volte alla ricerca di giustizia e verità.

In presenza della mancata impugnazione da parte dell’accusa della assoluzione pronunciata nei confronti della ALLETTO si è **determinato**, secondo la difesa del LIPAROTA, un **“giudicato interno”** che rende **irrevocabile l’accertamento – “erga omnes” e dunque anche nei confronti di LIPAROTA - circa l’esistenza ed il “peso” del “clima” presente all’interno dell’Istituto di Filosofia del Diritto.**

L’impugnazione proposta a carico del solo LIPAROTA determina, secondo la sua difesa, non soltanto una ingiustizia oggettiva, ma una **contraddittorietà intrinseca rispetto ad un punto che in realtà è coperto da giudicato:** contraddittorietà tale da comportare, per via dell’erroneo esercizio del potere di impugnazione da parte del PM, la **inammissibilità originaria** del gravame proposto contro il LIPAROTA.

L’atteggiamento dell’Ufficio del PM rivela anzi una sostanziale **mancanza di interesse**, per la pubblica accusa, a coltivare verso il LIPAROTA l’accertamento di una situazione “gemellare” la cui “difesa” si era abbandonata quanto ad una delle due sponde (la ALLETTO).

Peraltro, la scriminante della necessità doveva essere **riconosciuta** anche per il motivo che è da ritenersi illogica la valutazione fatta circa il pericolo costituito dalle minacce di FERRARO, che sono più gravi proprio perché indeterminate e dunque non fronteggiabili; quanto meno essa doveva essere dichiarata sussistente sotto il profilo **putativo** secondo la previsione dell’art. 59 comma 4 CP.

In proposito non si comprende, secondo la difesa del LIPAROTA, secondo quale **logica** e **coerenza** la pubblica accusa sostenga, per argomentare la responsabilità di Giovanni SCATTONE e di Salvatore FERRARO, che quest'ultimo avrebbe subito pesantemente minacciato di ***"ritorsioni"*** il LIPAROTA, ma poi non riconosca all'appellante di aver potuto subire un qualsiasi effetto da queste minacce, ritenute **certe.**

Infine si critica sotto diversi profili l'entità della pena inflitta.

*** * * * ***

Assai articolati gli appelli, anche con motivi aggiunti, degli imputati **SCATTONE** e **FERRARO**.

Da parte di **Salvatore FERRARO** si contesta in primo luogo l'impianto della sentenza impugnata, in quanto essa contravviene ai più elementari canoni di valutazione della prova.

Si prende il via da quello che viene definito come un ormai conclamato **errore di partenza** – quello del consulente del PM dott. FALSO, che fin dal 21 maggio aveva creduto di individuare sul davanzale dell'aula 6 un sicuro residuo di sparo –, per "costruire" attorno alle telefonate di Maria Chiara LIPARI tutta una **storia a tappe:** con asseriti, inaffidabili, incredibili ed impossibili **riaffioramenti di memoria,** espressi in fasi **progressive** che man mano si evolvono dal **nulla** fino alla compiuta rappresentazione di un fatto con ben **quattro** protagonisti; il tutto sempre a posteriori, in

base a mere ***"impressioni"*** e con una quantità di altri ricordi che si sono dimostrati certamente sbagliati, ma che non hanno indotto i giudici a ritenere inaffidabile l'intero racconto.

E', per esempio, **per l'appellante**, cronologicamente **impossibile,** ricostruendo con attenzione e obiettività le sue mosse, che la LIPARI abbia potuto udire il preteso ***"tonfo"*** del preteso sparo, di cui peraltro si ricorda soltanto in agosto; è **diversa** la **posizione** da lei volta per volta attribuita alle persone a suo dire presenti nell'aula 6; è grottesco il **"balletto" riguardante il MANCINI** che appare e scompare dalla sala, senza barba, di cui però ricorda la voce; è certamente **sbagliato** il ricordo, di cui si è già parlato e che la LIPARI ha manifestato con sicurezza anche in dibattimento, di essere **uscita** dalla sala 6, tra una telefonata e l'altra, per recarsi in aula 4.

Errore questo – dovuto al ***"buco"*** di quattro minuti rivelatosi **inesistente** - particolarmente significativo perché non casuale, ma **"guidato"** dalla **necessità di mentire** per essersi in un primo tempo supposto di dover "coprire" un intervallo di tempo tra l'una e l'altra telefonata; ***"necessità di mentire"*** alla quale, secondo le difese, Maria Chiara LIPARI non si sottrae affatto.

Proseguendo nella composizione di un quadro totalmente artificiale di prove, gli inquirenti, malgrado la inaffidabilità della LIPARI, **puntano tutto su Gabriella ALLETTO** per risolvere il caso.

Illuminante, per l'appellante, è il ripercorrere le fasi del suo **voltafaccia**, operato quando da "persona informata dei fatti" ella è diventata "indagata" (addirittura denunciata anch'essa dalla Squadra Mobile per omicidio): le sue dichiarazioni sono perfettamente **opposte** fra di loro, e si è **"preferita"** la seconda "faccia" – quella accusatoria – **senza fare uso di corretti canoni valutativi**.

In particolare, la spiegazione che essa ha fornito, secondo cui dapprima avrebbe mentito per **non essere "coinvolta"** in una testimonianza difficile, e per il timore di venire magari anche offesa e denigrata ed infine emarginata sul lavoro, non è sufficiente a conferire affidabilità - ed anzi **certezza di verità** - ad un cambiamento così drastico.

Né sono adeguate le altre spiegazioni introdotte dai giudici, quali il suo preteso basso livello culturale o lo scarso **"senso civico"**.

In realtà l'assoluta **mancanza di reazione "a caldo"** della ALLETTO, perfino dopo aver saputo che era stata ferita a morte una ragazza, dimostra che essa non si sentiva per niente coinvolta, **per la precisa ragione che non sapeva nulla del fatto**; e del resto moltissimi testimoni e coimputati (BASCIU e URILLI, e poi AVITABILE, NAPOLI, CAPPELLI, SAGNOTTI, ARMELLINI ed altri), di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto e le cui dichiarazioni la difesa ha ripreso, hanno affermato che ella durante le indagini diceva a tutti di non essere stata in aula 6, anche dopo che aveva capito che ***"non le conveniva dire che non c'era"***.

Né si comprende, per l'appellante FERRARO, perché la ALLETTO sarebbe andata in aula 6: non certo, come dice, per cercare la LIPARI, posto che poi **non si sa più niente delle fotocopie** o altre carte che le avrebbe dovuto dare.

E' evidente che le pressioni degli inquirenti, e in particolare le insistenze del suo cognato poliziotto, **Gino DI MAURO** - che le confermò il pericolo di finire in carcere imputata di omicidio -, hanno prodotto una breccia nel suo animo e nella sua mente, inducendola ad accedere alle loro richieste. Dalla sua stessa condotta emerge che ella si vide a un certo punto ***"costretta"*** ad ***"allinearsi"*** alle dichiarazioni della LIPARI, a cui gli inquirenti mostravano di prestar fede senza riserve.

Il DI MAURO le diede anche un biglietto con disegnata una "pianta" della stanza; cosa del tutto inutile se non nell'ipotesi che vi fossero anche scritti **i nomi** dei presunti "protagonisti" "collocati" nella stanza; **nomi che poi la ALLETTO puntualmente fece**, non perché quei "nomi" corrispondessero alla verità, ma per sottrarsi alle pressioni divenute insostenibili.

Ancor meno affidabile, sempre stando ai motivi d'appello nell'interesse di FERRARO, le dichiarazioni di **Francesco LIPAROTA**: il quale è anche lui **bifronte**. **Prima** afferma di non essersi trovato affatto in aula 6, di non aver affatto visto FERRARO, di non ricordare né sapere niente di niente, **e poi accusa**.

La **“debolezza”** psicologica ed emotiva del personaggio; il **modo** con cui è nata la sua “collaborazione”, subito dopo l’arresto, accompagnato da racconti terrorizzanti sulle condizioni di vita in carcere e dalle indirette blandizie (“la ALLETTO ha parlato e se ne sta tornando a casa”); l’assoluto **appiattimento** delle sue dichiarazioni sul testo dell’ordinanza di custodia in carcere, da cui potè trarre le poche informazioni che poi fece diventare sua “scienza”, e di cui ripeté perfino gli errori in punto di fatto commessi dallo stesso GIP estensore del provvedimento; l’immediata **ritrattazione**; i **contrasti** fra l’una e l’altra delle sue versioni e con quelle di Gabriella ALLETTO **ne escludono qualsiasi credibilità**.

La sua affermazione di essersi confidato con sua madre, **Rosangela VILLELLA,** è chiaramente inattendibile perché venuta in seguito a tutta una serie di **sollecitazioni** al riguardo; e le dichiarazioni della mamma, a loro volta – salva la loro **inutilizzabilità** dal punto di vista della legge processuale, sulla quale **si insiste** - non meritano alcuna attendibilità, sia per l’evidente necessità di non smentire il figlio arrestato e che stava per ottenere gli arresti domiciliari per la sua “collaborazione”, sia perché fu esaminata dopo che non era stato **impedito** ai difensori del LIPAROTA di parlare con lei e di informarla della situazione.

Giuliana OLZAI per la difesa di FERRARO è a sua volta una teste quanto meno **sconcertante**, che si presenta in modo sospetto ed assai tardivamente e che è

comunque del tutto inattendibile perché caduta in errori e contraddizioni sugli **abiti** e sulle **corporature** delle persone che avrebbe “riconosciuto” e che non corrispondono agli attuali imputati.

Sempre nell’interesse dell’appellante FERRARO si sostiene ancora che egli ha un **validissimo alibi** per la mattina del 9 maggio, confermato dalla sorella Teresa, da Marianna MARCUCCI e perfino da un telefonata intercettata il giorno del suo arresto, da cui risulta che anche la madre sapeva che egli si trovava a casa quella mattina e che fu visto per strada, assieme alla MARCUCCI, dalla sorella Teresa.

A tale quadro probatorio, del tutto inconsistente in punto di prova specifica, si aggiungono, secondo l’appellante, i mille dubbi e la **nessuna certezza** che provengono dagli **accertamenti tecnici** immediati e dalle perizie.

Concludendo dunque per la piena assoluzione del FERRARO, si prospetta in subordine anche per lui la tesi dell’autofavoreggiamento, ovviamente non punibile; ed infine si contesta l’entità della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

*** * * * ***

Per quanto riguarda l’appello di **Giovanni SCATTONE**, anche la sua difesa muove **critiche di fondo** alla sentenza di primo grado, fondata su **elementi** di **prova indiziaria incerti**, frammentari e inattendibili; il tutto assolutamente privo di seri riscontri, posto

che LIPARI, ALLETTO, LIPAROTA ed OLZAI non si riscontrano affatto, ma sono anzi fonti ***"contaminate"*** che si sono progressivamente e artificiosamente allineate le une sulle altre.

Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA sono stati addirittura **costretti a mentire** per difendersi dall'ingiusta prospettazione di una ingiusta incriminazione per omicidio; cosa che, addirittura, per LIPAROTA è anche avvenuta.

Viene compiuto nei motivi originari ed aggiunti un esame analitico e approfondito delle dichiarazioni di **Maria Chiara LIPARI** e della sua personalità, giungendo ad un giudizio di sua totale inaffidabilità.

E' certo che la LIPARI **nell'immediatezza** non si accorge di **niente**; poi è dispiaciuta e colpitissima per l'assurda morte di una giovanissima ragazza innocente; dodici giorni dopo le dicono che lei è **l'unica testimone utile**, e subisce un fortissimo stress, assumendo su di sé il compito di "fare giustizia", nella convinzione di poter **"recuperare i ricordi"** secondo la sua esperienza psicanalitica, e sentendo su di sé "tutti i mali del mondo".

Le si mescolano, secondo l'appellante che si avvale di un parere *pro veritate,* complessi di colpa e di superiorità, l'intervento del SUPER-IO, concrete pressioni degli investigatori, un montante disprezzo verso l'ambiente dell'Istituto di Filosofia del Diritto (secondo lei interessato soltanto a salvare l'immagine, e sordo alla necessità di dare giustizia alla povera ragazza ed ai suoi genitori), e tutto questo la conduce

ad un **crescendo di rivelazioni** fondate su pretesi “ricordi”, in realtà falsati dal fatto di avere ella perso qualsiasi carattere di **indifferenza** e di **terzietà**, che costituiscono la caratteristica del testimone.

Del resto, le sue dichiarazioni sono comunque intessute di **errori**: ricorda di aver visto **ARIEMMA e SIMARI**, che invece quella mattina non erano in Istituto; colloca **MANCINI,** che nemmeno lui c’era, addirittura **dentro** l’aula 6 e ne riconosce perfino **la voce**; ricorda di essere **uscita** dall’aula 6 tra una telefonata e l’altra, e certamente non è vero; senza contare che soltanto ben **settantotto** giorni dopo il fatto ricorda di aver sentito il ***“tonfo”*** e pensa di poter affermare, sia pure non con certezza, la presenza di **Giovanni SCATTONE** - ormai notoriamente arrestato – in aula 6, dopo aver più volte dichiarato di **non sapere** chi fosse la quarta persona.

Incostanza, disomogeneità, inverosimiglianza, l’attestarsi su semplici “sensazioni”, il ricordare “per ragionamento” e non “per percezioni”, costituiscono per l’appellante dei **limiti invalicabili** nella valutazione delle dichiarazioni della LIPARI, che non possono costituire elemento di prova.

Gabriella ALLETTO, dal canto suo, si vide **costretta** ad assecondare quelli che erano gli evidentissimi ed anzi **manifestati** desideri degli inquirenti: subì fortissime pressioni, fu accusata di truffa per essere stata assunta quale invalida, le fu prospettata la perdita del posto di lavoro, fu

minacciata di arresto addirittura per omicidio, le furono prospettati ventiquattro anni di reclusione; fu trattenuta in Questura per giornate e nottate intere, e alla fine cedette, con evidenti **allineamenti** (frutto di altrettanto evidenti **contaminazioni**) alle dichiarazioni della Lipari di cui le era stato fatto conoscere il contenuto.

Ella aveva dichiarato inizialmente di essere stata, a cavallo del ferimento, tra le 11 e le 12 circa, in aula 4 a tentare di spedire il fax al Prof. BISER; e non è vero, a parere dell'appellante, che la teste **Cristiana IANNETTI** la smentisca, avendo trovato la porta chiusa a chiave verso le 11,30; in realtà è la IANNETTI ad essere smentita da **Stefano LA PORTA**.

Del resto, le frasi ricavabili dal suo colloquio dell'11 giugno 1997 col cognato Gino DI MAURO, sottoposto ad intercettazione, sono quanto mai esplicite: ***"Giuro sulla testa dei miei figli", "mi converrebbe dire che c'ero ma non c'ero", "bisognerebbe sapere chi è il terzo";*** frasi che ben si accordano col contegno distaccato che ella tenne nell'immediatezza del fatto – riferito per esempio dalla teste dott.ssa **RAGNO** -, e che è proprio di chi non è coinvolto.

Di fronte a tale atteggiamento, la ALLETTO – osserva l'appellante - non ha spiegato il suo rovesciamento di posizione, fornendo, riguardo alla sua ***"risoluzione di collaborare",*** delle motivazioni del tutto inadeguate (la ***"gentilezza"*** dei nuovi inquirenti), che ne confermano l'inattendibilità. Né

alcun rilievo può essere dato alla pretesa **“autonomia”** della sua “chiamata in reità”, legata al fatto che ella fece il nome di Giovanni SCATTONE che la LIPARI non aveva fatto, dato che l’indicazione di SCATTONE come “sospettato” era già uscita addirittura sui giornali.

Non tanto diversa, nei motivi d’appello prodotti **nell’interesse di SCATTONE**, viene valutata la posizione di **Francesco LIPAROTA** quale accusatore.

Pressioni, domande suggestive, blandizie, minacce di arresto e poi l’arresto effettivo per omicidio – quando già si sapeva che certamente non aveva sparato né concorso nel delitto in altro modo; arresto accompagnato dall’informazione che la ALLETTO se ne era tornata tranquillamente a casa - ne hanno **minato la già fragile personalità** (ai limiti del patologico sul piano volitivo se non su quello intellettivo), inducendolo a dire ciò che gli inquirenti volevano che dicesse, pur di evitare il carcere.

Malgrado ciò, sono evidenti, secondo l’appellante, le ***“fratture”*** tra le dichiarazioni sue e quelle di Gabriella ALLETTO, nelle parti che non sono ricavabili dall’ordinanza di custodia cautelare che egli si era “studiato”: per esempio, non sa descrivere la pistola, colloca i personaggi in posizioni differenti, e “sbaglia” nell’indicare chi avrebbe portato via la borsa.

Senza contare l’immediata e per lui rischiosa **ritrattazione**, sempre da allora tenuta ferma.

Giuliana **OLZAI** è per l’appellante SCATTONE una **mitomane**, una testimone tardiva e **“provvidenziale”,** ben

manovrata dalla polizia per rimettere in sesto una accusa che **vacillava** dopo la ritrattazione di LIPAROTA; che si presenta con insolite modalità – un giornalista che la porta dal magistrato, perché lei dice di voler evitare la Polizia -; che invece ha avuto con la Polizia rapporti fiduciari (due suoi fratelli erano coinvolti anni fa nel sequestro di persona di Dante BELARDINELLI, ed ella lanciò un appello ai rapitori perché rilasciassero l'ostaggio).

La sua testimonianza comunque **non è lineare**, ci sono nelle sue varie versioni modifiche e aggiustamenti, circa gli abiti dei due uomini da lei asseritamene incontrati e in ordine alla borsa a suo dire tenuta da uno dei due; inoltre risulta che il 12 giugno, quando ella avrebbe visto SCATTONE per la seconda volta, questi certamente indossava calzoni **color crema** e non **scuri** come da lei descritto.

Quanto all'**alibi** prospettato dall'appellante, esso è perfettamente dimostrato, giacchè:

- il **Prof. LECALDANO** il 9 maggio era a Villa Mirafiori e incontrò lo SCATTONE;

- l'incontro è certamente avvenuto di venerdì, e non può essere avvenuto in altro giorno che il 9, sia perché il Prof. LECALDANO dette allo SCATTONE il programma "vecchio" per il convegno sull'ETICA, sia per i dati sugli impegni del Professore ricavabili dalla stessa agenda;

- il **certificato della Segreteria della facoltà di Lettere** è del 9 maggio, è rilasciato a Giovanni SCATTONE, è firmato dall'impiegata di sportello

Marcella FALSI, e non è lecito accettare come prova contraria la mera **ipotesi** che possa essere stato ritirato da altra persona o in altra data.

- infine il sopraggiungere dello SCATTONE in Istituto di Filosofia del Diritto, con i relativi orari, che sono **successivi** al ferimento di Marta RUSSO, è dimostrato dalle testimonianze congiunte e convergenti di **Pierpaolo FIORINI** e di **Stefano LA PORTA**.

E' grave comunque, in diritto, il fatto che non sia stata dimostrata **l'indipendenza fra loro** delle dichiarazioni indizianti di Gabriella ALLETTO, Francesco LIPAROTA e Giuliana OLZAI: la **"autonomia"** delle fonti di riscontro è considerata **essenziale** dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Naturalmente anche per l'imputato SCATTONE si avanzano osservazioni e rilievi per quanto attiene alla **prova generica** ed alle **perizie tecniche**; argomenti, peraltro, che sono in parte superati dalla perizie espletate in appello, in parte superati dalle osservazioni della Cassazione, e per il resto analoghi a quelli già trattati in precedenza.

Si chiede dunque, per **SCATTONE**, la **piena assoluzione** dell'imputato; in subordine la riduzione della pena al minimo edittale, il minimo aumento per la continuazione, la revoca delle pene accessorie e i doppi benefici, e la revoca della provvisionale in favore delle parti civili.

*** * * * ***

* * * * *

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

I PRINCIPI DI DIRITTO
E LA PORTATA DEL RINVIO

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Poiché questo giudizio comporta il riesame **completo** delle risultanze probatorie alla luce dei **principi di diritto** stabiliti dalla Cassazione con la sentenza di annullamento, è opportuno **procedere ad un esame particolareggiato della decisione della Suprema Corte** in considerazione della sua complessa ed articolata motivazione e della precisa indicazione delle ragioni e dei limiti del rinvio.

*** * * * ***

La Corte di Cassazione dunque **ha accolto** – testualmente – **"i ricorsi di SCATTONE e di FERRARO"**, riscontrando, ***"sia pure in un'ottica diversa da quella prospettata dai loro difensori"***, una erronea valutazione, da parte della Corte d'Assise d'Appello, innanzitutto della prova **specifica;** valutazione effettuata con **violazione delle norme contenute nell'art. 192 CPP**.

Su questa **erronea** valutazione della prova è stata fondata la stessa decisione di merito circa la **responsabilità** dei due imputati. Tale eventuale responsabilità, però, previa sostituzione dei criteri errati utilizzati nel giudizio di appello con quelli corretti dettati dalla Suprema Corte, **costituisce ancora un problema aperto** – il principale *thema decidendum* del processo –, che deve essere affrontato *ex novo* con l'impiego dei corretti principi interpretativi dettati in sentenza.

Precisa la Cassazione che la propria decisione **trascina con sé**, per connessione, sia l'esame della posizione del presunto favoreggiatore **Francesco LIPAROTA** e della sua condizione psicologica in ordine al fatto, sia, naturalmente, quella del titolo del reato di cui eventualmente l'imputato **Giovanni SCATTONE** dovrà rispondere: di qui la conseguenza che, restando impregiudicati ed assorbiti i ricorsi in Cassazione del Procuratore Generale e del LIPAROTA (che non sono stati esplicitamente né accolti né respinti), l'ambito decisionale demandato a questo Collegio **è il più ampio**, con **poteri pari** – per quanto di ragione in relazione al giudicato interno o progressivo - **a quelli che aveva il giudice d'appello.** Tale ambito decisionale comprende espressamente **la responsabilità o meno di ciascuno dei tre imputati, il titolo di reato al quale ricondurre l'uccisione di Marta RUSSO, l'utilizzabilità della testimonianza della VILLELLA e le statuizioni civili**.

*** * * * ***

Quanto al **vizio di motivazione** che ha condotto alla cassazione della sentenza annullata, esso risiede testualmente nella ***"violazione della regola di giudizio espressa dall'art. 192 comma 3 del CPP"***, nel senso che ***"ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto non si può prescindere dalla qualifica formale al medesimo attribuibile nel processo in cui sono state rese"***.

La legge infatti, tra coloro che rendono dichiarazioni accusatorie nell'ambito del processo,

distingue nettamente – ancor più ora, dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione e le relative norme attuative, ma anche al tempo del processo e delle indagini – diverse posizioni processuali.

Si individua da un lato la figura del vero e proprio **testimone**, tendenzialmente terzo, neutrale e disinteressato, obbligato dalla legge a riferire tutta la verità; dall'altro quella dell'**indagato o imputato che renda dichiarazioni a carico di un altro imputato** e sia quindi ***"chiamante in correità"*** o ***"in reità"***. Il "chiamante", in quanto a sua volta indagato o imputato, potrebbe **non essere disinteressato** nelle proprie dichiarazioni, ed è perciò, in qualche misura, sospettabile di mentire, quanto meno in propria difesa.

Di qui tutto il **pluridecennale** e copiosissimo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla **"chiamata di correo"**, come si diceva, ***"vestita"*** o ***"ignuda"***; l'acuirsi della rilevanza di questa tematica in seguito al recente dilagare del fenomeno del cosiddetto "pentitismo"; ed infine la sua regolamentazione normativa nel nuovo Codice di Procedura Penale, ancora seguita da un vero e proprio travaglio interpretativo in dottrina e in giurisprudenza, da contrastate pronunce della Corte Costituzionale e da diverse riforme succedutesi negli ultimi anni.

Tuttavia fin dal 1989 testimone e chiamante sono soggetti ad una **disciplina normativa distinta e diversa**; queste norme sono **da osservarsi obbligatoriamente da parte del giudice;** la loro

violazione si traduce in **vizio della motivazione per inosservanza di legge.**

Proprio questo è, per la Cassazione, l'errore di fondo che inficia la sentenza annullata.

*** * * * ***

Secondo legge, dottrina e giurisprudenza, le dichiarazioni del **testimone**, una volta accertata la sua personale attendibilità, costituiscono, da un punto di vista astratto, **anche da sole**, una *"prova"*, che non ha bisogno di altri sostegni; le dichiarazioni del **"chiamante"**, invece, oltre a dover sottostare ad un preciso e articolato vaglio di attendibilità - sul piano della autonomia e della spontaneità delle dichiarazioni che siano tali di escludere ogni collusione, del disinteresse ad accusare, della coerenza, della fermezza, della precisione, della intrinseca verosimiglianza e così via -, **non bastano da sole**, ma richiedono, per poter essere considerate come *"prova"*, un qualcosa di più (i cosiddetti "riscontri" esterni): ***"altri elementi di prova*** – dice la legge – ***che, valutati unitamente al contenuto delle dichiarazioni, valgano a confermarne la attendibilità"***.

L'errore riscontrato nella sentenza d'appello è stato appunto quello di aver posto **sullo stesso piano tutti gli elementi di prova specifica** – e in particolare le dichiarazioni di Maria Chiara LIPARI e Giuliana OLZAI, **testimoni**, e di Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA, **"chiamanti in reità" -, utilizzando**

i medesimi parametri di giudizio e componendo un mosaico che non tiene conto delle peculiarità soggettive processuali delle varie “fonti”.

E’ da qui, dunque, che si trae il principio di diritto a cui questa Corte di rinvio si dovrà attenere, distinguendo opportunamente, sul piano valutativo, le situazioni processuali delle “fonti”.

*** * * * ***

Ma la sentenza della Cassazione muove altre critiche alla sentenza annullata, e stabilisce per questa Corte **ulteriori direttive** che dovranno essere seguite.

Occorrono al riguardo **due premesse**.

La prima.

Come meglio si è visto dalla narrazione del fatto, delle indagini e del processo, buona parte del quadro accusatorio verte sulle dichiarazioni di quattro persone (a prescindere, in questo momento, dalle modalità di acquisizione dei loro contributi e dalla loro valutazione): due **testimoni**, Maria Chiara LIPARI e Giuliana OLZAI, e due **“chiamanti”** in reità o correità, Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA.

La distinzione non è di poco momento, giacchè mentre i due chiamanti ALLETTO e LIPAROTA secondo l’accusa **assistettero allo sparo** del colpo di pistola che uccise Marta RUSSO, le due testimoni (LIPARI e OLZAI) in realtà non videro niente ***“di penalmente rilevante”***, ma riferirono circostanze immediatamente precedenti e susseguenti allo sparo: circostanze,

perciò, anche magari assai significative, ma non determinanti per la attribuzione di responsabilità penale – personale e specifica. E allora per la Cassazione è **inutile**, o quasi, attardarsi sulla LIPARI che alcune settimane dopo il fatto ricorda la presenza di Ferraro dentro l'aula 6, e tre mesi dopo, ***"forse"***, anche quella di SCATTONE: i quali, l'uno e l'altro, per lei non fanno niente ***"di penalmente rilevante".***

In realtà sono ALLETTO e LIPAROTA quelli che – salvo attendibilità e riscontri – ***"c'erano"*; quelli che hanno *"visto"* e che *"parlano"*; e qui è il processo.**

La seconda premessa.

Nel tentativo di esporre con ordine, razionalità ed obiettività il materiale probatorio, divenuto man mano estremamente complesso, la sentenza annullata – e di più ancora, per verità, la sentenza di primo grado – **prendono l'avvio** dal momento iniziale dell'episodio (l'inopinata caduta di Marta RUSSO nel vialetto dell'Università, stroncata da un colpo di pistola alla testa), per poi **ripercorrere passo passo** tutto il dipanarsi delle indagini.

Si espone come le investigazioni fossero partite ***"a tutto campo"*** con diverse ipotesi di lavoro e numerose persone sospette, e come poi si restrinsero, per l'individuazione da parte del consulente chimico della finestra da cui sarebbe partito il colpo (la finestra n. 4 della stanza n. 6); fino a che Maria Chiara LIPARI non ebbe ad indicare ALLETTO e LIPAROTA come persone presenti nella stanza medesima, fino a che la ALLETTO prima ed il LIPAROTA poi non ebbero a

dichiarare di aver visto SCATTONE sparare e uno dei due uscire con la pistola nascosta in una borsa; fino a che la OLZAI riferì di essersi imbattuta in **FERRARO e SCATTONE che affannosamente e turbati** uscivano dall'Istituto sostanzialmente **sul retro**, e praticamente **scappavano** dallo stabile.

Una tipica narrazione "ad imbuto", secondo una tecnica usuale in casi consimili, che parte dalle prime indifferenziate indagini *"ad ampio spettro"* e poi mostra il progressivo restringimento del quadro investigativo, fino a giungere alla specifica individuazione dell'imputato come autore del fatto, giustificata dalle indicazioni a suo carico man mano emerse: una narrazione encomiabilmente **accompagnata** dalla minuziosa esposizione critica degli elementi di prova, con l'illustrazione delle innumerevoli precisazioni, dei distinguo, dei controlli e delle considerazioni che le particolarità del caso richiedevano.

Ma proprio nel far ciò, nel seguire questo metodo espositivo per così dire cronologico, è divenuto in certo senso **inevitabile** che entrambe le sentenze di merito cadessero, quasi inavvertitamente, nell'errore individuato dalla Cassazione.

Nell'intento, cioè, di evidenziare **i vari "passaggi"** da un risultato all'altro man mano conseguito nelle investigazioni, si sono esposte le diverse dichiarazioni "una dopo l'altra", man mano che le si acquisiva; ma in tal modo si sono inevitabilmente messi ***"sullo stesso piano"*** i testimoni e i chiamanti

che man mano consentivano alle indagini di “procedere” (nell’ottica accusatoria); se ne è valutata l’attendibilità in modo per così dire **paritario**, man mano che il relativo contributo veniva acquisito; si è provveduto ad accurate osservazioni sul piano umano e psicologico oltrechè su quello storico e fattuale, anche eventualmente rispetto ai dati di generica scaturenti dagli accertamenti tecnici; ma **si è finito col perdere di vista le regole obbligatorie dettate dall’art. 192 comma 3 del CPP**.

*** * * * ***

La Suprema Corte ha colto questa pecca sotto **entrambi** i profili derivanti dalle osservazioni testè riassunte, ed ha riconosciuto un difetto di motivazione non soltanto nel dato astratto – ed incontrovertibile – del diverso *“status”* processuale di chi è “chiamante” rispetto a chi è testimone, e del conseguente diverso “regime” di valutazione; **bensì nel non aver inteso che la regola contenuta nell’art. 192 comma 3 informa di sé non solo la valutazione in senso stretto delle dichiarazioni di testi e chiamanti, ma lo stesso impianto argomentativo della decisione.**

“In presenza della duplice chiamata in correità della ALLETTO e del LIPAROTA – scrive la Cassazione - *l’approccio logico argomentativo nella valutazione delle risultanze processuali andava assolutamente* ***ribaltato****, prendendo l’avvio dalle dichiarazioni accusatorie dei due indagati”*.

Questa Corte condivide pienamente tale impostazione (pur a prima vista sconcertante), giacchè essa a ben vedere non riguarda soltanto l'astratta "architettura" della motivazione, ma si appoggia a robuste considerazioni concrete.

In effetti, il "chiamante" non è tanto un "testimone" che per avventura rivesta la qualifica di imputato o indagato, ma **è colui che attribuisce ad un altro soggetto una condotta costituente reato**.

Nel caso di specie, mentre LIPARI ed OLZAI nulla sanno, in sostanza, dell'omicidio, ALLETTO e LIPAROTA – a prescindere in questo momento dalla loro attendibilità - hanno dichiarato di avere **assistito** allo sparo da parte di SCATTONE del colpo di pistola che uccise Marta RUSSO: **e allora è vero che bisogna "partire" da qui**, e verificare la portata probatoria delle loro asserzioni accusatorie: **in aderenza ad una norma giuridica e ad una interpretazione di essa nient'affatto bizzarra, che anzi rispecchia logica e concretezza argomentative**, perché **lì è il nucleo centrale dell'accusa**, e dunque è **lì**, assai più che altrove, che bisogna soffermarsi.

Era del tutto inutile, infatti, per la Cassazione, non solo attardarsi sulla teste LIPARI che non ha visto niente "di penalmente rilevante", ma anche sui dati peritali che non approdano ad alcuna certezza; e tanto meno sul cosiddetto *"videoshock",* che **precede** di alcuni giorni le dichiarazioni della ALLETTO e **non ha alcun riferimento** al loro contenuto.

Occorreva invece, al fine di risolvere il caso, **valutare le due chiamate** di ALLETTO e di LIPAROTA, considerate sia singolarmente che unitariamente; applicare gli usuali criteri logici per saggiarne l'attendibilità intrinseca di ciascuna, e poi, come imposto dalla legge, ricercarne i riscontri: a cominciare dal dato costituito dalla stessa **duplicità delle chiamate**, per proseguire con le dichiarazioni **– in questo contesto sì, rilevanti –** della LIPARI, della OLZAI e della VILLELLA, fino a soppesare il significato dell'eventuale esistenza, inesistenza o falsità degli **alibi proposti da SCATTONE e da FERRARO**.

E' questa e non altra, per la Suprema Corte, la strada da seguire per giungere ad una decisione che rispetti le norme di procedura e i criteri di valutazione della prova dettati dal legislatore, icasticamente definiti come di **"valutazione guidata"**.

Tale insegnamento, lo si ribadisce, trova in questa Corte una **adesione convinta**, ben aldilà degli obblighi scaturenti dai limiti del giudizio di rinvio a norma dell'art. 627 CPP, **proprio per il valore di logicità e di concretezza che viene così attribuito alla disciplina prevista dall'art. 192 CPP**.

*** * * * ***

Ma anche rispetto ai "riscontri", precisa ancora la Cassazione, **la sentenza annullata non aveva colto del tutto nel segno**.

Questi, infatti, non possono consistere semplicemente in un qualsiasi elemento che in qualche modo “torni buono” per l’accusa, come un qualsiasi indizio valutabile di per sé; i ***“riscontri alle dichiarazioni del chiamante”*** di cui parlano dottrina e giurisprudenza – ***“estrinseci ed individualizzanti”*** - devono consistere, secondo la legge, in ***“altri elementi di prova che, valutati unitamente al contenuto delle dichiarazioni, ne confermino l’attendibilità”***; e dunque i riscontri devono ricercarsi in **stretto collegamento** con lo **specifico contenuto** delle dichiarazioni: devono essere ***“canalizzati”,*** o ***“focalizzati”,*** o ***“polarizzati”*** – sono termini più volte adoperati dal giudice di legittimità – **in funzione di quelle dichiarazioni specifiche, e non di altro**.

Nel caso di specie, precisa la Suprema Corte, i riscontri si devono ricercare ***“esclusivamente in direzione dell’identificazione dell’autore dello sparo”***, perché in questo consiste il tenore delle “chiamate”.

*** * * * ***

E’ per questo motivo che le **sofisticate perizie tecniche** disposte dalla Corte d’Assise d’Appello erano state disposte, secondo la Cassazione, non solo forzando il limite di legge del *“non poter decidere allo stato degli atti”* – addirittura dopo la discussione finale e la camera di consiglio - ma soprattutto **inutilmente**. Intanto non ne sarebbe mai

potuta derivare alcuna certezza, ma solo una constatazione di “compatibilità” sostanzialmente neutra sul piano penalistico; ma in ogni caso **ben poco i periti avrebbero potuto aggiungere o togliere alla attendibilità delle dichiarazioni di ALLETTO e di LIPAROTA** o agli elementi concernenti la responsabilità di SCATTONE.

Sulla base di questi principi, secondo la Cassazione, **la prova generica** – salvi i dati oggettivi immediatamente ricavabili sul luogo del delitto - **non ha alcuna rilevanza in questo processo**, che si impernia sulle due chiamate provenienti dalla ALLETTO e dal LIPAROTA, le quali impongono ***“un tipo di verifica giudiziaria normativamente diverso da quello compiuto nella sentenza annullata”*****,** secondo i principi di diritto e i criteri fin qui esposti.

Infatti secondo la Suprema Corte in questo processo hanno rilevanza soltanto le risultanze ***“oggettive”***, quali i **rilievi tecnici** sul luogo del ferimento, i **dati balistici** di immediata acquisizione e quelli **autoptici**.

Le conclusioni peritali, invece, e comunque la problematica attinente alla **prova generica** (che pure ha assunto nelle precedenti fasi di merito delle enormi dimensioni) hanno nel caso di specie, per la Cassazione, **un ruolo del tutto marginale.** E ciò - anche a prescindere dalla loro ontologica ambiguità e indeterminatezza sul piano accertativo, che si ferma alla soglia delle mere “probabilità” e “compatibilità” e dunque della **“neutralità” -,** proprio per la

inconferenza dei dati peritali rispetto al *thema decidendum* individuato.

Ribadisce ancora una volta la Suprema Corte che la valutazione delle chiamate da parte di Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA doveva essere ***"focalizzata"*** soltanto all'identificazione dell'**autore** dello sparo. **In questa prospettiva i dati peritali non servono**: non possono essere ***"canalizzati"*** sulle dichiarazioni specifiche dei chiamanti, né affrancarsi dall'insopprimibile limite dei loro risultati, puramente indicativi di semplici "compatibilità" con ipotesi diverse.

*** * * * ***

In definitiva dovrà essere osservato da questa Corte il **duplice principio di diritto** per cui ***"ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto non si può prescindere dalla qualifica formale al medesimo attribuita nel processo in cui sono state rese"***; con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del CPP, le dichiarazioni dei **"chiamanti" Gabriella ALLETTO** e **Francesco LIPAROTA** ***"siano valutati unitamente altri elementi di prova che valgano a confermarne l'attendibilità"***.

A questo conseguono, a guisa di corollari, due indicazioni:

1) la necessità che **sul piano logico argomentativo** la presa in considerazione delle dichiarazioni dei

chiamanti **preceda** e non segua quella dei meri testimoni di circostanze di contorno;

2) la necessità che la ricerca dei necessari riscontri sia ***"canalizzata"*** o "polarizzata" sul **contenuto specifico** delle dichiarazioni dei chiamanti e non su dati **neutri**, come quelli di generica derivati dalle perizie o **estranei**, come le immagini del ***"videoshock"***, secondo le deduzioni che le difese ne traggono in punto di pretesa ***"coartazione"*** di Gabriella ALLETTO.

E' con l'osservanza di tutto quanto sopra che le varie dichiarazioni accusatorie e, naturalmente, gli **alibi** prospettati da Giovanni SCATTONE e Salvatore FERRARO dovranno essere valutati da questa Corte.

LA DECISIONE DI QUESTA CORTE

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI RINVIO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE

IL GIUDIZIO DI RINVIO

L'ACQUISIZIONE DELL'AUDIO INTEGRALE RELATIVO AL "VIDEOSHOCK"

Nel corso di questo giudizio di rinvio, svoltosi in diverse udienze, sono stati **presenti** fin dal primo giorno gli imputati **Giovanni SCATTONE e Salvatore FERRARO; Francesco LIPAROTA**, inizialmente non comparso e dichiarato contumace, **è comparso successivamente.**

Così come nei precedenti gradi di giudizio, si sono costituiti **parte civile** nei confronti dello SCATTONE e del FERRARO l'Università "LA SAPIENZA" di Roma nonché Donato RUSSO, Aureliana IACOBONI e Tiziana RUSSO, rispettivamente padre, madre e sorella di Marta RUSSO.

La Corte ha **respinto** la richiesta istruttoria avanzata dalle difese di SCATTONE e FERRARO perché si procedesse a nuova **ispezione dei luoghi** alla Città Universitaria di Roma, in quanto priva di giustificazione dal punto di vista probatorio ed **inutile** sul piano della comprensione delle circostanze di fatto da parte della stessa Corte.

Gli analoghi atti già compiuti sia dagli inquirenti che dai precedenti giudici di merito, debitamente videoregistrati; le ricostruzioni effettuate in sede peritale, tradottesi anche in ottime rappresentazioni grafiche elaborate elettronicamente in forma tridimensionale, sotto diversi angoli di visuale; le planimetrie, le molte fotografie e le accurate trascrizioni forniscono alla Corte una **informazione nitidissima e dettagliata dei luoghi**: sia di quelli che furono **teatro della vicenda principale** (l'uccisione di Marta RUSSO con la localizzazione del luogo del ferimento e con l'ubicazione delle diverse finestre), sia di quelli in cui si svolsero gli accadimenti relativi alle **circostanze di contorno**, quali i movimenti dei vari personaggi all'interno dell'Istituto, la vicenda OLZAI, gli alibi degli imputati.

* * * * *

Questa Corte di rinvio ha altresì deciso di acquisire al fascicolo del dibattimento le **trascrizioni integrali delle parti audio delle bobine VHS videoregistrate l'11 giugno 1997** nei locali della Procura di Roma, in occasione dei colloqui intercorsi tra Gabriella ALLETTO ed il suo cognato poliziotto Gino DI MAURO; bobine che comprendono in modo integrale la ripresa dell'intera lunga seduta (oltre quattro ore), **ivi compresi i momenti in cui erano presenti i magistrati della Procura ed i loro interventi**.

In proposito è bene precisare che di questo incontro ALLETTO-DI MAURO fu a suo tempo effettuata una intercettazione ambientale – per così dire **“ufficiale”**, regolarmente autorizzata – che era stata espressamente disposta dal GIP **con esclusione** dei momenti nei quali fossero presenti nella stanza i magistrati della Procura.

Al fine di consentire agli operatori esterni di fermare e riavviare il nastro secondo le predette disposizioni del GIP – ed anche, per la verità, allo scopo di controllare il comportamento dello stesso DI MAURO e l’eventualità di qualche cenno d’intesa con la ALLETTO – si procedette, mediante una telecamera nascosta, anche alla **videoregistrazione di tutto l’incontro, compresi gli interventi dei magistrati**.

E’ proprio questo che parte della stampa ha immaginificamente definito ***“il videoshock”***.

*** * * * ***

Come si vedrà anche in parte motiva, quando questi ultimi nastri furono prodotti ed esaminati nel corso del giudizio di primo grado, si constatò:

- che il DI MAURO e i due magistrati inquirenti, il Procuratore Aggiunto dott. ORMANNI e il Sostituto dott. LA SPERANZA **insistettero** ripetutamente nel chiedere alla ALLETTO che dicesse ***“la verità”***, malgrado ella continuasse a ribadire che non era stata in aula 6 e che non sapeva niente;

- che la donna fu chiaramente **resa edotta** delle dichiarazioni della LIPARI, secondo le quali nell’aula

6 c'erano **essa ALLETTO,** il LIPAROTA ed il FERRARO, e che c'era anche **un'altra persona**;

- che le fu contestato come ella stesse **mentendo** nel collocarsi per l'intera ora tra le 11 e le 12 in sala fax, e che restava **"scoperto" proprio il periodo in cui fu esploso dall'aula 6 il colpo di pistola**;

- che non si pretendeva la lei altro che ***"la verità"***, nel senso che ***"certamente non era stata lei a sparare"***, e ***"poteva anche essere arrivata a cose fatte"***, ma **non poteva negare** di essere stata, temporalmente a ridosso dello sparo, in sala assistenti, dove l'aveva vista la LIPARI **accanto al LIPAROTA**, il quale ***"non escludeva"*** tale circostanza;

- che le sue negazioni di tale fatto erano **false, incredibili** e **dannose per lei stessa**, tanto che, se avesse continuato in quell'atteggiamento insostenibile, **avrebbe finito per essere presa lei stessa, *"contro la verità"*, per omicida;**

- che a un certo punto la ALLETTO si era messa a piangere, dicendo ripetutamente ***"non ce la faccio più";***

- che in precedenza aveva giurato al cognato ***"sulla testa dei ragazzini"*** di non essere entrata in aula n. 6.

*** * * * ***

Da queste oltre quattro ore di videoregistrazione fu tratto – e trasmesso dalle TV nazionali - il già citato ***"videoshock"***, della durata di qualche minuto.

Ne nacquero ovviamente roventi polemiche (un settimanale ne distribuì uno stralcio di circa mezz'ora; ne fu pubblicato il testo integrale perfino in un volume), fino ad interessare il Consiglio Superiore della Magistratura e perfino la Camera, dove rispose ad una interrogazione lo stesso Presidente del Consiglio.

La Corte d'Assise di primo grado **ha esaminato in pubblica udienza** queste bobine integrali, comprensive di "audio e di "video", pur decidendo, **con una ordinanza che è stata impugnata dalla difesa di Giovanni SCATTONE,** di non acquisire **il video** al fascicolo del dibattimento, e di non acquisire neppure le trascrizioni relative alle parti "audio" che non figurano nell'intercettazione ambientale e che sono relative all'esame della ALLETTO da parte dei PM.

Questa Corte, anche in considerazione del tenore delle arringhe difensive - che malgrado la sentenza della Cassazione continuavano ad attribuire una **grandissima importanza** allo svolgimento della giornata dell'11 giugno 1997 -, **per non lasciare ombra alcuna sul processo**, ha ritenuto non solo **opportuna** ma **indispensabile** l'acquisizione dell'intero "audio" della videoregistrazione integrale della giornata; "audio" che peraltro, essendo un atto del PM, non richiedeva alcuna autorizzazione del GIP.

Non è possibile, infatti, **valutare criticamente le dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO**, ai sensi dell'art. 192 CPP., secondo le direttive della Cassazione e alla luce delle **accorate e puntuali**

argomentazioni difensive, se non tenendo presente e valutando, **serenamente ma compiutamente**, il suo atteggiamento precedente e gli accadimenti di quella seduta, documentati, oltre che nelle trascrizioni dell'intercettazione "ufficiale", anche nelle loro **trascrizioni auditive dei nastri VHS completi**.

Appare del tutto **superflua**, invece, l'acquisizione del **"video" in quanto tale**, che, anche secondo la sentenza della Cassazione ***"non può aver rilievo se non a fini extraprocessuali, ma non era e non è destinata ad incidere in alcun modo sulla sua valutazione sui meccanismi sottesi al libero convincimento del giudice"***.

*** * * * ***

Ovviamente, il giudizio sulla opportunità della acquisizione è stato preceduto da quello – positivo - sulla **ammissibilità e utilizzabilità come fonte di prova** del contenuto "audio" dei nastri VHS.

Reputa infatti la Corte che – premesso e ribadito che l'intercettazione ambientale fu **regolarmente autorizzata dal GIP** con esclusione dei momenti in cui intervenivano nella stanza i magistrati del Pubblico Ministero - il fatto che siano stati videoregistrati anche tali interventi **non comporta**, almeno nella parte audio, che è quella che qui interessa, che si tratti di intercettazioni ambientali ***"abusive"*** in quanto non autorizzate dal GIP, ma che sia stata effettuata, **per fini propri del PM**, la documentazione di **proprie attività** – nella specie, l'esame a "SIT" della ALLETTO,

con redazione di verbale in forma sommaria - comunque attinenti alle indagini: **attività che è stata documentata legittimamente in linea di diritto e compiutamente in punto di fatto**.

Del resto è notorio che le trascrizioni dell'audio in questione sono di dominio pubblico, contenute in diverse pubblicazioni in commercio oltre che esaminate dal Consiglio Superiore della Magistratura; infine, sono state prodotte dalle difese degli imputati nel loro interesse ed **anzi la loro mancata acquisizione in primo grado, con apposita ordinanza espressamente impugnata, costituisce tuttora uno dei motivi d'appello, che in definitiva è stato accolto**.

Posto che la stessa Cassazione nella sua sentenza ha reputato "irrilevante" ma non "**illegittimo"** il ***"videoshock***", **nulla vieta, dunque, l'utilizzazione a fini processuali della trascrizione integrale della parte audio** (non avendo alcuna rilevanza, in sé, la parte "video" in senso stretto): tanto più che **l'intera registrazione** fu esaminata ed **<u>ascoltata</u>** in udienza pubblica in primo grado senza obiezioni, e sarebbe **davvero singolare** che dopo tale attività, e dopo che tutte le parti vi hanno fatto ampio riferimento in discussione, questa Corte si debba rifare al verbale riassuntivo dell'esame della ALLETTO dell'11 giugno 1997!.

*** * * * ***

Nel corso di numerose udienze si è svolta davanti a questa Corte una assai articolata e completa discussione finale, con repliche e controrepliche sia da parte dell’accusa pubblica e privata che dei difensori di tutti gli imputati, accompagnata dal deposito di memorie scritte.

Al termine del dibattimento le parti hanno formulato, come da verbale, le **conclusioni** sopra riportate.

*** * * * ***

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI IN DIRITTO

Ritiene la Corte di dover premettere alcune considerazioni sul piano del diritto, e sul **metodo** col quale ha impostato i criteri di valutazione probatoria in questo processo, **accanto a quelli, già illustrati in narrativa, dettati dalla Cassazione** nella sentenza di annullamento; considerazioni necessarie per evitare errori ulteriori rispetto a quelli commessi dai primi giudici, avuto riguardo alle **riforme**, anche di rango costituzionale, intervenute nel frattempo.

E' ormai *jus receptum* che in un sistema processuale, come quello attualmente in vigore in Italia, fondato sul rito accusatorio – o quanto meno, secondo la prevalente dottrina, ***"tendenzialmente accusatorio"*** – **la prova si forma nel dibattimento** (e nell'incidente probatorio, che del dibattimento è una anticipazione).

Beninteso, la prova che in questo processo ***"si è formata"*** nel dibattimento non è data soltanto dalle **effettive** dichiarazioni che in dibattimento sono state espresse, ma dal complesso di tutti i dati che in ordine a quelle dichiarazioni si sono ricavati, anche per mezzo delle **contestazioni** che ai sensi degli **artt. 500 e 503 del CPP** sono state rivolte al dichiarante, consentendo di **acquisire al fascicolo del dibattimento** i verbali delle dichiarazioni rese in precedenza.

E tuttavia non sfugge alla Corte la differenza, non soltanto formale, tra la posizione di **Gabriella ALLETTO**, che ha formulato le proprie accuse **nel dibattimento** (sia deponendo quale imputata di reato connesso che sostenendo un duplice confronto con gli accusati) e prima ancora **in incidente probatorio**, comunque **in contraddittorio,** e quella di **Francesco LIPAROTA**, che **in dibattimento** ha rifiutato di sottoporsi all'esame delle parti, rendendo soltanto una dichiarazione spontanea di contenuto sostanzialmente **liberatorio** per SCATTONE e FERRARO; e che ha mosso le proprie accuse, poi ritrattate, soltanto nel corso di un interrogatorio di garanzia davanti al GIP, **fuori dal contraddittorio**.

Entrambi sono **"chiamanti in reità"**, ma la situazione è manifestamente **opposta** nel contenuto e sul piano del contraddittorio, a cui si è sottoposta la sola ALLETTO: va dunque soppesato il merito delle dichiarazioni, tenendo conto di tale differenza.

*** * * * ***

E’ bene in proposito impostare subito correttamente, sul piano del diritto processuale, il **problema della valenza delle “dichiarazioni del chiamante”**, posto che **si intrecciano fra loro** la disciplina dettata dall’art. 192 comma 3 CPP, sulla **valutazione** delle dichiarazioni del coimputato o imputato di reato connesso, e quella contenuta negli art. 500 e 503 CPP, che pure regolano esplicitamente la ***“valutazione”*** delle dichiarazioni in tal modo acquisite, provenienti sia da testimoni che da imputati, in ordine alle quali vi sia ***“difformità”*** rispetto al contenuto della deposizione dibattimentale.

Ovvio che la rilevanza del tema in discussione consiste proprio nel fatto che le dichiarazioni rese da Gabriella ALLETTO e da Francesco LIPAROTA in dibattimento sono ***“difformi”*** da quelle da ciascuno di essi rese in qualche momento delle indagini.

Gabriella ALLETTO in dibattimento e in contraddittorio ha espresso le sue **accuse**; ne deriva la necessità che per trovare nelle sue parole degli elementi **a favore** degli imputati occorre rifarsi alle sue prime dichiarazioni negatorie, **rese fuori dal dibattimento**; dichiarazioni che potranno essere utili agli imputati soltanto se potranno essere considerate, anche da punto di vista normativo, come **prova dei fatti in esse affermati.**

Viceversa **Francesco LIPAROTA**, anche se non si è mai sottoposto al contraddittorio, tuttavia in dibattimento ha reso dichiarazioni **liberatorie; perciò**

– al contrario della ALLETTO – è soltanto in quelle rese **fuori dal dibattimento** che si potranno trovare elementi accusatori **a carico** degli imputati; elementi che saranno utilizzabili, a loro volta, soltanto se risulterà che le norme di legge consentono che quelle dichiarazioni siano considerate come **prova dei fatti in esse affermati**.

*** * * * ***

Intanto, nella ormai sempre più difficile ricerca di quale sia la norma giuridica **vigente** e applicabile al caso concreto, va detto che essa si individua attualmente nella **Legge 1° marzo 2001 n. 63**, - di attuazione della riforma dell'art. 111 della Costituzione - e precisamente nei **commi 3 e 4 dell'art. 26** della predetta legge, che è norma di diritto **transitorio**.

E' stato previsto dal legislatore, infatti un **"doppio regime"** di carattere generale:

- per le **difformi** dichiarazioni "precedenti" che siano acquisite al fascicolo del dibattimento **dopo il 25 febbraio del 2000** è definitivamente bandita la possibilità di un loro "recupero" probatorio: esse servono soltanto a ***"stabilire la credibilità della persona esaminata"***, e non esiste più nella legge alcuna previsione per cui esse possano essere valutate come **prova dei fatti in esse affermati**.

- le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento **prima del 25 febbraio del 2000** sono soggette invece al regime transitorio di cui all'**art.**

26 della Legge 1° marzo 2001 n. 63; e poiché è pacifico che le dichiarazioni rese **in questo processo** nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite al fascicolo del dibattimento nel 1998 e nel 1999, **è questa la disciplina da applicarsi**.

E' importante porre in evidenza che la **Corte Costituzionale**, con la sentenza **n. 381 del 2001** ha già riconosciuto la **piena legittimità della norma transitoria**, sia sotto il profilo che la legge costituzionale n. 2 del 1999, istitutiva del "nuovo" art. 111 della costituzione ha demandato alla **legge ordinaria** la regolamentazione in ordine ai processi in corso, sia sotto quello che la norma transitoria non si limita a ***"mantenere in vita il precedente regime"***, ma introduce una **importante novità**, che è sufficiente a soddisfare – nei **processi in corso**, per gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento **prima del 25 febbraio 2000** – la portata costituzionale del principio de contraddittorio: le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio da chi si sia ***"per libera scelta sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore"*** possono essere corroborati da *"altri elementi di prova che confermano l'attendibilità"* soltanto se questi **siano stati *"assunti o formati con diverse modalità"***.

*** * * * ***

Secondo tale complessa normativa, dunque, le dichiarazioni rese **precedentemente** al dibattimento (**sia da ALLETTO che da LIPAROTA,** nel caso di specie) hanno

una **prima importante valenza**, che è quella di dover essere valutate ***"per stabilire la credibilità della persona esaminata"***; e sarà questo un primo delicato compito di questa Corte di merito.

Scatta poi la **seconda valenza**, la possibilità, cioè – conservata in via transitoria sia dal DL. n. 2/2000 che dalla Legge n. 63/2001 - che le dichiarazioni ***difformi*** rese precedentemente al dibattimento possano essere valutate come **prova dei fatti in esse affermati**; con una normativa che, come è noto, **ha già superato il vaglio della Corte Costituzionale** (sentenza n. 381/2001).

Anche qui la **"stella polare"** è rappresentata dal **contraddittorio**, nel senso che in linea di massima sono le dichiarazioni rese in dibattimento quelle che "valgono", una volta che sia stata stabilita la ***"credibilità della persona esaminata"***: se la persona esaminata in dibattimento, malgrado il confronto con le dichiarazioni "difformi" rese in precedenza, **supera** il vaglio di credibilità, *nulla quaestio*: **la "prova" dei fatti risiede nelle dichiarazioni dibattimentali, e quelle "difformi" non contano più**.

Con una precisazione, beninteso, atta a mitigare l'assolutezza di tale affermazione: **vale pur sempre il principio della "divisibilità" delle dichiarazioni**, per cui non è che se una persona viene ritenuta "credibile", automaticamente **tutte** le sue dichiarazioni dibattimentali sono **"prova"**, e tutte quelle precedenti e difformi sono poste nel nulla: dottrina e giurisprudenza in proposito distinguono tra

“attendibilità della persona” e “credibilità delle dichiarazioni”, onde il giudizio sulla prova riguarda non soltanto le “qualità“ della persona, ma **ciascun “fatto” sul quale si è determinata la “difformità”**.

*** * * * ***

Invece, se a seguito del confronto tale credibilità **viene meno**, non per questo i fatti affermati nelle dichiarazioni rese durante le indagini e fuori dal contraddittorio si possono intendere **provati**.

E’ infatti chiaramente desumibile, dalla previsione dell’art. 26, **un ulteriore e preciso distinguo**:

- le dichiarazioni “precedenti” e “difformi”, acquisite al fascicolo del dibattimento prima del febbraio 2000 e provenienti da chi (come nel caso di **Gabriella ALLETTO)** si è sottoposto al contraddittorio, devono essere valutate **a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500 del CPP**;

- quelle di chi (come **Francesco LIPAROTA**) *“per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato e del suo difensore”*, pure tempestivamente acquisite al fascicolo del dibattimento, sono regolate invece dal **comma 2 dell’art. 1 del DL n. 2/2000, convertito con Legge n. 35/2000**.

Di conseguenza, a norma dell’art. 26 della Legge 1° marzo 2001 n. 63:

1) - le dichiarazioni “difformi” rese da **Gabriella ALLETTO fuori dal dibattimento** ed acquisite in seguito a contestazione (nella specie sarebbero **a favore** degli imputati SCATTONE, FERRARO e LIPAROTA), **possono essere valutate,** a norma del comma 3 del previgente art. 500 CPP, come **prova dei fatti in esse affermati**, ma per questo è necessario:

- che le sue dichiarazioni **dibattimentali non abbiano superato** il vaglio di credibilità;

- che concorrano ***“altri elementi di prova che confermano l’attendibilità”*** di quelle precedenti.

2) - quelle rese dal **LIPAROTA** fuori dal contraddittorio, invece, (e sarebbero nel caso di specie **a carico** degli imputati) **possono anch’esse raggiungere lo stesso effetto** (valere come **prova dei fatti in esse affermati,** benché **difformi** da quelle rese in dibattimento): però, a norma del DL n. 2/2000 e della legge di conversione n. 35/2000, **(essendosi egli *“per libera scelta sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato e del suo difensore”***), occorrono anche per lui due condizioni:

- che le sue dichiarazioni **dibattimentali non abbiano superato** il vaglio di credibilità;

- che gli *“altri elementi di prova che confermano l’attendibilità”* delle dichiarazioni **precedenti, siano stati *“assunti o formati con diverse modalità”***, ossia non provengano da persone che si siano anch’esse sottratte al contraddittorio.

*** * * * ***

Reputa questa Corte, al riguardo, che **non sussista alcuna contraddizione né conflitto** fra le citate complesse regole dibattimentali e la disciplina, in parte assai simile, dettata dall'art. **192 comma 3 CPP** circa il **valore probatorio** delle dichiarazioni rese nei confronti di una persona da un coimputato o da un imputato in un procedimento connesso.

Va ribadito che detta norma - che costituisce un **caposaldo** dell'attuale sistema processuale, ancor più dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione - ha **un contenuto ed un valore preminente**, di carattere per così dire **generale**, più ampio ed insieme più penetrante degli artt. 500 e 503 CPP: **il 192 regola la valutazione finale della prova**, in vista della decisione sulla **responsabilità** o meno dell'imputato; **l'art. 26 della L. 63/2001**, e con esso gli artt. 500 e 503 del CPP. e l'art. 1 del DL n. 2/2000 convertito con Legge n. 35/2000, regolano il più limitato problema della acquisizione e valutazione di dichiarazioni **dibattimentali e non**, quando esse siano **scandite nel tempo** e **"difformi"** tra loro.

Posto che, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 26, le dichiarazioni difformi rese in precedenza **possono essere acquisite** e **devono essere valutate** in un certo modo rispetto a quelle rese in dibattimento, sarà **al termine** di **entrambe** queste operazioni (sia di acquisizione che di valutazione) che si sarà **"formato" l'intero contributo** fornito dalle dichiarazioni del "chiamante"; e questo **contributo così**

“formato” sarà poi sottoposto “tutto intero” ai criteri, preminenti, dettati dall’art. 192 comma 3 CPP in ordine a quelle dichiarazioni.

*** * * * ***

Una ulteriore **precisazione in diritto** – un corollario di quanto fin qui chiarito - riguarda le dichiarazioni rese da Gabriella ALLETTO **prima del mutamento del suo atteggiamento** (inizialmente non “collaborativo”), quando era persona informata dei fatti e addirittura già raggiunta da elementi di sospetto circa un possibile favoreggiamento da parte sua, sia pure nei confronti di ignoti, tale da comportarne la deposizione con le **garanzie** previste per l’imputato o l’indagato.

Tali dichiarazioni, dapprima espunte dal GIP dal fascicolo del dibattimento, sono state poi recuperate dalla Corte di primo grado e **fanno ora parte a pieno titolo del fascicolo del dibattimento** in seguito alle contestazioni effettuate.

E’ indubbio però che tali contestazioni sono state mosse a Gabriella ALLETTO non dai suoi difensori nel **suo** interesse o dal PM nell’interesse **dell’accusa** (contro di lei o contro altri), bensì **dai difensori dei computati nell’interesse di questi ultimi.**

Ciò con un duplice scopo: da un lato quello di mettere in evidenza le **contraddizioni** che intercorrono tra le affermazioni da lei formulate nella prima fase delle indagini e quelle rese successivamente e poi

confermate al dibattimento; dall'altro **– e forse soprattutto -** quello di far risaltare il **"clima"** di pressioni, minacce, suggestioni e suggerimenti da parte degli inquirenti, nel quale le seconde dichiarazioni sarebbero maturate.

In sostanza, posto che la ALLETTO, imputata di favoreggiamento, ha assunto la veste di **"chiamante"** in reità nei confronti di SCATTONE, ma anche nei confronti di FERRARO e di LIPAROTA, ora imputati di favoreggiamento, ma non in concorso con lei, le contestazioni che le sono state mosse la riguardavano **nella sua particolare e specifica qualità di "chiamante":** sono state richiamate le sue prime dichiarazioni non per quella parte a contenuto difensivo verso sé stessa quale imputata, ma per l'altra parte (**di "testimonianza"**, per così dire) avente **contenuto liberatorio nei confronti dei coimputati**, da lei stessa successivamente accusati.

E' soltanto **contro** queste ultime dichiarazioni (accusatorie) che si sono appuntate le contestazioni: tanto che giustamente, e senza opposizione di alcuna parte, la Corte di primo grado ha deciso di acquisire al fascicolo del dibattimento, **nell'interesse degli altri imputati** (SCATTONE, FERRARO e LIPAROTA), **tutte** le dichiarazioni "precedenti" della ALLETTO, rese sia quale indagata che quale persona informata dei fatti; comprese quelle, appunto, già dichiarate inutilizzabili dal GIP, da lei rese nella veste di persona informata sui fatti quando già sussistevano a suo carico elementi sufficienti per doverle attribuire le garanzie

spettanti alla persona indagata; che erano poi proprio quelle nelle quali essa **rifiutava fermamente** di ammettere la propria presenza nell'aula 6 e di sapere alcunché sul ferimento di Marta RUSSO e sul conto degli imputati.

*** * * * ***

Ma la questione della **valenza delle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio** non riguarda soltanto gli imputati di reato connesso ALLETTO e LIPAROTA.

Occorre prendere atto che sono state acquisite, in seguito alle **contestazioni** provenienti di volta in volta da ciascuna delle parti, numerose dichiarazioni rese **prima del dibattimento** dalle più diverse persone, che poi hanno assunto in udienza atteggiamenti **differenti** ed **opposti**: Maria Chiara LIPARI ha testimoniato, Rosangela VILLELLA no; gli imputati ROMANO, URILLI e BASCIU - oltre a FERRARO e SCATTONE - si sono sottoposti ad esame e controesame, ma la MARCUCCI no; e così via.

In proposito è ovvio che, in mancanza di dichiarazioni dibattimentali, **non si potranno rinvenire *"difformità"***; **ma va tenuto presente** che vale anche per tutti costoro la disciplina prevista dall'art. 26 della Legge n. 35/ 2001, e segnatamente **quella di cui al secondo comma dell'art. 1 DL n. 2/2000**, richiamato dal predetto art. 26.

Tale norma stabilisce che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da tutti coloro che *"si sono sempre volontariamente sottratti all'esame dell'imputato o del suo difensore"* intanto

possono essere valutate come **prova dei fatti in esse affermati** in quanto la loro attendibilità sia confermata da *“altri elementi di prova”*, che però siano **“assunti o formati con diverse modalità”**.

In altre parole, non potrebbero, ad esempio, le dichiarazioni rese da Rosangela **VILLELLA** durante le indagini (fatto salvo in questo momento il problema della loro ventilata inutilizzabilità sotto altro e diverso profilo), essere **confermate e convalidate** (essendosi essa ***“sempre volontariamente sottratta all’esame degli imputati e dei loro difensori”***) per mezzo delle dichiarazioni di Francesco **LIPAROTA -** che si è anch’egli ***“sempre volontariamente sottratto all’esame degli imputati e dei loro difensori”***; e viceversa, naturalmente, **non potrà LIPAROTA essere “confermato” dalla VILLELLA**.

Ciò – beninteso - non solo e non tanto per quanto riguarda la posizione dello stesso LIPAROTA quale imputato, ma per quanto attiene **alla posizione di FERRARO e di SCATTONE**, i quali non hanno potuto, né di persona né con i loro difensori, esaminare né l’una né l’altro.

Così pure, lo svolgimento della mattinata del 9 maggio per quanto attiene ai movimenti ed all’**alibi di FERRARO** non potrebbe ricostruirsi sulla base delle **sole** dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e fuori dal contraddittorio dalla **MARCUCCI Marianna**, (che *“si è sempre volontariamente sottratta all’esame dell’imputato o del suo difensore”*), ma occorre che queste trovino conferma in altri elementi di prova, che

siano però - necessariamente - **“assunti o formati con diverse modalità”**, ossia non consistano a loro volta in dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio.

Le dichiarazioni **difformi da quelle dibattimentali** rese durante le indagini preliminari da chi, invece, **– e sono i più – si è sottoposto al contraddittorio dibattimentale**, sono regolate nel caso di specie dai commi 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500: nel senso che devono anch’esse essere valutate ***“per stabilire la credibilità della persona esaminata”***, e possono costituire **prova dei fatti in esse** (durante le indagini) **affermati** soltanto se quel vaglio di credibilità (delle dichiarazioni dibattimentali) non sia stato superato e se inoltre sussistano, in ordine al loro contenuto specifico, *“altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”:* elementi che però, in questo caso, possono essere di qualsiasi genere o specie, come provenienti da testimoni e intercettazioni, o anche soltanto logici.

*** * * * ***

Concettualmente diverso – si ribadisce – (ancorché difficile, all’atto pratico, da tenere separato rispetto al primo) è il momento della valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 CPP, che riguarda la valutazione per così dire finale, in vista della decisione sulla responsabilità o meno dell’imputato.

Dottrina e giurisprudenza assolutamente concordi – e ad esse questa Corte ritiene di doversi pienamente allineare - hanno circondato le dichiarazioni del

“chiamante” di **cautele ancora ulteriori** rispetto alla stessa previsione dell’art. 192 comma 3 CPP, stabilendo per esse un **preventivo vaglio di attendibilità intrinseca** – assai severo, preciso e articolato –, che **precede** la stessa ricerca e valutazione dei “riscontri esterni” (gli ***“altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”***); nel senso che se non fosse superato quel vaglio non si passerebbe neppure alla considerazione dei “riscontri” e le dichiarazioni sarebbero senz’altro reputate inattendibili e disattese.

Sono stati più volte indicati, con elencazione esemplificativa e non tassativa, i criteri della fermezza, della coerenza, della precisione, della intrinseca verosimiglianza delle dichiarazioni, e – particolarmente rilevanti nel caso di specie – quelli della **autonomia e spontaneità** e del **disinteresse ad accusare**.

In relazione a questi ultimi **non possono certo trascurarsi** le osservazioni delle difese di SCATTONE e di FERRARO, che prospettano una **assoluta mancanza di *“genuinità”*** – e di autonomia e spontaneità - nelle dichiarazioni di Gabriella ALLETTO e di Francesco LIPAROTA (ivi compreso, quanto a quest’ultimo, il “biglietto autografo” scritto poco prima di essere tradotto in carcere), perché rese in un clima di **coartazione morale**, per la necessità di liberarsi da **pressioni e minacce**, nemmeno tanto velate, ed anzi per LIPAROTA ben concrete, di arresto e di incriminazione; pressioni accompagnate da, più o meno esplicite,

promesse di benevolenza da parte degli inquirenti in caso di accondiscendenza da parte loro al desiderio di chi li interrogava di vedersi confermate "testimonialmente" le ipotesi investigative.

Il tutto – secondo le difese - in maniera che ne è rimasta ***coartata*** la loro volontà, determinando sia la ALLETTO che il LIPAROTA a rendere false dichiarazioni ed a formulare false accuse, riferendo i dati di fatto che venivano loro man mano, e ripetutamente, suggeriti.

Ovviamente, non vanno dimenticati né trascurati gli argomenti, sostenuti con non minore vigoria e rigore dal Procuratore Generale e dalle parti civili, tesi a contrastare una tale impostazione e a difendere la legalità delle indagini e la genuinità dei suoi risultati.

Certamente tutto ciò rientra nel vaglio di attendibilità preventivo a cui questa Corte intende sottoporre le deposizioni dei "chiamanti".

Le dichiarazioni "difformi" rispetto a quelle dibattimentali, "precedentemente rese" da Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA e acquisite al fascicolo del dibattimento in seguito alle contestazioni, **saranno dunque valutate da questa Corte** – facendo uso delle regole sopra specificate imposte dall'art. 26 della legge n. 63/2001 - in primo luogo ***"ai fini della credibilità"*** dei dichiaranti; con specifico riferimento alle osservazioni e argomentazioni delle difese degli imputati in ordine alla ***"genuinità"*** delle dichiarazioni accusatorie dell'una e dell'altro; e poi effettuando **l'analisi valutativa** dei singoli fatti rilevanti in

causa da essi affermati e stabilendo quali siano quelli “credibili” tra le “difformi” versioni.

Soltanto a questo punto si procederà all’ulteriore passo indispensabile per il compiuto apprezzamento delle dichiarazioni dei “chiamanti” – la ricerca e la valutazione dei **“riscontri esterni”** – così come richiesto dall’art. 192 comma 3 e come messo in evidenza dalla sentenza della Cassazione.

*** * * * ***

Ovvio poi che un accurato **vaglio** di **attendibilità personale e di credibilità intrinseca** sarà rivolto anche alle **deposizioni testimoniali**: ma senza che ciò comporti l’errore stigmatizzato dalla Cassazione per le due prime sentenze.

Una tale attenta disamina, infatti, non significa porre testimoni e chiamanti ***“sullo stesso piano”*** - ben diversa essendo, nell’uno e nell’altro caso, l’esigenza di effettivi ***“riscontri esterni”*** alle rispettive dichiarazioni -; ma non va dimenticato che essa è richiesta **sempre**, nei confronti di **qualsiasi dichiarazione di qualsiasi tipo**, affinché il loro contenuto possa costituire “prova” persuasiva ed appagante nella formazione del libero – ma ragionevole e controllabile - convincimento del giudice.

*** * * * ***

*** * * * ***

II

L’ANTICIPAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE DELLA CORTE

I

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Preliminarmente è necessario precisare che deve intendersi qui **richiamato tutto quanto finora esposto nella presente sentenza** quale indispensabile complesso di **presupposti di fatto e di diritto** su cui fondare la motivazione.

Allo stesso modo, occorre richiamare i consolidati principi già esposti nella prima sentenza d’appello, sul punto della **reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado** nelle parti in cui la decisione sia conforme, dovendosi intendere limitato il compito del giudice dell’impugnazione al farsi carico dei dati e degli argomenti evidenziati con i motivi di gravame, pur senza avere l’obbligo di rispondere ad ogni singolo passaggio argomentativo, essendo sufficiente una spiegazione esauriente dei motivi a sostegno di una decisione diversa da quella richiesta.

In particolare, in questa sede di rinvio ed in considerazione dell’integrazione istruttoria svoltasi in grado d’appello, devono essere tenute presenti, **come qui riportate per quanto di ragione, entrambe le sentenze** di merito, che sono ampiamente ricostruttive del concreto svolgimento degli eventi e dei relativi accertamenti, e che non sono a questo riguardo in contrasto tra loro, anzi si integrano reciprocamente; né l’accertamento e l’esposizione dei fatti – compresa la narrazione contenuta nella sentenza di secondo grado – sono stati oggetto dell’annullamento da parte del Cassazione, che riguarda – non solo, ma soprattutto - difetti della sentenza squisitamente giuridici e addirittura processuali.

*** * * * ***

*** * * * ***

*** * * * ***

II

SINTESI DELLA DECISIONE

Reputa la Corte che al termine dell'attuale giudizio di rinvio si debba riaffermare la **responsabilità degli imputati Giovanni SCATTONE, Salvatore FERRARO e Francesco LIPAROTA**, e che essa trovi fondamento, principalmente, **nelle dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO**: le quali sono risultate attendibili, credibili, convincenti, riscontrate e veritiere al termine delle operazioni di **valutazione *"guidata"*** previste ed imposte dalla legge. Esse da un lato si sono rivelate **in piena armonia** con **tutti** i dati di causa, dalle dichiarazioni testimoniali – quelle di **Maria Chiara LIPARI** e **specialmente quelle di Giuliana OLZAI** – ai dati di generica, dal fallimento degli alibi di SCATTONE e FERRARO alle dichiarazioni di Francesco LIPAROTA e Rosangela VILLELLA; dall'altro **non sono state smentite** in alcun modo da nessun elemento o accertamento di fatto che sia stato possibile esaminare.

* * * * *

Ma in particolare – osserva fin d'ora la Corte – esse sono **continuamente costellate e pervase da tutta una serie di espressioni spontanee, di notazioni**

psicologiche, di moti dell'animo che costituiscono autentici "accenti di verità" e che valgono a conferire a tutta la sua narrazione accusatoria – naturalmente in un quadro **probatorio correttamente impostato dal punto di vista giuridico**, e non fondato soltanto su impressioni epidermiche - una generale caratteristica **di sincerità e di genuinità**: essendo ovviamente impossibile che tali espressioni possano essere suggerite o imposte.

Nell'immediatezza del contraddittorio, "a botta e risposta" senza riflettere, esponendo il proprio vissuto, rispondendo a domande e contestazioni, ribattendo, talvolta, a vere provocazioni, **ella si esprime con parole che rendono dall'intimità dell'animo la psicologia del momento**: talvolta quella **del momento attuale** (del "parlare", dello spiegarsi, e perfino del giustificarsi: ***"fino a un certo punto non me la sono sentita; poi ho confessato"***); talaltra quella **del momento di allora** (***"me lo sono tenuto dentro", non volevo essere coinvolta".*** Addirittura: ***"Non ho salutato: non me la sono sentita di salutare"***, risponde quando racconta di SCATTONE che dopo lo sparo è uscito salutando la LIPARI, e le si chiede se lei lo ha salutato.

Espressioni di questo genere (veritiere perché immediate ed istintive, provenienti dal profondo) valgono a collegare, con l'esternazione del "percorso" interiore che le ha accompagnate, sia **le rivelazioni in sé** che **il fatto stesso di raccontarle**: ed è quanto mai convincente proprio l'esternazione di quei **piccoli**

passaggi intimi, spontanei e certamente non "studiati" che esprimono insopprimibili ***"accenti di sincerità"*** **tali da far ritenere che ella abbia vissuto in prima persona i fatti che ora racconta, rivivendo la psicologia del momento.**

"Un travaglio", dice la ALLETTO, ***"un travaglio tremendo"***, da quel tragico 9 maggio 1997 fino al suo ultimo atto processuale in primo grado, il confronto con FERRARO del 7 ottobre 1998.

E' assai **convincente** – malgrado i poderosi sforzi in contrario delle acutissime difese degli imputati, specie in relazione ai "condizionamenti" che ella avrebbe subito - seguirla mentre descrive come sia giunta dalla iniziale ***"chiusura"*** alla totale ***"liberazione",*** (***"mi sono sentita pronta", "sono riuscita a parlare"***) e poi alla difesa, con parole semplici ma risolutive, della propria versione: ***"Confessate è quello che dovete fare voi; io l'ho fatto"***.

"Sono riuscita a parlare", "Confessate è quello che dovete fare voi; io l'ho fatto", "mi sono sentita pronta" sono espressioni – assieme a tante altre che man mano saranno evidenziate, ma è opportuno anticipare fin d'ora il giudizio della Corte – che sono proprie **non certo di chi commette una calunnia, ma di chi viene da un lungo *"travaglio"*** interiore, e poi si abbandona ad uno sfogo liberatorio di **verità**.

* * * * *

In sintesi, questa Corte ha ritenuto accertato, per mezzo delle particolareggiate e ferme dichiarazioni dibattimentali di Gabriella ALLETTO, Giuliana OLZAI e Maria Chiara LIPARI:

- che **Marta RUSSO** fu colpita al capo, il 9 maggio del 1997 alle ore 11,42 circa in un vialetto dell'Università, da un proiettile di pistola cal. 22, sparato, rispetto alla sua posizione, da sinistra, dall'alto e leggermente da dietro;

- che pochi attimi prima dell'esplosione del colpo, **Gabriella ALLETTO** entrava nella sala assistenti dell'Istituto di Filosofia del Diritto (aula n. 6), da cui, essendo quasi sulla porta, aveva visto **uscire un uomo sconosciuto**;

- che nella stanza vi erano **Francesco LIPAROTA, Salvatore FERRARO e Giovanni SCATTONE;**

- che quest'ultimo era nel vano della finestra di destra, era parzialmente nascosto dalla tenda a doghe verticali, aveva il braccio destro ***"teso"*** e **fece partire un colpo di pistola** fuori dalla finestra, nascondendo poi l'arma in una cartella che era sul tavolo;

- che nel momento di sconcerto creatosi fra tutti (FERRARO si era messo le mani nei capelli) era entrata nell'aula **Maria Chiara LIPARI** mettendosi a fare una telefonata con le spalle alla stanza;

- che si determinò – naturalmente – una fase di stallo durata qualche minuto (il ***"gelo"*** di cui si è parlato), nel quale tutti, eccetto la ignara LIPARI, non sapevano evidentemente cosa fare;

- che SCATTONE era uscito dalla sala, e dopo di lui erano usciti FERRARO e LIPAROTA, e poi anche la ALLETTO, che lasciava la LIPARI ancora nell'aula n. 6, intenta a telefonare;

- che **Giovanni SCATTONE e Salvatore FERRARO** qualche minuto dopo **lasciavano l'Istituto di Filosofia attraverso una scala interna;**

- che, attraverso l'atrio di Statistica e quello di Scienze Politiche, uscivano all'esterno, in una zona **appartata rispetto al vialetto e all'assembramento di persone attorno al corpo di Marta RUSSO**;

- che nel percorrere detto tragitto si imbatterono in **Giuliana OLZAI**, la quale li vide, fu colpita ed attratta dal loro comportamento **sconcertante**, rivolse loro la parola, e li seguì per un tratto;

- che **la stessa OLZAI successivamente li riconobbe**, vedendoli in televisione in seguito al loro arresto, e li identificò nei due giovani incontrati il 9 maggio, che allora non conosceva.

*** * * * ***

Premesso che – come si vedrà - molti dati di **prova generica combaciano perfettamente** con tali risultanze e **nessuna vi si oppone,** e che gli imputati hanno dedotto, **per l'ora delitto**, **alibi falsi o inconsistenti,** è importante notare fin d'ora come le dichiarazioni accusatorie rese dall'imputata di reato connesso Gabriella ALLETTO siano **confortate esaustivamente** dalle testimonianze escusse: di particolare rilievo quella di Maria Chiara LIPARI **circa il "quadro" al momento del**

delitto; ma specialmente significativa, perché **salda i dati in un tutto coerente** (e oltretutto contribuisce a smantellare gli alibi), **la inequivocabile testimonianza di Giuliana OLZAI.**

Accanto alle dichiarazioni della ALLETTO stanno quelle, pure accusatorie, di Francesco LIPAROTA, la cui ritrattazione davanti al PM in sede di indagini e le cui dichiarazioni spontanee nel dibattimento non sono affatto convincenti. Numerosi elementi esterni, del tutto genuini perché raccolti mediante **intercettazioni telefoniche** dei suoi familiari, **confermano che anche LIPAROTA** si trovava al momento delle sparo in aula sei, e aveva visto che a sparare era stato Giovanni SCATTONE; e già questi costituiscono ontologicamente dei riscontri esterni (di carattere indiziario) alle sue dichiarazioni accusatorie rese nell'interrogatorio.

Ma **importanti riscontri** – ***"esterni"*** rispetto alle predette dichiarazioni di ALLETTO e di LIPAROTA e ***"individualizzanti"*** rispetto alla responsabilità degli imputati SCATTONE e FERRARO – si rinvengono nelle dichiarazioni di **Giuliana OLZAI** e nella **falsità degli alibi, quanto meno di FERRARO**.

LE DICHIARAZIONI DI GABRIELLA ALLETTO

I

DA MARIA CHIARA LIPARI A GABRIELLA ALLETTO

Partendo dunque dalle **dichiarazioni di Gabriella ALLETTO**, deve essere posta al centro dell'attenzione, naturalmente, la ***"clamorosa svolta"*** della giornata del 14 giugno 1997, quando la dichiarante – per dirla con la Cassazione - ***"in rotta decisa e convinta con l'atteggiamento menzognero assunto fino a quel momento si era decisa alla fine a cambiare versione, raccontando quello che aveva visto mentre si trovava con LIPAROTA nella sala assistenti"***.

E va subito esposto chiaramente il fatto, rilevantissimo, che tali ***"svolte"*** sono state **due**: la prima – quella a cui accenna la Cassazione è avvenuta il 14 giugno 1997, e se ne parlerà lungamente.

La seconda – non meno importante e apprezzabile - è avvenuta davanti alla Corte d'Assise, nel corso del giudizio di primo grado.

In dibattimento Gabriella ALLETTO, **imputata** di favoreggiamento personale, **aveva già dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere**.

E tuttavia ella ha deciso di raccogliere una sorta di quanto mai opportuna "allocuzione morale" del Presidente della Corte, il quale – precisando naturalmente di non voler costringere nessuno a rinunciare ai propri diritti – ha fatto presente che in questo processo così grave, che tanto ha scosso l'opinione pubblica, solo chi conosce la verità, solo i dichiaranti con le loro dichiarazioni apertamente sottoposte alla dialettica dibattimentale, possono far trionfare la verità.

E Gabriella ALLETTO, le cui dichiarazioni peraltro già erano state raccolte, nel corso delle indagini, con un lungo e particolareggiato incidente probatorio, ha deciso di **recedere dal proprio atteggiamento - encomiabilmente**, sia detto da un punto di vista morale, indipendentemente dall'esito del processo – e di sottoporsi ancora, per estenuanti e travagliate giornate, al fuoco di fila delle domande di tutte le parti e perfino ai confronti con gli imputati Giovanni SCATTONE e Salvatore FERRARO, fornendo ai giudici la possibilità di acquisire un convincimento pienamente "garantito".

Che altrettanto non sia stato fatto da altri protagonisti o comprimari della vicenda (LIPAROTA, VILLELLA, MARCUCCI) costituisce certo l'esercizio di diritti insopprimibili, ma anche un limite all'accertamento della verità.

Sta di fatto che Gabriella ALLETTO in tutti tali frangenti – incidente probatorio e dibattimento – al di là della sua più precisa e **specifica qualificazione processuale** di **indagata** prima e di **imputata** poi per favoreggiamento personale - si sia presentata come una sorta di ***"teste oculare"*** del delitto, della cui esecuzione – impregiudicata in questo momento la sua attendibilità - ha fornito una **descrizione inequivocabile**.

* * * * *

Tuttavia, nel quadro di una complessiva valutazione delle sue dichiarazioni, questa Corte ritiene necessario esaminare un punto **preliminare**, che riguarda la sua stessa individuazione come **persona presente al momento dello sparo nella sala assistenti**.

Senza voler sovvertire la corretta impostazione "sistematica" della motivazione prescritta dalla Cassazione – che impone di "partire" proprio dalle dichiarazioni di Gabriella ALLETTO - è indubbio che costei è balzata al centro delle indagini e poi dell'intero processo perché indicata da **Maria Chiara LIPARI** come persona, appunto, presente in aula 6 fra le 11,40 e le 11,45 di quel 9 maggio; e dunque è preliminare la verifica della veridicità di questo punto, che costituisce **il presupposto** delle conoscenze della ALLETTO in ordine al fatto per cui si procede.

* * * * *

La sentenza di primo grado ha offerto una diligentissima ricostruzione della mattinata in Istituto, che merita di essere riprodotta per intero, quasi alla lettera:

- il 9 maggio all'Istituto di Filosofia del Diritto sono presenti pochi assistenti, essendo quasi tutti impegnati in un convegno a Teramo;

- il personale addetto alla gestione della segreteria giunge all'Istituto tra le 7.30 e le 8.00. Sono presenti ALLETTO, URILLI, LIPAROTA, il dr. BASCIU. ALLETTO, URILLI e BASCIU stazionano nelle loro stanze, spostandosi ove richiesti di qualche servizio; LIPAROTA raggiunge la sua destinazione naturale (la zona sala cataloghi biblioteca). Arriva in orario imprecisato anche il bibliotecario ARIEMMA, che (per una questione attinente alla timbratura del cartellino) ***si è avvalso della facoltà di non rispondere sull'orario di arrivo.***

- intorno alle 8.20-8.30 giunge un gruppetto di studenti, tra i quali CLAUDIO ORIOLO, BENIAMINO IORIO, ANNA GARCEA, SIMONA QUARANTA, GIACOMO CALIENDO, SIMONE BRUNO, FRANCESCO ESPOSITO. Tutti costoro (ed altri non identificati) prendono posto nella sala lettura, o sala laureandi, e si mettono a studiare. Non risulta che nessuno di loro si sia recato in sala assistenti.

- Alle 9.00 giunge in Istituto la borsista Benedetta FAEDI, incaricata di coadiuvare gli studenti nell'attività di ricerca (con orario 9-12).

- sempre alle 9.00- 9.15 arrivano gli assistenti TRONCARELLI e SAVARESE, che hanno un appuntamento per

andare a Teramo. Si affacciano per salutare il prof. ROMANO e se ne vanno subito, alle 10.00;

- alle 9.30 giunge la laureanda Irene CASTIGLIA, che deve parlare con il prof. ROMANO;

- intorno alle 9.45 arriva la dr.ssa LIPARI;

- alle 9.45 CASTIGLIA incontra ROMANO, dopo averlo atteso 15 minuti circa. ROMANO parla anche con la dr.ssa LIPARI. Si concorda la lettera da spedire a BISER, il professore tedesco;

- il bibliotecario ARIEMMA va via in orario imprecisato tra le 9.45 e le 10.00; -

- alle 10.50 arriva la dr.ssa AVITABILE:

- intorno alle 11.05-11.10 arriva la dr.ssa LODOLINI, ricercatrice del prof. CAPAGGI. Parla con la LIPARI.

- alle 11.20 torna il prof. Bruno ROMANO (in una pausa dei colloqui con gli studenti), parla con la AVITABILE, telefona dal suo studio (alle 11.21), firma la lettera a BISER redatta dalla LIPARI, si assenta nuovamente;

- alle 11.30 la AVITABILE (che aveva fatto due telefonate alle 11.07 e 11.08 e 2”) va via;

- intorno alle 11.30 ALLETTO, LA PORTA e Maria Chiara LIPARI cercano di far partire il fax (l’orario si accorda perfettamente con la firma di ROMANO, apposta poco dopo la telefonata delle 11,21), ma l’apparecchio non funziona.

A questo punto, durante le indagini, la ALLETTO dichiara di essere rimasta sino alle 12.00 in aula 4, dove c’è il fax; LA PORTA invece la vede uscire poco dopo le 11.30 dalla aula 4; la IANNETTI cerca invano

di aprire l'aula 4, che era chiusa, per cercare la ALLETTO, verso le 11,30.
Poco dopo, verso le 11.40 va via la LODOLINI. Dato che costei ha parlato con la LIPARI, si capisce come quest'ultima, dopo che l'altra è andata via, torni a controllare – invano - la sorte della fotocopia della lettera per il prof. BISER e poi entri a telefonare nella sala assistenti, nella quale nel frattempo era entrata la ALLETTO che la cercava.
- tra le 11.30 e le 11.45 CRISTIANA IANNETTI cerca vanamente di farsi firmare l'autorizzazione al ritiro di due volumi dalla ALLETTO, che di solito è nella aula 4. Ma trova che l'aula 4 è ancora chiusa. Allora se la fa firmare da BASCIU. Nella stanza di BASCIU c'è uno studente esperto d'informatica, MARIO CASALINI;
- tra le 11.35 e le 11.50 il borsista GIUSEPPE GERACE, accompagnato dalla sua amica FEDERICA GIUBILO, entra o fa capolino per due volte nella Sala Cataloghi. Cerca LIPAROTA, per l'organizzazione di una cena. Entrambe le volte LIPAROTA non è in sala cataloghi e LA PORTA riferisce al GERACE che si è allontanato;
- alle 11.42 circa MARTA RUSSO viene ferita;
- alle 11.44 Maria Chiara LIPARI entra nella sala assistenti e vi si trattiene, effettuando due telefonate, sino alle 11.48.47", vedendo nella stanza quanto meno ALLETTO e LIPAROTA;
- alle 11.58 arriva l'autoambulanza;
- intorno alle 12.00 va via Benedetta FAEDI;

- dopo l'arrivo dell'ambulanza, il prof. ROMANO, FIORINI, ALLETTO, CASTIGLIA, URILLI e altri si affacciano alla finestra;
- alle 12.08 l'ambulanza è già al Policlinico;
- alle 12.44, dalla Sala Cataloghi, SCATTONE cerca di telefonare, non riuscendovi, a casa FERRARO dove non risponde nessuno;
- alle 12.56.33" SCATTONE, sempre dalla Sala Cataloghi, telefona a FERRARO e parla con lui sino alle 12.59;
- alle 13.00 la signora RAGNO riferisce alla ALLETTO che hanno sparato a una ragazza;

Questi, dunque, i dati di fatto rilevanti per la ricostruzione dei movimenti di tutti e da tenere presenti per la comprensione dell'intero episodio.

*** * * * ***

Osserva la Corte, sulla base di quanto sopra e di quanto si dirà, che senza dubbio è **certa**, per via delle telefonate da lei effettuate, la presenza **della LIPARI** in aula 6; e che si può senza alcuna difficoltà fare **pieno affidamento** sui ricordi di questa teste circa il **punto specifico** riguardante la presenza di Gabriella ALLETTO (e di Francesco LIPAROTA) in sala assistenti.

Infatti l'indicazione da parte sua della presenza di queste due persone, a lei ben note, in aula 6, è avvenuta subito **fin dallo stesso 21 maggio** (più esattamente, alle ore **1,40 del 22 maggio**) che era il **primo vero giorno di indagini** nei confronti dell'Istituto di Filosofia del Diritto e delle persone

che lo frequentavano, e **non fa parte** di quella discussa ***"progressione"*** di ricordi, sempre più sicuri, precisi e dettagliati nel tempo, di cui la LIPARI si è fatta portatrice, né ha nulla di "subliminale"; non è stata frutto di un suo ipotetico "furore" collaborativo dettato da una sua eccessiva "ansia di giustizia", né delle ***"contaminazioni probatorie"*** denunciate dagli appellanti.

*** * * * ***

Questa Corte ha ben presente la **situazione psicologica** di Maria Chiara LIPARI nella drammatica giornata del 21 maggio, quando, assieme alle altre persone gravitanti attorno all'Istituto di Filosofia del Diritto, fu convocata in Questura.

Fino a quel momento sapeva soltanto che una decina di giorni prima una studentessa era stata uccisa all'Università, proprio nei minuti in cui ella se ne stava andando a casa senza essersi accorta di nulla, e che le indagini brancolavano nel buio: si parlava senza costrutto di mafia, di Brigate Rosse, di un fanatico di armi.

Improvvisamente ella – persona sensibilissima e reattiva - fu posta al centro di quel ***"mondo"*** di cui si sentiva addosso ***"tutti i mali, per questa morte ingiusta e assurda"***, e caricata di "responsabilità".

Venne a sapere che il colpo era certamente partito dall'aula 6, **nella quale, altrettanto certamente, si era trovata essa stessa un paio di minuti dopo**: per cui

aveva certamente visto qualcosa, e **doveva assolutamente ricordare che cosa e chi avesse visto**.

Così, in una stanza della Questura, fra tante persone in corso di interrogatorio, in mezzo ad una attività frenetica, anche con qualche inelegante sollecitazione di troppo (***"Sputtano lei, sputtano suo padre"***) – cosa di cui non vi era, con la LIPARI, alcun bisogno, ma comprensibile nella concitazione del momento – una mattinata all'Università come le altre e un momento banale come una telefonata a casa divennero ***"una svolta nella vita"***.

Ebbene, è incontrovertibile che, almeno per quanto riguarda ALLETTO e LIPAROTA, la LIPARI ne ha ricordato **quasi subito** la presenza, **nell'arco dei diversi esami, serrati e consecutivi,** svoltisi durante quella giornata del 21-22 maggio 1997 che, per via del "sicuro" residuo di sparo sul davanzale della finestra dell'aula 6, era divenuta in pratica **la prima** vera giornata di indagini; e **non è credibile in punto di fatto** (a prescindere da ogni altra considerazione) che già a quel momento – come sostengono gli appellanti -, degli inquirenti ansiosi di risolvere il caso avessero elaborato un completo iter investigativo più o meno sostenibile, e individuato in **ALLETTO e LIPAROTA** gli ***"anelli deboli"*** (per giunta **sbagliandosi di grosso** sul conto della ALLETTO) che li avrebbero portati, **dopo diverse altre tormentose settimane**, ad una "soluzione" purchessia.

*** * * * ***

In particolare **non ha alcun appiglio probatorio** l'ipotesi difensiva per cui il dott. **Carmine BELFIORE** che conduceva le indagini avesse individuato subito, ***"col suo fiuto poliziesco"***, la ALLETTO ed il LIPAROTA come le persone ***"sulle quali far leva"*** per venire a capo del caso (gli ***"anelli deboli"***, appunto); e che **qui**, ***"in questo approccio poliziesco alla vicenda da parte del BELFIORE"*** si trovi addirittura ***"la radice"*** che ha generato tutto il corso successivo dell'inchiesta.

Secondo tale impostazione, sarebbe illuminante il fatto che quelli di **ALLETTO e LIPAROTA**, per il tipo di lavoro espletato, siano stati ***"i primi nomi venuti alla mente del funzionario"***; che questi due personaggi siano stati **i primi** ad essere interrogati, personalmente da lui, dopo il ritrovamento della particella binaria sul davanzale; che **proprio loro** siano stati nominati, dopo un lungo interrogatorio, da Maria Chiara LIPARI: **imbeccata**, in sostanza, dallo stesso BELFIORE, sulla sola scorta di una propria **intuizione investigativa**, senza alcun riferimento a realtà e verità.

Si tratta di una tesi priva di fondamento.

E' vero che Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA alla data del 21 di maggio 1997 erano già entrati nelle indagini, ma non per il "fiuto" di BELFIORE, bensì soltanto perché **amici di quel Salvatore ZINGALE** che era stato fino a quel momento l'unico sospettato o indagato: per questo motivo le loro utenze telefoniche erano state poste sotto controllo.

Ma anche l'utenza di Maria Chiara LIPARI – e dei suoi parenti e amici - **era stata posta sotto controllo**, ed ella si era abbandonata, a partire dallo stesso 22 maggio e nei giorni successivi, agli sfoghi più aspri (torrentizi e incontrollati, veri ***"accenti di verità"***) nei confronti non solo dell'ambiente dell'Istituto, ma **degli stessi inquirenti**: e non una sola volta può cogliersi il minimo accenno all'ipotesi che le avessero suggerito, o proposto, o imposto, un qualsiasi nome.

*** * * * ***

Proprio il 22 maggio Maria Chiara LIPARI parla col suo amico JACOPO e racconta: ***"quando sono entrata per telefonare a mia madre c'era gente nella stanza, e questi fino alle cinque di mattina hanno voluto assolutamente che dal subconscio, veramente da … dall'ano proprio del cervello, mi venisse in mente qualche faccia, qualche immagine, qualche… cioè in parte sono anche riuscita a recuperare qualche sensazione, qualche immagine".***

E poco più avanti: ***"(lo fanno) per intimidirti, per costringerti… tutto il pomeriggio sono stati a dirmi: lei e' in una posizione delicata… lei sa, mors tua vita mea…; cioè… non stava né in cielo né in terra che io… stessi lì con dei ricordi precisi che però non volevo dire… per paura …; … per cui loro mi dicevano sì, però allora ti incolpiamo a te, per cui dilli…; cioè non stava né in cielo né in terra proprio".***

E ancora puntualizza: ***"quest'ultimo interrogatorio è stato due ore e mezzo con un certo Procuratore, e***

'sto Procuratore… è stato anche a tratti violento insomma, … psicologicamente, verbalmente…; certo, avrei potuto reagire di più, però non gli ho detto niente, sai, perché… ho tentato di collaborare, a me interessava collaborare…".

Maria Chiara LIPARI non ha alcun bisogno di essere né intimidita né costretta: ***"a me interessava collaborare…"***; "***non stava né in cielo né in terra che io stessi lì con dei ricordi precisi che però non volevo dire"***. Ella non dimostra un particolare trasporto verso gli inquirenti ***("questi qui"; "'sto Procuratore… violento");*** e tuttavia è certo che essi, malgrado le pressioni ***("lei è in una posizione delicata…, "però allora ti incolpiamo a te per cui*** (i nomi) ***dilli")***, mai le hanno "proposto" qualche nome da fare: hanno, magari con impazienza, atteso ***"che mi venisse in mente qualche faccia, qualche immagine, qualche…".***

E la LIPARI conclude, con un senso come di liberazione: ***"cioè in parte sono anche riuscita a recuperare qualche sensazione, qualche immagine… insomma un casino guarda, una cosa di un doloroso guarda…",***

"Doloroso" non perché indotta a mentire, ma per la fatica di tirar fuori, ***dall'ano proprio del cervello***, quelle ***sensazioni***, quelle ***facce*** e quelle ***immagini*** che ha saputo e potuto riferire: **ALLETTO e LIPAROTA**.

*** * * * ***

E’ vero che in un primo momento Maria Chiara LIPARI, nel pomeriggio del 21 maggio, esordì dicendo: ***“Mi pare che quando ho fatto la telefonata in sala assistenti non c’era nessuno”***; ma la sera stessa precisò invece che qualcuno ***“era uscito frettolosamente dalla stanza bofonchiando qualcosa”***; ribadì che l’impressione ricevuta nell’entrare in aula 6 era che la stanza ***“non fosse vuota”***, ma che anzi vi fosse stato ***“un certo movimento”***, e disse anche: ***“non mi pare che ci fossero donne”.***

Poco più tardi, però, nello stesso contesto di esame a “SIT”, corresse anche queste ultime dichiarazioni, e riferì con sicurezza la presenza di **Francesco LIPAROTA** (“rivisto” nella mente perché stempiato e con pochi capelli) e di **Gabriella ALLETTO** (richiamata alla memoria, con particolare vivezza, per aver ella pensato sul momento: ***“che ci fa qui Gabriella?”*** a causa della **inusualità** della sua presenza in quella stanza).

E’ importante notare come la LIPARI ci tenne a rimarcare che era inusuale la **contemporanea** presenza di costoro in quella sala, **in piedi, senza che svolgessero alcuna attività**.

Si tratta di un **“modo”** di riaffiorare dei ricordi, dopo averci pensato meglio e più a fondo, facendo “mente locale” e ritrovando concreti appigli e collegamenti mnemonici, che la Corte valuta – quanto al punto specifico - **assolutamente “normale” e rientrante nella comune quotidiana esperienza**.

Del resto, lo stesso Salvatore FERRARO – per esempio – quanto al proprio alibi riferisce dapprima di essere stato tutta la mattina in casa e di aver ricevuto ***"molte telefonate"*** da Marianna MARCUCCI; poi, *re melius perpensa*, ricorda che le "molte telefonate" non ci furono e che la MARCUCCI andò a casa sua di persona; i difensori e lui stesso trovano ***"normalissimo"*** un simile riaffiorare di ricordi, ma non si vede perché un identico modo non debba essere "normalissimo" anche per la LIPARI, almeno rispetto alle sue prime dichiarazioni di qualche ora prima.

Tanto più appare **affidabile** questo ricordo in quanto esso non è connesso a chissà quale suo ***"esasperato"*** impegno, né a sue speciali elucubrazioni, ma è riaffiorato in collegamento con **precisi e concreti elementi** (**i capelli radi**, **il "che ci fa qui Gabriella?", l'inusualità della loro contemporanea presenza**) che ne spiegano la genesi e gli conferiscono vivezza e certezza; **come può accadere ed accade quotidianamente.**

*** * * * ***

Una tesi contraria è insostenibile: a parte l'assoluta mancanza di elementi probatori al riguardo, è del tutto **inverosimile** che una persona **moralmente fin troppo "integralista"** come Maria Chiara LIPARI abbia potuto aderire ad una qualsiasi - ipotetica - proposta del dott. BELFIORE, per quanto suadente, tendente a farle "collocare" ALLETTO e LIPAROTA, **contro verità**, dove voleva lui.

Così pure, è **inverosimile** che ella possa essersi lasciata portare per il naso fino ad un tale risultato "falso", senza neppure accorgersene.

I ben **tre** elementi di cui sopra (**i capelli radi, il "che ci fa qui Gabriella?", l'inusualità**) costituiscono uno di quegli ***"accenti di sincerità"*** di cui si è parlato; ed è – al contrario – davvero difficile attribuire al dott. BELFIORE un così sottile, callido, immediato suggerimento, **già facente parte fin da prima del 21 maggio di un completo e "diabolico" disegno**.

Corrispondentemente va notato che **Francesco LIPAROTA** perfino dopo aver ritrattato **non ha mai escluso** di essersi trovato in quel frangente in sala assistenti, pur senza accorgersi di nulla; e che la **ALLETTO**, dopo aver deciso di cambiare versione, ha **confermato pienamente** la presenza propria **e di LIPAROTA** in aula 6.

Del resto, LIPAROTA ***"non ha alibi"***, come dice lui stesso al PM quando ritratta; e quello della ALLETTO che sosteneva di essersi trattenuta fra le 11 e le 12 in aula fax era già stata **smentito in punto di fatto** con la ricostruzione dei suoi movimenti e le dichiarazioni di Stefano LA PORTA e di Cristiana IANNETTI.

*** * * * ***

Non vi è dunque alcuna possibilità, a parere della Corte, di dubitare delle affermazioni di Maria Chiara

LIPARI circa la presenza della ALLETTO (e del LIPAROTA) in aula 6 quando ella vi entrò e li vide.

Naturalmente, ulteriori **piene conferme** della presenza di Gabriella ALLETTO in sala assistenti nel momento cruciale verranno più avanti, dalla **analisi contenutistica** delle sue dichiarazioni e dalla valutazione delle pressioni, dei condizionamenti e degli inquinamenti a cui ella, secondo le difese degli imputati SCATTONE e FERRARO, fu sottoposta: qui giova aver stabilito che **Gabriella ALLETTO è "entrata" nelle indagini con un ruolo decisivo per via delle dichiarazioni di Maria Chiara LIPARI, e che tali dichiarazioni reggono – sul punto – a qualsiasi vaglio critico**.

*** * * * ***

Una conferma importante deriva, *a contrario*, dal fatto che, ancor prima che la ALLETTO si decidesse ad ammettere la propria presenza in aula 6, **era fallito - anzi, si era rivelato falso – il suo "alibi"**, consistente nell'essersi trattenuta a cercare di trasmettere il fax in aula 4 da poco dopo le 11 (di ritorno dalla Ragioneria, come si vedrà) fino a mezzogiorno (quando, tornata in segreteria, vide con Irene CASTIGLIA che era giunta un'ambulanza).

In proposito **Stefano LA PORTA**, uno studente borsista, ha riferito di essersi prestato ad aiutare la ALLETTO a far funzionare il fax, senza riuscirci e di avervi rinunciato, uscendo dalla stanza assieme alla

stessa ALLETTO, che chiuse la porta a chiave; lasciarono la stanza non oltre le **11,30**.

Dal canto suo **Cristiana IANNETTI** ha riferito in dibattimento di aver cercato, come al solito, perché le servivano dei visti inerenti al ritiro di alcuni testi, la ALLETTO **in aula 4, trovando la stanza chiusa**, per ben due volte, fra le 11,15 e le 11,30 (ma nel corso delle indagini, aveva detto che ciò avvenne **tra le 11,30 e le 11,40**, probabilmente con maggiore esattezza per la freschezza del ricordo e per quanto riferito dal LA PORTA).

Neppure l'operazione da lei svolta la mattina del 9 maggio **in Ragioneria** fornisce un alibi alla ALLETTO per l'ora del delitto: si tratta di una ipotesi – come si vedrà – avanzata dallo stesso BASCIU e dai difensori di SCATTONE e FERRARO ma non dalla stessa ALLETTO, che ben sapeva di essersi recata in Ragioneria, il 9 maggio, prima delle 11, e che ***"al massimo alle 11,20"*** era già tornata.

Del resto, è quanto mai significativo un **segno di cedimento** che emerge, **proprio a questo proposito** dalla trascrizione dell'audio del ***"videoshock"*** (di cui si parlerà ampiamente e che risale a **prima** della sua "svolta collaborativa").

Esaminata dal Procuratore Aggiunto dott. ORMANNI, insiste nel dire di essere andata in aula 4 (***"Io la quattro l'ho trovata aperta, guardi, le posso assicurare"***); e poi, incalzata dal PM: ***"Io non sto dicendo quando è entrata, sto dicendo quando è uscita"***, ammette: ***"Quando so' uscita io c'ho un vuoto! Io me***

ricordo che so' andata in segreteria e basta!"; e non sa replicare quando le si contesta: ***"Adesso è diventato un vuoto?… … dalla sala fax alla segreteria ci vogliono dodici secondi!".***

LE DICHIARAZIONI DI GABRIELLA ALLETTO

II

IL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

Accertata dunque l'effettiva consistenza del presupposto di fatto – la presenza di Gabriella ALLETTO in aula 6 (sala assistenti) - che costituisce una sorta di "condizione" per la stessa esistenza della sua deposizione, **si può intraprendere l'accurato esame delle sue dichiarazioni** – che la pongono per così dire come **"teste oculare"** del delitto, o almeno dello sparo – al fine di valutarle: e naturalmente saranno valutate **non come una testimonianza**, ma come **dichiarazioni provenienti da persona imputata o indagata di reato connesso** (o dello stesso reato, rispetto all'ipotesi di favoreggiamento che ora riguarda sia LIPAROTA che FERRARO), secondo i dettami previsti dalla legge per tali dichiarazioni.

* * * * *

Una più dettagliata esposizione del suo racconto è contenuta nella parte narrativa di questa sentenza (pagg. 38 e segg.) e nella sentenza di primo grado dalla pagina 144 alla 183, <u>da intendersi qui riportate senza inutili ripetizioni</u>; ora giova ricordare, per sommi capi, che la ALLETTO, nell'approssimarsi alla

porta dell’aula 6, si era imbattuta in **uno sconosciuto che ne usciva,** alto e vestito di nero, estraneo all’ambiente dell’Istituto; una volta entrata, aveva visto che nella stanza c’erano (oltre a Francesco LIPAROTA) anche **Salvatore FERRARO** e **Giovanni SCATTONE**.

LIPAROTA era un po’ verso la sinistra della stanza, per chi entra; FERRARO stava dietro ad una delle due scrivanie in fondo alla sala tra le due finestre, e **SCATTONE era nella nicchia della finestra** di destra (quella che ha il condizionatore); era messo di fianco, e ***“guardava un po’ dentro e un po’ fuori”***.

Nel momento in cui ella stava chiedendo al LIPAROTA dove si potesse trovare la LIPARI, sentì un ***“tonfo”*** preceduto da ***“un bagliore”***, (***“molta luce”***), come per uno spostamento delle doghe verticali della tenda.

Vide subito che SCATTONE si girava dalla finestra verso l’interno della stanza ruotando sulla propria sinistra, e che ritraeva il braccio destro, tenendo in mano **una pistola** di metallo; uscito dal vano della finestra con la pistola, la mise **in una borsa, probabilmente di FERRARO,** che stava sulla scrivania.

Pochi istanti prima del “tonfo” ella aveva notato che SCATTONE, ***“di taglio”*** nella nicchia della finestra, spostava con la sinistra le doghe della tenda e aveva ***“il braccio destro teso e leggermente flesso verso l’esterno”***. Dopo aver riposto la pistola nella borsa, SCATTONE lasciò la stanza, **ma un attimo prima vi era entrata Maria Chiara LIPARI, che si mise a telefonare.**

La tensione, scesa con un ***"gelo"*** all'ingresso della LIPARI (***"un ghiaccio"*** dice la ALLETTO nell'incidente probatorio), si sciolse quando SCATTONE uscì, seguito poco attimi dopo da FERRARO, che uscì assieme a LIPAROTA portando via la borsa, e poi da lei stessa.

*** * * * ***

Questa la sintesi del suo racconto: e poiché Marta RUSSO fu certamente attinta da un colpo di pistola; poiché la finestra da cui la ALLETTO vide sparare si affaccia esattamente sul vialetto in cui la ragazza fu ferita; poiché la prima telefonata di Maria Chiara LIPARI, secondo la ALLETTO che era nella stanza, avvenne quasi immediatamente dopo lo sparo; poiché, secondo gli accertamenti praticati *aliunde,* Marta RUSSO fu colpita nel vialetto in quello stesso istante, è evidente che **quello fu il colpo che la uccise** e che Gabriella ALLETTO, secondo questo suo racconto, **assistette allo sparo**.

Di qui la responsabilità di Giovanni SCATTONE quale autore dell'omicidio e di Salvatore FERRARO e Francesco LIPAROTA, nonché della stessa Gabriella ALLETTO, quali testi reticenti e dunque favoreggiatori (oltre alla ulteriore responsabilità di FERRARO in relazione alla borsa nella quale fu portata via, col suo concorso, la pistola); è dunque palese che le dichiarazioni della ALLETTO assumono in questo processo un ruolo assolutamente **centrale**.

* * * * *

E’ da mettere in rilievo fin d’ora il fatto che, secondo le dichiarazioni dei funzionari di polizia che conducevano le indagini **Carmine BELFIORE e Lamberto GIANNINI,** essi ***“caddero dalle nuvole”*** quando, la sera del 14 giugno 1997, Gabriella ALLETTO (che era esaminata in quel momento da BELFIORE e da **Domenico VULPIANI** della DIGOS) fece il nome di **Giovanni SCATTONE** come autore dell’omicidio:

- il dott. Carmine BELFIORE nell’udienza del 10.9.1998 ha spiegato che ***“se per l’imputato FERRARO già si aleggiava qualcosa, c’era qualcosa… per me l’imputato SCATTONE è stato… io non sapevo nemmeno chi fosse e nemmeno di chi si trattasse, tant’è che sono uscito immediatamente fuori, ho detto: ma SCATTONE chi è, perché io non avevo avuto occasione di incontrarlo e nemmeno di saperlo”***;

- il dott. Lamberto GIANNINI nella stessa udienza ha riferito che ***“il collega BELFIORE… in serata mi venne a prendere in giro perché mi disse non abbiamo capito - dice - ma chi è SCATTONE?, insomma era stata una grossa sorpresa il dottor SCATTONE, perché effettivamente era… insomma noi ci eravamo proprio passati sopra”***.

* * * * *

Si tratta di un particolare che, se vero, colorerebbe di **autenticità** e **rafforzerebbe** le dichiarazioni della ALLETTO; ma che, proprio per ciò, è

stato fortemente contestato dalla difesa di Giovanni SCATTONE e bollato come frutto di **simulazione** da parte dei succitati funzionari, che già da tempo avrebbero avuto SCATTONE nel mirino.

Proprio in considerazione dei suddetti rilievi da parte della difesa di Giovanni SCATTONE, **in grado d'appello si è provveduto**, a norma dell'art. 603 CPP, **a riesaminare i funzionari di polizia** interessati alla deposizione di Gabriella ALLETTO nel momento in cui ella fece il nome di SCATTONE (Carmine BELFIORE e Domenico VULPIANI procedenti all'esame, Lamberto GIANNINI presente in ufficio subito interpellato dal BELFIORE).

La rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale ha confermato:

- che **FERRARO** era ***"il soggetto di interesse"***;

- che il telefono di SCATTONE era stato posto sotto controllo, come **"tantissimi telefoni"**, non perché interessasse SCATTONE ma – proprio come quello della MARCUCCI - perché era ***"amico di FERRARO"***;

- che SCATTONE era investigativamente ***"una figura marginale"***;

- che quando la ALLETTO fece il nome di SCATTONE, VULPIANI e BELFIORE **si guardarono interrogativamente** senza reazioni per non "bloccare" la donna che si stava "aprendo";

- che il dott. BELFIORE a un certo punto uscì dalla stanza, cercò GIANNINI e gli disse: ***"C'entra pure SCATTONE; ma chi è 'sto SCATTONE?"***;

- che in prosieguo essi BELFIORE e GIANNINI constatarono di aver ***"sottovalutato"*** la figura di SCATTONE, e di non aver fatto caso alla circostanza che fin dal 21 maggio Francesco LIPAROTA aveva dichiarato di averlo visto in Istituto la mattina del ferimento di Marta RUSSO verso le ore **9,30**.

LE DICHIARAZIONI DI GABRIELLA ALLETTO

III

LA VALUTAZIONE “GUIDATA” DELLE DICHIARAZIONI LA CREDIBILITA’ SOGGETTIVA

Le dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO devono essere sottoposte al più attento **vaglio critico**, tanto più in quanto provenienti non da una testimone, ma (in dibattimento) da **una imputata**, o (nella fase finale delle indagini) da una persona indagata o che comunque doveva essere considerata indagata fin da quando gli inquirenti cominciarono a ritenere il suo comportamento così reticente e falso da configurare a suo carico una ipotesi di favoreggiamento personale; **né può essere cancellato** il fatto che ella fino al 14 giugno 1997, interrogata ripetutamente – specialmente dopo che il 21 maggio, per via della consulenza del dott. FALSO, si ritenne di aver raggiunto la “certezza” che il colpo di pistola fosse partito dall’aula 6 – ebbe sempre a sostenere **di non sapere niente** e di **non essersi trovata**, la mattina del 9 maggio fra le 11 e le 12, in sala assistenti, descrivendo il proprio impegno – in ora corrispondente al delitto - sul “fax” che non ne voleva sapere di funzionare.

*** * * * ***

Con riferimento ai ben noti **criteri** individuati dalla legge (art. 192 CPP) e dalla giurisprudenza per la valutazione delle dichiarazioni del "chiamante" (*ex plurimis*, Cass. Sez. VI, 6 luglio 2001 . 37022, AGATE, Sez. II, 27 aprile 2001, n. 31643, FAIA, Sez. V, 20 febbraio 2000 n. 4888, ORLANDO, **sulla scia di SS. UU. 22 febbraio 1993 n. 1653, MARINO**), ritiene la Corte di non doversi discostare da quanto costituisce ormai *jus receptum* al riguardo, e di dover dunque fare riferimento ai **tre requisiti** che consistono nella **credibilità personale** del dichiarante, nella **attendibilità intrinseca** delle dichiarazioni e – superati i predetti punti - nella ulteriore necessaria sussistenza di adeguati **riscontri esterni**.

A loro volta:

- la **credibilità soggettiva** della persona che, imputata o indagata per lo stesso reato e per un reato connesso o probatoriamente collegato, renda dichiarazioni accusatorie sul conto di altri, deve essere valutata sulla scorta di elementi quali **il carattere e il temperamento del soggetto, le sue condizioni culturali e sociali, la sua vita anteatta, e specialmente i rapporti con l'accusato nonché la genesi e i motivi della "chiamata"** (vedi Cass. Sez. V, 20 febbraio 2000 n. 4888, ORLANDO, e Sez. I, 17 dicembre 1998 n. 13272, ALLETTO);

- **l'attendibilità intrinseca** (cosiddetta ***"consistenza"***) **delle dichiarazioni** va soppesata in relazione alle loro caratteristiche di **autonomia,**

spontaneità, disinteresse, coerenza, costanza e simili, nonché al contenuto specifico dei fatti narrati (verosimiglianza, precisione, completezza) (esauriente, fra le altre, Cass., Sez. V, 10 agosto 2000 n. 9001, MADONIA).

Di tutti questi principi si è tenuto conto nella decisione e si darà conto in questa sede, ancorché sussistano palesi esigenze di ordinata - ed anche "economica" - esposizione argomentativa che non consentiranno sempre una rigorosa distinzione fra l'uno e l'altro criterio, i quali spesso si intrecciano tra di loro.

*** * * * ***

Seguendo dunque l'elencazione sopra riportata, può ben dirsi che sul **carattere** e sul **temperamento** di Gabriella ALLETTO sono stati spesi **fiumi d'inchiostro**, con valutazioni contrastanti quanto opinabili (né potrebbe essere diversamente, data la natura immateriale e sfuggente dell'argomento). L'accusa pubblica, quella privata, il suo difensore nel giudizio di primo grado, le agguerritissime difese degli altri imputati, i giudici di merito e la stessa Cassazione si sono espressi sul punto con le accentuazioni più varie; quasi sempre ella è stata posta **in contrapposizione con Maria Chiara LIPARI**, l'una "priva di senso civico" e reticente fino a guadagnarsi una incriminazione (finendo però poi per diventare decisiva per l'accusa), l'altra invece animata da grande civismo,

straordinariamente collaborativa, ***"esemplare"*** o ***"maniacale"*** a seconda dei punti di vista.

Questa Corte non intende abbandonarsi a considerazioni moralistiche né trionfalistiche (con riferimento ai due opposti atteggiamenti processuali della ALLETTO), ma solo ricercare le ragioni di un giudizio circa la sussistenza o meno di una sua attendibilità.

In proposito, peraltro, ritiene la Corte che la valutazione sul suo **carattere e sul temperamento** non può essere scissa da quella sugli altri criteri riguardanti le sue **condizioni culturali e sociali** e la **sua vita anteatta** di ***"madre di famiglia"***, come ella stessa si definisce, quasi cinquantenne, diplomata, incensurata, con un lavoro tranquillo e una vita tranquilla; forse con ideali limitati ma certamente con una solida quotidianità; con una profonda convinzione, anche morale, di avere **il diritto e il dovere di difendere tale tranquillità**; e con una adesione istintiva a quel "non immischiarsi" nei fatti altrui che costituisce, in Italia, una sorta di imperativo categorico nei ceti piccolo-borghesi (e non solo); specialmente se i fatti sono gravi o gravissimi, se i protagonisti stanno "più in alto", se il clamore pubblico è grande.

Più che mai, poi, ciò avviene - basta vedere come quasi sempre si comportano i terzi in occasione del più banale degli incidenti stradali – quando ci sono di mezzo ***"la giustizia"*** e i processi, ancora peggio se penali: si profilano all'orizzonte inimicizie,

responsabilità, contestazioni, stress, seccature, perdite di tempo, senza nessun tipo di “protezione” o di “ritorno”: l’atteggiamento quasi automatico è quello così ben descritto dal Procuratore Generale: come avrebbero fatto molti al suo posto, ***“Gabriella ALLETTO ha visto e ha girato la testa dall’altra parte”***.

Non è vero, dunque, come hanno vigorosamente sostenuto le difese degli imputati, che la spiegazione del suo primo atteggiamento – quello “negativo” – consistesse nel fatto che davvero non aveva visto niente e davvero non era entrata nell’aula 6.

Non si tratta di interpretazioni o intuizioni psicologiche, più o meno fondate: è la stessa ALLETTO che spiega efficacemente – ecco alcuni degli **“accenti di sincerità”** di cui si è parlato - il perché del suo comportamento negativo: ***“Io non potevo essere coinvolta in prima persona, perché mi sarebbe venuta addosso una valanga”*** (udienza 15.9.1998,pag. 98); ***“Ho evitato tutto questo*** (di “parlare”, ndr) ***per non essere coinvolta e per proteggermi, coinvolta da tutto quello che è stato dopo, per proteggermi”*** (udienza 14.9.1998, pag. 181).

Con un atteggiamento, dunque, che la Corte valuta come perfettamente logico, comprensibile, credibile, in linea con la mentalità sopra descritta, Gabriella ALLETTO taceva su quello che sapeva ***“per proteggersi”***, per non essere *“coinvolta”*, per non subire – lo dice lei stessa - *“quello che è successo* ***dopo”***.

E **“dopo”**, infatti, non è accaduto soltanto che ella abbia caricato sulla propria coscienza lo

spiacevole peso di accusare due giovani che respingevano qualsiasi responsabilità (cosa che non voleva fare, perché non voleva ***"fare la spia"***, incidente probatorio 31.7.1997), ma sono esplose mille polemiche e si sono riversati sulla ALLETTO tutti i fastidi che aveva paventato.

Ella, come aveva previsto, ha dovuto subire l'ostracismo sul posto di lavoro, ha dovuto trasferirsi ad un altro servizio, è stata "vivisezionata" sulla stampa, in televisione ed in aula, ha subito minacce e molestie telefoniche, ha visto compromessa la pace familiare: è proprio questa la ***"valanga"*** da cui voleva tenersi lontana, ed **è questa la dichiarata, e comprensibile e reale ed unica ragione delle sue reticenze iniziali**.

Efficacissimo il suo dialogo col Presidente della Corte all'udienza del 15 settembre 1998: ***"Signora, lei ha detto "io mentivo a lui (al cognato DI MAURO) perché…"? "Perché avevo una paura tremenda, Presidente" "Paura tremenda per che cosa?" "E perché sarei rientrata in Istituto e avrei trovato quello che ho trovato"***.

Non a caso Gabriella ALLETTO è stata assolta dal reato di favoreggiamento per aver agito in stato di necessità, con decisione ormai definitiva.

*** * * * ***

Continuando nell'applicazione dei criteri sopra enunciati, si osserva, ancora, che nessun argomento può trarsi, a detrimento della credibilità di Gabriella

ALLETTO, dai suoi **rapporti con gli accusati**: nessun rancore la animava nei confronti di **Giovanni SCATTONE** – la persona da lei direttamente accusata di aver personalmente commesso l'omicidio -, né alcun possibile motivo di astio – tale da motivare una così grave calunnia - è stato mai adombrato neppure dall'imputato; quanto a **Salvatore FERRARO**, i rapporti erano – per affermazione di entrambi - ottimi, tanto che ella nutriva quasi dell'affetto materno per questo ragazzo calabrese che viveva a Roma praticamente solo (con una sorella), che trascorreva le giornate in Istituto e che era sempre gentile e disponibile con gli studenti.

*** * * * ***

Un più lungo discorso richiede un altro tema cruciale delle deposizioni della ALLETTO, ossia **la genesi e i motivi della "chiamata"**, che costituiscono, secondo la giurisprudenza, un altro degli elementi di valutazione in ordine alla **credibilità soggettiva** dei dichiaranti.

Ancora una volta è la donna a fornire una spiegazione psicologica e una ricostruzione storica del tutto convincenti, sia sul piano razionale che su quello emotivo; con molteplici ed evidenti "accenti di verità".

Il 9 maggio ella è scossa da quanto accaduto: sulle prime (ecco gli ***"accenti di sincerità"*** della cui importanza si è fatta menzione), ha ***"avuto una paura tremenda"***, viene ***"colta dal panico per quello che è successo"***, e quasi tenta una rimozione di ciò che ha

visto (***“Tento di capire, ma me lo rimando giù”***: incidente probatorio, pag. 104 e segg.); poi, quando giunge l’ambulanza, si affaccia con Irene CASTIGLIA alla finestra della segreteria – che non dà sul “vialetto” - ancora senza ***“collegare”*** gli eventi; si pensa ad un incidente stradale, ad una caduta col motorino, ma ancora ***“non capivamo cosa fosse successo”***; giunge il prof. ROMANO, si informa per telefono, sente che una ragazza si è sentita male, e ancora - dice la ALLETTO - ***“non ho avuto modo di collegare le due cose”***; solo più tardi, attorno alla una, quando ha saputo che c’era stato il ferimento di una persona con un’arma da fuoco, finalmente ammette anche a se stessa (udienza 14.9.98): ***“In quel momento ho dovuto ricollegare tutto e tenermi tutto dentro…”.***

*** * * * ***

“Tenermi tutto dentro”, dice la Alletto; e infatti le scelte altrui sono già fatte: la pistola è sparita, FERRARO è andato via, SCATTONE fa lo gnorri, LIPAROTA tace, si parla di un incidente o di un malore; quando giunge la notizia che qualcuno ha sparato a una ragazza, nell’Istituto di Filosofia del Diritto nessuno sa niente, **né quel giorno né i giorni successivi.**

Gabriella ALLETTO si accoda: sente che non tocca a lei ***“fare la spia”***, né ***“confessare”*** l’accaduto. Se qualche innocente, come lo **ZINGALE**, rischia di passare dei guai, pazienza (***“a me non mi è parente lo ZINGALE”***); gli inquirenti se la sbrighino, chi ha sparato si assuma lui le proprie responsabilità; lei ha

"girato la testa", per dirla col PG, vuole solo ***"proteggersi"***, non vuole essere ***"coinvolta"*** né affrontare ***"valanghe"***. Dice - per ora senza eccessive contestazioni - di aver passato la mattinata tra la segreteria, la sala cataloghi e la sala fax, senza menzionare l'aula assistenti.

*** * * * ***

Quando poi, **il 21 di maggio**, si stabilisce che sul davanzale della finestra dell'aula 6 – proprio quella da cui ella ha visto SCATTONE sparare – c'è un residuo "sicuro" di polvere da sparo, **scattano contemporaneamente** le frenetiche attività di polizia, la forte collaborazione della LIPARI, ***"l'innegabile clima di omertà"*** – così scrive la Cassazione - nell'Istituto di Filosofia del Diritto, un enorme *battage* sulla stampa con le più diverse prese di posizione, e lo sconcerto dell'opinione pubblica.

Gli inquirenti prestano fede a **Maria Chiara LIPARI**, che riferisce di essere stata in aula 6 qualche momento dopo lo sparo e di avervi visto Gabriella ALLETTO, Francesco LIPAROTA ed altre persone, e la **ALLETTO reagisce male** alla pretesa degli investigatori di sapere **da lei** come sono andate le cose: non è lei che deve ***"confessare"*** (è **singolare e significativo** l'uso di questo termine da parte della ALLETTO, quasi che – e purtroppo è convinzione diffusa – l'aver visto e il dover parlare siano un reato); lei dice alla LIPARI (udienza 15.9.1998, pag. 99): ***"Io lavoro, faccio la mia vita di tutti i giorni, perché deve***

venire ad incolpare me?” (da notare ancora i collegamenti tra “l’aver visto” e il concetto di “colpa”, e tra la sua “vita di tutti i giorni” e il suo “diritto” ad essere “lasciata fuori”); si trincera sempre più fortemente a difesa della propria “tranquillità”, e ancora **insiste** nel collocarsi in sala fax all’ora del delitto, incurante del fatto che gli accertamenti investigativi al riguardo (i testi **Cristiana IANNETTI** e **Stefano LA PORTA**) cominciano a smentirla.

Molto efficacemente la stessa ALLETTO – che anche in relazione ai tentativi di far funzionare il fax si era descritta come persona ***“testarda”*** e ***“ostinata”*** – precisa che le insistenze, le pressioni e anche le minacce degli inquirenti (di arresto per favoreggiamento, di una possibile imputazione per l’omicidio, con la prospettiva di ventiquattro anni di reclusione) ***“non la muovevano di un millimetro”***: i loro sforzi per indurla a cambiare atteggiamento ed a rivelare ciò che doveva per forza sapere, trovandosi certamente nell’aula 6 al momento dello sparo, ***“andavano completamente a vuoto”***.

Sul cognato poliziotto DI MAURO dice: ***“E’ stato tanto lo sforzo da parte sua, ma io ero abbastanza dura in questa posizione; questo lo devo riconoscere e mi dispiace di non averlo fatto prima”*** (udienza 14.9.1998, pag. 173); e d’altronde fu tale la sua resistenza che i poliziotti le contestarono di aver ***“preso degli psicofarmaci perché sta così tranquilla”***.

*** * * * ***

Questa Corte non trova incrinature né fattuali né psicologiche in tale ricostruzione, operata dalla stessa ALLETTO: ancora una volta, **non è vero**, come hanno sostenuto le difese degli imputati, che ella sulle prime tacque perché non aveva visto niente e non sapeva niente: la sua reticenza **– nell'assordante silenzio di chi aveva agito in prima persona –** era frutto di una scelta istintiva e razionale insieme, della difesa strenua – e ***"ostinata"*** - della sua tranquillità di ***"madre di famiglia"***, del volersi ***"proteggere"***, del non assumersi ***"le responsabilità che mi sono portata appresso"*** (udienza 14.9.98).

*** * * * ***

Si consideri inoltre che se da un lato la sua difesa del proprio quieto vivere è ben descritta da lei stessa e costituisce una motivazione valida di per sé all'atteggiamento di reticenza, essa risulta altresì **suggerita, corroborata ed imposta** dal silenzio serbato da tutti i protagonisti, e dalla altrettanto forte difesa della estraneità al delitto dell'Istituto di Filosofia (la cosiddetta **"omertà"**).

Da un lato, **SCATTONE e FERRARO**, in qualità di assistenti, si trovavano ai suoi occhi in posizione ben superiore alla sua, semplice segretaria, e ben più diretti destinatari del dovere di ***"confessare"***. E' significativo come nell'udienza del 22.9.1998, al difensore del prof. Romano - che le dice che se per

chiarire le cose all'interno dell'Istituto ***"lei gli avesse dato il primo mattone, si sarebbe potuto costruire qualcosa"*** – ella ribatta quasi indignata: ***"Io lo dovevo dare il primo mattone?".***

A proposito, poi, del ***"clima di omertà"*** (***"un muro di gomma"*** lo definisce uno degli inquirenti), pur apprezzandosi le giuste assoluzioni pronunciate nei precedenti gradi di giudizio nei confronti del BASCIU, della URILLI e del Prof. ROMANO, si osserva come indubitabilmente vi sia stata, all'interno dell'Istituto, una immediata **presa di distanze** nei confronti del delitto: non solo tacquero i quattro presenti in aula 6 (ALLETTO compresa), ma è significativo il fatto che la sensibile Maria Chiara LIPARI fosse presa da una sorta di **ribellione morale** di fronte alla cinica indifferenza che avvertì nell'ambiente rispetto alla morte – con quelle modalità – di una studentessa ventiduenne.

La ALLETTO dal canto suo riferisce di un atteggiamento del prof. Bruno ROMANO – il capo dell'Istituto – che lei definisce ***"non buono"***: lungi dal prendere atto della situazione, radunare tutti e cercare di capire cosa fosse successo (ed è qui che si sarebbe potuto portare ***"il primo mattone"***), egli esprime con insistenza l'idea apodittica che ***"noi non c'entriamo niente", "gli inquirenti non hanno niente in mano"***; legge tutti i giorni i quotidiani e commenta negativamente le indagini (***"ma che vogliono questi, noi non c'entriamo"***); tutti fatti che lei percepiva

allora e definisce più volte in dibattimento come un ***"lavaggio del cervello".***

Gravissima poi, senza mezzi termini, questa Corte giudica la telefonata (oggetto di intercettazione) che Gabriella ALLETTO ebbe il **4 giugno 1997**, nel fervore delle indagini, ben **dopo** che Maria Chiara LIPARI aveva fatto il suo nome e l'aveva posta in una situazione di tempo e di luogo per cui doveva sapere tutto. Nel corso del colloquio (pagina 274 e 275 della sentenza impugnata) la sua interlocutrice la ammonisce e la sprona reiteratamente: ***"Resistete, eh! … Alle barricate! … Mi raccomando, tenete duro! … Tenete duro al nemico"***.

Chi parla, chi **"raccomanda" di "resistere" al "nemico"** è addirittura **la moglie del prof. ROMANO** sig.ra Carla AMADIO; e certo, con questi presupposti, la ALLETTO non poteva che prevedere di essere isolata nell'ambiente di lavoro e osteggiata ed emarginata (***"una mosca bianca"*** dice lei nell'incidente probatorio) se avesse parlato.

Naturalmente, è molto probabile che la Sig.ra AMADIO ROMANO fosse davvero convinta, in buona fede, della estraneità dell'Istituto, e che comprensibilmente, dal suo punto di vista, si schierasse contro l'abbaglio preso dagli inquirenti; oppure si può anche ipotizzare che "il nemico" non fossero tanto gli investigatori che cercavano il responsabile del delitto tra il personale dell'Istituto, quanto giornalisti petulanti; **e tuttavia**

il "clima" nel quale la ALLETTO viveva il proprio *"travaglio"* era questo.

Con quale animo – spiega – avrei potuto "confessare" e l'indomani tornare in ufficio, in quella situazione e in quell'ambiente?

La sua descrizione non potrebbe essere più nitida: ***"E' stato un travaglio, un travaglio tremendo, sin da quando sono iniziati gli interrogatori e contemporaneamente io andavo a lavorare, stavo sempre in Istituto e per me frequentare l'Istituto in contemporanea a questo che era successo, è stato sì pesante."*** (udienza 14.9.1998).

*** * * * ***

Il "clima" di cui si parla è ben riscontrato anche da un'altra telefonata, intercorsa tra gli assistenti **Pierpaolo FIORINI e Gianluca SACCO** ed intercettata.

Essa, se intesa in senso diretto, è ininfluente perché avvenne il 15 giugno 1997, e cioè il giorno **successivo** alle rivelazioni della ALLETTO (ed agli arresti di SCATTONE, FERRARO e LIPAROTA): **ma è ben descrittiva dell'atteggiamento psicologico e morale all'interno dell'Istituto**.

Si manifesta l'idea di ***"fare un'opera di anti, cioè andare proprio contro gli inquirenti, insomma cominciare a minarli alle basi…"… "…questo fatto della certezza che si è sparato da lì, ma poi…" … "… ha detto MANCINI… … del 9 maggio, c'è stata una riunione seminariale tenuta dentro l'aula assistenti; c'erano quaranta persone, dappertutto, buttati anche sulla***

finestra e sulle tende, può esserci la forte probabilità che qualcuno che può aver avuto a che fare con armi da sparo, con fuochi d'artificio, con un militare, questo significa che quella prova lì è fortemente, come dire, improbabile…" "… e poi cercare altri elementi che possono inquinare 'sta prova dello STUB…"; "lo sappiamo che il problema è questo, lo squilibrio tra parte di accusa e parte di difesa perché il PM fa quello che vuole"… " si comincia a sparare a zero, eliminando questa prova…" "… a un giornalista può interessare il fatto… cominciare a dire ma forse la polizia ha preso una grande cantonata…"; "… io andrei così insomma a minare proprio il fondamento e andare senza passare per gli inquirenti…".

E' trasparente un atteggiamento di **pura ostilità**, più che di "laico" scetticismo sui risultati investigativi; un proposito tutt'altro che attendista, anzi decisamente inquinatorio, l'idea di *"minare alla base senza passare per gli inquirenti"* più che di offrire seri contributi, magari anche alternativi all'indirizzo delle indagini; ed è ben pensabile che se questo era l'atteggiamento il 15 giugno, non molto diverso dovesse essere nei giorni precedenti.

E' tutto questo che la ALLETTO vive e respira nei lunghi convulsi giorni successivi al 21 maggio, e comprensibilmente si convince che sarebbe **impossibile**, per lei, raccontare ciò che ha visto, accusare gli assistenti SCATTONE e FERRARO, e poi **tornare a lavorare** nello stesso ufficio e tra le stesse persone.

*** * * * ***

Intanto, però, dopo il 21 di maggio, il tempo trascorre, le indagini proseguono e la pressione dell'ambiente, dell'opinione pubblica, degli stessi inquirenti è sempre più forte, tanto che la situazione si fa, per la ALLETTO, sempre più insostenibile, e la sua stessa "ostinata" resistenza diventa man mano sempre più **difficile**.

Maria Chiara LIPARI è sempre più decisa e dettagliata nel confermare la presenza nell'aula 6 di "Gabriella" e di LIPAROTA, in concomitanza con una ***"atmosfera di forte tensione"*** ed assieme ad altre persone che ormai identifica come "assistenti"; **la polizia** è sempre più impaziente di sentirsi raccontare come si sono svolti i fatti, e le contesta l'evidenza: l'ora dello ferimento, il residuo di sparo sul davanzale, la sua presenza in aula 6 "certificata" dalla LIPARI, l'insostenibilità delle sue dichiarazioni negative; **la sua stessa coscienza** le suggerisce ***"che fosse opportuno fare i nomi", "nell'ambito di casa si respirava una tensione fuori della norma", "c'era sempre questa cosa che stava sulla mia testa e non veniva fuori"*** (udienza 14.9.1998); anche se per altri versi – la sua convenienza di ***"madre di famiglia"*** – ancora pensava di riuscire a mantenersi sulla negativa.

Ma poi la situazione precipita rapidamente.

*** * * * ***

Quando **l'11 giugno**, nel corso dei colloqui col cognato Gino DI MAURO e dell'esame da parte dei PM LA SPERANZA e ORMANNI (il ***"videoshock"***), viene posta di fronte alle sue responsabilità e "spara" le ultime sue cartucce (***"Io non ci stavo là dentro, te lo giuro, Gì, te lo giuro sui miei ragazzini, ha sbagliato la LIPARI"***); quando, **il 12 giugno**, apprende che **il prof. ROMANO è stato posto agli arresti domiciliari**, dando corpo all'idea che il tacere può comportare davvero serie conseguenze; quando, **il 13 giugno,** il **confronto proprio con la LIPARI** le rivela la fragilità del suo "alibi" in sala fax e la tranquilla **sicurezza** della sua interlocutrice; quando tutto ciò si compie Gabriella ALLETTO è matura per ***"aprirsi"***.

Ed infatti il **14 giugno**, con ***"funzionari che evidentemente hanno avuto un modo diverso di prendermi … io me la sono sentita e ho parlato"***.

*** * * * ***

Vi è in atti, relativamente a questa breccia che cominciava ad aprirsi nell'animo della ALLETTO, un "segnale" quanto mai significativo.

Giovedì <u>12 giugno</u>, nella segreteria dell'Istituto, una intercettazione ambientale coglie i brani di un colloquio tra la ALLETTO e alcune persone, due uomini e alcune donne nel corso del quale si commentano le indagini e la sua posizione. Ella, che pure ha detto a tutti che in aula 6 quel giorno ***"non c'era"***, **mette le mani avanti** e precisa: ***"ma forse non me convene, non***

me convene de dì così, non mi conviene dire che non c'ero, capito?".

Del resto, la sua collega **Laura CAPPELLI** all'udienza dell'11 novembre 1998 parla di un colloquio esplicito, svoltosi in due fasi il 12 giugno 1997, nel corso del quale la ALLETTO le disse: ***"Mi hanno messo in mezzo, io in quella stanza non c'ero, però non mi conviene dire che non c'ero"***.

Alla immediata osservazione della CAPPELLI: ***"Scusa, ma se dici che stavi nella stanza dovrai dire anche chi c'era in quella stanza, dovrai inventarti delle altre cose"***, la ALLETTO ebbe a replicare: ***"I nomi non li hanno fatti, come faccio a dirglielo se non lo so, se non c'ero"***; e poi il discorso proseguì con altre farsi frasi piuttosto singolari: ***"Scusa, ma ti stanno convincendo che anche tu eri in quella stanza?" "Sì, mi stanno convincendo anche di questo"***; pronunciando queste parole – ci tiene a precisare la CAPPELLI in udienza - ***"in un tono comunque preoccupato e spaventato"***.

Il particolare non è sfuggito alle attente difese, che lo utilizzano per argomentare che, appunto, la verità è che la ALLETTO nell'aula n. 6 ***"non c'era"***, e che il mutamento di rotta avverrà, il 14, di lì a due giorni, non per **"verità"** ma per **"convenienza"**.

*** * * * ***

La Corte non condivide tale interpretazione, e ritiene che la **chiave interiore** del discorso della ALLETTO risieda tutta nella ***"valanga"***: **nella concreta**

<u>impossibilità</u> di “parlare” e di presentarsi l’indomani in ufficio, dopo aver “parlato”.

Il fatto di “parlare” avrebbe comportato di accusare due assistenti – in fondo, dei “superiori” - lei per prima e da sola; **di crearsi – per tutta la vita – almeno tre nemici personali, tutti più “importanti” di lei nel suo ambiente di lavoro e nella vita in genere**; di smentire addirittura il Direttore prof. ROMANO (***“non hanno niente in mano”***); di trascinare nell’occhio del ciclone l’Istituto e l’intera Università “LA SAPIENZA”, affrontando l’isolamento, l’ostracismo, l’ostilità – e peggio – che si sarebbe attratta.

Non aveva alcuna possibilità, Gabriella ALLETTO, di spiegare in pubblico, nei colloqui intercettati con i suoi colleghi, e neppure in quelli, da sola a sola, con la CAPPELLI, tutte le sottigliezze dei suoi interrogatori, tra cui la palese insostenibilità dell’essere stata quasi un’ora, fino a mezzogiorno, in aula fax; ed ancor meno suoi eventuali **tentennamenti morali o incipienti aperture** ad una disponibilità a ***“confessare”***.

Era molto più semplice – in un ambiente assai favorevole a considerare il lavoro della polizia come una serie di angherie – **anticipare a terzi che avrebbe finito con l’ammettere qualcosa**, sia pure perché ***“non mi conviene di dire che non c’ero”***; che la stavano ***“convincendo”*** di aver visto qualcosa; che ***“i nomi”*** stavano cominciando a ***“farglieli”***. ***“Qui bisogna fa’ come dicono loro”*** aveva convenuto con la Prof.ssa

ARMELLINI, e non c'era motivo per cambiare impostazione.

* * * * *

Ha "parlato", dunque, Gabriella ALLETTO, la sera del 14 giugno, e certamente ha ***"capitolato"***, secondo l'efficacissima espressione della difesa; ma ciò – ritiene la Corte – non significa affatto che ella abbia ceduto alle "pressioni" degli inquirenti e si sia rassegnata a **mentire** ed a **calunniare**: ***"me la sono sentita"***, dice invece, ***"e ho parlato"***, **con parole che certo non si attagliano ad una calunniatrice**, e che – ancora una volta – costituiscono uno dei tanti ***"accenti di sincerità"*** su cui si può fare affidamento per valutare l'intima attendibilità delle persone, quando si tratti non di fatti materiali ma di moti dell'animo.

Ella ha ***"capitolato"***, ma soltanto rispetto al proprio precedente atteggiamento di chiusura: ***"era una specie di chiusura quella che avevo io; ci avevo tanta paura. Questo è stato il punto… ci sono stati dei funzionari che mi hanno aiutato a fare questa cosa qui";***

"Ho trovato delle persone serene, tranquille… le differenze sostanziali è che sono stata trattata da persona" (udienza 15.9.1998).

Nessuna "capitolazione", invece, quanto al **contenuto** delle dichiarazioni, come si vedrà meglio più avanti: ***"ho detto quello che ho visto", "ho detto***

tutto quello che sapevo, tutto quello che sapevo e tutto quello che ho visto” (udienze 14.9 e 7.10.1998).

Non c’è spazio, in tale situazione, per dubitare della attendibilità personale della ALLETTO.

*** * * * ***

Naturalmente **non trascura** questa Corte di considerare adeguatamente anche la costanza, l’insistenza, la forza, la “convinzione” con cui Gabriella ALLETTO aveva affermato di non sapere alcunché di quanto eventualmente accaduto in sala assistenti, nella quale il 9 maggio non era entrata; e non dimentica né sottovaluta la sua insistenza col cognato: ***“Io non ci stavo là dentro… … ha sbagliato la LIPARI”***, accompagnata dall’accorata espressione (***“te lo giuro, Gì, te lo giuro sui miei ragazzini”***).

Le difese non hanno mancato, naturalmente, di valorizzare l’argomento; ma anche su questo punto è stata la stessa dichiarante a spiegare **in maniera convincente** il suo iter interiore: dapprima ha illustrato chiaramente, nelle udienze del 14 e del 15 settembre 1998, **proprio in risposta alle contestazioni su queste specifiche parole**, il suo ***“travaglio tremendo”*** di ***“madre di famiglia”*** il suo voler evitare ***“la valanga”***, la necessità di non essere ***“coinvolta in prima persona”***; ma poi è stata ancora più esplicita e compiuta, **proprio nel difficile e delicato momento del confronto con Salvatore FERRARO**.

Il giovane imputato, intelligentemente, le dice: ***“Io la conosco molto bene. Io so che è una bravissima***

persona, che di norma non mente, sicuramente di norma non giura sulla testa dei figli, perché lei sa benissimo, che io so quanto lei vuole bene ai suoi figli…"; e naturalmente la donna conferma: ***"Sì"***; ed egli continua: ***"Quindi, quando lei ha giurato sulla testa dei suoi figli lei giurava la verità… cioè il fatto che non aveva visto nessuno… "***; ma a questo punto lei lo interrompe: ***"No, signor Presidente: io mi coprivo dietro un paravento, perché per me… era un aiuto quello…"***.

Mentiva, dunque, Gabriella ALLETTO, quando giurava ***"sui ragazzini"***; ma spiega bene che lo faceva nel **loro** interesse, perché era una ***"madre di famiglia"*** che quei ***ragazzini*** voleva ***proteggere***; si ***"copriva dietro un paravanto, un aiuto"*** per tenere sé stessa – e la famiglia, e dunque proprio i ***"ragazzini"*** – lontani da nemici potenti: non solo SCATTONE e FERRARO (e LIPAROTA), ma anche tutti gli altri che in ogni modo "difendevano" l'Università nel cui ambiente il delitto ***"non poteva"*** essere stato commesso.

Ancora, mentre FERRARO insiste: ***"La testa dei suoi figli…"***, lei replica definitivamente: ***"No, no. Quello di mentire in quel momento… basta, le cose sono andate in questo modo, e io solamente dopo un mese ho deciso di stare… di dire questa cosa. E' stata una cosa molto grave per me; ha stravolto la mia vita.***

Sono stata anche minacciata, recentemente ho avuto una lettera in cui mi dicevano "ti venga un cancro alla gola"… E questo è quello che si aspetta una persona dopo che dice la verità…?"

E’ nel corso di questa disputa, poche battute più in là, che la ALLETTO conclude: ***“Io sono stanca di questa situazione, voglio rientrare in seno alla mia famiglia, tranquilla… confessate è quello che dovete fare voi, io l’ho fatto… … quello che dovevo fare”***.

*** * * * ***

Per concludere su questo argomento: spiega dunque la ALLETTO che giurare ***“sulla testa dei figli”*** (più esattamente ***“sui miei ragazzini”***) era per lei ***“un aiuto”***, ***“un paravento”*** dietro al quale si ***“copriva”***, per cercare ancora di salvarsi dalla ***“valanga”*** che ben sapeva le sarebbe venuta addosso.

“Giura” durante il colloquio del “videoshock”, parlando col cognato Gino DI MAURO; ed è lei stessa spontaneamente, nell’udienza del 14.9.1998, a **chiedergli scusa** in sua assenza (in un duetto col Presidente della Corte): a ***“riconoscere”*** a Gino che ***“è stato tanto lo sforzo da parte sua”***, ma che lei era ***“dura”*** e ***“ostinata”***.

E conclude: ***“questo lo devo riconoscere e mi dispiace di non averlo fatto prima”***.

Si può ragionevolmente pensare – riflette la Corte – che questo sia **l’atteggiamento di una calunniatrice**? che si possa **chiedere scusa** per non essersi decisa prima a calunniare qualcuno?

DICHIARAZIONI DI GABRIELLA ALLETTO

IV

LA VALUTAZIONE “GUIDATA” DELLE DICHIARAZIONI
L’ATTENDIBILITA’ INTRINSECA
VEROSIMIGLIANZA PRECISIONE E COMPLETEZZA
COSTANZA E SALDEZZA

Assai più complesso l’apprezzamento sulla **“credibilità intrinseca”** delle sue dichiarazioni, e assai più articolata l’analisi e la valutazione del loro contenuto fattuale e della loro portata probatoria.

Poche parole sono da spendersi sugli elementi costituiti da fattori sostanzialmente **incontroversi**, come la **precisione** e la **completezza** della narrazione, o la **costanza e saldezza** nel mantenere ferme le dichiarazioni accusatorie.

La ALLETTO ha esposto **minutamente e senza contraddizioni rilevanti** ogni più piccolo particolare della vicenda, dalla lettera per il prof. BISER al malfunzionamento del fax, dalla propria intenzione di cercare la LIPARI in sala assistenti a ciò che vide e che accadde al suo interno, dall’incontro, sulla porta, con uno sconosciuto che ne usciva, all’ingresso della

LIPARI, dalle mosse proprie e di ciascun protagonista, sino alle fasi successive: il saluto ***"bofonchiato"***, l'uscita di tutti dalla stanza, il ritorno in segreteria, l'arrivo dell'ambulanza, la notizia del ferimento di una ragazza, fino al termine della mattinata.

Né meno chiara ed aperta è stata la sua ricostruzione dei giorni successivi, degli incontri fatti e delle cose dette (le mezze confidenze al BASCIU ed alla URILLI di cui si dirà, per esempio), dei suoi contatti, stressanti e tempestosi, con gli inquirenti e col cognato DI MAURO.

Il tutto – il racconto di una serie di momenti, di mosse, di gesti, di fatti materiali e di atteggiamenti interiori – accompagnato, come si è in parte già visto, da una precisa, efficace e persuasiva esposizione dei suoi **stati d'animo** - gli **"accenti di verità"** che descrivono assai bene il già menzionato ***"travaglio"*** -: dalla sorpresa allo smarrimento (ed al panico e al turbamento) del primo giorno; dall'aver dovuto ***"collegare"*** la notizia del ferimento della ragazza con la scena dello sparo a cui aveva suo malgrado assistito, alla sua progressiva ***"chiusura"***; il susseguirsi dei giorni, degli interrogatori, dei suoi silenzi; le insistenze, le pressioni, la sua resistenza; il suo ufficio, tra scetticismo, indifferenza e "omertà"; la sua famiglia, con la stanchezza di tutti; il suo isolamento interiore; fino ai funzionari "gentili", al poter "dialogare" con loro ed alla ***liberazione finale***.

Una **precisione** e una **completezza**, dunque, e insieme una **sincerità** di esposizione del tutto esaustive.

*** * * * ***

Una volta avvenuta, poi, la ***"clamorosa svolta"*** del 14 giugno, la ALLETTO ha mantenuto sempre un **costante e solido atteggiamento di tranquilla conferma** delle sue rivelazioni accusatorie: ha affrontato mille contestazioni in un lunghissimo e drammatico **incidente probatorio** (il 31.7.1997); ed ha serenamente risposto a tutte le parti, in esame ed in controesame, per **diverse udienze dibattimentali**.

In particolare, si è sottoposta a **confronto in aula** sia con Giovanni SCATTONE che con Salvatore FERRARO. Ha in tale frangente dimostrato una comprensibile ***"emozione"*** (udienze del 15.9.1998, confronto con SCATTONE; del 7.10.1998, confronto con FERRARO), ma anche una dignitosa, pacifica e quasi paziente **fermezza**: ***"ho detto tutto quello che ho visto, dott. SCATTONE"; "non credo che è colpa mia*** (che egli fosse in carcere, ndr)***, è solamente colpa sua"***; e a FERRARO: ***"io solamente dopo un mese ho deciso … di dire questa cosa"; "non rischiavo di andare in carcere … non mi sono messa paura neanche l'11 quando c'è stato l'interrogatorio, se ha ben notato*** (il "videoshock", ndr); ***"Confessate è quello che dovete fare voi; io l'ho fatto quello che dovevo fare"***.

*** * * * ***

Quanto alla **verosimiglianza,** lo svolgimento dei fatti **in sé**, per come è stato narrato dalla dichiarante, non suscita in astratto **problemi di sorta**, essendo ben possibile che taluno si affacci ad una finestra con una pistola, che parta un colpo – volutamente o no -, che uno "spettatore" si metta le mani nei capelli, che si crei un'atmosfera di "gelo", che l'arma venga occultata in una borsa e portata via, che tutti i presenti si allontanino più o meno alla chetichella.

Questo ha riferito la ALLETTO, e questo non ha in sé – per quanto attiene alla valutazione delle sue dichiarazioni - **nulla di inverosimile**.

Ella vi ha assistito per caso, in modo imprevisto per chi si trovava dentro la stanza, e certo del tutto imprevedibile per lei; e tuttavia il suo racconto è nitido, logico, consequenziale.

I difensori degli imputati hanno invece prospettato con vigore **l'inverosimiglianza in concreto** della versione della ALLETTO, e cioè **l'assurdità logica e umana** – intesa dunque come vera e propria **impossibilità** – che **un giovane sano di mente, assistente universitario, si metta a sparare con una pistola verso i passanti, dai locali del proprio Istituto e in pieno giorno, in presenza di altre persone e senza neppure chiudere la porta, tanto da consentire l'ingresso, nel giro di pochi secondi, di ben altri due estranei** (Gabriella ALLETTO e Maria Chiara LIPARI).

E’ questo certamente **un argomento di notevole spessore**, adeguatamente valorizzato dalle accorte difese degli imputati, e specialmente da quelle di **Giovanni SCATTONE** e di Salvatore FERRARO; ma in proposito si osserva fin d’ora che **avventatezza, impulsività ed imprudenza** comportano appunto l’adozione di comportamenti fuori dalla norma e dalla normalità, tanto da determinare condotte ed eventi che si riterrebbero, **a priori**, se non “assurdi” e impossibili, certamente assai improbabili.

Nel caso in esame non ha torto la sentenza di primo grado nel constatare che **certamente** – purtroppo - Marta RUSSO è morta; che **certamente** ha perso la vita nelle circostanze ben note di tempo e di luogo; che **chiunque** potesse essere stato l’autore del fatto, questo **non sarebbe risultato né meno *“assurdo”* né meno reale**; di tal che questo di una presunta assurdità **“generica”** dell’episodio non è un argomento efficace.

Ma anche con riferimento **specifico** agli attuali imputati e alle accuse a loro carico, si osserva che pur essendo certamente improbabile l’accaduto - ***“il diavolo ci ha messo la coda”***, ha immaginificamente esordito il PG nella sua requisitoria – non vi era, neppure a priori, alcuna vera ***“assurdità”***.

Non va dimenticato che, come la ALLETTO ha sempre ribadito (né avrebbe alcun senso una menzogna al riguardo), **uno sconosciuto era uscito dalla stessa porta nel momento in cui ella le si avvicinò per entrare**; e dunque non solo la presenza di una pistola in quella stanza è spiegabile con un qualche interesse

di questa persona **– per nasconderla, per venderla, per mostrarla –** ma, in punto di fatto, la porta **non era chiusa a chiave perché quest'uomo stava uscendo**, e nessuno poté chiuderla nemmeno dall'interno, per il quasi contemporaneo improvviso sopraggiungere di Gabriella ALLETTO.

Ella, inoltre, entrò nella stanza **quando SCATTONE era già, armato, nella nicchia della finestra**; il colpo fu esploso quasi contemporaneamente all'ingresso della ALLETTO – ecco forse il motivo delle ***mani nei capelli*** di FERRARO - e **senza che SCATTONE avesse mostrato di essersi accorto della sua presenza**.

*** * * * ***

E' ben possibile, dunque, e per niente assurdo, che SCATTONE si sia avvicinato alla finestra con la pistola in mano e abbia sporto il braccio sentendosi **protetto** dal condizionatore e dalle doghe che impedivano la vista dall'esterno; che lo abbia fatto con tranquillità – o gesticolando con l'arma, come per provarne la mira, o a caso - **sapendo per certo che nella stanza vi erano solo FERRARO e LIPAROTA**: persone **amiche**, da ritenersi, se non addirittura suoi complici rispetto al possesso dell'arma, certamente da lui **facilmente controllabili**.

E' ben possibile poi che il seguito sia **irrimediabilmente accaduto nel giro di pochi istanti**: o in modo del tutto indipendente dalla imprevista presenza nella stanza di Gabriella ALLETTO, di cui egli neppure si sia accorto, almeno fino a sparo avvenuto;

come pure non è escluso neppure che lo sparo sia stato determinato dall'atto impulsivo di ritirare la mano proprio quando di lei si accorse.

Sta di fatto che processualmente risulta che **Gabriella ALLETTO** **ha visto**, che LIPAROTA – **già presente** nell'aula **quando vi era lo sconosciuto e quando SCATTONE impugnò la pistola** - ha sostanzialmente confermato il suo racconto, sia pure con tutte le problematiche che saranno a suo luogo esaminate; che Maria Chiara LIPARI ha parlato dell'atmosfera di ***"forte tensione"*** percepita al suo ingresso in sala assistenti; che, in definitiva, **nulla, sul piano della verosimiglianza, depone per una *"impossibilità in concreto"*, dal punto di vista logico e umano, che sia accaduto quanto Gabriella ALLETTO ha raccontato**.

Per affermare una siffatta ***"impossibilità"*** bisognerebbe ricorrere a petizioni di principio: (del tipo ***"gli assistenti universitari non sparano dalle finestre dell''Università"***, o simili); che però si tradurrebbero in una presunta "impossibilità" **non in concreto ma in astratto**, purtroppo smentita dalla forza degli eventi.

*** * * * ***

LE DICHIARAZIONI DI GABRIELLA ALLETTO

V

LA VALUTAZIONE “GUIDATA” DELLE DICHIARAZIONI
L’ATTENDIBILITA’ INTRINSECA
AUTONOMIA, SPONTANEITA’ E DISINTERESSE

LE TESI DIFENSIVE: PRESSIONI E INQUINAMENTI
IL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DALLA CORTE

Si è giunti ora – continuando a “sfogliare” i criteri di giudizio sopra elencati - ad uno dei punti davvero **centrali** del processo, che attiene alla **valutazione contenutistica** delle dichiarazioni di Gabriella ALLETTO dal punto di vista della **spontaneità** e del suo **disinteresse ad accusare**: il che è quanto dire – in considerazione del suo ruolo probatorio, del suo duplice atteggiamento susseguitosi nel tempo, del modo tormentato con cui tale atteggiamento si è evoluto - che devono essere giudicati i **parametri decisivi in ordine alla veridicità o falsità di quanto da lei dichiarato.**

* * * * *

E’ facile, quanto al **disinteresse ad accusare**, ribadire che la ALLETTO **non aveva alcun astio** nei confronti né di SCATTONE né di FERRARO (ché anzi era in rapporti buoni col primo e ottimi col secondo), e osservare che non ha certo **usufruito dei benefici** previsti dalla legge sui “pentiti” né ha conseguito alcun altro tipo di utilità.

Quanto alla **spontaneità**, e alla **autonomia** del suo racconto, una volta avviato il radicale mutamento di atteggiamento che l’ha portata a riferire quanto aveva visto, il suo racconto è stato **“totale”**: immediato, sereno, particolareggiato, argomentato, completo, ripetuto e confermato.

Moltissimi particolari – a cominciare dal ruolo di Giovanni SCATTONE, ma anche lo sconosciuto che era uscito dalla sala assistenti, la pistola lunga 25-30 centimetri, lo spostamento delle doghe, le mani nei capelli, l’occultamento dell’arma nella borsa, l’ordine di uscita delle persone – **compaiono per la prima volta**: e se da un lato è davvero **arduo** immaginare che tutto le sia stato suggerito così minutamente, dall’altro praticamente **nulla di quanto da lei riferito ha trovato smentita** né in accertamenti di fatto né in alcuna dichiarazione (tranne ovviamente quelle negatorie degli imputati).

*** * * * ***

In definitiva, ritiene la Corte che a questo punto sia stato superato con successo sia l’esame della

credibilità soggettiva di Gabriella ALLETTO che quello della **attendibilità intrinseca** (***"consistenza"***) **delle sue dichiarazioni**: carattere e temperamento del soggetto, sue condizioni culturali e sociali, vita anteatta, rapporti con gli accusati, genesi e motivi della "chiamata", coerenza, costanza, precisione, completezza, verosimiglianza, spontaneità, disinteresse, tutto è stato esaminato e valutato senza rinvenire falle rilevanti.

Si può dunque **concludere**, ai sensi dell'art. 500 CPP, commi 3 e 4, così come tenuto in vita dall'art. 26 comma 3 della Legge 1 marzo 2001 n. 63, per una **piena attendibilità delle dichiarazioni <u>dibattimentali</u> rese da Gabriella ALLETTO in primo e in secondo grado**; e decidere che quelle di contenuto **difforme** da lei rese nel corso delle indagini e acquisite al fascicolo del dibattimento, (***"in aula 6 non c'ero e non so niente"***), non possano costituire **"prova dei fatti in esse affermati"** non sussistendo in atti "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

*** * * * ***

Del tutto diverse, invece, le osservazioni delle difese degli imputati, sia nei motivi d'appello che nelle puntualissime discussioni orali.

Secondo la loro impostazione, infatti, – energicamente ribadita nel corso di questo giudizio - le dichiarazioni della ALLETTO non sarebbero **"spontanee"** e frutto genuino dei suoi ricordi, ma praticamente **dettate**, e ricalcate per **"contaminazione"**

su quelle della LIPARI che le erano state illustrate nei particolari: si tratterebbe di una “spontaneità” apparente, **inficiata dai condizionamenti, dai suggerimenti, dagli inquinamenti, dalle contaminazioni della prova che sulla ALLETTO e per mezzo della ALLETTO – e non solo - caratterizzarono la conduzione delle indagini.**

Le furono “fatti i nomi”, le si riferirono punto per punto le dichiarazioni di Maria Chiara LIPARI, fu resa edotta delle telefonate di costei, della “tensione nell’aria”, dell’identità e della posizione di ciascuno dentro la stanza, del saluto “bofonchiato”: insomma, Gabriella ALLETTO **fu posta in condizioni di potersi “allineare” perfettamente.**

In questo quadro – sempre secondo la difesa – **certamente si nominarono, e si situarono dentro l’aula n. 6, sia LIPAROTA che FERRARO;** certamente si parlò non di uno (in ipotesi, FERRARO) ma di **due assistenti** che ***“cazzeggiavano con una pistola”***; e in definitiva **anche il nome di SCATTONE *“era nell’aria”*** (intervistato da “il MESSAGGERO”, come “sospettato”, il 30 maggio; sottoposto ad intercettazione telefonica fin dal 6 giugno; sentito a sommarie informazioni – ma “duramente” secondo la sua difesa – il 12 giugno); e questo nome, che con FERRARO formava per gli inquirenti una sorta di ***“coppia fissa”*** di assistenti, **le fu suggerito.**

*** * * * ***

Si insiste particolarmente sul punto delle ***"coppie di assistenti"***: secondo i difensori di SCATTONE e di FERRARO, gli inquirenti avrebbero **subito ipotizzato** (naturalmente, dopo il rinvenimento della particella binaria e dopo le prime rivelazioni di Maria Chiara LIPARI) il coinvolgimento di una **"coppia di assistenti"**:

- certamente una ***"coppia"*** perché quello che la LIPARI aveva visto e che quasi certamente era **Salvatore FERRARO** (ne aveva parlato solo con i propri genitori, il 24 maggio, e mai con gli inquirenti, ma la telefonata era stato intercettata) **non era solo nella stanza** (a parte, naturalmente, ALLETTO e LIPAROTA), dalla quale era uscito un altro con un ***"saluto bofonchiato"***;

- certamente ***"assistenti"*** perché quello che era uscito l'aveva salutata dandole del "tu" (***"Ciao Chiara"***) – e dunque era un suo collega.

La polizia aveva poi accertato – o si era convinta – non solo che gli assistenti (oltre una ventina) fossero soliti agire in coppia, o per amicizia personale o per affinità di interessi e di materie, ma che **FERRARO e SCATTONE "facessero coppia fissa"**, di tal che sarebbe stato **impossibile** avere una indicazione investigativa su FERRARO e non pensare automaticamente a SCATTONE.

*** * * * ***

Il contenuto delle dichiarazioni di Gabriella ALLETTO sarebbe dunque **interamente fittizio**, e proprio

i parametri ora in esame **– autonomia, spontaneità e disinteresse, oppure il loro contrario –** lo dimostrerebbero.

Ci sarebbe infatti anche un indubbio - e formidabile - **interesse ad accusare** FERRARO e SCATTONE da parte di Gabriella ALLETTO, per due ragioni ben precise:

- per salvarsi dall'arresto (essendo sempre immanente e spesso imminente quello per favoreggiamento, ed essendole stata prospettata **perfino dai magistrati della Procura l'accusa di concorso in omicidio**, anche a voler prescindere dai ventiquattro anni di reclusione);

- per **porre fine** agli insistiti, stressanti e tormentosi interrogatori, a quel ***"massacro"*** morale e fisico così ben descritto nelle memorie e nelle arringhe e simboleggiato, se così si può dire, dal ***"videoshock"*** e da quel ***"non ce la faccio più"*** che la ALLETTO, piangente, oppose in quella seduta al Procuratore Aggiunto dott. Italo ORMANNI che severamente la ammoniva: **"la prenderemo per omicida"**.

La decisione di "collaborare", secondo tale punto di vista, le fu praticamente **estorta,** sia con le **minacce di arresto** per favoreggiamento o per omicidio e con la prospettazione di ventiquattro anni di carcere, sia con l'ulteriore – e gravissima - minaccia di **farle perdere il posto di lavoro** quale "falsa invalida".

*** * * * ***

Quanto sopra **con riferimento specifico a Gabriella ALLETTO**: ma occorre riconoscere che le difese degli imputati – soprattutto quelle di SCATTONE e FERRARO -hanno sempre sostenuto fin dal primo grado, con estremo vigore e dovizia di argomenti (basta leggere le corpose e minuziose memorie scritte versate in atti) - che **tutta la causa è "viziata" fin dal 21 maggio del 1997, *"dal "falso" accertamento del dott. FALSO"*;** e hanno energicamente ribadito, con accoramento e rigore, anche in questo giudizio le medesime doglianze.

Le indagini, secondo questa tesi, sono state tutte senza mezzi termini **"inquinate"**, e le prove – da quel punto in poi - **"costruite"** (in particolare dai funzionari di polizia Carmine BELFIORE e Lamberto GIANNINI; meno da Alberto INTINI, "autore" soltanto della "operazione OLZAI", però in combutta con Nicolò D'ANGELO, Capo della MOBILE), per la necessità di "risolvere" un caso di straordinario rilievo; e ciò non solo quanto a **Gabriella ALLETTO** e alla sua ***"capitolazione"*** che si sta ora analizzando, ma per mezzo di un **lungo percorso**:

- speculando oltre misura – sia pure **in buona fede** - sulla **errata** individuazione di sicuri residui di sparo sul davanzale della finestra n. 4, e sulla **apparente** coincidenza delle telefonate in partenza dall'aula 6;

- approfittando dei "disturbi caratteriali" di Maria Chiara LIPARI, invogliandola, lusingandola, provocandola, **"guidandola"** nella sua progressiva **– e fantasiosa, dunque falsa –** "ricostruzione" mnemonica;

- ipotizzando subito, senza alcun fondamento, che autori del delitto fossero stati proprio **“due” assistenti** e trasformando subito tale ipotesi in **certezza da conseguire** ad ogni costo;

- convincendosi che gli assistenti fossero soliti, in Istituto, lavorare a ***“coppie”***, e che **Giovanni SCATTONE formasse una “coppia” con Salvatore FERRARO**;

- individuando ben presto i **quattro** soli assistenti (LIPARI, AVITABILE, FIORINI e SCATTONE) presenti quella mattina in Istituto;

- scartando subito, oltre, ovviamente, alla LIPARI, anche la **AVITABILE** (giacché l’unica donna vista da Maria Chiara LIPARI era la ALLETTO) ed il **FIORINI** (a cui la LIPARI aveva fornito una sorta di alibi telefonico); di tal che **non rimaneva che SCATTONE**;

- sottoponendo tutti – inizialmente perfino la LIPARI – a ripetuti estenuanti interrogatori durissimi, stressanti e talvolta terrorizzanti;

- riversando i dati in tal modo “ottenuti” dalla LIPARI – abilmente guidata - sulla ormai sfinita **Gabriella ALLETTO**, - che in aula 6 **non c’era stata** - e **fingendo sorpresa** al nome di Giovanni SCATTONE fatto da quest’ultima;

- riversando ancora il tutto, con ogni particolare, sul fragile e terrorizzato **Francesco LIPAROTA**, e facendogli scrivere il **biglietto di appunti** prima di condurlo in carcere;

- inducendo la LIPARI, sia pure assai tardivamente (l’8 agosto 1997), a **“collocare”** in sala assistenti

dapprima – e ***"con sicurezza"*** - **Salvatore FERRARO** e poi – con probabilità – anche **Giovanni SCATTONE**;

- inventando e realizzando, a suggello di tutto il "quadro", l'operazione **OLZAI** (o almeno accogliendo e utilizzando una "mitomane"), che avrebbe visto i due imputati fuggire dall'Università - manco a dirlo, con una borsa in mano - pochi minuti dopo il delitto.

*** * * * ***

Per la verità, a fronte di **così gravi** affermazioni non può tacersi che nei motivi d'appello entrambe le difese di SCATTONE e di FERRARO **protestano** contro la **riduttiva interpretazione** contenuta nella sentenza di primo grado, e insistono nel precisare di ***"non aver mai inteso parlare di "complotto" precostituito posto in essere né dagli inquirenti né da altri ai danni dei due giovani assistenti"***, e di aver sempre riconosciuto agli inquirenti ***una sostanziale buona fede, almeno iniziale***.

Costoro – spiega la difesa di SCATTONE, ma quella di FERRARO non se ne discosta - certamente "pressati" per la soluzione del caso, furono "sviati" in buona fede dal risultato, ritenuto "scientifico" e certo, costituito dal reperimento della particella binaria sul davanzale della finestra n. 4; furono indotti, da questo dato di fatto, a porre in essere ***"tutti gli sforzi"*** per pervenire all'identificazione della persona che aveva sparato, magari con dei complici; cedettero, in questa comprensibile ansia, ad ***"irregolarità e manifeste forzature (casi LIPARI, ALLETTO E LIPAROTA)"***;

e finirono col ***"contaminare"*** l'uno con l'altro i dichiaranti e con l'influenzare negativamente la genuinità delle indagini e le loro stesse risultanze. Si sarebbero dunque certamente verificati ***"eccessi, sbavature, forzature, vere e proprie illegalità"***, ma senza alcun "complotto".

Lo stesso SCATTONE (udienza 9.9.1998), alla domanda: ***"Perché, secondo Lei, queste quattro persone*** (LIPARI, ALLETTO, LIPAROTA e OLZAI, ndr) ***si sarebbero in qualche modo ingegnate per ordire ai suoi danni questa congiura?"***, ha risposto: ***"no, no, non credo che ci sia né una congiura, né un accordo. Io ritengo che le testimonianze siano a catena, cioè siano state l'una conseguenza dell'altra, e tutte siano partite da un presupposto errato, e cioè che si fosse sparato da lì"***.

* * * * *

Questa Corte non intende sottrarsi al proprio compito, che è quello – per riprendere le parole di una memoria difensiva – di procedere ***"all'esame accurato, spassionato e senza riguardi per chicchessia"***, di tutto il materiale probatorio, ***"al fine di controllare la correttezza delle premesse di partenza, la linearità degli sviluppi e la congruenza degli esiti delle indagini"***.

Va detto anzi che, essendo **questo delle *"pressioni"* da un lato e delle *"contaminazioni"* dall'altro un tema che informa di sé <u>tutto questo processo</u>, appare necessario affrontarlo espressamente;**

e lo si farà ora una volta per tutte, con l'avvertenza che tale trattazione e le sue conclusioni non riguarderanno soltanto la figura e il ruolo di Gabriella ALLETTO che si sta analizzando, ma anche Maria Chiara LIPARI, Francesco LIPAROTA e in genere tutte le deposizioni e dichiarazioni rese nel corso delle indagini, compresa, per quanto di ragione, Giuliana OLZAI.

*** * * * ***

Quanto alle denunciate ***"pressioni"***, dunque, reputa la Corte che sia da farsi immediatamente una considerazione **risolutiva**: **mai**, nemmeno nel "videoshock"; **mai**, in nessuna delle pur franche conversazioni intercettate (in cui non mancano verso gli inquirenti gli epiteti più scurrili); **mai**, nemmeno durante il ***"travaglio"***; **mai**, né la LIPARI né la ALLETTO e neppure LIPAROTA **neanche quando ha ritrattato**; **mai**, nessuno degli appartenenti al pur ostile ambiente dell'Istituto; **mai è stato insinuato che a taluno sia stato chiesto, o intimato, o suggerito o proposto: *"devi dire questo e questo"***; mai nessuno ha denunciato o dichiarato che gli stato ***"richiesto"*** di fare un certo nome, di rivelare la presenza di una certa persona, di esporre un fatto in modo predeterminato.

"Pressioni" fin che si vuole – ma in realtà **"contestazioni"** e **"insistenze"** e **"ammonizioni"** -, però sempre e soltanto dirette a vincere una resistenza, una renitenza, un silenzio, una "amnesia"; a superare un atteggiamento **illecito** che in diritto penale si chiama

reticenza (vera o supposta, ma in tal caso in buona fede e non senza ragioni); **mai**, però, non tanto la richiesta di una dichiarazione falsa, ma neppure di una dichiarazione in nessun modo **compiacente o comunque "guidata"**.

E' significativa la puntualizzazione della attenta **Maria Chiara LIPARI**, che raccontando in udienza il momento in cui rammentò *"a livello subliminale"* la voce di **Massimo MANCINI**, disse che il nome di costui le era stato ***"suggerito"*** da un funzionario di polizia; ella si volle immediatamente correggere, precisando di aver adoperato impropriamente il termine *"suggerito",* giacché quel nome in realtà le era stato soltanto prospettato ***"come possibilità"***.

Se altri veri ***"suggerimenti"*** vi fossero stati - osserva la Corte - gli **altri** assistenti di Filosofia, assai meno benevoli verso gli inquirenti, e in genere gli appartenenti al personale dell'Istituto, non avrebbero certo mancato di proclamarlo e di raccontarselo nelle numerosissime telefonate intercettate!

*** * * * ***

Questa Corte ha presenti le molte **polemiche**, fino ai più alti livelli istituzionali, che accompagnarono diversi momenti delle indagini e del processo, specie **dopo il *"videoshock"***: ve n'è traccia nelle due sentenze di merito, negli atti di impugnazione e perfino nella sentenza della Cassazione; e si è accennato, in questo

stesso giudizio di rinvio, agli strascichi, giudiziari e non, che ne seguirono.

Ora che tali polemiche sono sopite, che gli strascichi sono chiusi, che non vi è più – si spera – il sospetto che il giudicante voglia indebitamente "assolvere" Procura o Polizia, può ben dirsi da parte di questa Corte che, specialmente in presenza di un caso di omicidio come quello per cui è causa, **"contestazioni" e "insistenze" e "ammonizioni"** costituivano, nelle condizioni date, il **dovere** degli inquirenti.

La persona informata sui fatti che venga sentita dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 CPP. (come erano tutti coloro di cui si parla) ha **l'obbligo giuridico** di rispondere, e di rispondere secondo **verità** (e, ovviamente, **completezza**) alle domande che le sono rivolte (**art. 198 CPP**., richiamato ex artt. 351 e 362).

Questo è ovviamente **un presupposto e un caposaldo fondamentale** per la concreta realizzabilità di qualsiasi inchiesta: se chiunque potesse gratuitamente prendersi gioco degli inquirenti, nessuna indagine potrebbe avere successo.

E' per questo che tale **obbligo giuridico di verità e completezza è esplicitamente previsto dalla legge**, **è imposto dall'art. 198 CPP**, ed è anche sanzionato penalmente: a parte l'ipotizzabilità del **reato** di cui all'art. **371 bis** nel caso in cui – come la ALLETTO l'11 giugno 1997 – le persone informate dei fatti siano interrogate del pubblico ministero, esse, in caso di **falsità** o **reticenza**, possono commettere, anche con

dichiarazioni rese direttamente e soltanto alla polizia, il **reato** di **favoreggiamento personale**.

*** * * * ***

Sennonché è del tutto evidente che nel corso delle indagini né il pubblico ministero né la polizia giudiziaria possono fungere da semplici **notai**, e debbano limitarsi a registrare ciò che i comparenti dichiarano; ed è altrettanto palese, per converso, che **non ogni esitazione, contraddizione o riserva mentale della persona esaminata** dovrà comportare automaticamente l'avvio della procedura di cui all'art. 63 CPP, con sospensione dell'esame, nomina del difensore, avviso della facoltà di non rispondere e **conseguente aborto sul nascere di qualsiasi inchiesta**.

E' vero, anzi, esattamente il contrario.

Ai sensi degli artt. 326, 348 e segg., 358 CPP, è **dovere** della polizia giudiziaria e del pubblico ministero **portare avanti utilmente le indagini**, **evitando che i reati cui agli artt. 378 e 371 bis CP siano commessi**; e perciò muovendo al dichiarante, per l'appunto, quelle **"contestazioni" e "insistenze" e "ammonizioni"** di cui si è detto; facendogli **"rilevare"** (**art. 207 CPP.**) che sta rendendo dichiarazioni **"contraddittorie, incomplete o contrastanti"** con altri dati acquisiti, e cercando di ottenere, **con la verità**, notizie utili alle indagini.

Non è – come si insinua - che l'inquirente, poliziotto o pubblico ministero che sia, ritenga di **"possedere la verità"** in forza dell'impiego, e che

perciò sia o si senta autorizzato a “torturare” chicchessia solo per la necessità di vedersi avallata questa “verità” precostituita; **è il contrario**: **è la persona che gli siede davanti a possedere dentro di sé la verità** (il proprio brandello verità, ovviamente); ma assai spesso è proprio questa persona a voler ***“girare la testa dall’altra parte”***; è proprio quella verità, sono proprio quelle informazioni di cui ***“sfortunatamente”*** si è venuti a conoscenza che si tenta di tacere, di negare, di nascondere, di coprire: anche senza una vera “omertà” ideologica (da “antistato”), ma semplicemente ***“per non fare la spia”***, come dice Gabriella ALLETTO, per non crearsi dei nemici, per non avere seccature, per non assumersi responsabilità.

In tale situazione non resta all’inquirente, ancorato in buona fede a **dati certi o ritenuti tali**, che esercitare il suo difficile dovere di equilibrata e ragionevole (ma altrettanto ferma) **“insistenza”**, con le **“contestazioni”** e le **“ammonizioni”** del caso.

*** * * * ***

Questa è, a parere della Corte e fuori da ingigantimenti, strumentalizzazioni e distorsioni di parte, la vera portata delle ***“coartazioni”*** lamentate; questo è il **significato ultimo della frase “clou”** di tutto questo “crescendo” di asserite vessazioni, quando **il dott. ORMANNI**, l’11 giugno, alla ALLETTO che insiste nel collocarsi fuori dall’aula 6, e dice ***“me prenderanno per scema, per fissata…”*** ribatte

spazientito ***"No, la prenderanno, la prenderemo per omicida!"***.

Le parole usate, **nel loro testo completo,** sono inequivocabili: ***"noi la prenderemo per omicida, contro la verità; se lei continua a mentire e a non dire chi c'era in quella stanza, noi, contro la verità, la dovremo prendere per omicida"***.

E' palese che **l'accento è sulla "verità",** non sulla qualifica di **"omicida"**: non vi è alcuna minaccia né alcuna prospettazione di una effettiva (ed impossibile, perché ***"contro la verità"***) incriminazione per omicidio; vi è soltanto la **doverosa contestazione dialettica della incongruenza di un atteggiamento insistito "contro la verità"** e della impossibilità di continuare a mantenerlo. Anche quando si dice: ***"Significa che l'omicidio l'ha fatto lei… … questa è la linea del pubblico ministero"***, il tutto è inserito in un **discorso ben chiaro**:
"se lei si ostina a non dire la verità significa che, contro la verità, c'è la condanna a 24 anni di reclusione, per cui lei preferisce dire la bugia".

*** * * * ***

Del resto, nel corpo dello stesso atto (audio del ***"videoshock"***) più volte il sostituto **LA SPERANZA** le fa capire di essere dalla parte sua in relazione al trattamento, indubbiamente pesante, riservatole dalla polizia (sono in atti verbali della ALLETTO, per esempio del 27 maggio, aperti alle ore 2, alle ore 5,30, alle ore 7 e alle ore 12):

ALLETTO: "M'hanno distrutta!"
LA SPERANZA "e lo so, viene qui malfidata, perché dopo il trattamento che le hanno fatto!.." e più avanti:
LA SPERANZA "Complimenti dico (è LA SPERANZA che riferisce alla ALLETTO una propria ipotetica ramanzina ai poliziotti, ndr) ***perché se questa era lì dentro e aveva un minimo de .. collaborare, con quello che avete combinato questa qui proprio non dirà mai nulla…".*** E ancora – tenendo presente che il cognato Gino DI MAURO è lì presente: ***…l'unica persona che poteva in qualche modo rassicurarla era il cognato e l'avete buttato fuori".***

Più avanti molto serenamente la rassicura: ***"se c'è uno che non ha sparato, è lei"; "io non la vedo che si chiude con un ragazzo lì dentro e "senta signora le faccio vedere una pistola", perché lei gli dice "senti, cammina, che c'ho due figli"***.

Talvolta sembra anzi che quasi le suggerisca una facile scappatoia: ***"ma non è detto che lei abbia visto…*** (quello) ***che ha sparato"; "può darsi pure che lei sia dentro e già lì ci fossero già delle persone" "lei non è che se deve inventà niente".***

Sempre il dott. LA SPERANZA espone lealmente alla ALLETTO la propria tesi: lei era ***"lì dentro"*** con altri, magari per caso, ma solo lei è veramente ***"preziosa"***, perché solo lei, **che certamente non ha sparato**, può essere ***"teste"***; chiunque altro può aver sparato e dunque non potrebbe mai essere un semplice testimone; lui ***"resiste"*** contro chi la vorrebbe incriminare (***"qui la polizia non riusciamo più a tenerla, che sta***

spingendo!"; "Io sono un perditempo, sono considerato quello che vuol frenare le cose"); e resiste perché ***"a me non mi serve un indagato in più, mi serve un testimone in più"***).

Ancora più avanti, verso la fine della seduta, questa volta esaminata dal dott. ORMANNI, la ALLETTO piange: ***"Io la ringrazio tanto, la ringrazio per tutto quello che… … state cercando de fa' per me … per aiutarmi…"***; e poi ***"Lo so che me state a aiutà, ma io che ci posso sapè… …io non lo so quello che devo fà"….***

Infine, per due volte torna un ben preciso discorso di Gabriella ALLETTO: ***"Lei vorrà qualche cosa di concreto ma io non…"; "non si aspetti grandi cose da me, perché io non so niente"***: ebbene, entrambe le volte il "terribile" Procuratore ORMANNI, quello che apparentemente l'aveva "minacciata" di ***"prenderla per omicida"*** le dice quasi conciliante ***"va beh, mi dica quello che sa"***; ***"la concretezza la lasci valutare a me"***; e alla replica: ***"ma io non so niente"*** ripete e chiarisce con estrema correttezza: ***"mi dica quello che sa; io voglio capire quello che è successo quel giorno"***.

Quanto ai ventiquattro anni di reclusione la stessa ALLETTO è lapidaria: ***"ma io non l'avevo fatto… sapevo che non mi tangeva"*** (udienza 19.9.98).

E' questa la ***"coartazione"*** che ha fatto gridare al Medioevo giudiziario?

* * * * *

Né è mai stato diverso da questo l'atteggiamento degli **organi di polizia**, quasi **stupiti** di essersi trovati davanti ad ***"un muro di gomma"***, in quell'ambiente "elevato" di Filosofia del Diritto da cui ***"dovrebbero uscire magistrati, avvocati, insomma gente che ha a che fare con la legge"***.

Quanto mai espressivo lo sfogo di Lamberto GIANNINI riferito dalla dott.ssa Luisa AVITABILE: ***"Sembra di stare a Tor Bella Monaca: nessuno si ricorda mai niente… …insomma sappiamo che il colpo è partito da quella finestra e nessuno parla… nessuno si ricorda di niente"***.

*** * * * ***

Proprio la AVITABILE – autrice di un discusso "memoriale" versato in atti - potrebbe essere un altro esempio "clou" in ordine alle citate ***"pressioni"***, operate questa volta non da magistrati della Procura ma da funzionari di polizia.

Persona particolarmente emotiva, fu sottoposta a diversi stringenti interrogatori il 21, il 24 e il 29 maggio; e ciò comprensibilmente, giacché, essendo stata presente in Istituto la mattina del 9 maggio, gli investigatori insistevano a chiederle ***"chi avesse visto"***: **ma nessuno mai le ha fatto un solo nome che ella dovesse "confermare"**.

Il 17 giugno 1997, **dopo** che Gabriella ALLETTO aveva parlato e dopo che Francesco LIPAROTA, dopo aver a sua volta parlato, aveva – **quello stesso giorno 17!** – **ritrattato**, ancora una volta la dott.ssa AVITABILE fu

convocata, le fu chiaramente detto che avrebbe dovuto "collaborare" se non voleva ***"cambiare veste"*** e **diventare imputata**, e fu **minacciata di arresto**.

Tutto questo può ritenersi **vero**, perché **la AVITABILE**, spaventata, raccontò l'accaduto a diverse persone, si rivolse successivamente ad un legale, e scrisse il cennato "memoriale"; e perché **Pierpaolo FIORINI**, anch'egli in Questura lo stesso giorno, ha dichiarato di aver sentito ***"le urla"*** e le minacce di arresto.

Però la situazione era quella dianzi descritta (***sembra di essere a Tor Bella Monaca… il colpo è partito da quella finestra e nessuno parla)***, e una certa insistenza era giustificata: ma nessuno degli inquirenti, pur presumendo, magari a torto, che la AVITABILE fosse reticente, e pur pretendendo, con minacce di arresto, che "collaborasse" **le ordinò, le intimò, le richiese, le propose di dire una cosa specifica sul conto di chicchessia**: e questo pur avendo essi ben chiaro, dopo le rivelazioni della ALLETTO, il quadro accusatorio.

In definitiva, reputa la Corte che se durante le indagini furono fatte ***"pressioni"*** (e certamente ne furono fatte), fu nel senso e con le modalità suddette; furono probabilmente doverose, e comunque – **ed è quello che qui conta** – furono del tutto **irrilevanti sul contenuto concreto** delle deposizioni (**l'autonomia** e **la spontaneità** che si stanno esaminando), posto che magari qualcuno sarà stato stressato e qualcun altro spaventato, ma **a nessuno è stato mai chiesto, o**

intimato, o suggerito o proposto di dire <u>qualcosa di specifico</u>, bensì solo <u>la verità</u>, senza "blocchi", amnesie, muri di gomma e simili.

*** * * * ***

Quanto alle ***"contaminazioni",*** il discorso è diverso, non essendo irrilevante in punto di prova il fatto – che la Corte ritiene si sia **certamente verificato** – per cui una **inevitabile circolazione di notizie nell'ambito delle indagini** abbia finito talvolta per rendere edotto qualcuno dei dichiaranti di quanto era stato già dichiarato da altri o accertato altrimenti.

Con ciò è divenuto **inefficace**, rispetto a questi casi, il tradizionale ed usuale **metodo di controllo** delle dichiarazioni di ciascuno, che consiste nel metterle a raffronto con altre risultanze acquisite *aliunde,* o con altre dichiarazioni verificate concernenti i medesimi argomenti.

Il che **non significa affatto** che vi sia stata mala fede da parte degli inquirenti, e tanto meno che le indagini siano state **artificiosamente "costruite"** con prove a carico di SCATTONE e FERRARO sostanzialmente **apparenti**; si è trattato invece di una **circolazione di notizie** (indubbiamente verificatasi) fra le persone interessate alle indagini, da ritenersi **inevitabile** date le circostanze.

*** * * * ***

Intanto già **il fatto in sé** era accaduto in luogo pubblico e aperto al pubblico, in piena mattina, con

grande concorso di persone e in luoghi notissimi e frequentatissimi, tanto che gli stessi rilievi si svolsero – come risulta dalle fotografie in atti – con una folla di curiosi: di tal che **molti elementi di fatto**, come l'ora del delitto, l'uso di una pistola, il mancato ritrovamento del bossolo e simili rientrarono immediatamente nel **notorio**.

Inoltre si trattò di un **delitto eclatante**, che aveva comportato la morte di una ignara ed innocente studentessa ventiduenne in un luogo, come i viali dell'Università di Roma, che si doveva ritenere del tutto sicuro e certamente immune da colpi d'arma da fuoco; un delitto che per queste caratteristiche suscitò una forte impressione nell'opinione pubblica e che, anche per gli sviluppi delle indagini, attrasse per molti mesi una **attenzione spasmodica da parte di stampa e televisione**.

Infine è da considerare che le indagini, specialmente dopo il giorno 21 di maggio, si concentrarono sull'ambiente **ristrettissimo** dell'Istituto di Filosofia del Diritto, composto da poche persone che si conoscevano bene, e che mantenevano **continui ed intrecciatissimi contatti tra di loro**; e che l'attenzione degli organi di informazione si esplicò anche in interventi **diretti**, come interviste ed "inchieste", che davano per scontato l'interesse degli inquirenti verso ***"gli assistenti"*** e pubblicarono, di costoro, **nomi e rapporti interpersonali, nonché movimenti e comportamenti** di ciascuno nella mattinata del 9 maggio.

Così, praticamente fin dall’inizio, e per tutta la durata dell’inchiesta – ma **per forza di cose** e senza malizia, anzi spesso **contro** la volontà e gli interessi degli inquirenti - **nessun punto saliente delle indagini è rimasto segreto** se non (forse) per poche ore: dagli orientamenti della polizia verso il bagno di Statistica ai sospetti su Salvatore ZINGALE, dalla particella binaria rinvenuta sulla finestra n. 4 alle telefonate di Maria Chiara LIPARI, al ruolo centrale man mano assunto da Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA.

Dopo il 21 di maggio e il ritrovamento della particella binaria sul davanzale della sala assistenti, fu chiaro a tutti quali fossero i dati che gli inquirenti andavano cercando (l’identità delle persone presenti in quell’aula n. 6 la mattina del 9 maggio), e suscitarono scalpore – nonché commenti e interviste, e conseguente circolazione di notizie – prima l’arresto del prof. Bruno ROMANO e poi le rivelazioni della ALLETTO e del LIPAROTA, con le reazioni che ne derivarono.

*** * * * ***

In una inchiesta di tal fatta, poi, svolta in un ambiente ristretto e con forti contrasti, è altrettanto **inevitabile** che sia scattato un altro **- legittimo, anzi doveroso –** meccanismo di circolazione delle notizie, che è quello delle **indispensabili contestazioni** che **devono** essere mosse (**“rilevate”: art. 207 CPP.**) a chi sta rendendo dichiarazioni **“contraddittorie, incomplete o contrastanti”** con altri dati acquisiti; a chi, non

necessariamente in mala fede, non col suo silenzio o con la menzogna, ma anche soltanto con la dimenticanza o l'errore, rischia di **bloccare o fuorviare** l'inchiesta.

Si tratta di contestazioni che sono **indispensabili** per superare un ostacolo, per chiarire una apparente contraddizione, per verificare un dato, per correggere un errore; **ma è evidente che in tal modo sarà inevitabile porre a conoscenza il dichiarante delle risultanze che gli si contestano**.

Non è il caso – come invece hanno fatto le difese di SCATTONE e di FERRARO, meno quella di LIPAROTA - di pensare a comportamenti scientemente scorretti, quando non ad **intenti fraudolenti,** da parte di chi, navigando nell'ignoto di una difficile indagine, ha il dovere di saggiare la solidità di un terreno prima di avventurarvisi; e **ancor meno è accettabile** che sia "letta" come una **indebita** rivelazione di dati a cui l'imputato possa "ispirarsi" (LIPAROTA, nella specie), **la motivazione di un'ordinanza di custodia in carcere a suo carico**: atto a forma quanto mai **"vincolata"**, con la **obbligatoria** enunciazione dei "concreti" indizi e degli **specifici** elementi di fatto da cui si desumono.

E tuttavia occorre riconoscere che una certa **circolazione di notizie** vi è stata, e che vi sono state, in una attività così fitta svolta in un ambito così ristretto, correlazioni fra i diversi dichiaranti.

Così è risultato che - anche se non vi sono state quelle ***"testimonianze a catena"*** di cui ha parlato Giovanni SCATTONE, nel senso da lui inteso che ***"siano***

state l'una <u>conseguenza</u> dell'altra" -, tuttavia una notevole intercomunicazione indubbiamente vi è stata; e questa Corte ha ben presente il fatto che, pur senza tutta la malizia che vi si è voluto vedere, **ciò ha riguardato specificamente Maria Chiara LIPARI, Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA**; nel senso che quando resero le loro dichiarazioni, la ALLETTO **certamente sapeva** cosa avesse detto la LIPARI, e LIPAROTA **certamente sapeva**, almeno per sommi capi ma non nei particolari, cosa avessero detto entrambe.

Ecco dunque ribadita la **difficoltà del controllo incrociato** di tali dichiarazioni; tanto più che non è possibile stabilire se le dichiarazioni rese dagli altri fossero note a ciascuno ***"per sommi capi"*** o ***"nei minimi particolari"***; il tutto complicato dal fatto che, per esempio, **LIPAROTA** ha puntualizzato di aver sì ripetuto la versione della ALLETTO, ma con delle ***"varianti"***, ***"allo scopo di essere più attendibile"***!!!

E tuttavia a questo tipo di controllo – e ad ogni altro possibile – si è proceduto e si procederà, **<u>a cominciare naturalmente con l'esame dei dati di fatto</u>**; tenendo conto delle doglianze e delle **argomentazioni critiche** mosse dagli appellanti, e con l'ausilio prezioso di quegli ***"accenti di sincerità e di verità"*** che potranno conferire a dichiarazioni altrimenti "fredde" i caratteri dell'autenticità e della genuinità.

LE DICHIARAZIONI DI GABRIELLA ALLETTO

VI

LA VALUTAZIONE "GUIDATA" DELLE DICHIARAZIONI
L'ATTENDIBILITA' INTRINSECA
CONTROLLO DEL CONTENUTO E "ACCENTI DI VERITA'"

Riprendendo dunque la valutazione delle dichiarazioni di Gabriella ALLETTO, può ripetersi, ora, che esse **superano assai bene** l'esame della loro **spontaneità** e del **disinteresse** della donna ad accusare LIPAROTA, FERRARO e SCATTONE; fattori questi (spontaneità e disinteresse) che saranno esaminati assieme, essendo le due facce della stessa medaglia.

Sempre più chiari i motivi della sua iniziale **"ostinazione"** a non confidare quanto aveva visto: ***"non potevo parlare con qualcuno, anzi… non ho mai parlato con nessuno, ho cercato sempre di trattenermi, di non mettere in giro voci o cose*** (e vedremo che da un certo punto in poi questo atteggiamento non sarà più così assoluto, ndr) ***perché per la riservatezza della cosa proprio non avrei voluto parlarne con nessuno … … per tutte le responsabilità che mi sono portata appresso"*** (udienza 14.9.1998).

* * * * *

Il 14 giugno ella **"capitola"** e decide di parlare.

Quel giorno – osservano le difese - la donna fu “prelevata” dal suo ufficio a metà mattina e introdotta in Questura alle **ore 11**, ma è solo **la sera alle 20** che ha inizio la verbalizzazione della sua ***“resa”***. Vengono perciò insinuati in proposito mille sospetti, e si chiede a gran voce di sapere **“cosa sia successo” in quelle nove ore**, cosa e chi abbia condotto la ALLETTO all’inspiegabile e **incredibile *“voltafaccia”***.

Questa Corte non ha motivo per ritenere né false né insufficienti le spiegazioni fornite al riguardo dalla stessa interessata e dai funzionari esaminati, spiegazioni già sottoposte al vaglio dei giudici di merito: la ALLETTO – per dirla con le sue stesse parole – fu ***“trattata da persona”, “presa in un altro modo”, “messa in condizioni di dialogare con persone “gentili”***; e ciò – si badi - **non a caso**, ma per via di una intuizione in tal senso che il **dott. Domenico VULPIANI della DIGOS** ebbe, come ha spiegato in dibattimento sia in primo che in secondo grado, nell’esaminare l’atteggiamento della donna nella videoregistrazione della drammatica giornata dell’11 giugno, che era stata effettuata, con materiale tecnico del SISDE, appunto dalla DIGOS.

Nel verbale di polizia delle ore 20 del 14 giugno la ALLETTO ci tiene a precisare: ***“… mi sono decisa a confessare solo adesso quanto a mia conoscenza perché finora ho avuto paura delle conseguenze alle quali sarei andata incontro se avessi parlato.***

Avevo però anche una specie di blocco psicologico che oggi, dopo essere stata a lungo interrogata, col vostro aiuto sono riuscita a superare".

Poco dopo (ore 21,40) interrogata dal magistrato, ripete la predetta spiegazione (***"sono stata agganciata nel verso giusto dal punto mio psicologico)"*** e ne aggiunge un'altra, anch'essa credibilissima e fornita di riscontro: ***"devo anche aggiungere che nei confronti di FERRARO avvertivo una sorta di compassione, dato che fino a quel momento era stato un ragazzo abbastanza cordiale e aperto e quindi con lui si era instaurato una sorta di rapporto privilegiato":*** insomma, non solo non voleva in genere, come già si è rilevato, essere la prima a ***"fare la spia"***, ma non lo voleva fare contro un giovane per cui nutriva quasi dell'affetto materno.

Le difese hanno energicamente insistito sul menzionato ***"inspiegabile buco di nove ore"*** nella verbalizzazione della giornata del 14 maggio, e hanno ironizzato sul ***misterioso fluido psicologico*** che sarebbe stato capace di sciogliere l'altrettanto misterioso ***blocco psicologico*** della donna; un ***"fluido"*** che ha conquistato la ALLETTO là dove non erano riuscite le pressioni e le minacce di arresto, di incriminazione per omicidio, di licenziamento quale supposta "falsa invalida".

*** * * * ***

Va precisato in proposito che la valutazione della dichiarazioni di Gabriella ALLETTO deve essere compiuta, secondo quanto stabilito in questo processo dalla Cassazione, con riferimento al loro **contenuto intrinseco** e che ***"nessuna concreta rilevanza può e deve essere attribuita… …alle circostanze che attengono al periodo immediatamente precedente alla "risoluzione" del 14 giugno 1997, e*** (che) ***come tali sono del tutto estranee alla genesi delle dichiarazioni accusatorie della donna"***; ed è appunto in relazione al loro **contenuto intrinseco** che esse saranno valutate; ma è palese, comunque, che non ci fu nessun ***"fluido"***.

La verità è che l'allora Commissario **Lamberto GIANNINI** usava un po' le maniere forti, minacciava e urlava, tanto che non sono poche le persone esaminate, anche al di fuori dall'ambiente dell'Istituto (quelle attorno alla **PUL.TRA**, per esempio), che si sono lamentate di ciò; ma questa condotta, lo sappiamo, a Gabriella ALLETTO non faceva nessun effetto, ***"non la muovevano di un millimetro"***; quando invece fu ***"presa in un altro modo"***, da persone ***"gentili"***, e messa a suo agio attraverso non un interrogatorio ma un ***"dialogo"*** pacato, durato (perché no?) l'intera giornata, fu allora che "si sentì pronta" e che ***"riuscì"*** a parlare.

In ogni caso, questa Corte non può che ribadire gli argomenti che militano a favore della **inverosimiglianza** – questa volta sì, autentica **impossibilità** – di una **calunnia premeditata** ed estremamente grave (l'accusa era di omicidio

volontario) nei confronti di due giovani innocenti - o tre, perché c'era anche LIPAROTA - **da parte del fior fiore della polizia romana** (da GIANNINI a INTINI, da VULPIANI a BELFIORE allo stesso Nicolò D'ANGELO capo della Mobile); **con la connivenza – o, peggio, sotto la direzione - di un Sostituto e di un Procuratore Aggiunto**; il tutto non per chissà quale irresistibile motivazione, ma al solo scopo, abbastanza futile, di "risolvere" un caso, sia pure nella ferma convinzione, dovuta alla consulenza del dott. FALSO, di aver colto nel segno.

*** * * * ***

Il punto centrale, in relazione alle dichiarazioni di Gabriella ALLETTO, è costituito certamente dalle sue accuse nei confronti di **Giovanni SCATTONE**; ma ugualmente importante è il fatto che ella abbia rivelato anche la presenza di **FERRARO** in sala assistenti.

Sempre in punto di **autonomia del contributo probatorio della ALLETTO**, infatti, questa Corte non può trascurare di porre in evidenza un dato: gli inquirenti prestavano fede ai ricordi di Maria Chiara LIPARI, e il 14 giugno essi sapevano e davano per scontato che in aula assistenti erano stati presenti ALLETTO e LIPAROTA: fermi, in piedi, un po' sulla sinistra per chi entra; e che vi fosse in aula 6 almeno un'altra persona.

Nient'altro.

A Gabriella ALLETTO si contestava, sia pure con tutta la durezza del videoshock, di aver mentito **negando di essere entrata in quell'aula**.

Nient'altro.

Nessuno mostrava di sapere in quale preciso attimo – rispetto allo sparo – lei fosse entrata, né cosa avesse visto.

Le bastava, per trarsi d'impaccio e per allinearsi alla LIPARI **– il che era poi tutto quanto gli inquirenti potessero pretendere da lei – le bastava ammettere solamente di essere entrata per qualche istante in sala assistenti**, senza aver visto niente, tranne LIPAROTA e qualche altra persona indistinta **– perfino una persona sconosciuta -**, senza farci caso e senza essersi accorta di alcuno sparo; al limite, poteva anche aver visto sparare uno sconosciuto.

Sarebbe stata inattaccabile.

E' importantissimo, sul piano probatorio, il fatto che lo stesso sostituto dott. LA SPERANZA glielo avesse in fondo prospettato (***"ma non è detto che lei abbia visto…*** (quello) ***che ha sparato"; "può darsi pure che lei sia dentro e già lì ci fossero già delle persone"***): cioè che anche lei, come la LIPARI, fosse arrivata dopo lo sparo senza nemmeno essersi accorta di nulla.

Maria Chiara LIPARI non aveva visto niente, gli altri avrebbero continuato a tacere, gli inquirenti ***"non avevano niente in mano"***, lei era stata già severamente "torchiata": poteva ritrattare la bugia del non essere entrata in quell'aula, e tanto sarebbe bastato.

Perché tirare in ballo – a sorpresa – Giovanni SCATTONE? Perché farlo sparare? Perché fornire tutti quei particolari specifici in punto di fatto?

Perché accettare di essere proprio lei - quando bastava dire "non ci ho badato" - a confermare **per prima**, e a malincuore come sopra spiegato, il nome di **Salvatore FERRARO**?

Perché "rovinare" due giovani e potenti – almeno rispetto a lei, suoi "superiori"?

E non è che la ALLETTO non fosse sensibile alla sicurezza ed alla tranquillità sua e della sua famiglia: vi è un punto illuminante nel confronto con SCATTONE in dibattimento, quando le pare di cogliere una minaccia in una espressione dell'imputato ***"Finché vivrò. Spero di vivere a lungo"*** e insorge, rivolta al Presidente: ***"Non mi piace questa cosa che ha affermato"***.

*** * * * ***

In proposito è davvero illuminante – ed estremamente convincente – un brano **tratto proprio da quel "videoshock"** il cui testo "audio" questa Corte ha acquisito anche nelle parti che comprendono gli interventi del Pubblico Ministero.

Il dott. LA SPERANZA detta il verbale di esame della ALLETTO, nel quale le si contesta, per via della sua reticenza, che ***"la dottoressa LIPARI ha più volte riferito che intorno alle 11,43 la signora ALLETTO si trovava all'interno della stanza n. 6 con altre***

persone, fra cui il LIPAROTA ed altre il cui nome non si intende rivelare".

A questo punto il dott. LA SPERANZA espone un suo ragionamento, secondo il quale, dovendosi esaminare una pistola, naturalmente solo per ***"giocare" ("perché sennò, se voglio ammazzà una persona, me faccio il vuoto attorno, no?)***, era necessaria la presenza di un impiegato amministrativo che avesse **la chiave della stanza** (dato che gli assistenti non hanno le chiavi), per chiudere la porta per qualche minuto: **questo impiegato era ovviamente LIPAROTA, non ALLETTO** (***"io non la vedo che si chiude con un ragazzo lì dentro e "senta signora le faccio vedere una pistola", perché lei gli dice "senti, cammina, che c'ho due figli"; "Non chiamo però lei*** (si dice, secondo LA SPERANZA, da parte di un ipotetico assistente, ndr)***, chiamo LIPAROTA, perché con LIPAROTA so' più… … so' più così…*** (in confidenza, ndr).

Dunque **la ALLETTO <u>sa</u>** che per l'inquirente è pacifico che LIPAROTA è **complice** dello sparatore, è colui che apre la porta dell'aula 6 (se è chiusa a chiave) e che comunque la deve chiudere per evitare sorprese; colui che – sia pure ritenuto ***"mezzo scemo"*** o ***"ubriaco"*** – conosce del fatto non soltanto l'epilogo ma anche i prodromi.

Invece essa ALLETTO – sempre per quanto le dice LA SPERANZA - è quella che entra **per caso**, **che non sa nient'altro che quello che ha visto di sfuggita**: e potrebbe anche non aver visto niente di significativo

in punto di fatto, ma soltanto ***chi erano le persone presenti***.

E' proprio questo che gli inquirenti le contestano: **di negare la sua presenza in sala assistenti** **non per voler tacere su una azione vista, ma per non rivelare chi c'era**.

Il dott. LA SPERANZA è chiarissimo su questo punto: ***"Io penso che lei… ci sia arrivata a cose fatte"***.

E allora bastava dire: ***"Sono entrata un momento, ho parlato con LIPAROTA; forse c'erano altre persone, ma non ricordo chi fossero, né ho badato a cosa stessero facendo; la LIPARI non c'era, ma è arrivata dopo di me mettendosi a telefonare; le ho dato le fotocopie e sono uscita"***; oppure offrire una delle tante risposte o ricostruzione innocue sopra indicate (o altre ancora possibili).

Perché una resistenza così strenua su una insostenibile **negativa assoluta**?

E poi, ***"capitolando"***, perché non ripiegare sulla **inespugnabile** posizione intermedia?

Perché inventarsi **lo sconosciuto che usciva**?

Perché inventarsi **SCATTONE come sparatore**?

Perché imbarcarsi a riferire **tanti particolari** sulle sue mosse?

Perché coinvolgere **Salvatore FERRARO**, per cui aveva quasi un sentimento materno, inventandosi **i particolari delle mani nei capelli e della borsa**?

Perché fare quei nomi, che lei sapeva (non solo quello di SCATTONE, ma anche quello di FERRARO, a parte

le ipotesi degli inquirenti) non essere stati concretamente “fatti” **da nessuno?**

*** * * * ***

Sempre in tema di valutazione della ALLETTO, si è detto che già da tempo il nome di Salvatore FERRARO “circolava” fra gli inquirenti, e che tale nome le fu ***“fatto”*** più di quanto non appaia dagli atti scritti.

Ciò è certamente vero, appunto, **per FERRARO**; ma è da escludere in relazione alla ben più importante rivelazione circa la presenza ed il ruolo di **Giovanni SCATTONE**.

Infatti il viso ***“pallido”*** di FERRARO era ***“tornato in mente in un flash”*** alla LIPARI quasi subito; ella ne aveva parlato col padre prof. Nicolò fin dal **24 maggio** e la cosa **era giunta alle orecchie della polizia** per mezzo di una intercettazione telefonica; anche se la LIPARI non si risolse mai, con gli inquirenti, a parlare di FERRARO fino all’8 di agosto (e allora parlò di ***“certezza”***), con i suoi si diceva ***“sempre più sicura”*** del fatto che in aula 6 ci fosse ***“il calabrese”,*** e gli inquirenti lo sapevano.

E’ pacifico, in sostanza, che al momento delle sue rivelazioni, **Gabriella ALLETTO** aveva potuto intuire, per mezzo di diverse fonti - da ultimo perfino il sostituto dott. LA SPERANZA - non solo che era stata affermata la presenza, in sala assistenti, di lei stessa e di LIPAROTA, ma che si ventilava anche quella di **Salvatore FERRARO**.

Ma non se ne aveva la certezza. E – soprattutto, nessuno aveva mai sospettato di Giovanni SCATTONE.

Ciò è risultato chiaramente all'udienza del 15.9.1998, quando ella ha ammesso: ***"Io sin da subito ho sentito questi nomi; quasi immediatamente ai primi interrogatori"***.

La frase ha suscitato l'ironico sconcerto di un difensore di SCATTONE ***("E così ce lo dice?!")***; ma **immediatamente** la ALLETTO ha spontaneamente precisato: ***"TRANNE SCATTONE, TUTTO IL RESTO DEI NOMI"***.

Poco più avanti, il Presidente la invita ***"a ritornare sull'ultima frase"*** che si era percepita male, e la donna chiarisce: ***"I nomi sono questi: i nomi della dottoressa LIPARI, di LIPAROTA e del dottor FERRARO, tranne SCATTONE. Non l'ho mai sentito fare il nome di SCATTONE. Questo ho detto."***

* * * * *

"Tranne SCATTONE, tutto il resto dei nomi".

"I nomi della dottoressa LIPARI, di LIPAROTA e del dottor FERRARO, tranne SCATTONE. Non l'ho mai sentito fare il nome di SCATTONE".

Questa Corte non può che **rimarcare** tali pacate ed inequivocabili precisazioni della ALLETTO, in udienza pubblica, addirittura in Corte d'Assise: **una calunniatrice – pur sempre una *"madre di famiglia"*, non un criminale incallito – non avrebbe certo rivendicato così puntualmente la propria responsabilità esclusiva nel "fare il nome" di un accusato**!

Una responsabilità che lei sapeva bene (la ***"sentiva"*** su di sé, non a caso parlava di **"valanga"** e di ***"confessione"***) essere non solo giuridica – penale e civile – ma anche morale e sociale sul posto di lavoro!

*** * * * ***

Già si è detto, poi, come non sia vero che il dott. **Carmine BELFIORE**, ***"col suo fiuto poliziesco"***, avesse subito rivolto le sue attenzioni sulla ALLETTO e sul LIPAROTA perché li aveva individuati come persone ***"sulle quali far leva"*** per risolvere il caso; è vero invece che l'uno e l'altra entrarono sì nelle indagini prima del 21 maggio, ma in modo **assolutamente trasparente**, solo perché amici di **Salvatore ZINGALE,** e il loro telefono fu posto sotto controllo per questo motivo.

Non è vero inoltre – e lo si è gia discusso - che **Maria Chiara LIPARI** sia stata dal dott. BELFIORE (e neppure da altri) indotta, costretta, plagiata, suggestionata o simili, perché "collocasse" in aula 6 la ALLETTO ed il LIPAROTA.

Se fosse stato così facile plagiarla, almeno il nome di FERRARO (che lei già aveva in mente) sarebbe venuto fuori, da lei, ben prima dell'8 di agosto!.

Ancora: non sono riconducibili ad elementi di prova (e neppure valgono a suscitare dubbi nella Corte) le varie e **indimostrate illazioni** circa le presunte manovre compiute per **"costruire"** una apparente corrispondenza nelle dichiarazioni: i ***"nomi"*** che sarebbero stati assegnati ai "manichini" allestiti in

sala assistenti per la LIPARI; la “piantina” che le sarebbe stata consegnata, **munita di nomi;** il disegno – ancora una piantina **con nomi** - che il dott. LA SPERANZA avrebbe consegnato alla ALLETTO nell’esame dell’11 giugno.

Tutte illazioni, si ripete, e sospetti **gratuiti**, superati non foss’altro che dalle incertezze, esitazioni e difficoltà con cui la verità è venuta a galla: cosa che sarebbe **inspiegabile** per una falsa verità preconfezionata con tanto anticipo e tanta attenzione da un siffatto concorso di autorevoli e capaci investigatori.

*** * * * ***

Non è vero, infine, che Gabriella ALLETTO, quando dovette ***“capitolare”***, abbia parlato praticamente ***“sotto dettatura”*** degli inquirenti, assecondando in tutto le loro tesi.

Ella anzi rivelò moltissimi particolari nuovi che nessun inquirente in vena di inquinamenti avrebbe avuto alcun interesse a “dettare”: dallo ***“sconosciuto”*** alle ***“mani nei capelli”***, dal ***“tonfo”*** alla ***“atmosfera di gelo“*** alla **borsa,** probabilmente di FERRARO, in cui fu portata via la pistola.

Di straordinaria importanza una considerazione su un dato che risulta, in maniera convergente, dalle dichiarazioni della ALLETTO e di Maria Chiara LIPARI: **nessuna delle due ricorda più nulla delle famose fotocopie della lettera al prof. BISER**.

Passi per la LIPARI, che forse – così le sembra di ricordare in via di ipotesi - aveva provveduto da sé a farsi una fotocopia: e comunque aveva dato un incarico, non lo si era potuto eseguire, pensava di poterlo fare da casa, e ad un certo punto se n'era andata.

Ma Gabriella ALLETTO?

Gabriella ALLETTO aveva **effettivamente** trascorso parecchio tempo attorno al fax cercando di farlo funzionare; e aveva **davvero** avuto l'incarico di fare delle fotocopie della lettera, perché una la doveva mettere agli atti d'ufficio, un'altra – per ciò che lei sapeva - **la doveva dare certamente alla LIPARI perché facesse il fax a BISER dallo studio del padre**.

Era l'occupazione principale della mattinata, e ben si spiega che **la ALLETTO fosse andata in aula 6 apposta per questo, per cercarvi la LIPARI!!**

Ebbene, ella entra in sala assistenti si rivolge a LIPAROTA; poi, dopo qualche istante, **sopraggiunge la LIPARI** che si mette tranquillamente a telefonare, e **la ALLETTO se ne va, se ne torna in segreteria senza consegnarle le fotocopie che erano lo scopo dell'intera mattinata**!

"Guardi, non riesco a focalizzare", dice la ALLETTO nell'incidente probatorio richiesta insistentemente di dire **se e quando** abbia consegnato le fotocopie a Maria Chiara LIPARI: **majora premunt**, è il caso di dire: dopo aver visto SCATTONE sparare e FERRARO con le mani nei capelli, la consegna delle fotocopie passa certamente in seconda linea, nel clima

di ***"forte tensione"*** e di ***"gelo"*** che si crea proprio quando arriva Maria Chiara LIPARI!!

*** * * * ***

Straordinaria – nella stessa **"chiave" psicologica** - anche la vivezza con cui la ALLETTO ricostruisce il momento in cui SCATTONE se ne va, col saluto ***"bofonchiato"***, e poi se ne vanno tutti, prima FERRARO e LIPAROTA e poi lei: al PM che le chiede se qualcun altro abbia salutato, se LIPAROTA abbia salutato, risponde ***"no"***; e all'ulteriore domanda: ***"Lei ha salutato?"*** non si limita a rispondere ***"no"***, ma aggiunge – in pubblica udienza, ad oltre un anno di distanza dal fatto - un ***"Non m'è uscito il saluto"*** che scolpisce dal vivo il momento di ***"ghiaccio"*** che andava vivendo.

O Gabriella ALLETTO è non solo un'attrice consumata ma anche **una grande psicologa e una straordinaria drammaturga** o più semplicemente **narra il suo reale vissuto**.

*** * * * ***

Estremamente significativo è il particolare relativo allo ***"sconosciuto"*** che la donna ha riferito di aver visto uscire dalla stanza pochi attimi prima che lei vi entrasse: un particolare che la ALLETTO non ha riferito subito, quando il 14 giugno 1997 ***"riuscì a parlare"***, ma successivamente, nel corso ed anzi al termine di un interrogatorio svoltosi il 2 luglio: ***"Vorrei a questo punto precisare una circostanza che finora non ho rivelato in quanto non essendone sicura***

pensavo che non fosse utile per nessuno. Ricordo che quando stavo entrando nella stanza n. 6, quasi contemporaneamente è uscita una persona di sesso maschile di cui però a tutt'oggi non riesco ancora a visualizzare la fisionomia. Questo ricordo è molto sfocato perché in quel momento io stavo cercando la LIPARI. Io ritengo che sia uscito quasi contemporaneamente allo sparo".

"Quasi contemporaneamente allo sparo", dice Gabriella ALLETTO, ed a scanso di equivoci è bene precisare che ciò vuol dire ***"poco prima"***, e che **in nessun caso può significare *"poco dopo"***.

E' da tener presente, peraltro, che le indagini attivate dalla polizia intese alla identificazione dello "sconosciuto" dettero esito **negativo**.

E allora ci si chiede: se tutto il racconto della ALLETTO è una "invenzione" **della polizia**, a che pro **la polizia** avrebbe "corretto" la prima versione, inventando, dopo quasi venti giorni, e suggerendo alla ALLETTO, l'esistenza di un ***"quarto uomo"*** non identificabile?

Che necessità c'era? Davvero quella di giustificare il fatto che la porta della sala assistenti fosse aperta? O di "inventare" una possibile provenienza della pistola?

E' credibile una simile machiavellica sottigliezza fraudolenta, e contemporaneamente prendere le distanze, come fanno le difese di FERRARO e SCATTONE, dalla denuncia di un "complotto"?

Un complotto tanto "enorme" quanto impossibile?

E se invece il primo racconto della ALLETTO era una sua **personale** – e compiacente - invenzione, a che pro inventarsi, dopo quasi venti giorni, un ***"quarto uomo"***, quando nella sua deposizione non era stato rilevato nessun "buco", e prendersi la briga di introdurre spontaneamente questo nuovo elemento, rendendolo **del tutto irrilevante** col farlo uscire prima dello sparo?

E se invece la storia del "quarto uomo" **è vera** – **riconfermata dalla ALLETTO** nello scrupoloso supplemento di istruttoria svoltosi in grado di appello – **come scindere la verità di questo particolare dalla verità del resto del suo racconto**?

*** * * * ***

Ma la ipotizzata "dettatura" delle dichiarazioni accusatorie della ALLETTO da parte della polizia **non è vera** per un altro **importantissimo** particolare: la donna si mise in **aperto contrasto** con la teste "privilegiata" Maria Chiara LIPARI su una circostanza tutt'altro che marginale, giacché **non la fece uscire dalla sala assistenti fra l'una e l'altra delle sue telefonate**.

La **erronea** circostanza attinente all'apparente ***"buco"*** di quattro minuti fra le due telefonate era – si badi bene - **ben nota** agli inquirenti, e ritenuta così importante che essi indussero, secondo le difese, la **LIPARI** alla **menzogna**.

Ma la stessa – **erronea** - circostanza **è stata portata a conoscenza anche della stessa Gabriella ALLETTO**. Se ne parla proprio nei colloqui intercettati

dell’11 giugno; e non in modo marginale, ma a lungo e con specificità, discutendo se la LIPARI, che sostiene di essersi recata in aula 4 (quella del fax), lo abbia fatto **prima** o **dopo** essere andata in aula 6. La ALLETTO, quando capisce che la LIPARI colloca il proprio spostamento **“durante”** le telefonate in aula 6 – **cosa che lei sa bene non essere avvenuta** - non può trattenere un motto di fastidio (***“quella è sciroccata, guarda, è una stonata, Gino… …è anoressica”***), **ma si guarda bene dal correggere sé stessa**; **e neppure gli inquirenti la inducono a tanto**.

Questa Corte non può che rimarcare il fatto che questa **frattura** sia rimasta tale perfino nel dibattimento e che l’“uscita” della LIPARI dall’aula 6 tra una telefonata e l’altra si sia rivelata, a posteriori, **materialmente impossibile**, dando **ragione a Gabriella ALLETTO**.

Ovviamente, tutto ciò non fa che aggiungere forti argomenti sia alla correttezza della polizia che alla credibilità della dichiarante.

*** * * * ***

Ma soprattutto, non è vero che la ALLETTO parlò sotto dettatura degli inquirenti, proprio perché fece il nome di SCATTONE.

Già si è detto della “sorpresa” del dott. BELFIORE al nome di SCATTONE, che quasi nemmeno aveva presente; e della correlativa incredulità della sua difesa, che invece ipotizza un “suggerimento” anche su tale nome.

Ma c’è un dato di fatto incontrovertibile.

E’ importante notare che Giovanni SCATTONE era stato sentito, come tutti gli altri, il **21 di maggio** e aveva esposto quali fossero stati i propri movimenti la mattina del 9 (a Villa Mirafiori, alla Segreteria della Facoltà di Lettere, in Istituto **solo dopo le 12**).

Ebbene, risulta dagli atti **con assoluta certezza** che questo suo alibi **non fu controllato** **prima delle rivelazioni della ALLETTO**; e perciò gli inquirenti, se davvero la avessero indotta ad “inventarsi” il nome di SCATTONE, lo avrebbero fatto **“al buio”**: rischiando, per via di un alibi in ipotesi “ferreo”, un clamoroso autogol: **altro che “fingere sorpresa” al nome di SCATTONE!**

*** * * * ***

Osserva ancora la Corte, sempre in punto di **attendibilità intrinseca**, che in tutto lo svolgimento del processo Gabriella ALLETTO si è sempre rivelata non solo **coriacea e *“ostinata”***, ma anche piuttosto **astuta**, **abilissima - nelle “strettoie” - a cambiare argomento ed a menare il can per l’aia, capace di finezze perfino lessicali; previdente e abile nel mettere le mani avanti (*“non mi conviene dire che non c’ero, capito?”*)**; ma soprattutto **prontissima a cogliere le opportunità** che le venivano offerte dallo svilupparsi dei vari esami per cercare di ritagliarsi (nel periodo in cui si attestava sulla negativa) uno spazio che fosse collimante con le dichiarazioni degli altri.

Così si “colloca” in sala fax fra le 11 e le 12, cercando di smentire le opposte testimonianze; e nei

lunghi ed estenuanti interrogatori non perde mai contezza di sé, ed anzi, come risulta dalla trascrizione audio del ***"videoshock"***, cerca di sapere meglio che può che cosa abbiano detto la LIPARI e il LIPAROTA, pur non mancando di qualificarli l'una ***"stonata"*** e l'altro ***"addormentato"***.

Ma a tratti – **ecco il fondamento dell'intuizione del dott. VULPIANI**, secondo il quale, ***"presa in un altro modo"***, Gabriella ALLETTO poteva indursi a "parlare" – la donna ha degli improvvisi ed impulsivi cedimenti, delle sbavature, delle "debolezze": si abbandona a domande od a commenti che rivelano - **con vivace e credibilissima spontaneità** - il dato interiore **vero**, secondo il quale ella **sapeva di essere stata in aula 6 e di aver visto**.

Così, per esempio, quando il dott. LA SPERANZA le riassume le rivelazioni della LIPARI, le spiega che costei è entrata per telefonare, che c'è il riscontro del tabulato, che l'ora è proprio un minuto dopo lo sparo, e ***"ha fatto una descrizione di tante altre cose"***, la ALLETTO non riesce a contenersi, e domanda, incredula: "(tante altre cose) ***che so' successe nella sei?!"***; alla risposta negativa del sostituto: ***"No, ha fatto tutta una serie di riscontri"*** commenta con un ***"Ah, ecco!"***, che sancisce con efficacissima sintesi la **verità**: come se dicesse: ***"Ah, ecco, mi pareva strano! Come può la LIPARI fare una descrizione delle cose che so' successe nella sei? Io che c'ero so bene che al momento cruciale lei non c'era!"***.

* * * * *

Ancora assai significativo – sembra di vederla dentro la sala assistenti, e sembra di assistere con lei alla scena – è il momento in cui il cognato DI MAURO, sempre nella stessa seduta intercettata, riprendendo un argomento del dott. LA SPERANZA che aveva parlato di ***"vaso caduto in testa"***, cerca di farle capire che in fondo l'omicidio è stata una disgrazia, che non è stato poi così grave, che ***"la metteranno sul colposo"***; che finisce per pagare di più lei, col favoreggiamento, che i veri autori dell'episodio; che insomma le conviene "parlare" perché non vale la pena di rischiare tanto, per coprire quella che è stata, in fondo, ***"una sbadataggine"***.

Gabriella ALLETTO – davvero "testimone oculare" – replica: ***"… quindi questa persona non è che… ha fatto così…; questo si è dovuto <u>mette all'angolo estremo della finestra</u> perché c'è quell'armamentario dell'EMERSON*** (il vecchio condizionatore fuori uso, ndr.)***, quindi si è dovuto proprio… <u>mette in posizione</u> per poter fare questa cosa, non è stata una sbadataggine!"***.

A parte quello sulla ***"sbadataggine"*** o meno, che è pur sempre un **<u>giudizio</u>** personale ed opinabile, come si spiega, **se non per aver ella vissuto la scena**, l'uso da parte della ALLETTO, di tutta quella mimica?

L'uso **del verbo all'indicativo**?

Non sembra di vedere già – e siamo all'11 giugno – in quella persona che ***"si è dovuto mette all'angolo estremo della finestra, si è dovuto proprio… mette in***

posizione", il Giovanni SCATTONE messo ***"a taglio"*** nella ***"nicchia"*** della finestra, ***"col braccio destro teso e leggermente flesso"*** di cui parlerà di lì a tre giorni?

Si può credere, di fronte a questa descrizione così **spontanea** e **così <u>improvvisata ed estemporanea</u>** – nel divenire **<u>occasionale</u>** di un dialogo col cognato –, ad una invenzione della ALLETTO?

Ad una sua ricostruzione "tecnica" immaginata con tanta **realistica** immedesimazione? Ad una calunnia?

*** * * * ***

Invece, chi la preoccupa, malgrado tutto, è proprio **Francesco LIPAROTA**.

Il Dott. LA SPERANZA le ha rivelato che costui non si è affatto "chiamato fuori", ma ha detto semplicemente che ***"non esclude"*** niente; che lui va in sala assistenti tutti i giorni parecchie volte, e che certamente ciò può essere successo anche la mattina del 9 maggio; che gli sembra di ricordare che forse a un certo punto c'è stata anche la ALLETTO: (***"LIPAROTA dice così: "Lì dentro ce stavo, nun ce stavo, so' entrato, nun so' entrato, non escludo di aver visto la signora ALLETTO"***).

Appena il Sostituto esce dalla stanza, la donna cerca di portare il cognato dalla sua parte, con una perspicace puntualizzazione di sottile sapore "giudiziario": ***"Ma <u>"mi pare"</u>, ha detto LIPAROTA, ho visto la Signora; no che mi ha visto, <u>mi sembra</u> di aver visto"***.

* * * * *

Successivamente – sempre negli intervalli in cui i due cognati sono soli per l'assenza del Sostituto - più volte commentano che non solo la LIPARI, ma **anche LIPAROTA ha detto di averla vista in aula 6**, e riassumono i risultati delle rivelazioni: secondo tali dati nella stanza c'erano, oltre alla ALLETTO, LIPAROTA, FERRARO e una terza persona.

Si appalesa, nel seguito dei colloqui, l'astuto tentativo della ALLETTO di apprendere più che può su ciò che hanno detto gli altri, onde potersi regolare nell'atteggiamento da tenere, delimitando sia le proprie negazioni che le proprie responsabilità.

In questo modo si spiegano le varie allusioni alle persone che, assieme al LIPAROTA, erano nella stanza: pian piano, diventa **scontata la presenza nell'aula 6 di Salvatore FERRARO**, benché questi non sia mai stato collocato dal PM in tale situazione; e poi ***"Bisognerebbe sapere chi è il terzo"***, sonda col cognato e col PM, ***"(sapere) chi è quell'altro oltre a FERRARO"***, per capire se vogliono da lei una ***"confessione"***, come la chiama, o solo una conferma di cosa già nota.

E' - questa del capire i limiti in cui può mantenere la propria negativa - **la vera ragione** della suddetta frase (***"Bisognerebbe sapere chi è quell'altro oltre a FERRARO"***), che in sostanza significa: "***sanno della LIPARI, sanno di me, sanno di LIPAROTA, sanno di FERRARO; magari sanno pure dell'altro e io mi sto dannando inutilmente***").

* * * * *

Sulla predetta frase (***"Bisognerebbe sapere chi è quell'altro oltre a FERRARO"***) i difensori, naturalmente, hanno molto battuto; ma non è da condividere l'interpretazione, da essi ipotizzata, di una sorta di confessione da parte della donna del fatto di non essere stata in aula 6 e di non aver visto niente: il suo vero intento è proprio quello di sapere cosa sanno gli inquirenti, cosa ha detto LIPAROTA.

Lo dimostrano, nell'immediato seguito del discorso, non tanto la risposta del DI MAURO: ***"Tu è meglio che non lo sai"***, quanto lo scoramento della ALLETTO per un ben più grave (per lei) sbarramento: ***"Solo che non possono uscì 'ste notizie da qua; cioè io non mi posso mette a andà a dì… a quello*** (LIPAROTA, ndr.) ***"guarda che mi hanno detto che tu mi hai visto là dentro, io non ci sono stata""***.

E più tardi ripete: ***"Non so se io posso avere una possibilità di dialogo con questi, dopo che sono venuta qua… … gli vado a dì a quello "A Francè, ma che sei andato a dì che ce stavo pure io dentro alla sei?! Se io posso andà da Francesco, visto e considerato…"***; e poi si chiede: ***"… sa o non sa che io oggi so' venuta qui?"***.

E' del tutto evidente il perché della preoccupazione della ALLETTO: **lei sa bene che Francesco LIPAROTA da un lato sa tutto dell'episodio, dall'altro certamente l'ha vista nella stanza al momento dello sparo**; e sa che, essendo uno che ***"non ci sta con la testa",*** **può cedere facilmente alle *"pressioni"*, dicendo**

la verità e facendola così passare davvero per favoreggiatrice; se fosse possibile bisognerebbe interpellarlo, sapere esattamente che cosa ha già detto e magari istruirlo per bene.

*** * * * ***

Infine, un'ultima interessante notazione riguardo a **Salvatore FERRARO ed al modo ed al momento col quale "viene fuori" il suo nome** nel corso delle diverse deposizioni di Gabriella ALLETTO.

E' straordinariamente preciso in proposito l'atteggiamento della dichiarante:

- quanto a **SCATTONE** – lo si è visto – **ella rivendica che quel nome non le era stato fatto da nessuno** (***"Non l'ho mai sentito fare il nome di SCATTONE. Questo ho detto"***: udienza 15.9.1998);

- quanto a **FERRARO**, si è detto poc'anzi che nel corso della lunga seduta intercettata dell'11 giugno **la presenza nell'aula 6 di Salvatore FERRARO** diventa ***"piano piano"*** **scontata**, benché **mai** il PM lo avesse nominato collocandolo in tale situazione.

Sembrerà strano (ed è certamente **assai significativo**), ma è così: è agevole controllare l'intera trascrizione del ***"videoshock"*** per constatare che in effetti quel giorno il nome di FERRARO ***"venne fuori"*** soltanto perché il dott. LA SPERANZA chiese alla ALLETTO:

1) se FERRARO frequentasse l'Istituto;

2)quali fossero i suoi rapporti con la LIPARI.

Tutto qui.

Curiosamente però, nel successivo dipanarsi dei discorsi tra la ALLETTO e il DI MAURO, Salvatore FERRARO entra ***"pian piano"*** a far parte di coloro che ***"si sa"*** che erano nell'aula n. 6, tanto che ***"bisognerebbe sapere chi è il terzo"*** (***"il terzo"***, evidentemente, oltre a LIPAROTA ed FERRARO).

Ancora straordinariamente precisa è la ALLETTO sul punto, sempre all'udienza del 15.9.1998.

Le si chiede: ***"Signora, il nome di FERRARO emerge per la prima volta durante l'esame dell'11 giugno?" "Sì"*** è la risposta; ***"Chi ha fatto questo nome?" "Non ricordo, <u>però è venuto fuori nei discorsi</u>"***.

Chi pone queste domande è la difesa di FERRARO, che mostra ***"sorpresa"***, sostenendo che il nome di questo imputato l'11 giugno ***"non era ancora agli atti del processo"***; il PM obbietta: ***"ma quando mai"***, ricordando che già il 24 maggio era stata intercettata una conversazione tra Maria Chiara LIPARI e i suoi genitori nella quale la teste diceva di avere la sensazione che il 9 maggio in sala assistenti vi fosse Salvatore FERRARO.

Ma il punto non è questo: il punto è che – e il tutto è **incontrovertibile**, perché l'intera serata è intercettata e trascritta parola per parola – il PM nomina FERRARO **soltanto** ponendo alla ALLETTO due "innocenti" domande, sostanzialmente prive di qualsiasi allusività, e la ALLETTO **automaticamente** percepisce che ***"dai discorsi" "viene fuori"*** che ***"si sa"*** che FERRARO era presente in sala assistenti!

Intuizione freudiana, si direbbe: o Gabriella ALLETTO è un genio, o chi ***"sa"*** è lei!

*** * * * ***

Non dimentica questa Corte che, come già si è visto, **Laura CAPPELLI** ha riferito in udienza di alcune sue chiacchierate con la Alletto che un giorno le disse: ***"Mi hanno messo in mezzo, io in quella stanza non c'ero, però non mi conviene dire che non c'ero"***, e poi spiegò: ***"I nomi non li hanno fatti, come faccio a dirglielo se non lo so, se non c'ero"***; successivamente però precisò anche: ***"Due nomi me li hanno fatti"***.

Su questi ***"due nomi"*** che le sarebbero stati ***"fatti"*** si è disquisito nel corso del processo; ma osserva la Corte che è rimasto accertato senza alcun dubbio, sempre nella stessa udienza dell'11.11.1998 e per mezzo delle parole della stessa CAPPELLI, che uno di questi nomi è quello di **Francesco LIPAROTA**; e poiché l'altro è palesemente quello di **Maria Chiara LIPARI**, viene meno anche questo tentativo di dimostrare che "i nomi" di **SCATTONE** e di **FERRARO,** fatti dalla ALLETTO quando ***"ha parlato"*** fossero in realtà di provenienza, per così dire, poliziesca.

*** * * * ***

Importanti, ancora, **due telefonate** che secondo i difensori sia di SCATTONE che di FERRARO sollevano molti dubbi sulla genuinità di Gabriella ALLETTO.

La prima è quella che la donna fece **al dott. BELFIORE** la mattina del 18 giugno 1997, dopo la sua "confessione".

"Sto abbastanza male", dice la donna, che poi spiega: ***"Niente, non è successo niente, solo che alla luce dei fatti non sto serena per niente".***

Non è mai esplicitato quali siano i ***"fatti"*** alla cui ***"luce"*** la donna non sta ***"serena"***: ma è molto probabile – secondo l'ipotesi, condivisibile, della difesa – che ella sia delusa perché né FERRARO né SCATTONE hanno confessato, ed anzi LIPAROTA ha ritrattato; addirittura **i suoi colleghi Maurizio BASCIU** e **Maria URILLI sono stati arrestati, il giorno precedente, 17 giugno, per aver taciuto quanto loro riferito proprio da Gabriella ALLETTO**, ed è ovvio che lei stia ***"abbastanza male"*** e che ***"non stia serena per niente"***, anche – si può pensare per i suoi colleghi, che nella sua ottica non avevano fatto niente di grave.

Lo stesso BELFIORE afferma che l'atteggiamento negativo degli arrestati ha lasciato ***"perplessi"*** gli stessi inquirenti; e la donna rincara: ***"Sì, a voi perplessi, a me non me fa… non me fa vivere, tant'è che ho dovuto prende un sonnifero perché non sto tranquilla, non sto serena, ho bisogno di rassicurazioni".***

Il dott. BELFIORE la richiama alle sue responsabilità ***("lei ha fatto una scelta")***, suscitando ancora l'inquietudine della donna: ***"non me lo dica che ancora non ce credo e vivo ancora…"***;

Questa Corte non ravvisa in questo colloquio alcun **sintomo di mendacità** della “confessione” della ALLETTO, ma solo il segno di una sua legittima, e comunque comprensibile, **preoccupazione.**

Ella – non va dimenticato – è pur sempre desiderosa di non avere troppi fastidi, e intimorita dalla ***“valanga”*** che le cadrà addosso nel suo ambiente di lavoro, tanto che per sottrarsene, nel giorno di questa telefonata è in congedo, e non tornerà ancora in ufficio per parecchi giorni.

Contrariamente alle aspettative, ella è rimasta sola ad accusare tutti (***“una mosca bianca”***, ha detto in udienza), ed è ovvio che non sia “serena” e che chieda “rassicurazioni”.

*** * * * ***

La seconda telefonata è dell’indomani, 17 giugno 1997, quando la ALLETTO telefona a **Maurizio BASCIU.**

Si svolge questo colloquio:

“ALLETTO: “Sapessi Maurì, che travaglio che c’ho avuto” - BASCIU: “eh ma non …non sembrava, non s’era capito, non s’era capito nulla di questo, capito?” - ALLETTO: “lo so, è stata… è stata una cosa troppo angosciante, guarda” - BASCIU: “vabbè, poi ci racconterai, però non ho capito perché non lo potevi dire subito” - ALLETTO: “eh, Maurì lo potevi dì, e se uno non correla le cose come fa?” - BASCIU: “cioè non t’eri resa ben conto?” - ALLETTO: “no, no assolutamente Maurì, una cosa che proprio ho rimandato indietro me so proprio bevuta” - BASCIU: “poi piano

piano t'è riuscita fuori?" - ALLETTO: "ma no m'è riuscita fuori, è che loro mi hanno aiutato tanto guarda, perché "ma come, stava dentro, stava dentro, e - dice - ma non si ricorda? Ma non riesce a venì fuori da sta cosa che c'ha lei?" qua e là, insomma, è stato… quando me so resa conto ma guarda me so pianta l'anima mia, me devi crede".

Anche questo dialogo non vale, secondo la Corte, ad inficiare le dichiarazioni accusatorie della ALLETTO: la quale **espone fin da subito** ciò che poi, con mirabile coerenza, ripeterà in udienza quasi un anno dopo: non aveva ***"correlato"***, aveva ***"mandato indietro"*** tutto (***"me so' bevuta"***), ha avuto bisogno di essere ***"aiutata"*** a far ***"uscire"*** quello che aveva dentro.

Nulla di più naturale, poi, e di più femminile e materno, della icastica chiusa: ***"quando me so resa conto… …me so pianta l'anima mia, me devi crede".***

*** * * * ***

Quanto alle velate **confidenze** che la ALLETTO ha dichiarato di aver fatto, durante le indagini e prima della sua "svolta" del 14 giugno, **a Maurizio BASCIU e Maria URILLI**, [(***"purtroppo c'entra anche Salvatore (FERRARO"***); e addirittura "***Potrebbero essere coinvolti FERRARO e SCATTONE***": ma in udienza la ALLETTO ha spiegato che non aveva mai nominato SCATTONE, anche se lo aveva visto nell'aula 6, perché ***"non rientrava nei miei interessi"***)], i due sono stati **assolti** dall'accusa di favoreggiamento che era fondata proprio su questi presupposti; ed in realtà non si può ritenere raggiunta

la prova di tali confidenze, né del loro preciso tenore, pur senza, per questo, dover attribuire alla ALLETTO la patente di bugiarda.

E' vero anzi che il BASCIU, in una sua conversazione - intercettata – proprio con la URILLI, commentando la condotta della ALLETTO (***URILLI: "Con lei che stava lì nella mia stanza, che si è letto i giornali e tutto, a non capire minimamente. Ha saputo proprio simulare bene Gabriella"***), aveva precisato: ***"Adesso certe cose, certe frasi hanno un altro significato"***.

Tali ***"certe frasi"*** che ***"adesso" "hanno un altro significato"*** sono ovviamente – se non altre – almeno quelle riferite dallo stesso BASCIU, per cui la ALLETTO si chiedeva spesso ***"Ma quando confesseranno!?"***.

*** * * * ***

Reputa questa Corte che il quadro generale fin qui descritto circa le dichiarazioni di Gabriella ALLETTO, anche nel loro evolversi nel tempo, la **esima** dal replicare particolareggiatamente ad ulteriori argomenti difensivi, ai quali peraltro è doveroso far cenno:

- è vero che la ALLETTO ebbe a **ripetere più volte** nell'ambiente dell'Istituto di Filosofia del Diritto, a colleghi e assistenti (BASCIU e URILLI, CAPPELLI e SAGNOTTI, AVITABILE e ARMELLINI), dopo le "rivelazioni" di Maria Chiara LIPARI, **di non essere affatto entrata in sala assistenti la mattina del 9 maggio** e di non sapere nulla del fatto; ma poiché ciò è accaduto **prima**

della svolta del 14 giugno, è evidente che non poteva essere diversamente;

- è vero che le persone sopra nominate, e forse anche altre, hanno dichiarato di aver visto in quei giorni la ALLETTO assai ***"stressata"*** (il BASCIU dice ***"allo stremo"***) per gli estenuanti interrogatori a cui veniva sottoposta; ma ciò era in un certo senso "mal comune" (vedi AVITABILE, per esempio), e comunque non dimostra la falsità delle dichiarazioni successive;

- è vero che la ALLETTO non mostrò una particolare emozione quando l'impiegata **Giuliana RAGNO**, verso le 13,15 del 9 maggio, incontrandola in bagno, le disse che **avevano sparato ad una ragazza** e che non si era trattato di un malore, come la stessa ALLETTO aveva affermato riferendo notizie apprese dal prof. ROMANO.

Tuttavia non si vede quali argomenti si possano trarre da questo episodio in ordine alla verità o meno delle dichiarazioni accusatorie da lei rese dopo qualche tempo. **E' ovvio che secondo le regole di vita della ALLETTO non erano quelli né il momento né il luogo né la persona per esternare alcunché**;

- è vero che la mattina del 14 giugno la ALLETTO **si recò in Ragioneria, accompagnata dal dott. BASCIU,** per verificare **a quale ora**, nella mattinata del 9 maggio, avesse colà svolto una certa operazione; ma non è affatto detto che ciò costituisse un suo ***"disperato tentativo"*** di trovare un alibi per il momento dello sparo. Questa non è che una mera **ipotesi** dello stesso BASCIU – oltre che dei difensori di SCATTONE e FERRARO –, dal momento che la ALLETTO non gli spiegò il motivo

di quel controllo, motivo che tuttavia egli ritenne fosse ***"evidente"***.

Ma intanto va precisato che la donna, quando si fece accompagnare in Ragioneria per il controllo – era l'ormai famoso 14 giugno - non era stata ancora convocata in Questura, giacché fu prelevata dall'ufficio, poco dopo, senza preavviso (udienza 22.9.1998).

Inoltre tale ipotesi è **smentita dalla stessa ALLETTO**, la quale già **sapeva da sé** che l'ora non coincideva; infatti, pur essendo rimasto l'accertamento senza esito, ella ricorda di essere andata in Ragioneria, il 9 maggio, **prima delle 11,** e che alle 11,20 era già tornata; senza contare che ciò smentisce ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, la primitiva tesi della ALLETTO, di essere stata sempre in sala FAX, testardamente intenta a cercare di far funzionare l'apparecchio, dalle 11 a mezzogiorno!

L'orario dell'incombenza svolta in Ragioneria dalla ALLETTO la mattina del 9 maggio è dunque del tutto **irrilevante** rispetto al fatto; e sembra davvero **romanzesca** l'ulteriore ipotesi difensiva secondo la quale ella avrebbe ugualmente tentato il controllo in Ragioneria, nella speranza che vi fosse **un errore** nella registrazione dell'ora che le potesse giovare!

E quand'anche così fosse, appare chiaro che una registrazione temporale erronea le avrebbe fornito un ***"alibi"*** **falso**, e le avrebbe consentito - nella sua ottica di non essere ***"coinvolta"*** che la mattina del 14 giugno ancora coltivava - di non accusare nessuno; **ma**

ciò non significa affatto che siano false e calunniose le affermazione accusatorie poi avanzate!

LE DICHIARAZIONI DI GABRIELLA ALLETTO

VII
I CONFRONTI CON SCATTONE E FERRARO

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per concludere su Gabriella ALLETTO, questa Corte la ritiene pienamente attendibile.

Secondo le difese – che pure rifuggono dall'idea di un "complotto" – la volontà **"decisionista"** della polizia, tesa a "risolvere" il caso in tutti i modi e in breve tempo, avrebbe trovato terreno fertile prima nel **consulente FALSO** (ma in definitiva **è vero** che fino a poco tempo prima del suo "errore" la letteratura internazionale univocamente definiva come ***"sicuro residuo di sparo"*** la particella binaria di antimonio e bario), poi in **Maria Chiara LIPARI** e nella sua particolare personalità, e poi ancora nella "debolezza" di **Francesco LIPAROTA** e nella **"duttilità"** di **Gabriella ALLETTO**: perché di ***duttilità*** si deve parlare, se una persona è capace di modificare la propria precedente versione, fermamente sostenuta per lungo tempo, con un'altra tutta diversa ed estremamente particolareggiata.

Un’altra versione, quest’ultima, in ipotesi **fornitale dalla polizia**, che sarebbe **completamente falsa ed eteroindotta ma tutt’altro che imparaticcia**, anzi precisa ed articolata, nonché intrisa di moltissimi particolari sia di fatto che psicologici, sempre riferiti con esattezza anche più di un anno dopo.

Gabriella ALLETTO dovrebbe dunque possedere un **doppia personalità** degna dell’inventiva di R. L. STEVENSON; una **mutevolezza di atteggiamento** per la quale viene offerta, e fortemente sostenuta dalle difese, la spiegazione della ***“doppia convenienza”***: una ferma negazione fino a quando le ***“conviene”*** cercare di restar fuori dalla vicenda, una altrettanto ferma collaborazione quando capisce che le ***“conviene”*** non essere arrestata per favoreggiamento e non rischiare addirittura una incriminazione per omicidio.

Questa Corte non condivide tale impostazione, nel senso che se certamente quello della sua ***“convenienza”*** ma non per puro egoismo, ma come ***“madre di famiglia”***, consacrata alla difesa delle sue condizioni di lavoro e del quieto vivere, è stato il criterio a cui Gabriella ALLETTO si è uniformata nella prima fase, l’ipotetica sopravvenuta “convenienza” a non essere arrestata **non spiega** le sue nuove dichiarazioni, né dal punto di vista fattuale né da quello psicologico: **né – soprattutto – ne dimostra la falsità!!**

In punto di fatto si è ormai ampiamente dimostrato che il dipanarsi **dei più minuti particolari** negli avvenimenti narrati dalla ALLETTO, sempre corrispondenti alla realtà controllabile, non può che provenire da lei stessa, dalla sua **memoria,** giacché **nessuno** può averglieli non tanto suggeriti, quanto **inculcati** al punto da renderla capace di esprimersi con tanta **naturalezza** ed efficacia, e da **reggere**, fin da subito, e poi a distanza di mesi e fino ad oltre un anno dai fatti, alle mille e mille contestazioni dei formidabili difensori.

Psicologicamente – ecco il richiamo al ***"DOTTOR JEKILL"*** – la tesi delle difese comporta la necessità di assumere Gabriella ALLETTO **anzitutto** come un vero e proprio **"mostro" di scelleratezza e di nequizia**, capace, per la propria presunta ***"convenienza"***, dapprima di **tener testa** (alla ricerca del ripudio di qualsiasi responsabilità) a pressioni e minacce **giurando sui figli**, e poi di **mentire a sangue freddo**, per anni, in modo completo e **"organico", perfidamente convincente**, ponendo in essere una **crudelissima calunnia** verso delle persone innocenti, con le quali era in buoni od ottimi rapporti e che conosceva come ***"bravi ragazzi"***.

Addirittura la donna – se l'impostazione delle difese fosse vera – avrebbe dovuto, in udienza, a ***"svolta"*** avvenuta, avere **l'accortezza e il coraggio – e la perfidia –** di "ricordarsi" che il prof. ROMANO, sostenendo che ***"noi non c'entriamo niente, non hanno niente in mano"*** in fondo la difendeva mentre lei diceva la verità (e cioè, appunto, di non sapere niente, ***"non hanno niente in mano"*** e di prendersi la briga e di avere la protervia di definire ***"non buono"*** questo atteggiamento, giungendo fino ad usare l'espressione di ***"lavaggio del cervello"***, nei confronti di un **potentissimo uomo** che la **difendeva** nella sua negazione, e che – in quest'ottica, che è la tesi della difesa – difendeva la verità!

Ma questa estrema nequizia non sarebbe sufficiente a configurare il soggetto che la difesa degli imputati è costretta ad ipotizzare: il ***"mostro"***, deve essere oltretutto, **necessariamente e totalmente stupido** – cosa che la ALLETTO, invece, **certamente non è** -, del tutto incapace, pur dopo tanta resistenza di fronte a tutta la "inquisizione" di Roma, di trovare una via d'uscita.

*** * * * ***

Ma se questa Corte respinge una tale "lettura" della personalità di Gabriella ALLETTO e si orienta in direzione radicalmente diversa, non è certo per una valutazione aprioristicamente positiva (ora si dice ***"buonista"***) della donna, ma per solidi argomenti probatori.

In realtà, **le difese degli imputati** – specialmente SCATTONE e FERRARO -, per tentare di “smontare”, sul piano psicologico e umano, le dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO sono costrette a costruirle una personalità **opposta** rispetto a quella rivelata dalla donna in tutto l’arco del processo: una personalità, secondo le difese, **caratterizzata dal massimo della malvagità** (la sentenza impugnata, e più ancora quella di appello, dipingono la ALLETTO come ***“piccolo borghese”, “egoista”, “priva di senso civico”***, mossa dalla ***“convenienza”***: su tutto ciò si può in parte convenire, ma **la callida perfidia è un’altra cosa**); una personalità spietatamente malvagia ma **necessariamente contraddistinta**, **nel contempo**, anche da una **integrale stolidità sul piano dell’intelligenza:** caratteristica questa che invece **certamente la ALLETTO non ha**.

Da un lato – osserva questa Corte - non corrisponde al **“tipo” psicologico** di Gabriella ALLETTO la **disumana spietatezza** che sarebbe stata necessaria per attribuire **falsamente** a due giovani **innocenti** – con uno dei quali in buoni rapporti, ma con l’altro in relazione di quasi **materno affetto** – un così atroce delitto; e ciò per un motivo consistente in **mera viltà** di fronte alle “pressioni” degli investigatori; non solo **tenendo ferme** le accuse per oltre un anno (anzi più di due, se si fa riferimento all’udienza in cui fu nuovamente sentita in grado d’appello), ma anzi **“recitando” magistralmente**, **accompagnando le accuse con numerose e vivaci espressioni di apparente sincerità,** anche in sede di **confronto diretto**.

E' invece assai **coerente** con la personalità che nel corso di tutto il processo si è delineata con nettezza, **l'evoluzione** subita da una ***"madre di famiglia"***, ***"testarda e ostinata"***:

- che dapprima si ***"protegge"*** per ***"evitare di essere coinvolta"***, di ritrovarsi come ***"una mosca bianca"*** a subire una ***"valanga"***;

- che poi, messa alle strette, ***"giura"***, anche sui suoi ***"ragazzini"*** (ma **sempre per il loro bene**, come ***"un paravento, un aiuto"***) di non essere entrata in aula 6;

- che intanto **comincia a mettere le mani avanti**, a far sapere che ***"purtroppo c'entra anche Salvatore"***, che ***"forse non le conviene"*** resistere alle pressioni, che forse ***"la stanno convincendo"***;

-che pensa dentro di sé che ***"non vuol fare la spia"***, ma che ***"per una circostanza pensava fosse opportuno fare i nomi e per un'altra no"***;

- che finalmente, ***"trattata da persona", "con persone gentili"*** e ***"agganciata nel modo psicologico"*** "suo", ***"si sente pronta"*** e ***"confessa"***;

- che quando lo fa lo fa **"a testa alta"** e una volta per tutte: schietta, precisa, nitida, ferma, coerente, esauriente.

Perfino in Corte d'Assise d'Appello, interrogata sul "quarto uomo" e richiesta se confermasse la circostanza, la ALLETTO risponde ***"certamente; come anche tutto il resto, d'altra parte"***.

*** * * * ***

La sua intelligenza, d'altro canto, (***"scaltra"*** l'ha definita la sentenza impugnata), è facilmente desumibile dal suo stesso modo di porgersi, dalla scioltezza del dialogo, dalla perfetta comprensione di ogni domanda, dalla congruità di ogni risposta, dal suo stesso eloquio, non solo sempre appropriato ma anche "sottile" ed accorto.

Ella capisce al volo le implicazioni di ciò di cui le si parla e sa reagire alle situazioni con immediatezza e spesso con efficacia, come dimostrano alcuni esempi tratti a caso dalla trascrizione dell'audio dell'11 giugno:

"LA SPERANZA: Comunque, perché avete deciso di non parlare, con i telefoni?
ALLETTO : No, no, noi ci parliamo eccome!
LA SPERANZA No, quando.. chi è, adesso non mi ricordo, chi è del... Non è lei..sua madre...
ALLETTO: Mia figlia, probabilmente, che c'ha 15 anni.
LA SPERANZA: Ha detto: "Non parliamo, non parliamo per telefono, che è sotto controllo".
ALLETTO: No, ma infatti io gli ho detto, dico "Sare', che caspita te.., perché quelle so' cose che mia figlia.. .. si parlava di amorazzi tra de loro, gli ho detto non fare che a casa sua (dell'interlocutore di ***"Saretta"***, ndr) ***dicono "il telefono è sotto controllo" pe' 'na cosa mia, una cosa che sappiamo giù in ufficio"***

Più avanti, LA SPERANZA torna sull'argomento: ***"Le assicuro che non abbiamo tutti questi telefoni che lei s'immagina sotto controllo.. se no diventiamo matti,***

no? Ovviamente qualcuno ce l'abbiamo, qualcuno, fra cui il suo…" e lei pronta ***"Ma di casa o d'ufficio, non ho capito?"***.

LA SPERANZA: "Di casa! Risponde sua madre, dice non parlare perché il telefono è sotto controllo"; e la ALLETTO: ***"va bè, ma quella c'ha 75 anni, soffre de…".***

In sostanza, è ***"SARETTA"*** che si diverte a dire agli amichetti che hanno il telefono sotto controllo, o è la mamma 75enne che ***"soffre de.."***, ma ***"noi ci parliamo, eccome!"***; però sarebbe meglio sapere se è intercettato quello di casa o quello dell'ufficio!

In un altro momento, il dott. ORMANNI prova a "stringerla":

ORMANNI: Perché ci sono i testimoni che l'hanno vista! Quindi non ci sta niente da fare.

ALLETTO: Si.

ORMANNI: Lei è uscita dalla stanza dei fax insieme alla dottoressa Lipari

ALLETTO: Sì

ORMANNI: E allora: siccome la dottoressa Lipari stava in sala assistenti dopo essere uscita dalla sala dei fax, dopo... e siccome lei, fino adesso ha sempre detto che da lì è andata direttamente in segreteria, e, arrivata in segreteria, ha sentito la sirena dell'ambulanza che andava via...

ALLETTO: Sì...

ORMANNI: Allora: si accorge anche lei che c'è un vuoto in tutta questa storia?

ALLETTO: Sì

ORMANNI: Perché? Perché lei è uscita dalla sala fax prima che sparassero, prima, è andata in segreteria quando ha sentito la sirena dell'ambulanza che se ne andava... Cioè, prima hanno sparato, si sono accorti...

ALLETTO: Non riesco a seguirla, perché so' stanca! Guardi, non, veramente...

Certo non basta una semplice lamentela per un po' di stanchezza a "fermare" il magistrato, ma la donna mostra di aver ben capito che quel ***"vuoto in tutta questa storia"*** è il vero ***punctum dolens***!

Più avanti ancora, è sempre ORMANNI che la incalza:

ORMANNI: signora, lei chi vuole coprire?

ALLETTO: oh dio, arrivati a 'sto punto vorrei coprì davvero qualcuno!

Il magistrato la incoraggia:

ORMANNI: Guardi che lei... che quello che lei mi dice adesso.. Ho fatto uscire anche suo cognato ... quello che lei mi dice adesso non esce da nessuna parte!

ALLETTO: Sì, lo so.

ORMANNI: Se lei si... eventualmente si potesse preoccupare del fatto che qualcuno un domani sappia quello che lei ha detto: non lo saprà nessuno, né domani, né fra un mese, né fra sei, non lo saprà nessuno! Ho fatto uscire per questo anche cognato!...

ALLETTO Sì, l'ho visto!

ORMANNI: ... perché le cose rimangano fra me e lei!

E la donna, visto che il magistrato ha fatto uscire il cognato e le ha assicurato la massima

riservatezza… si imbarca in tutta una storia **assolutamente priva di significato**, ma ***"brutta, tremenda"***, che porta completamente fuori strada il discorso!

ALLETTO: Non lo so, io sinceramente, cioè... è una storia brutta, storia che non... tremenda! Io non... io non ne sono neanche i nomi, de 'sta storia, io non so niente!!! In mezzo a tutta 'sta storia... non... non lo so! Non lo so! So solo che loro se dovevano incontrare...

ORMANNI: Chi?

ALLETTO: Gli assistenti!

ORMANNI: Chi?

ALLETTO: Si dovevano incontrare, quelli de... gli assistenti di Carcaterra con quelli di Romano.

ORMANNI: Uhm

ALLETTO: .. ma io, che sto dicendo 'ste cose a lei?

ORMANNI: ... niente, le... le dica, perché no! E allora?

ALLETTO: ... E allora non ce sono andati quelli de Carcaterra, sì perché, dice che la Sagnotti c'aveva un problema a una gamba, Ferra... la Ferragamo doveva partorire... S'è ritrovata da sola Avitabile, povera disgraziata, con Fiorini che glie voleva fa' l'interrogatorio riguardo agli interrogatori. Voleva fare... sapere cosa, probabilmente aveva detto... Questa è una cosa di due tre giorni fa. Io le altre cose non... non le posso sapere, perché non frequento il loro giro, ha capito? Sono al di fuori!

ORMANNI: Eh, lo so!

Osserva la Corte che **“menare il can per l’aia”** è il minimo che si possa pensare di questa divagazione: davvero questa è una persona che non ha altre risorse che la malvagità?

Ma per chiudere l’argomento sulla personalità della donna, basta citare il punto in cui, sempre nel corso del **“disumano” “videoshock”**, la ***“terrorizzata”*** ALLETTO, in un momento di pausa si preoccupa… di confortare il cognato: ***”Mo’, Gì, non te fa prende dal mal di stomaco…”.***

Questa è Gabriella ALLETTO.

Altro che la cervellotica ipotesi, che pure ha circolato negli organi di informazione, di una ***“vittima della autorevolezza dell’autorità”*** (come Galileo, che dentro di sé mormora “eppur si muove” ma ufficialmente abiura, e si sottomette non alla tortura che non gli è stata inflitta ma ad un – malinteso – magistero della Chiesa): una sorta di “sindrome di Stoccolma” per cui **l’inquirente** si fa, agli occhi del succubo, prima **“inquisitore”** e poi malintesa **“guida morale”** a cui **sottomettersi**, “confermando” quella **“verità”** che esso evidentemente, dall’alto della sua superiorità, non può non conoscere!

Certamente Gabriella ALLETTO è lontanissima da tutto questo.

*** * * * ***

Tra l’altro è dimostrato dagli atti – se n’è più volte fatta menzione, vedi esame dell’11 giugno – che gli inquirenti, e **proprio i pubblici ministeri** che la

esaminarono più volte, **non sapevano nulla – e glielo dicevano** - proprio sulla **questione centrale** del chi avesse fatto e che cosa fosse successo nei momenti cruciali dello sparo.

D'altra parte – non nel '600 ma nell'anno di grazia 1997 - il ***"clima"*** diffuso nei confronti degli inquirenti **all'interno dell'Istituto**, era certamente **poco favorevole al sorgere di queste pretese figure carismatiche indiscusse e indiscutibili**, e andava – il clima – sempre aggravandosi anche per la campagna di stampa che accompagnavano le indagini, con commenti tutt'altro che favorevoli. Senza dire che perfino il pavido Galileo ha saputo in definitiva resistere all'Inquisizione e non si è lasciato convincere dalla "Autorità", tanto che il messaggio che da lui ci è giunto (***"Eppur si muove"***) è opposto a quello che gli veniva richiesto.

*** * * * ***

Alla luce di tutte queste considerazioni – tratte dalle carte processuali - è davvero **impensabile** che una donna così **presente a se stessa, riflessiva e insieme pronta**, non sia stata capace di liberarsi dalle strettoie in cui PM e polizia l'avevano posta, e non abbia capito che in realtà gli stessi inquirenti mostravano di **non sapere quale potesse essere il suo contributo**; non abbia pensato di poter "sgusciar via" facilmente, ammettendo **tutto ciò che essi potevano ragionevolmente pretendere da lei**, ossia **nulla di compromettente**.

E’ da considerare, inoltre, che ella in realtà aveva avuto **parecchio tempo per riflettere**, fin dal 9 maggio, e poi più ancora dopo l’11 giugno e **fino al 14**, conoscendo perfettamente, anche per via del confronto con la LIPARI del giorno 12, tutte le – **scarse** – carte dell’avversario.

Una persona non totalmente stupida e “mossa dalla convenienza” sarebbe stata certo capace di trovare una via d’uscita diversa dalla calunnia, che comportava non solo il martirio di due innocenti, ma anche la ***“valanga”*** per lei; e una via d’uscita era facile trovarla: gli era stata offerta – lo si è visto – dagli stessi inquirenti, dal dott. LA SPERANZA in persona, perfino dal dott. ORMANNI.

Essi sapevano che in sala assistenti si erano trovati la ALLETTO ed il LIPAROTA in un momento prossimo allo sparo, ma **non sapevano che qualcuno vi avesse assistito**, anzi, propendevano per il contrario (***“ma non è detto che lei abbia visto…*** (quello) ***che ha sparato”; “Io penso che lei… ci sia arrivata a cose fatte”***.

Era dunque spalancato un ***“commodus discessus”***, una via intermedia e sostenibilissima: ***“sì, sono entrata un momento in aula 6 appena prima di LIPARI, ma non ho notato niente di strano; a parte LIPAROTA, non mi ricordo chi altro vi fosse; è sopraggiunta subito lei stessa, le ho dato le fotocopie e sono uscita”***; oppure di aver visto qualcuno, uno sconosciuto, o perfino FERRARO e SCATTONE senza alcuno sparo; o – al limite - di aver visto sparare uno sconosciuto, in una indagine

in cui aleggiavano diversi “sconosciuti”, a partire da quello che avrebbe sparato dal bagno!

Una serie di soluzioni semplici e indolori, credibile o no **ma di fatto insuperabile**, che avrebbe **disarmato** gli inquirenti senza comportare per lei alcun ruolo di ***“spia”*** né alcuna ***“confessione”***; una soluzione che non solo era immaginabile da parte di una persona “scaltra” come Gabriella ALLETTO, ma che **le era stata posta sotto gli occhi** e quasi suggerita, dal momento che **era quella di LIPAROTA**, che **le era stata ampiamente illustrata**.

Una soluzione ovvia, che avrebbe conseguito il duplice risultato di **coniugare efficacemente**, da un lato, le ***“pressioni”*** degli investigatori con la sua (asserita) nuova ***“convenienza”*** di assecondarli per non essere arrestata, dall’altro di non infrangere rovinosamente l’altra, **e ben più importante**, ***“convenienza”*** - fino ad allora strenuamente **perseguit**a -, che era quella di poter tornare in Istituto senza passare per ***“spia”*** e ***“mosca bianca”***, senza subire ***“la valanga”*** a cui inevitabilmente si sottoponeva con la calunnia verso FERRARO e verso SCATTONE, e senza procurarsi gravissime inimicizie per la vita, caricandosi la coscienza di così gravi responsabilità.

Quanto poi alla ventilata accusa diretta di omicidio, **senza una ipotesi di “mandato”** da parte sua ma commesso **in concorso con ignoti esecutori materiali**, perfino la ALLETTO capiva bene che ***“non la tangeva”***.

*** * * * ***

Un ***"mostro"*** dunque dovrebbe essere Gabriella ALLETTO per impersonare il ruolo che le difese le assegnano, **inestricabilmente intrecciato di cinismo e di stupidità al massimo grado**: tanto **sprovveduta** da non accorgersi delle favorevoli vie d'uscita presenti nella situazione; tanto **incoerente** da cedere inspiegabilmente, di fronte alle **medesime** "pressioni" verbali a cui aveva saputo così bene resistere; e tanto **stupida** da scegliere la strada di una tremenda menzogna calunniosa senza considerare che questo le avrebbe **comunque *"stravolto la vita"***, reso invivibile l'ambiente di lavoro in Istituto e creato dei nemici per sé e per quella sua famiglia che era così ansiosa di proteggere.

Una immagine di Gabriella ALLETTO, rileva la Corte, **in contraddizione assoluta** col quadro che invece – come si è visto - emerge da tutta la sua condotta; dalle sue dichiarazioni testuali, dalle sue ragionate osservazioni, dalle sue pronte risposte, dalle sue immediate repliche, dalla sua sincera spontaneità, dalla coerenza logica e fattuale che caratterizza tutto il suo narrato.

Il fatto è che è questa – ipotetica – **calcolatrice gretta e meschina**, che dovrebbe essere **spietata** ma in definitiva anche **ottusa**, è stata però **capace**, fin dal quasi immediato incidente probatorio (31 luglio 1997) e poi nei mesi e negli anni, di mantenere fermissime e **coerenti** le sue accuse, tenendo testa alle contestazioni più smaliziate, rispondendo a domande minuziose, e commentando i singoli passi, volta a volta, con **appropriate osservazioni, sottili distinguo e moti dell'anima istintivi**, quanto mai genuini e convincenti.

E così ella è riuscita a fornire non solo spiegazioni plausibili e approfondite su **sè stessa** (sui propri ***"prima"*** e ***"dopo"***, in relazione anche alle altre persone dell'ambiente ed ai diversi rapporti intersoggettivi), ma anche di ricostruire l'episodio in sé – come si è visto - con una sua inattaccabile coerenza interna.

*** * * * ***

L'ultima riprova proviene dai **confronti.**

Questi costituiscono un particolare tipo di atto istruttorio, previsto dalla legge fra chi abbia **già reso** dichiarazioni, teso non soltanto a cercare di dirimere ed appianare – appunto ***"confrontando"*** **le versioni** - le discrepanze in punto di fatto che si possono riscontrare tra le dichiarazioni di diversi soggetti; ma anche (e specialmente quando si tratti di posizioni **opposte** ed **inconciliabili**), **a porre a *"confronto"*** **le persone**, verificando il **reciproco approccio** tra i contendenti, le loro argomentazioni e

perfino il comportamento (**la fermezza, la franchezza, la sicurezza di sé**) di ciascuno: operando, soprattutto in quell'autentico "teatro" – inteso in senso positivo – che è il dibattimento quale sede di **formazione** della prova, non tanto una tenzone tra ragionamenti dialettici quanto uno **scontro di coscienze**.

In questo processo, come è ben chiaro, **nulla era più inconciliabile** che una "teste oculare" posta di fronte a due imputati che si proclamavano innocenti; **Gabriella ALLETTO ha accettato di affrontare** questi delicati, difficili, drammatici, dolorosi momenti – la situazione di **massima assunzione di responsabilità** da parte sua -, e al termine può ben dirsi che ne sia uscita del tutto vincitrice e, ancora una volta, quanto mai **convincente**.

Ritiene utile, questa Corte, riportare ancora una volta per intero le trascrizioni dei due confronti – gia riportate nella sentenza di primo grado -, proprio allo scopo di apprezzare meglio le espressioni degli uni e dell'altra.

*** * * * ***

CONFRONTO SCATTONE – ALLETTO, udienza 7.10.1998

SCATTONE: *Signora Alletto lei qua, in questa aula ha raccontato un sacco di balle....*
P.M.: *Vorrei che il confronto fosse tenuto in maniera civile....*
PRESIDENTE: *Alla verità si arriva non con le contestazioni, con le proteste, ma con la serenità.*

SCATTONE: *Certamente, signor Presidente, però siccome io sono accusato di un omicidio che non ho commesso... vorrei fare presente che ci sono delle intercettazioni in cui lei (Alletto) parla, ed è chiarissimo che lei non sa nemmeno chi deve accusare. Questo fino al 12 giugno. C'è una intercettazione in cui lei dice: "Non so chi è quell'altro con Ferraro", il 12 lei dice: "Non mi hanno detto chi è quell'altro, ma se io ci stavo lo sapevo chi c'era", poi lei qui in aula dice...*

P.M.: *Presidente, chiedo scusa, io devo interrompere... non è un confronto! Non è un confronto, questa è una arringa difensiva....*

PRESIDENTE: *Per favore, non interrompa, Pubblico Ministero. L'imputato ha diritto di difendersi come meglio crede.*

P.M.: *Sì, ma questo è un confronto, ribadisco.*

PRESIDENTE: *E' un confronto, certamente.*

SCATTONE: *Poi lei in quest'aula ha detto: "Io li ho accusati quando sono stata messa alle strette" .... e lei non accusava perché non sapeva ancora chi accusare, perché le mancava ancora un nome, che evidentemente glielo hanno fatto il 14.*

ALLETTO: *Se riesco a seguire ... tutto il filo del discorso e me lo auguro che riesco, nonostante l'emozione che ci ho, Presidente.*

PRESIDENTE: *Guardi che l'emozione colpisce anche l'imputato. E' una cosa comune.*

ALLETTO: *Sì, lo so. Io voglio dire che se fosse possibile avere il nastro del 14, se ce ne fosse uno,*

si saprebbe che le persone che hanno interrogato me quel giorno, erano delle persone molto serene e molto diverse da come si sono comportati, come continuo a dirlo questo, come si sono comportati in altre occasioni; le occasioni a cui sono stata io sottoposta per interrogatori, sono state moltissime, non è stato un solo interrogatorio. Però in quella circostanza io mi sono sentita pronta e ho detto tutto quello che sapevo, tutto quello che sapevo e tutto quello che ho visto, dottor Scattone.

SCATTONE: *Ma che ha visto lei? Non ha visto niente!*

ALLETTO: *Come non ho visto niente!*

SCATTONE: *Noi quella mattina non ci siamo proprio visti!*

ALLETTO: *Non fa niente se non ci siamo visti. Io sono entrata e l'ho vista, ho visto lei e il dottor Ferraro e Liparota dentro la stanza, per cui di questo ne ho pienamente consapevolezza e l'ho detto...*

SCATTONE: *Com'è che soltanto il 14 giugno si è improvvisamente ricordata di queste cose.*

ALLETTO: *Glielo devo ridire un'altra volta? Io dico, allora, quel giorno io sono stata con l'animo sereno, ho potuto confessare questa cosa qui, che ci avevo dentro, il suo nome non me l'aveva fatto mai nessuno, in nessuna circostanza....*

SCATTONE: *Sto da quindici mesi in carcere per colpa sua, non solo per colpa sua... però anche per colpa sua.*

ALLETTO: *Io non credo che è colpa mia, è solamente colpa sua!*

SCATTONE: *Io non ho fatto assolutamente nulla... invece lei la calunnia, l'ha fatta anche...*
ALLETTO: *No, no, io non l'ho fatta la calunnia...*
SCATTONE: *...Finché vivrò. Spero di vivere a lungo.*
PRESIDENTE: *Dottor Scattone, lei aveva affermato, voglio dire aveva iniziato...*
ALLETTO: *Non mi piace questa cosa che ha affermato.*
PRESIDENTE: *... a trattare un altro argomento: "Quel giorno non mi trovavo nella stanza numero 6... "...*
SCATTONE: *No, assolutamente no, non ci sono andato affatto nell'aula 6.*
PRESIDENTE: *La signora invece ha affermato di averla vista nell'aula numero 6.*
ALLETTO: *Sì.*
PRESIDENTE: *E' questo?*
ALLETTO: *Anche dopo l'ho visto io, Presidente; è venuto in mattinata nella nostra segreteria ed era stravolto.* ***SCATTONE:*** *Eh, peccato che la Urilli dice il contrario.* ***ALLETTO:*** *Non mi interessa quello che dice la Urilli, dottor Scattone....*
SCATTONE: *Spero che alla Corte invece interesserà.*
PRESIDENTE: *le parti mantengono le rispettive posizioni.*

*** * * * ***

Risulta in modo netto che davvero **Giovanni SCATTONE** intende procedere nei confronti della ALLETTO non già ad uno **scontro di coscienze** – l'innocente contro il suo aguzzino, l'agnello sacrificale contro la persona prescelta a fare da killer, pur sempre ***"madre di figli"*** con una coscienza, – ma ad una sorta di

"arringa difensiva", come dice il PM, ad un atto **freddamente tecnico**, ad un ennesimo interrogatorio nel merito.

"Ha raccontato un sacco di balle", esordisce, e prosegue ***"Signor Presidente, io sono accusato di un omicidio che non commesso"***; ma poi si dilunga a contestare ripetutamente fatti ormai triti, arcinoti e analizzati a fondo (***"le mancava ancora un nome, evidentemente glielo hanno fatto il 14… … com'è che soltanto il 14 giugno improvvisamente si è ricordata di queste cose"***), senza nessun coinvolgimento **"morale"**, senza nessuna obiezione etica, di coscienza, "viscerale", senza un richiamo alla ***"umanità"*** di chi lo accusa; senza mai pronunciare la parola **innocente**, né **vittima**, né **coscienza**.

Perfino quando dice ***"sto da quindici mesi in carcere per colpa sua"*** si corregge subito: ***"non solo per colpa sua"***, ed è incapace di replicare alla donna che gli ribatte **assai significativamente** ***"io non credo che è colpa mia, è solamente colpa sua!"***.

E' ovvio osservare che il confronto **non è atto a forma vincolata**, non deve per forza puntare al ***"viscerale"***, e che ora perfino la Costituzione prevede che l'imputato interroghi personalmente il suo accusatore; resta però **il risultato finale**, che è quello di una ALLETTO assai più convincente nel tenere ferme le sue accuse (***"mi sono sentita pronta e ho detto quello che sapevo e tutto quello che ho visto, dottor SCATTONE"***), di quanto non sia stato l'imputato nel respingerle.

*** * * * ***

CONFRONTO FERRARO – ALLETTO, udienza 7.10.1998

FERRARO: *...Posso chiamarla signora Gabriella ancora?*

ALLETTO: *Certo.*

FERRARO: *Senta. Io volevo tornare un attimo a questo... questo 9 maggio no? Lei ha descritto questa scena, e volevo sapere: lei chi ha visto uscire per prima, posso porre queste..., sono due, tre semplici domande che mi servono...*

AVV. CERASARO: *Presidente mi scusi, c'è opposizione, non è l'esame del dottor Ferraro alla signora Alletto, mi oppongo...*

PRESIDENTE: *Noi riteniamo come Corte che non si debba mai limitare i diritti della difesa, specialmente quando l'accusa è così grave. Continui!*

FERRARO: *Volevo chiederle chi è uscito per primo da quell'aula numero 6.*

ALLETTO: *Io ricordo il dottor Scattone.*

FERRARO: *Eh, io sono uscito prima o dopo di lei, questo lo ricorda?*

ALLETTO: *Questo lo ricordo, è uscito prima.*

FERRARO: *Mi ha visto uscire...*

ALLETTO: *Sì....*

FERRARO: *Scusi se insisto su questo particolare...*

ALLETTO: *Sì.*

FERRARO: *Ricorda se nel corridoio ha trovato la presenza, c'era la presenza di studenti, assistenti o impiegati.*

ALLETTO: *No, non lo ricordo, come di solito qualche persona c'era.*

FERRARO: *Perché lo ricorda?*

ALLETTO: *Sì.*

FERRARO: *Quindi c'era qualche persona?*

ALLETTO: *Ma non ricordo chi fosse...*

FERRARO: *Sì, sì, ma per ca...*

ALLETTO: *...non l'ho individuata...*

FERRARO: *No, no, per carità, io non ... dato che c'è stata tre volte nel corridoio, poteva conservare questo ricordo, ecco perché io mi sono permesso di farle questa domanda. Senta lei ha detto in un ... qualche verbale, no, io ho mol....*

P.M.: *Presidente mi scusi, scusi Ferraro...*

FERRARO: *Prego.*

P.M.: *L'accusa tiene a far rilevare, nella registrazione di questo verbale di dibattimento, che vuole sottolineare la irritualità proceduralpenalistica di questo, tra virgolette, "confronto", chiuse virgolette.*

FERRARO: *Lei già in un verbale aveva detto che quando arrivavo io, ero molto pressato dagli studenti...*

ALLETTO: *Era l'unica persona disponibile in Istituto, più degli altri ... Questa è la verità.*

FERRARO: *E' la verità. Mi chiedo come è possibile che nessuno studente di Giurisprudenza, è la Facoltà più numerosa d'Europa, quel giorno non mi abbia visto né entrare e né uscire....*

AVV. CERASARO: *Non attiene all'oggetto del confronto...*

PRESIDENTE: *Lei (signora Alletto) dovrebbe ricordare all'imputato quello che ha visto. Che cosa faceva l'imputato?*

ALLETTO: *L'imputato Ferraro stava con le mani nei capelli, in un gesto molto particolare per lui, perché non l'ha mai fatto e si tirava indietro i capelli, in un gesto di disperazione secondo me.*

PRESIDENTE: *Lei su questo punto cosa può dire.*

FERRARO: *Guardi, voglio dire questo, signora Gabriella. Io, come lei sa, non ero in aula 6, non ero in Istituto quel giorno... Lei disse un giorno, in una intercettazione: "Io non c'ero ...però non mi conviene dire che non c'ero", cioè ha preannunciato quello che poi ha fatto successivamente...*

ALLETTO: *No, questo è un atto di disperazione che avevo.*

FERRARO: *Era un atto di disperazione ...del fatto che appunto rischiava di andare in carcere e quindi bisognava....*

ALLETTO: *No, no, non rischiavo di andare in carcere, anche se sono stata molte volte avvertita di questa cosa qui. Infatti non mi sono messa paura neanche l'l1 quando c'è stato l'interrogatorio, se ben ha notato.*

FERRARO: *Signora guardi, alcune persone la vogliono far passare per una mentitrice...*

ALLETTO: *Eh, sì!*

FERRARO: *Io la conosco molto bene. Io so che è una bravissima persona, che di norma non mente, sicuramente di norma non giura sulla testa dei suoi*

figli, perché lei sa benissimo, che io so quanto lei vuole bene ai suoi figli...

ALLETTO: *Sì.*

FERRARO: *Quindi, quando lei ha giurato sulla testa dei suoi figli, lei giurava la verità... cioè il fatto che non aveva visto nessuno, ma voglio tornare su un punto....*

ALLETTO: *No, Presidente. Io mi coprivo dietro un paravento, perché per me... era un aiuto quello....*

FERRARO: *La testa dei suoi figli...*

ALLETTO: *No, no, Quello di mentire in quel momento, basta ... le cose sono andate in questo modo, e io solamente dopo un mese ho deciso di stare... di dire questa cosa. E' stata una cosa molto grave per me; ha stravolto la mia vita; sono stata anche minacciata, recentemente ho ricevuto una lettera in cui mi dicevano: "Ti venga un cancro alla gola ", va bene? E questo è quello che si aspetta una persona dopo che dice la verità, sono queste le cose, che mi danno della sgualdrina, della svergognata?...*

FERRARO: *Non dice la verità, comunque, scusi posso continuare, Presidente...*

ALLETTO: *Io sono stanca di questa situazione, voglio rientrare in seno alla mia famiglia, tranquilla.*

FERRARO: *E certo, ne ha diritto.*

ALLETTO: *Confessate quello che dovete fare voi, io l'ho fatto...*

FERRARO: *Signora io, io non c'ero...*

ALLETTO: *...quello che dovevo fare.*

FERRARO: *... ed anche se mi conviene dire che c'ero, purtroppo non c'ero, questo è il problema....*

ALLETTO: *Non mi interessa.*

FERRARO: *Però voglio dirle una cosa...*

ALLETTO: *Non mi interessa!...*

FERRARO: *Senta, signora Gabriella. Io ho sentito, sia qui in dibattimento, sia nei verbali che ha reso in passato, lei, devo essere sincero ha speso belle parole nei miei confronti, insomma, ha parlato del nostro rapporto, che abbiamo avuto all'interno dell'Istituto, molto affettuoso, addirittura lei aveva aperto un'ala di protezione nei miei confronti....*

ALLETTO: *E' vero....*

FERRARO: *Perché insomma mi vedeva...*

ALLETTO: *Perché era disponibile...*

FERRARO: *Sì, ma anche un po' più, ha detto, mi pare vulnerabile, in considerazione del fatto che stavo fuori casa, abitavo da solo, mi pare...quindi, insomma effettivamente, c'era un bel rapporto...*

ALLETTO: *Sì, chi meglio di lei lo sa ...*

FERRARO: *Quello che mi chiedo signora ..., che mi sorprende, è ...*

lei ha visto questa scena signora?

ALLETTO: *Sì.*

FERRARO: *Perché non mi ha mai fatto un riferimento?*

ALLETTO: *Perché non me lo ha fatto mai lei un riferimento?*

FERRARO: *Perché non avevo nessun riferimento da fare, perché quella scena non esiste...*

*** * * * ***

Occorre riconoscere che **Salvatore FERRARO** imposta il suo confronto in modo più "accorato": ***"Posso chiamarla signora Gabriella ancora?"***; ma poi anche lui si attarda su ***"due, tre semplici domande"*** da **"avvocato"**, cercando di cogliere in fallo la ALLETTO, di dimostrarle l'impossibilità che nessuno lo abbia visto, nella ***"facoltà più numerosa d'Europa"***; insiste anche sull'ormai risaputo ***"io non c'ero però non mi conviene dire che non c'ero"***; ma senza saper ribattere alla "pepata" risposta della donna: ***"non rischiavo di andare in carcere; non mi sono messa paura neanche l'l1 quando c'è stato l'interrogatorio, se ben ha notato"***.. (e non le si può dar torto, dopo aver attentamente esaminato l'audio del "videoshock")!

Anche l'accenno al fatto che ella avesse ***"giurato sulla testa dei figli"*** è fiacco e rinunciatario; il FERRARO perde l'occasione per un efficace richiamo alla **coscienza** della sua "avversaria", e quando la ALLETTO risponde: ***"io mi coprivo dietro un paravento, perché per me era un aiuto quello"*** e poi aggiunge con veemenza: ***"è stata una cosa molto grave per me: ha stravolto la mia vita"***, non riesce neppure a ribaltare sulla sua accusatrice **il ben più grave *"stravolgimento"* della vita propria**. Ripete banalmente che lei ***"non dice la verità"***, ma non la **sfida** a dirla adesso, non le ricorda che **LIPAROTA** ha ritrattato per ***"rimorso"***, non la spinge a comparare, **nella sua coscienza di madre,** la ***"convenienza"*** a caricarsi di un

così vile ed atroce peso morale, col **male** che ancora in quel momento va facendo, **a sangue freddo**, a quelli che lei sa essere bravi ragazzi.

Al termine, le chiede come mai, dato che erano in buoni rapporti, ella non gli avesse mai fatto un accenno a questa cosa terribile (***"Perché non mi ha mai fatto un riferimento?"***), e subisce una secca e pronta risposta: ***"Perché non me lo ha fatto lei un riferimento?"***, che richiama vivamente tutto l'atteggiamento psicologico della ALLETTO prima della "svolta" (***"Io lo dovevo dare il primo mattone?"; "Ma quando confesseranno!"***).

"Perché quella scena non esiste" risponde FERRARO, questa volta con una certa efficacia dialettica, ma sempre senza alcun tentativo di contestazione sul piano della contrapposizione "etica" delle due posizioni: la propria, di vittima innocente sacrificata e l'altra da cinica carnefice.

Insomma, anche qui, come per SCATTONE, la coscienza di FERRARO risulta assente: anche FERRARO insiste a negare "freddamente" i fatti ed a "ragionarci" sopra, laddove la ALLETTO ha dalla sua, oltre ad una esposizione logica, verosimile e razionalmente riscontrata dei medesimi fatti, anche una coinvolgente spiegazione psicologica e umana di ciascun suo atteggiamento.

Non era qui la sede propria, l'ultima spiaggia per richiamare quanto meno la posizione di "vittima" della stessa ALLETTO, costretta da prepotenti inquirenti ad accusare contro verità?

PRIMI RISCONTRI

I DATI DI GENERICA
LE DICHIARAZIONI DEI PRESENTI AL DELITTO
L'ORA DELLO SPARO - I DATI AUTOPTICI
I DATI BALISTICI E LE PERIZIE

Questa Corte concorda con la sentenza della Cassazione sull'importanza soltanto ***"marginale"*** in questa causa - la cui soluzione si fonda su un ***"teste oculare"*** - della prova ***"scientifica"***: e tuttavia è **necessario** confrontare le dichiarazioni di Gabriella ALLETTO con i **dati oggettivi di "generica"** al fine di verificarne la congruenza, la compatibilità, oppure – e sarebbe anch'esso un dato importantissimo – la **reciproca inconciliabilità**.

*** * * * ***

Ovviamente, per il contenuto stesso delle sue dichiarazioni, **non vi può essere inconciliabilità** tra le rivelazione della ALLETTO e **l'ora dello sparo**.

Questa Corte, dopo l'accurata disamina – da intendersi qui riportata – che fu effettuata nella sentenza di primo grado (e ribadita in quella d'appello), ritiene accertato che il colpo di pistola

che uccise Marta RUSSO sia stato sparato – secondo più, secondo meno - **alle ore 11,42** del 9 maggio 1997.

La circostanza non è pacifica, nel senso che i difensori di SCATTONE e FERRARO propongono qualche puntualizzazione per effetto delle quali il colpo di pistola dovrebbe essere **anticipato**, rispetto alle 11,42 di un periodo di tempo fra un minuto e i due minuti: ciò allo scopo di **smentire Maria Chiara LIPARI**, che nel corso delle indagini preliminari, ma assai tardivamente, **l'8 agosto 1997** (e poi naturalmente in udienza), riferì di essersi ricordata che mentre si trovava ancora nel corridoio, diretta verso l'aula n. 6, a pochi metri di distanza, aveva sentito un ***"tonfo"*** o un ***"botto"***; ma non è, questo riferito dalla LIPARI, un dato di fatto di decisiva portata probatoria.

A parte l'oggettiva impossibilità pratica, questa Corte reputa **trascurabile** l'accertamento al minuto secondo dell'ora dello sparo, posto che la responsabilità degli imputati **non si fonda sulla testimonianza diretta della LIPARI** – neppure in ordine al ***"tonfo"*** – **ma sulle dichiarazioni della ALLETTO**; individuata, quest'ultima sì, grazie al **preziosissimo contributo di Maria Chiara LIPARI**, la cui valenza però **prescinde** sia dall'aver udito il ***"tonfo"*** che dalla perfetta precisazione del momento in cui fu esploso il colpo di pistola che uccise la ragazza.

Non è certo sufficiente, infatti, un suo eventuale errore o un ***"eccesso di zelo"*** nel ricordarsi, giunta ormai al mese di agosto, del "botto", ad inficiare il pressoché immediato e motivato ricordo della

contemporanea inusuale presenza di ALLETTO (***"Gabriella"***) e LIPAROTA (***"stempiato"***) in sala assistenti: il che è poi, in questo momento, quello che conta.

*** * * * ***

Le rivelazioni di Gabriella ALLETTO sono invece in **piena armonia con le testimonianze raccolte sul luogo del delitto**; al di là dei comprensibili sforzi prodigati dalle difese allo scopo di porli in dubbio, **i dati riguardanti la provenienza dello sparo raccolti nell'immediatezza sono imponenti, e univocamente concordanti con la situazione di tempo e di luogo da lei descritta**.

Sul piano testimoniale, il quadro è "fotografato", per così dire, da diversi angoli di visuale, per mezzo delle molte persone che al momento del fatto erano presenti sul luogo.

*** * * * ***

La prima è proprio **Iolanda RICCI**, l'amica di Marta RUSSO, con la quale camminava fianco a fianco quando questa fu colpita.

Come già esposto in narrativa, uscite dal ***"tunnel",*** le due ragazze scendevano lungo il "vialetto" verso uno dei viali principali della Città degli Studi, fra due alti corpi di fabbrica, avendo sulla destra la scala antincendio e le auto parcheggiate a spina di pesce. Nello stesso istante in cui incrociarono la

“MINI 90” del prof. MARONGIU che veniva loro incontro lentamente, la RICCI udì **uno sparo** e dopo un attimo vide Marta RUSSO già a terra, quasi morente; ella stessa si rifugiò nascondendosi tra le auto in sosta e gridando ***“hanno sparato, hanno sparato”***.

E’ estremamente importante un particolare che la RICCI ha riferito in dibattimento: richiesta dalla polizia, nel pomeriggio di quello stesso giorno, se il colpo poteva provenire **dalla finestra del bagno di Statistica al piano terra,** ella aveva risposto di ***“poterlo escludere nella maniera più assoluta”***, per la significativa ragione che il colpo sarebbe stato ***“troppo in linea”*** col suo orecchio (udienza 20.5.1998).

A suo dire il rumore, che lei individuò fin dal primo momento come di **sparo,** lo aveva ***“sentito da dietro”*** e ***“da sinistra”*** e non proveniva ***“dall’altezza d’uomo***, ma da più **in alto**. Proprio per questo **ella aveva indicato il giorno stesso una finestra dell’aula dell’Istituto di Filosofia del Diritto**, ***“l’aula n. 4, un’aula che ha quattro finestre”***, ***“praticamente sopra il tunnel”, “l’ultima*** (finestra) ***a destra”***.

E’ bene precisare in proposito che non si tratta della “incriminata” **aula n. 6** degli assistenti (con la **finestra n. 4)**, ma di un’altra finestra **(dell’aula 4)**, sia pure molto vicina all’altra, situata però alla radice del braccio di fabbricato di cui si parla, ***“praticamente sopra il tunnel”*** – dice la RICCI - ***“… io ho indicato l’ultima …*** (finestra) ***… a destra guardando il tunnel”***. Si tratta di una finestra non lontana da quella della sala assistenti, entrambe poste

"indietro" e ***"in alto"*** rispetto alla posizione della vittima, e relativamente **lontanissime** invece, per altezza e posizione, da quella del bagno uomini e disabili di Statistica, che sarebbe stato ***"sì, insomma, praticamente in linea col mio orecchio"***.

*** * * * ***

Altri testimoni escussi a proposito della provenienza del rumore dello sparo sono stati:

- Roberto LASTRUCCI, che si trovava sul "ballatoio" della scala antincendio (sul pianerottolo superiore, al primo piano), col *"tunnel"* alle spalle, e vedeva il vialetto nel senso della lunghezza, con le due ragazze di spalle; percepì un rumore, che **riconobbe con certezza come uno sparo,** e vide una ragazza bionda cadere.

Quanto alla direzione del colpo, gli venne di guardare prima di fronte a sé lungo il vialetto, verso il palazzo di Chimica e Biologia (che però è molto lontano, dall'altra parte della strada principale); **poi a sinistra ed in alto, *"verso le finestre dell'aula 6 e comunque dove c'è l'Istituto di Filosofia"***;

- Francesca MARCATTILI, che si trovava sul pianerottolo della medesima scala col predetto LASTRUCCI e con Ferdinando PASTORE, fermi a chiacchierare, in piedi ed in circolo, a crocchio.

Ella – che aveva visto le due ragazze incrociare un'automobile e contemporaneamente una delle due cadere - udì ***"questo rumore"***, che non associò ad uno sparo, ma che veniva ***"dall'area in cui mi trovavo"***, ***"dalla parte***

dove c'è la Facoltà di Statistica e l'Istituto di Filosofia del Diritto", ***"da posizione rialzata rispetto al luogo dove era la ragazza"***;

- Ferdinando PASTORE, che era con gli altri due sul ballatoio della scala antincendio, rivolto verso l'Istituto di Filosofia del Diritto, nella cui direzione però non guardava perché stava parlando. Sentì *"un rumore sordo"*, udì un urlo e vide una ragazza che cadeva; **non si fece un'idea precisa della provenienza dello sparo**, forse dette ***"un'occhiata verso l'alto"***;

- Maria Grazia GUERRAZZI, che era sul viale principale dove sbocca il vialetto, disse che il rumore era venuto ***"da sopra"***, **dall'alto**;

- **Luigi SCARNICCHIA,** che si trovava anch'egli sul viale principale nei pressi dell'imbocco del vialetto, sentì uno sparo ***"dall'alto"***, soffocato, e vide la ragazza nel momento in cui toccava per terra.

In definitiva, <u>nessuno ha sentito il colpo provenire dal bagno disabili al piano terra</u>; tutti "<u>dall'alto</u>" (l'aula 6 è al primo piano) e <u>"indietro"</u> rispetto al corpo della vittima, mentre il bagno è quasi in linea.

*** * * * ***

Per la verità, mentre **Gianfranco TROIANI** (che si soffermò a confortare la RICCI), nulla sa dire sulla direzione del colpo, si differenzia dai predetti testimoni **Paolo DRAMIS** (uno di coloro che col telefono cellulare dettero l'allarme e chiesero soccorso) il

quale, pur se in maniera sfumata, situa lo sparo **in basso**.

Egli camminava con un'amica nel viale principale all'incrocio col vialetto percorso da Marta RUSSO; lasciò passare la vettura del prof. MARONGIU (che poi svoltò a sinistra verso il vialetto), e dopo pochi istanti **udì un colpo** che non lo fece pensare ad uno sparo; vide la ragazza per terra a una decina di metri di distanza, e dopo i primi momenti di incomprensione ed incertezza telefonò al 118 per far venire un'ambulanza.

A richiesta, ha precisato che gli era sembrato che il colpo provenisse ***"dal piano strada"***; ma si tratta di una testimonianza troppo **imprecisa e indecisa** per mettere nel nulla tutte le altre, così **nette e concordanti**, alcune anche **ben giustificate** con l'individuazione di alcuni particolari atti a sorreggere e spiegare la percezione della provenienza dello sparo.

*** * * * ***

Assai importante, invece, l'articolata deposizione all'udienza del 20.5.1998 del teste **Andrea DITTA, il più vicino alle ragazze,** a pochi passi da loro.

Egli **guardava** proprio la RUSSO e la RICCI, le quali avevano attratto la sua attenzione come due belle ragazze, la RICCI un po' più alta, la RUSSO "con una bella chioma bionda": camminando sul vialetto **in direzione opposta alla loro**, egli incrociò lo sguardo con Marta RUSSO, dalla quale distolse gli occhi nel momento in cui entrambi si spostarono per lasciar

passare la MINI 90, che con lo sportello di guida sfiorò l'anca della ragazza, mentre egli si addossava alle auto in sosta sulla propria destra; proprio in quell'attimo udì ***"questo sparo sordo"*** e vide la ragazza bionda cadere.

Quanto alla provenienza del rumore, esso ***"sicuramente proveniva da destra"*** (e infatti egli camminava in direzione **opposta** rispetto alle ragazze) e sul primo momento gli era ***"venuto istintivo…di buttare lo sguardo verso l'edificio…che avevo sulla mia destra"***, tanto che il primo giorno disse (o meglio ***"confermò"*** alla polizia che allora "puntava" sul bagno di Statistica) di aver guardato **in basso, *"verso la finestra del bagno"***.

Peraltro in dibattimento ha precisato invece che il rumore ***"non veniva dal basso"***, tanto che gli venne bensì spontaneo di guardare le prime finestre che aveva a tiro, – fra cui appunto quella del bagno di Statistica -, ma poi rivolse l'attenzione a tutto lo stabile, anche ***"verso l'alto"***, ***"sopra la testa"***.

Si tratta, a parere della Corte, di una piccola contraddizione emersa in seguito a diverse contestazioni (avendo egli dichiarato nel corso delle indagini, dapprima: ***"a questo punto voglio precisare che il rumore in questione veniva <u>dall'alto</u>"***, e altrove: ***"<u>confermo</u> che la finestra su cui si è concentrata la mia attenzione è stata quella del bagno"***), ma facilmente spiegabile proprio con l'interessamento degli inquirenti verso la finestra del bagno di Statistica.

Sono del tutto **esaustive** al riguardo le spiegazioni del DITTA: ***"E' vero che ho detto questo, l'ho fatto questo… nel senso che ho guardato alla mia destra, la prima finestra dove mi è caduto l'occhio è stata questa finestra*** (del bagno, ndr)***, poi però ho dato una visione generale, ho guardato anche in alto".***

Sta di fatto però che il DITTA si trovava, col viso verso il *"tunnel"*, poco oltre l'inizio del vialetto percorso dalle ragazze, che gli venivano di fronte a qualche metro; egli era a sua volta **quasi in linea** con la finestra del bagno, che si trovava in basso, alla sua destra, assai vicina a lui.

In dibattimento egli è stato **inequivocabile** nel precisare che ***"questo rumore… l'ho sentito lontano, comunque dalla mia destra,… però non era basso, non l'ho sentito basso, l'ho sentito lontano… non diretto in linea d'aria al mio orecchio, l'ho sentito in alto … un po' lontano… otto dieci metri … dieci metri"***.

E' il caso di precisare ancora che il **DITTA** al momento dello sparo aveva sulla propria destra, poco più avanti di lui, piuttosto **vicina** ed **alla propria altezza**, la finestra n. 7) del bagno di Statistica; la finestra dell'aula 6 di Filosofia del Diritto (la n. 4) si trovava per lui, sempre sulla sua destra, **più in alto** e **più lontano: esattamente – per quanto può essere esatta una misurazione "a orecchio" *"di una decina di metri"***, come dice, corrispondente allo spazio di tre finestre, dalla n. 4 di Filosofia al primo piano alla n. 7 al piano terra di Statistica.

Il teste ancora ripete: ***"… mi è venuto spontaneo guardare le prime finestre e poi guardare tutto l'immobile, l'edificio nel generale, anche verso l'alto"***; ma poco prima aveva già puntualizzato: ***"Il rumore …era palese che venisse da destra, l'ho sentito però lontano, non è che l'ho sentito accanto, l'ho sentito lontano";*** e poco più avanti precisa: ***"l'ho sentito lontano, sulla mia testa ma lontano, non diretto in linea d'aria al mio orecchio, l'ho sentito un po' lontano che proveniva non so da dove, comunque da molto più giù da dove mi trovavo io".***

Dal complesso delle spiegazioni del DITTA, sembra "fotografata" quale origine dello sparo, tenuto conto della posizione del teste nel vialetto, proprio la finestra n. 4 della Sala Assistenti di Filosofia del Diritto!

*** * * * ***

I risultati peritali – come si vedrà meglio – non hanno potuto stabilire **nulla di scientificamente certo** in ordine al punto preciso dal quale partì il colpo di pistola, ma hanno individuato un vasto campo di **"compatibilità"** di vario grado **sia con le dichiarazioni della ALLETTO che con la finestra n. 7 del bagno di Statistica**; e perciò acquistano valore **le descrizioni testimoniali dianzi riassunte** circa la provenienza del colpo d'arma da fuoco, distintamente udito da molti dei presenti.

Si è visto che numerosi testimoni hanno parlato, genericamente ma in piena concordanza fra loro, di un

"rumore" "di sparo" o simile, che per tutti i predetti proveniva non solo ***"dall'alto"*** (e il bagno di Statistica si trova al piano terra), ma anche da una posizione situata ***"in fondo al vialetto"***, verso il *tunnel*, **lontana dal bagno di Statistica**, che invece è prossimo all'inizio di esso.

Si intende soprattutto richiamare l'attenzione:

- sulla deposizione di **Roberto LASTRUCCI,** che guardò subito ***"verso le finestre dell'aula 6 e comunque dove c'è l'Istituto di Filosofia"***.

- su quella di **Iolanda RICCI** (che fin dal primo giorno ha affermato di poter ***"escludere nella maniera più assoluta"*** **la finestra del bagno**, per la ben precisa e convincente ragione che il colpo sarebbe stato ***"troppo in linea col suo orecchio"***, mentre ella lo ha sentito provenire ***"da sinistra e dall'alto"***.

- **soprattutto su quella di Andrea DITTA,** che ha **esattamente confermato** proprio questo particolare: (il colpo ***"l'ho sentito lontano… non diretto in linea d'aria al mio orecchio", a otto dieci metri, in alto, molto più giù di dove mi trovavo io***), trovandosi egli **nei pressi del bagno di Statistica** e vicinissimo alle due ragazze, da cui lo separava solo la MINI 90 del prof. MARONGIU.

Così pure, del tutto **convergenti fra loro** sono le dichiarazioni di questi due testi – i più prossimi al ferimento - circa la provenienza del colpo ***"dall'alto"***, nonché ***"da sinistra e da dietro"*** rispetto alla posizione di Marta RUSSO.

Si tratta, a parere della Corte, di testimonianze sostanzialmente univoche, che **compongono un quadro convergente di <u>esclusione</u> della finestra n. 7 del bagno di Statistica al piano terra, e di <u>indicazione</u> verso qualcuna delle finestre situate <u>al primo piano e "in fondo"</u>:** non vicino all'estremità esterna del braccio di fabbrica che racchiude il vialetto, ma più "in alto" e più "verso il tunnel".

Fra queste **– <u>poche</u> –** finestre vi è quella n. 4 della sala assistenti di Filosofia del Diritto al primo piano, **in piena e significativa armonia con le dichiarazioni di Gabriella ALLETTO, che da quella finestra ha visto sparare**.

*** * * * ***

Deve anche essere condivisa l'opinione della Cassazione – che si fonda su un elementare buon senso – che ritiene **impossibile** l'accertamento, per via testimoniale ma a fini scientifici, e dunque con **esattezza geometrica e micrometrica**, di quale fosse la **posizione della testa** di Marta RUSSO nell'attimo in cui fu colpita, mentre era in piedi e camminava chiacchierando e spostandosi per incrociare un'automobile; e nel ritenere di conseguenza inaffidabili e sostanzialmente **inutili** le pur sofisticatissime perizie disposte in grado d'appello per accertare la traiettoria esterna del proiettile e dunque il punto di sparo: perizie che non potevano raggiungere risultati, dal punto di vista "scientifico", se non in termini di ***"compatibilità"***.

Tuttavia, sia pure **in assoluta sintesi** vanno riportati anche i dati desumibili dagli accertamenti autoptici, dai rilievi tecnici, dalle analisi sui prelievi effettuati alla ricerca di **residui di sparo** e dalle diverse perizie **chimiche** in atti, che hanno raggiunto invece risultati estremamente interessanti.

*** * * * ***

L'autopsia e i successivi contributi medico-legali forniti da periti e consulenti di tutte le parti hanno consentito di accertare che Marta RUSSO fu colpita da un proiettile di pistola calibro **22 L.R.**, che non aveva incontrato ostacoli nella sua traiettoria, e che era penetrato nel cranio della vittima con tramite **da sinistra a destra e moderatamente dall'alto verso il basso**, con angolazione probabile **fra i 15 e i 20 gradi** (da 8 a 24 gradi il "ventaglio" delle diverse opinioni).

Anche questi dati - in linea di massima, e ferma l'impossibilità di stabilire quale fosse l'esatta posizione della testa di Marta RUSSO quando fu colpita – sono quanto mai significativi e **indicativi** di un colpo sparato da una finestra situata ***"in alto, dietro e a sinistra"*** rispetto alla ragazza, come quella n. 4 della sala assistenti.

*** * * * ***

Un primo elemento riguarda i prelievi effettuati, alla ricerca di residui di sparo, **nel bagno di**

Statistica nel pomeriggio dello stesso giorno 9 maggio, che risultarono tutti **negativi**.

Nulla di preciso può stabilirsi in proposito per il fatto che furono rinvenute tre **filamenti di lana di vetro** sul proiettile, facendo desumere al perito che esso avesse attraversato nel suo percorso un tratto di atmosfera in cui vi fosse una certa abbondanza di queste fibre, di cui tuttavia è impossibile determinare la provenienza. Il fatto che siano state rinvenute **molte fibre di vetro nel bagno disabili** non prova nulla, perché **un filamento fu rinvenuto anche sul davanzale della finestra n. 4**; e poi si tratta di materiale estremamente volatile, che può provenire anche da molto lontano.

I rilievi **sulle finestre del primo piano**, tra cui quelle dell'Istituto di Filosofia del Diritto, furono effettuati il **15 maggio 1997**, e, come è ormai noto, **sulla finestra n. 4, quella di destra nella sala assistenti,** furono rinvenute **due** particelle ***"binarie",*** una composta da **Antimonio e Bario** (e Ferro), l'altra di **Antimonio e Piombo.**

In proposito è da dirsi che altre particelle, sempre di **Antimonio e Piombo**, furono rinvenute **tra i capelli** di Marta RUSSO, **sulla cute** e **nell'osso**, intorno al foro di entrata del proiettile.

Queste ultime sono, in astratto, dal punto di vista chimico esplosivistico, non ***"sicure"***, ma ***"indicative"* di sparo**; tuttavia **la sede** di quelle che furono ritrovate attorno al foro di ingresso del

proiettile **nel cranio** dell'uccisa le rendono, ovviamente, molto più significative.

Ma sulla stessa finestra vi era anche l'altra particella, di **Antimonio e Bario** (e Ferro): quella per cui si è ritenuto con certezza, da parte del dott. FALSO, che fosse una traccia di sparo. Quest'ultima, come è stato ben chiarito, è da ritenersi però anch'essa non ***"esclusiva"*** di sparo, ma pur sempre ***"indicativa"***, proprio per la presenza del Ferro, che potrebbe provenire dalla canna, assieme agli altri due elementi.

In tale situazione, tanto l'accusa pubblica che quella privata, con l'ausilio dei loro consulenti, non mancano di porre l'accento sulla **sommatoria delle convergenze** che le riguardano **entrambe**: nel senso che sulla finestra di destra della sala assistenti, da cui Gabriella ALLETTO aveva visto sparare, si sono ritrovate **due diverse particelle *"binarie"* indicative certo di varie attività umane, ma indicative anche di uno sparo**.

*** * * * ***

Ulteriori accertamenti, peraltro, hanno consentito di accertare che l'innesco della cartuccia era a base di **Fosforo** (di qui l'individuazione della cartuccia come di marca **"ELEY",** sola casa al mondo che adoperi il Fosforo per l'innesco), sicché le particelle sul davanzale, se sono residui di sparo, **non** possono provenire dall'innesco, bensì **dal proiettile: evenienza**

che pure è possibile, secondo quanto hanno spiegato i periti.

Nella zona caudale del proiettile, inoltre, sono state rinvenute – ovviamente come **sicuro ed esclusivo** residuo di sparo - **sei** particelle **"quaternarie"** composte da **Fosforo, Antimonio, Bario e Calcio** (oltre a Silicio).

Nella borsa di pelle sequestrata a Salvatore FERRARO sono state reperite **due** particelle significative, una di **Antimonio e Bario** con Ferro, l'altra composta da **Fosforo, Antimonio, Bario e Calcio**, definita dal perito prof. ZERNAR ***"simile all'innesco ELEY"***.

Si è proceduto, sulle sette particelle ***"quaternarie"*** (sei provenienti dal proiettile, una dalla borsa di FERRARO), a perizia nanotecnologica da parte del prof. CINGOLANI, con significativi risultati.

Stante l'indicazione della Cassazione circa la scarsa rilevanza, in questo processo, dei dati di generica, questi dati saranno esaminati – *ad abundantiam* – più avanti.

Fin d'ora si può affermare con certezza:

- che **le dichiarazioni della ALLETTO** offrono, mediante la rappresentazione dello sparo dalla finestra e dell'occultamento della pistola nella borsa portata via da FERRARO, una **spiegazione esauriente** di tutto quanto in tal modo accertato;

- che **reciprocamente**, tutti i predetti accertamenti non contrastano in alcun modo, ed anzi **confermano** – così come i dati autoptici e le

descrizioni dei testimoni presenti nel vialetto al momento dello sparo – **le dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO.**

I RISCONTRI ESTERNI INDIVIDUALIZZANTI

I

LA TESTIMONIANZA DI GIULIANA OLZAI

Un preciso, inequivocabile, determinante **riscontro** alle dichiarazioni di Gabriella ALLETTO è costituito dalla **testimonianza di Giuliana OLZAI**.

Per mezzo di questa testimone – una quarantacinquenne madre di sei figli, laurenda in una difficile materia come Scienze Statistiche - un **riscontro *"esterno e individualizzante"***, come richiesto dalla legge, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, **completa la prova fornita dalle predette dichiarazioni**, che non sono smentite da alcuna risultanza oggettiva ed anzi vi si accordano perfettamente, e che sono già di per sé pienamente credibili, attendibili e convincenti, sia con riferimento alla persona che rispetto al loro contenuto intrinseco.

*** * * * ***

Già si è detto in narrativa che il 9 luglio 1997 **Giuliana OLZAI**, previ contatti col **giornalista Carlo BONINI**, si presentò in Procura e rivelò di aver vissuto, la mattina del 9 maggio subito dopo il ferimento di Marta RUSSO, un episodio probabilmente

importante per le indagini. La testimone fu esaminata in diverse riprese ed anche in incidente probatorio.

In sintesi, la OLZAI disse di aver **riconosciuto** in **due** delle tre persone arrestate per l'omicidio di Marta RUSSO le cui fotografie aveva visto alla televisione il 15 giugno, **due giovani che il 9 maggio aveva visto nell'atrio di Statistica** (sottostante all'Istituto di Filosofia del Diritto), agitati e concitati, uno di essi con una cartella in mano, allontanarsi di corsa verso la direzione opposta all'uscita; e aggiunse che uno dei due giovani **lo aveva rivisto anche il 13 giugno**, sempre nei locali dell'Università, **riconoscendolo e venendone riconosciuta e prendendone un grande spavento,** tanto che lo stesso 13 giugno **ne aveva informato certo Silvano SALVATORE** ed il proprio marito.

Nello specifico, precisò che il **9 maggio** si trovava all'Università, nel Centro di Calcolo **al piano terra della Facoltà di Statistica**, e che nella tarda mattinata aveva udito ***"un trambusto, un vociare"***, aveva notato un accorrere di persone e aveva sentito dire che ***"avevano sparato"***.

Non riuscendo a vedere niente dalla finestra perché preceduta da altre persone ed anche a causa della sua piccola statura, aveva deciso di uscire ed aveva percorso, per pochi metri, ***"l'anditino"*** che congiunge le stanze di lavoro con l'ingresso principale ***("l'atrio")*** della Facoltà di Statistica.

Giunta fuori dall'anditino, nell'atrio, si era imbattuta in **due giovani** ai quali aveva chiesto cosa

fosse successo; ma questi, senza rispondere e mostrandosi piuttosto agitati, avevano cominciato a **correre**, voltandosi un paio di volte a guardarla, verso l'adiacente atrio di Scienze Politiche. Uno dei due aveva in mano una cartella o valigetta di cuoio.

Era tornata indietro, dopo averli seguiti per un po' ed aver constatato che non erano diretti, come aveva creduto, verso il luogo dell'accaduto; era uscita dall'atrio di Statistica, e voltando a destra nel "vialetto" aveva visto che c'era **una ragazza a terra**, soccorsa da quelli che ritenne due medici; erano presenti alcune altre persone, ed una ragazza ***"sotto shock"***, con la quale si trattenne per confortarla e che poi si saprà essere **Iolanda RICCI**.

La mattina del **13 giugno aveva rivisto casualmente**, in un pianerottolo al secondo piano delle scale della Facoltà di Statistica, uno dei predetti due giovani, e precisamente quello da lei poi identificato per **Giovanni SCATTONE**; lo aveva visto bene, lo **aveva riconosciuto con certezza**, e poiché anche il giovane l'aveva guardata intensamente, ne aveva avuto **l'impressione di essere stata a sua volta riconosciuta**; aveva colto allora tutta la portata dell'episodio del 9 maggio, e **si era spaventata moltissimo**, tanto che subito ne aveva parlato al Direttore del Centro di Calcolo e se ne era voluta tornare a casa.

Il successivo **15 giugno** aveva visto in televisione le fotografie di tre giovani che erano stati arrestati per l'omicidio di Marta RUSSO, e in due di essi - **Giovanni SCATTONE** e **Salvatore FERRARO** - aveva

riconosciuto le due persone incontrate nella predetta occasione del 9 maggio, mentre, per così dire "fuggivano".

Si dichiarava **particolarmente sicura della identificazione di SCATTONE, perché lo aveva visto bene in viso il 9 maggio** (le erano rimasti impressi ***"gli occhi"***) **e perché lo aveva rivisto recentissimamente** (il 13 giugno), rimanendone impressionata e spaventata; la persona ritratta in una terza fotografia **- Francesco LIPAROTA,** arrestato lo stesso giorno – non l'aveva mai vista.

*** * * * ***

E' da notare che, come risulta dalle planimetrie e dai filmati dei sopraluoghi effettuati dai precedenti giudici di merito, **l'Istituto di Filosofia del Diritto si trova esattamente al piano disopra** rispetto alla Facoltà di Statistica; al piano terra le Facoltà di Statistica e di Scienze Politiche sono disimpegnate da due ***"atrii"*** comunicanti; quello di Statistica dà sul viale principale, nel quale sbocca il ***"vialetto"*** percorso da Marta RUSSO quando fu ferita; da quello di Scienze Politiche invece si esce **dalla parte opposta**, dietro al ***"tunnel"***, nel piazzale con i telefoni pubblici nel quale si erano incontrate Marta RUSSO e Iolanda RICCI.

Il largo corridoio che, al primo piano, serve tutte le stanze di Filosofia del Diritto, compresa ovviamente la sala assistenti, comunica direttamente

col sottostante atrio di Statistica attraverso una scala interna, affiancata da un ascensore.

In tale situazione dei luoghi, il comportamento dei due giovani appare inequivocabile:

- erano “agitati” e “concitati”;
- non risposero alla domanda della OLZAI su cosa fosse successo;
- incominciarono a correre verso un’altra uscita, e cioè, in sostanza, a fuggire;
- esprimevano preoccupazione evidente continuando a guardare la donna che li aveva interpellati e visti in faccia;

Di qui **l’estrema importanza della testimonianza della OLZAI**, che da un lato **frantuma gli alibi** di entrambi gli imputati, dall’altro li colloca in un’ora, in un luogo e con una condotta assai compromettenti, **non provenienti dall’esterno ma anzi diretti all’esterno**, praticamente **in fuga attraverso un passaggio secondario**, **con la borsa contenente la pistola da far sparire:** testimonianza che costituisce un insuperabile **riscontro, esterno e individualizzante**, alle dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO.

*** * * * ***

Giuliana OLZAI è stata esaminata in contraddittorio più volte, in incidente probatorio il **9 novembre 1997** e in dibattimento il **25 maggio 1998**. Nel corso delle indagini era stata sentita **due volte**, la prima **il 9 luglio in seguito a presentazione spontanea**, poi il 24 settembre, ma solo il primo verbale é stato

formalmente acquisito al fascicolo del dibattimento. In udienza, la donna ha risposto a molte domande e contestazioni che risultano evidentemente fondate sul contenuto del secondo verbale; ovviamente si deve tener conto delle sue dichiarazioni dibattimentali, pur non potendole confrontare con quelle rese in precedenza.

*** * * * ***

E' certamente utile riportare **dal vivo** il racconto della OLZAI in dibattimento (udienza 25.5.1998).

"Io quel giorno 9 maggio mi trovavo al Centro Calcolo al piano terra dell'Istituto di Statistica; stavo lavorando al computer quando all'improvviso ho sentito un vociare, del trambusto che proveniva da verso la porta d'ingresso. Dalla mia posizione dove stavo io non vedevo cosa succedeva ... mi son subito immediatamente girata verso la mia destra, perché da quella parte c'è una vetrata dove si vede esattamente quello che succede nella prima stanza e da lì appunto ho visto che c'erano delle persone che correvano verso la finestra... mi sono alzata e sono corsa in direzione dell'uscita (c'erano) ***delle persone che stavano dentro l'ufficio, stavano correndo lì; ho detto: "Che è successo?" e questi hanno detto "Hanno sparato", però me l'hanno detto con una scrollata come di braccio, come per dire "Forse hanno sparato", ecco, in questo senso; e allora son corsa immediatamente fuori....sono uscita dal Centro Calcolo verso l'esterno per dirigermi all'esterno della Facoltà. Quando sono uscita all'esterno, nell'anditino,***

all'improvviso mi son bloccata. C'erano due persone, una era frontalmente a me, e l'altra era di spalle. Io li ho visti in un atteggiamento un po' concitato, soprattutto quello che stava di fronte a me, gesticolava con le mani, lì per lì per come li ho visti, per come ho visto no? Ho chiesto cosa è successo, e allora anche l'altro che stava di spalle si è girato verso di me, mi ha guardato per alcuni attimi in faccia, insomma, mi ha guardato. E l'altro mi guardava lo stesso.

Non ho ricevuto nessuna risposta e dopo di che... quello vicino a me si è girato verso l'amico, si son detti qualcosa e hanno cominciato a correre verso sinistra, diciamo, verso l'altro atrio e poi sono usciti dalla porta di Scienze Statistiche...

A me mi ha impressionato questo incontro che io comunque l'ho ritenuto molto negativo, negativo perché queste persone, no? non mi hanno dato nessuna risposta. Poi io li ho pure inseguiti, no? convinta che mi portavano sul luogo dove era successo il fatto, perché vedendoli così agitati, concitati, no?, con fare frenetico, io ho pensato anche che loro fossero a conoscenza di ... così, la percezione avuta è quella che fossero a conoscenza di quello che era successo. Poi ho pensato, invece, magari che potevano andare anche ai telefoni per chieder aiuto, no? perché lì dietro, la strada che hanno preso loro, in effetti porta verso l'esterno di Scienze Politiche, dove ci stanno dei telefoni, ecco, tutto qui".

* * * * *

"Tutto qui" dice la OLZAI, e in effetti la parte rilevante del suo racconto è praticamente finita: a suo dire, il giovane che inizialmente era ***"di spalle"*** era **Salvatore FERRARO**; l'altro, più ***"concitato"***, che ***"gesticolava con le mani"*** era **SCATTONE**.

Le fasi del riconoscimento sono scandite nell'incidente probatorio del 6.11.1997:

"Io sono uscita immediatamente fuori, appunto, … come ho fatto giusto l'anditino, mi son bloccata, mi son trovata di fronte.... mi son trovata due persone.

Una persona mi stava di fronte, di fronte a me a circa due metri e mezzo di distanza. Questa persona poi ho riconosciuto il 15 luglio, dalla fotografia trasmessa in televisione, in SCATTONE.

Poi l'altra persona mi stava... stava dalla parte destra a circa un metro, un metro forse un po' più da me ed era di spalle. Questa persona io successivamente ... in un successivo telegiornale del 15 luglio, forse di sera, l'ho riconosciuta in FERRARO.

... La persona...., quella che ho riconosciuta come FERRARO, prima si è girata verso di me, mi ha guardato, per diversi istanti ci siamo proprio guardati negli occhi, sia con lui che anche con SCATTONEe e poi si è rigirato verso il compagno, ha detto qualcosa e poi ha cominciato a correre, mi è passato davanti che mi guardava e poi sono andati lungo l'atrio.

Io l'ho visto sia di spalle, e poi di fianco, però quando è passato davanti a me in effetti mi guardava e

poi hanno proseguito la loro corsa verso l'atrio che va a Scienze Politiche, dove c'è un ingresso che va verso Scienze Politiche. L'altra persona lo stesso, ossia mi ha guardato ... mi ha guardato insistentemente diverse volte e poi quando è arrivato diciamo all'inizio del secondo atrio, perché lì ci stanno due atri, si è girato ancora verso di me, mi ha guardato e poi ha continuato la sua corsa ed è uscito pure lui, dietro il compagno, insomma sempre sulla stessa porta che va verso Scienze Politiche".

*** * * * ***

La OLZAI ha chiarito che il suo "riconoscimento" è avvenuto **il 15 giugno in Aprilia**, dove lei si era trasferita per assistere il padre ricoverato in Ospedale: vide alla televisione diversi servizi sull'arresto degli indagati per la morte di Marta RUSSO, e riconobbe in una fotografia **Giovanni SCATTONE** come il giovane visto meglio, ***"di fronte"***, e che aveva **rivisto** due giorni prima sul pianerottolo del secondo piano, prendendosi – come si vedrà - ***"un tuffo al cuore"***; in un'altra fotografia trasmessa in un altro servizio, ***"forse di sera"***, riconobbe **Salvatore FERRARO** come quello con la borsa; non aveva mai visto, invece, il terzo arrestato, Francesco LIPAROTA.

Di questi riconoscimenti avvertì subito per telefono il marito **Antonio MORETTI**, che ha confermato la circostanza.

*** * * * ***

Riassumendo, dunque, il suo racconto, **Giuliana OLZAI** ha riferito che, uscita dal Centro di Calcolo e giunta nell'atrio di Statistica, aveva incontrato i due giovani, uno **di fronte** a lei, a circa due metri e mezzo, l'altro **di spalle**: il primo era quello che poi identificherà per **"SCATTONE"**, il secondo **"FERRARO"**.

Fu colpita dal loro atteggiamento perché erano visibilmente ***"agitati, concitati"*** e quello di fronte a lei ***"gesticolava con le mani"***.

Chiese ai due giovani che cosa fosse successo, e anche **"FERRARO" si girò verso di lei**, ma **nessuno le diede alcuna risposta**, il che le fece una impressione ***"negativa"***. FERRARO disse qualche parola al compagno, **la guardarono per qualche istante** e poi **si misero a correre**, prima FERRARO e poi SCATTONE, ***"verso l'atrio che va a Scienze Politiche, dove c'è un ingresso che va verso Scienze Politiche"***. Anche SCATTONE nella corsa *si era* ***"girato più volte"***, guardandola ***"insistentemente"***, e poi erano usciti, uno dopo l'altro, ***"sempre dalla stessa porta che va verso Scienze Politiche"***.

In dibattimento, come del resto nell'incidente probatorio (e per quanto di desume dalle domande anche nell'esame del 24 settembre), la OLZAI ha precisato che ***"FERRARO aveva in mano una borsa o valigetta, di forma rettangolare e di colore unico"*** (ossia uniforme).

Ha ammesso in udienza che nel primo esame del 9 luglio **non aveva parlato della borsa**; ma ha **spontaneamente** spiegato che non ne aveva parlato non perché se ne fosse ricordata solo più tardi, ma perché

non riteneva importante il particolare: ***"Per me la cosa più importante*** (era) ***dire: io ho riconosciuto in quelle fotografie SCATTONE e FERRARO; questo era per me, diciamo, il fatto più importante; e poi è stata una sintesi"***.

Nel corso degli esami che si sono susseguiti, la OLZAI ha descritto i due giovani come ***"senza né barba, né baffi né occhiali"***; **FERRARO** (di cui precisa di aver riportato ***"una immagine più offuscata"***) lo ricorda con una corporatura più magra dell'altro e un'altezza maggiore di circa cinque centimetri; di **SCATTONE le erano** ***"rimasti impressi gli occhi"***, e inoltre lo aveva rivisto successivamente.

SCATTONE indossava una camicia ***"chiara", "celeste", "con le maniche lunghe, aperta sul collo, e un paio di pantaloni scuri, blu scuro o neri"***; **FERRARO** (sempre tenendo conto di una visione mnemonica meno nitida) aveva ***"dei pantaloni tendenti al grigio e nella parte superiore un indumento che non so dire precisamente cos'era, che scendeva morbido"***, come una specie di polo o una blusa, ***"ma non ho neanche escluso che potesse essere anche una giacca"***.

Non ricorda, di FERRARO, né ***"il davanti"*** né ***"gli avambracci"***: e su questo punto specifico si tornerà.

Lasciati i due giovani che correvano, tornò indietro; vide da una finestra del Centro di Calcolo che all'esterno vi era ancora una ragazza stesa in terra, uscì e raggiunse al vialetto, dove tra l'altro si fermò a parlare con **Iolanda RICCI**.

* * * * *

La OLZAI, forse distratta dall'emozione di essere stata così vicina alla ragazza ferita e dall'incontro con la RICCI, **non acquisì subito la consapevolezza** del possibile ruolo dei due ragazzi che aveva visto allontanarsi verso Scienze Politiche, fino a che la mattina del **13 giugno incontrò casualmente**, sempre nei locali dell'Università, uno dei predetti due giovani, e precisamente quello da lei poi identificato per **Giovanni SCATTONE**.

La teste lo racconta con vivacità in dibattimento:

"… Ho continuato a piedi a scendere giù per le scale; quando sono arrivata al secondo piano, all'improvviso, davanti alla porta di ingresso di quell'Istituto, chi mi vedo proprio lì davanti? SCATTONE."

E' forse superfluo notare che la teste "adesso" dà per pacifico che si trattasse di "SCATTONE", ma ovviamente il 13 giugno 1997 non sapeva di chi si trattasse.

Sta di fatto, però, che la donna prosegue: ***"Io sono rimasta… …ho avuto <u>come un tuffo al cuore</u> quando me lo sono ritrovato lì davanti, perché immediatamente*** (lo) ***ho riconosciuto come quella persona che ho incontrato la mattina del 9 maggio".***

"<u>Ci siamo insistentemente guardati negli occhi</u>… … mi sono rigirata per guardarmelo ancora e quando mi sono rigirata ho visto che anche lui si era rigirato e mi guardava. Arrivata a quel punto ho avuto <u>questa</u>

forte emozione ***perché immediatamente ho rivissuto la mattina del 9 maggio”***.

* * * * *

E’ in questo momento, dunque, secondo la propria esposizione del suo “vissuto”, che Giuliana OLZAI **realizza** che quel giovane con cui aveva incrociato ***“insistentemente”*** lo sguardo era uno dei due che aveva visto sgattaiolare dal luogo del delitto nella tarda mattinata del 9 maggio, **ed era in sostanza uno degli assassini di Marta RUSSO**. Aggiunge la teste che ne riportò una ***forte impressione, uno spavento, un “tuffo al cuore”***, tanto che subito raccontò tutto al responsabile del Centro di Calcolo **Silvano SALVATORE** e se ne volle subito andare a casa facendosi venire a prendere dal **marito Antonio MORETTI**.

Il racconto della OLZAI è stato confermato, per quanto di ragione:

- **da Sergio FRATINI**, il quale ha ricordato che la mattina del 9 maggio la teste effettivamente era al Centro di Calcolo e lavorava alla sua tesi su un computer;

- da Iolanda RICCI, che ha riconosciuto la OLZAI, con la quale ha sostenuto in sede di indagini una sorta di confronto, ricostruendo il loro incontro del 9 maggio accanto alla RUSSO ferita;

- da Silvano SALVATORE, il quale ha riferito che la donna – che egli vide effettivamente **molto agitata**, tanto che **volle telefonare al marito per farsi venire a prendere** - gli aveva detto di aver incontrato un

giovane che già aveva incrociato il giorno del ferimento di Marta RUSSO, **e di essere stata a sua volta riconosciuta**;

- da **Antonio MORETTI,** marito della OLZAI, sia in ordine al predetto episodio del 13 giugno con SCATTONE, sia in relazione al successivo riconoscimento dei due giovani, visti in fotografia alla televisione in occasione del loro arresto.

*** * * * ***

Ha proseguito la OLZAI il proprio racconto spiegando che non aveva subito riferito all'autorità giudiziaria tutto ciò che aveva visto e vissuto perché **il giorno 14 giugno suo padre, colpito da un ictus molto grave, era stato ricoverato all'Ospedale di Aprilia**, e lei vi si era recata per assisterlo anche di notte, assieme alle sorelle. Qui, nella giornata del **15 giugno**, aveva **visto alla televisione** le fotografie di coloro che erano stati arrestati la sera prima per l'omicidio di Marta RUSSO e aveva riconosciuto i due giovani ***"concitati"*** che aveva visto nell'atrio di Statistica il 9 maggio; aveva di ciò informato telefonicamente il marito, che già sapeva del ***"tuffo al cuore"*** di due giorni prima quando aveva incontrato per le scale quello che ora sapeva essere Giovanni SCATTONE.

Ai primi di luglio, quando il padre era migliorato, era tornata a Roma e ne aveva riparlato col SALVATORE, decidendo poi di dare la propria

testimonianza. Poiché non gradiva avere rapporti con la polizia, si rivolse ad un giornalista che conosceva da tempo – **Carlo BONINI** –, che le prese un appuntamento col magistrato e il 9 luglio la accompagnò in Procura.

Per completezza va aggiunto che, dopo che la notizia della sua collaborazione era divenuta pubblica, era giunta a casa della OLZAI una **telefonata minatoria** a cui aveva risposto il marito, che esplicitamente faceva riferimento alla sue testimonianza, per cui si decise di procedersi con **incidente probatorio**.

Il tutto è ancora confermato dagli accertamenti compiuti presso **l'Ospedale di Aprilia**, dalla testimonianza di **Silvano SALVATORE** circa gli ulteriori colloqui tra loro sulla questione, nonché dalle deposizioni del giornalista **Carlo BONINI** e del marito della OLZAI **Antonio MORETTI**.

*** * * * ***

Le difese degli imputati hanno attaccato in tutti i modi la testimonianza di Giuliana OLZAI, avanzando **ogni genere di sospetti**.

Esse – **specialmente i difensori di SCATTONE**, naturalmente, che è più direttamente chiamato in causa dalla OLZAI - partono dal constatare:

- che la teste è **sorella di due pregiudicati sardi** che parteciparono nel 1989 al sequestro di persona dell'industriale Dante BELARDINELLI;

- che ella fece diramare, all’epoca, **un appello ai rapitori** per la liberazione dell’ostaggio senza riscatto, **ovviamente previ accordi con la polizia**;

- che all’epoca era Vice Questore Aggiunto, e si occupava delle indagini sul sequestro BELARDINELLI, **quello stesso dott. Nicolò D’ANGELO ora Capo della SQUADRA MOBILE e dirigente delle indagini sulla uccisione di Marta RUSSO**;

- che nulla si sa degli attuali rapporti fra la OLZAI e la polizia, **non potendosi escludere che ella sia rimasta una confidente**;

- che, **malgrado la dichiarazione d’intenti della OLZAI** di non voler avere a che fare con la polizia ma solo con i magistrati, il verbale del 9 luglio – e così pure quello del 24 settembre – risultano sì redatti davanti al Pubblico Ministero, ma **assistito dal dott. Alberto INTINI “gestore” della “pratica OLZAI” e dall’“immancabile” dott. Carmine BELFIORE**;

- che anche **tutte le testimonianze di risulta** in relazione alla ***“pratica”*** riguardante la OLZAI (BONINI, SALVATORE, il marito, la stessa Iolanda RICCI) sono state ***“curate”*** dal BELFIORE e dall’INTINI in modo da collimarsi con le sue dichiarazioni;

- che sulla base di una incontrollabile ***“telefonata minatoria”*** si è scelto di procedere subito ad **incidente probatorio**, atto di “istruttoria dibattimentale anticipata” che finisce col **conculcare** ancor più **i diritti della difesa**, che vi partecipa senza conoscere tutte le risultanze delle intere indagini.

Da tutto quanto sopra se ne deve dedurre, a parere dei difensori degli imputati, che, **pur dovendosi rifiutare l'accusa alle forze dell'ordine di aver organizzato un *"complotto"***, tuttavia è ***"evidente"*** che la ***"teste dell'ultim'ora"*** era da tempo **nota alla polizia** e **di sperimentata disponibilità;** inoltre, **si sapeva benissimo** che frequentava la Facoltà di Statistica, perché, per via della finestra n. 7 del **bagno disabili,** i nomi delle persone che vi gravitavano furono controllati subito; il fatto che ella fosse stata presente il 9 maggio era **cosa plausibile** (ma **tutt'altro che certa**, secondo la difesa, essendo misteriosamente ***"sparito"*** il registro delle presenze al Centro di Calcolo). Certo è che – secondo questa tesi - la testimonianza della OLZAI era **arrivata giusta giusta, dopo la ritrattazione di LIPAROTA, a fornire un robusto sostegno alle *"traballanti"* accuse di Gabriella ALLETTO, specie in vista del dibattimento**.

Si ipotizza, in sostanza, non un ***"complotto"***, ma **la spregiudicata utilizzazione di una *"mitomane"***, magari stimolata **nella sua follia** dall'apparizione, alla televisione, delle fotografie degli arrestati, ma poi sapientemente ***"guidata"***, assieme alle testimonianze di risulta, fino a comporre un **affresco perfetto**, o quasi, attorno alle accuse di Gabriella ALLETTO.

*** * * * ***

Ancora una volta, questa Corte non può assolutamente condividere una tale conclusione.

Si tratta, in definitiva, di sospetti assolutamente **gratuiti**, in relazione ai quali è già difficile, in partenza e per così dire **in astratto**, concepire l'idea di una loro possibile fondatezza, dal momento che vi dovrebbero essere coinvolti **numerosi e disparati personaggi**, a partire da onesti cittadini qualsiasi, fino a giungere ad altissimi livelli al vertice di importanti istituzioni, come la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica di Roma.

Davvero non si comprende perché mai la RICCI, il BONINI, il SALVATORE **– *"cittadini qualsiasi"* del tutto estranei tra di loro -** si sarebbero dovuti **scientemente** prestare ad una tale opera mistificatoria; o in base a quale criterio si possa pensare che essi siano stati **– tutti –** così sprovveduti da **non essersi neppure accorti** di essere stati indotti ad inventare e a mentire.

Non si comprende neppure **(anche prescindendo in questo momento da questioni etiche)** perché mai **magistrati e funzionari di polizia**, decisi e "duri" finché si vuole, si debbano essere **ridotti a confezionare la *"pratica OLZAI"***, con tutti i rischi connessi (un "confidente" fa presto, di questi tempi, a "confidarsi" con l'altra sponda), posto che di tale ***"pratica"*** non vi era - a tacer d'altro - alcuna necessità. E non vi era tale necessità **proprio in quei giorni ed agli occhi degli inquirenti**, che vedevano le accuse della ALLETTO confermate **da LIPAROTA** (autore di una ritrattazione che il dott. ORMANNI aveva definito ***"un fervorino pasquale"***), **dalla LIPARI** - almeno per quanto riguarda FERRARO -, **dalla consulenza**

esplosivistica del dott. FALSO che non era, all'epoca, per niente in discussione, e **dalla fragilità degli alibi di entrambi gli imputati** che proprio in quei giorni si stavano controllando.

E' davvero difficile pensare ad un **Pubblico Ministero** che in tale situazione si sente disperato per il "fiasco" che si annuncia in dibattimento, e si rivolge, finché si è in tempo, al **Capo della MOBILE** per cercare un qualche rimedio; ed è davvero difficile pensare che questi vada a "pescare", non si sa se nei recessi della propria memoria o in qualche polveroso archivio, proprio la ***"disponibile"*** OLZAI, che **fortunatamente e per caso** frequentava proprio la facoltà di Statistica (nel cui atrio **fortunatamente e per caso** scende una scala dall'Istituto di Filosofia del Diritto), per sollecitarla (**in Aprilia?!**) a "dare una mano" alle ***"traballanti"*** indagini mediante una falsità; commettendo, il dott. D'ANGELO, ancora una volta, una calunnia.

Ma non meno difficile è pensare a questa ***"mitomane"*** che il 9 maggio, vedendo a terra il corpo della povera Marta, **si immagina – segretamente –** qualcosa che possa renderla protagonista; che **ne tace per più di un mese**, ma poi si lascia **"riattizzare"** da un episodio insignificante – l'incontro con un giovane sconosciuto lungo le scale e sul pianerottolo – e già comincia a "seminare tracce" presso il SALVATORE ed il marito; che mentre si trova **in Aprilia** col padre in gravissime condizioni, vedendo un servizio in televisione viene ancora **colta da smania di**

protagonismo, ma ancora si cova questa smania per altri venti giorni e più; non manca di accennarne **- ripetutamente e tempestivamente (il 13 giugno, in epoca non sospetta –** al marito Antonio MORETTI ed a Silvano SALVATORE; chiama in aiuto il BONINI, e finalmente si presenta come un **dono del cielo** ai ***"disperati"*** inquirenti, ai quali non par vero di **approfittarne**. Senza por tempo in mezzo questi si inducono a "guidare" le dichiarazioni **del marito, di FRATINI, di SALVATORE, di BONINI**, ed a costruire attorno alla OLZAI anche la testimonianza dell'ingenua **Iolanda RICCI,** persuasa a ***"fingere"*** di riconoscerla e a ***"fingere"*** di ricordarsi la loro concitata conversazione accanto al corpo riverso di Marta RUSSO!

*** * * * ***

Una assoluta improponibilità, a parere di questa Corte, di una così complessa **falsificazione**, stando ad una **valutazione astratta** e per così dire *ex ante* dell'ipotesi difensiva.

In concreto, poi, **nessun elemento** è stato portato che fosse atto a far anche lontanamente pensare che Giuliana OLZAI, all'epoca quarantacinquenne madre di sei figli ed encomiabilmente in procinto di laurearsi, fosse una ***"mitomane"***; ed ancor meno ha preso corpo - neanche minimamente - il sospetto di un qualsiasi rapporto della teste, **né limpido né inquinat**o, nei confronti del **Dott. D'ANGELO** o chi per lui, successivamente al lontano 1989.

D’altra parte, la **presenza** della OLZAI nella Facoltà di Statistica la mattina del 9 maggio è stata confermata da **Sergio FRATINI** e, naturalmente, **da Iolanda RICCI**; ma anche gli accertamenti presso **l’Ospedale di Aprilia** sono risultati completi ed esaurienti; le **dichiarazioni testimoniali** di SALVATORE, del marito della OLZAI, del BONINI, della stessa RICCI sono state piane, serene, pacifiche, **perfino non sempre collimanti con le sue**; e in sostanza **questa Corte non ravvisa un solo motivo che possa seriamente far pensare ad una collusione** e ad una generalizzata falsità.

*** * * * ***

Si tratta dunque di esaminare le dichiarazioni di Giuliana OLZAI **nel merito**, non tanto rispetto al comportamento dei due giovani – già più volte riferito in questa sentenza oltre che in quella di primo grado, e del resto **inequivocabile** se davvero si fosse trattato degli imputati, per ben quattro circostanze di fatto singolari e specifiche (“gravi, precise e concordanti”) –, quanto nelle circostanze di contorno che consentano un giudizio di attendibilità o meno di tali dichiarazioni.

Trattandosi di una **testimone**, Giuliana OLZAI **non ha bisogno**, per la credibilità delle sue affermazioni, di **“riscontri” esterni**; ma naturalmente la valutazione nei suoi confronti, particolarmente delicata ed importante, non potrà prescindere da quegli elementi **di carattere razionale** (sua condotta e personalità, rapporti con gli accusati, tempi modi e motivi della

deposizione, verosimiglianza dei fatti riferiti, spontaneità, fermezza e costanza delle dichiarazioni e così via) che costituiscono **criteri di orientamento universalmente riconosciuti** per una corretta formazione del libero convincimento del giudice.

*** * * * ***

Muovendosi dunque all'interno di questi criteri, osserva questa Corte che la **condotta** di Giuliana OLZAI, a partire proprio dal **lodevole** "appello ai rapitori" del 1989 per giungere al contributo in questo processo, è apparsa **irreprensibile.**

Ha infatti trovato – come si vedrà – **piena giustificazione** il ritardo protratto fino al 9 luglio nel suo contributo spontaneo, e per il resto ella ha fornito una **partecipazione al processo** sempre corretta e puntuale, paziente, particolareggiata, ed aperta a sollecitazioni e contestazioni di tutte le parti.

La sua **personalità** di madre di sei figli all'epoca dei fatti, e tuttavia ancora impegnata a prendersi una laurea, premurosamente accorsa al capezzale del padre, non presta il fianco a critiche di sorta, né – si ripete – è mai apparso alcun elemento **di fatto** che potesse sottintendere un sua tendenza a quegli atteggiamenti ***"autoreclamistici"*** o ***"mitomaniaci"*** ipotizzati dalla difesa.

Le difficili esperienze che in quei giorni stavano vivendo **Maria Chiara LIPARI e Gabriella ALLETTO**, e di cui, ancorché senza "videoshock", erano pieni i giornali, non invogliavano certo una persona ***"normale"***

a cacciarsi nei guai, se non per un **motivo serio** come quello che la OLZAI giustamente riteneva di avere, per aver visto i ***"due giovani"*** **in fuga**; né sussiste alcun indizio di una sua **morbosa** propensione per le luci della ribalta mediatica, a costo di mentire e di sottoporsi a "vivisezione".

D'altronde, non sussiste nessun **motivo di interesse**, di astio, di rancore, di invidia, di qualsivoglia altra cattiva disposizione della OLZAI nei confronti di nessuno degli imputati né della loro cerchia; **i fatti riferiti** (la "fuga", in quel momento, di due giovani ***"concitati"***) sono perfettamente **verosimili**, compreso il suo iniziale equivoco che la portò a seguirli per qualche passo; la sua narrazione è stata **ripetuta** in diverse occasioni (a SALVATORE, al marito, al BONINI, al PM, e poi in incidente probatorio e in dibattimento) con assolute **coerenza, costanza e fermezza**; la **spontaneità** della sua presentazione al PM è parte integrante del suo racconto, è testimoniata dal BONINI, e sarà comunque ulteriormente esaminata.

In definitiva, Giuliana OLZAI è – in astratto - una testimone pienamente attendibile.

*** * * * ***

Quanto al **contenuto specifico** delle dichiarazioni, reputa questa Corte che sia **razionalmente necessario** prendere le mosse da un fatto controllabile, controllato, e risultato **certo**: è risultato **incontrovertibile** che il **13 giugno 1997** Giuliana OLZAI

raccontò al SALVATORE lo ***"spavento"*** **che aveva appena vissuto.**

La donna – che lo stesso SALVATORE descrive come ***"molto agitata"*** - gli chiese di parlargli ***"da solo"*** e gli disse che aveva testè rivisto uno di due giovani che aveva incontrato nell'atrio la mattina del ferimento di Marta RUSSO; **raccontò al SALVATORE anche l'episodio del 9 maggio**, e se ne volle andare a casa perché troppo turbata, facendosi venire a prendere dal marito Antonio MORETTI al quale raccontò le stesse cose. **Tutto ciò accadde venerdì 13 giugno 1997**.

E' questo **il primo momento** nel quale la OLZAI abbia "esternato" il proprio sospetto di aver visto in faccia, il 9 maggio, gli assassini di Marta RUSSO; e le deposizioni del marito e del SALVATORE **confermano in pieno tale svolgimento dei fatti**.

Ne deriva **l'impossibilità** che la **presunta** ***"mitomane"*** sia stata travolta **il giorno 13** dai propri **presunti** impulsi irrazionali e patologici, non potendo aver visto – **se non il giorno 15** - le fotografie di coloro che furono arrestati solo **la sera del 14** e le cui fotografie **saranno trasmesse il giorno dopo**: occorrerebbe pensare o che la donna abbia divinatoriamente giocato d'anticipo di due giorni, il che è manifestamente **assurdo**, o che l'episodio del 13 giugno (l'incontro con SCATTONE nel pianerottolo del secondo piano, con conseguente reciproco riconoscimento, e ***"tuffo al cuore"*** della OLZAI) non sia mai accaduto; e dunque non solo il marito ma anche **Silvano SALVATORE avrebbe inspiegabilmente mentito su**

questo punto, per aiutarla in una ***"autoreclamistica"*** calunnia.

E' ancora da porre in grande evidenza – a scanso di altre "ipotesi" la cui formulazione peraltro può essere inesauribile – che nel momento in cui avvenne il fatto **certo** della **confidenza tra la OLZAI ed il SALVATORE** (una confidenza completa: aveva rivisto uno dei due che il 9 maggio adesso aveva capito che fuggivano, lo aveva perfettamente riconosciuto e ne era stata riconosciuta), Gabriella ALLETTO non aveva ancora fatto alcun nome: li farà solo l'indomani sera, e niente al mondo il 13 mattina faceva pensare che li avrebbe fatti, **e che avrebbe fatto quello di SCATTONE**.

*** * * * ***

E da notare, peraltro, che **Silvano SALVATORE** non è affatto un teste "preparato", tanto che, sentito nell'udienza del 27 maggio 1998, **"sbaglia" vistosamente due particolari**: non sa dire esattamente quale fosse il giorno dello ***"spavento"*** della OLZAI e riferisce – anche se non ne è sicuro - che in quella occasione la donna gli disse di aver visto ***"SCATTONE"***.

Poiché il SALVATORE ha collocato l'episodio ***"pochi giorni prima di partire per una vacanza il 21 di giugno"***, la difesa di SCATTONE ha tentato di dimostrare che esso non è avvenuto il 13 giugno, ma successivamente, **dopo** l'arresto dello stesso SCATTONE, e che la OLZAI, già preda della ***"mitomania"***, lo avrebbe raccontato dopo averlo inventato di sana pianta; ma in realtà l'ipotesi difensiva è **impossibile.**

Secondo il teste Silvano SALVATORE (e non soltanto secondo la donna ed il marito) la OLZAI raccontò il fatto come avvenuto **pochi minuti prima**; e ovviamente non poteva che essere avvenuto **prima di qualsiasi arresto**, perché dopo gli arresti l'intero episodio non avrebbe avuto senso; inoltre la OLZAI, se avesse raccontato un episodio vecchio di qualche giorno, **non si sarebbe spaventata** fino a farsi venire a prendere dal marito, come lo stesso SALVATORE conferma; né va dimenticato che dal 14 giugno ai primi di luglio la donna stava **ad Aprilia**.

Del resto il SALVATORE è ben chiaro nel dire ***"non ho possibilità di stabilire con esattezza il giorno del...se il 13 o il 14 o il 12, c'è stato questo incontro"***; ma indica sempre, spontaneamente, giorni **antecedenti rispetto al 15; ed il 14 gli imputa furono arrestati**.

E il marito della OLZAI, **Antonio MORETTI** è ben sicuro della data (13 giugno), perché era il giorno del suo onomastico, e proprio in quel giorno la moglie aveva vissuto un momento drammatico.

Quanto poi al fatto che la OLZAI avrebbe in quel frangente fatto il nome di ***"SCATTONE"***, è anch'esso manifestamente un **errore** del SALVATORE, una "sovrapposizione" dipendente dall'estrema notorietà di quanto accaduto dopo; ma l'episodio – si è visto – non poteva che essere accaduto **prima** degli arresti; e poiché prima degli arresti né la OLZAI né il marito né il SALVATORE avevano mai sentito nominare SCATTONE, la OLZAI **non poteva** aver fatto quel nome. Aveva solo

parlato di un giovane che aveva già visto il 9 maggio assieme ad un altro nelle note circostanze, ed anzi si riprometteva di tornare all'Università nei giorni successivi, facendosi accompagnare dal marito, per cercare di riincontrarlo e di saperne di più.

*** * * * ***

Così pure, è assolutamente normale, umanamente e psicologicamente, che la donna, quel giorno dello ***"spavento"***, al SALVATORE che tra l'altro le suggerì di andare dalla polizia, abbia risposto ***"Ma perché, ma voglio riflettere, mi voglio calmare prima; e poi che gli dico, che ho incontrato uno nelle scale"***. Nell'udienza del 25.5.1998 ha spiegato questo passaggio, aggiungendo: ***"Io non avevo motivo di ritenere che fosse un fatto da magistratura, in fondo"***.

Il concetto, ricostruito soggettivamente, è chiarissimo: quando la OLZAI vede i "due giovani" che si dirigono verso Scienze Politiche le fanno ***"una cattiva impressione"***, perché non le rispondono e sono ***"agitati"***, ma in sostanza non vi si sofferma e quasi se ne dimentica; è quando **rivede SCATTONE il 13 giugno** che lo riconosce e capisce e sospetta; ma ancora, non del tutto a torto, è titubante: ***"che gli dico, che ho incontrato uno nelle scale… …non avevo motivo di ritenere che fosse un fatto da magistratura"***.

E' solo quando vede le fotografie degli arrestati in televisione che si convince definitivamente della importanza di ciò che aveva visto; ma si trova in Aprilia, presa dalla cura e dalla preoccupazione del

padre in fin di vita, e soprassiede per qualche tempo. Nulla di così inconfessabile e turpe vergognoso come i difensori (anche di FERRARO, ma più vibratamente quella di SCATTONE) vi vogliono vedere.

In definitiva, **è vero e provato** che Giuliana OLZAI il 13 giugno 1997, e comunque in un giorno precedente e assai prossimo all'arresto di SCATTONE, **raccontò a Silvano SALVATORE ed al proprio marito**, con grande spavento, di aver incontrato e riconosciuto poco prima, nelle scale dell'Università, un giovane, sconosciuto di nome, **che già aveva visto nell'atrio di Statistica pochi minuti dopo il ferimento di Marta RUSSO allontanarsi verso l'uscita sul retro**, assieme ad un altro giovane pure sconosciuto, entrambi ***"agitati e concitati"***.

*** * * * ***

Stabilito dunque che davvero la OLZAI il 13 giugno raccontò quanto sopra; che non è una mitomane; che la polizia non le ha imposto alcuna falsa testimonianza, questa Corte ritiene **vero e provato anche l'episodio del 9 maggio**, senza il quale quello del 13 giugno non avrebbe senso. La donna, del resto, riferì **congiuntamente** i due episodi, giacché quello del 13, in sé irrilevante, le aveva suscitato ***"un tuffo al cuore"*** e una ***"forte emozione"*** soltanto perché aveva fatto riaffiorare alla sua memoria quello **ben più significativo** del 9 maggio.

Fuori da ipotesi **romanzesche**, quale sarebbe quella del registro delle presenze al Centro di Calcolo fatto

"sparire" perché esso avrebbe dimostrato, in realtà, che Giuliana OLZAI il giorno del ferimento di Marta RUSSO **non** era all'Università, **è dimostrato invece che ella vi era**: la ricorda il teste **Sergio FRATINI**, sia pure con la differenza, che la Corte reputa irrilevante, secondo cui lavorava al computer n. 5 (e non 7 come dice la stessa OLZAI); la ricorda **Iolanda RICCI**, che ha riconosciuto, vedendola in Questura, Giuliana OLZAI ed ha ricordato anche i discorsi e i commenti fatti sul momento, prima dell'arrivo dell'ambulanza; lo dimostra **il minuzioso ed esatto racconto della stessa OLZAI** circa i due medici che cercavano di rianimare la ragazza ferita e circa la presenza e l'atteggiamento di Iolanda RICCI.

Tenuto conto che, come ha spiegato la OLZAI, la stanza in cui lavorava era interna e **non** aveva finestre che dessero sul vialetto, e che non riuscì a vedere niente, è ben verosimile e credibile che abbia voluto capire che cosa avesse determinato il ***"trambusto"*** e che sia andata verso l'esterno.

Sarebbe certamente uscita dalla porta dell'atrio di Statistica, se non fosse stata, **comprensibilmente,** fuorviata proprio dai due giovani, che le dettero l'impressione, ***agitati e concitati e gesticolanti***, di sapere qualcosa di preciso sul fatto importante - uno sparo o altro - che certamente era accaduto, tanto che andò loro dietro; e poi, visto che in quella direzione non c'era niente di notevole, tornò sui propri passi.

E' ancora **del tutto verosimile e "normale"**, a parere della Corte, che poi, a causa della visione del

corpo della ragazza ferita, dell'incontro con la RICCI, dell'intervento della ambulanza (e poi ancora della improvvisa e gravissima malattia del padre), **il fugace particolare dei due giovani che andavano verso la parte opposta sia stato accantonato nella sua mente, e le sia tornato alla memoria rivedendo uno dei due**.

Questa Corte non trova in tutto ciò alcuna traccia di quello stratagemma probatorio ***"scandaloso", "vergognoso", "processualmente e moralmente ripugnante"*** che la difesa di SCATTONE vi vuol vedere; né da parte della polizia (o della Procura) né da parte della OLZAI.

Non è questione di essere più o meno ***"candidi"***: la prospettazione di una così gigantesca opera di falsificazione, a tutti i livelli, dai pubblici ufficiali ai privati cittadini (da ORMANNI a INTINI e dalla LIPARI alla OLZAI) - e non si vede come tutto ciò si potrebbe chiamare, se non ***"complotto"***-) **non ha alcun appiglio in atti**: a partire dalla **incompatibilità morale** di tutte le suddette persone rispetto ad una così abietta condotta, proseguendo con **l'inadeguatezza assoluta del presunto "movente"** (nulla di più, per le autorità, che il desiderio di evitare una brutta figura; nulla di più, per i testimoni, che la paura, la viltà, la piaggeria), per concludere con un giudizio di **sostanziale genuinità** delle prove, e - il più delle volte – con la dimostrazione della **inutilità** e perfino della **impossibilità** di una loro falsificazione.

Questa Corte è convinta, per le molte, diverse e convergenti ragioni fin qui esposte, che Giuliana OLZAI

fosse all'Università la mattina del 9 maggio, e che abbia visto, pochi minuti dopo il ferimento di Marta RUSSO, due giovani in preda alla concitazione e con una cartella in mano andarsene di corsa da un'uscita sul retro.

Questi **due giovani** tennero una **condotta** – più sopra accuratamente descritta e vagliata - **assai significativa sia nel complesso che nei particolari**, tanto da far fondatamente pensare che si trattasse dei **colpevoli del reato** che nell'immediatezza **si allontanavano** dal luogo delitto portando con sé l'arma, e che manifestavano nella fuga evidenti segni di **concitazione** e di **timore di essere stati scoperti e di poter essere identificati.**

Il thema decidendum è se costoro fossero Salvatore FERRARO e Giovanni SCATTONE: ma non vi sono ulteriori e diverse problematiche.

*** * * * ***

La teste, esaminata in dibattimento, nel corso della sua deposizione ha **indicato in aula gli imputati presenti** (***"IO SCATTONE lo vedo là e FERRARO sta là, che mi sta guardando"***) come **corrispondenti ai due giovani che aveva visto nell'atrio di Statistica pochi minuti dopo il ferimento di Marta RUSSO**.

Per quanto scontato, il particolare è **importante**, nel senso che la donna non li ha indicati come persone ormai divenute notissime per via delle immagini del processo divulgate dagli organi di informazione, né come i due le cui fotografie aveva visto in televisione

il giorno del loro arresto, ma proprio come **i due giovani che aveva visto nell'atrio di Statistica pochi minuti dopo il ferimento di Marta RUSSO.**

*** * * * ***

Particolarmente sicura l'identificazione di SCATTONE, che la OLZAI aveva visto meglio, giacché le stava ***"di fronte"*** fin dal primo momento (mentre FERRARO era ***"di spalle"***, e ***"si è girato"*** dopo); le erano rimasti ***"impressi"*** gli occhi, e lo aveva rivisto, sempre con parecchio agio, il 13 giugno, quando si erano **fissati reciprocamente a lungo**.

Ovviamente, trattandosi di un esito che risiede esclusivamente **nella mente** di un individuo, non è possibile trovare **la prova** del riconoscimento – **che oltretutto costituisce esso stesso, processualmente, una prova** – la cui attendibilità è legata alla attendibilità della persona che lo riferisce.

In proposito, già si è detto dell'ottima **attendibilità** per così dire "generica" di Giuliana OLZAI sul piano personale e psicologico, che getta una **luce positiva** sul contenuto delle sue spontanee dichiarazioni. Tutta la sua condotta processuale depone per una testimone certamente **in buona fede**, certamente **cauta nel muoversi**, certamente **attenta e puntuale** nel riferire in modo particolareggiato il suo vissuto, e certamente **molto *"turbata"*** dall'accaduto.

Nello **specifico** – a prescindere dal dato, da lei riferito ma non dimostrato, di una sua particolare capacità mnemonica e fisionomica da buona

"ritrattista" quale era in gioventù – sono da considerare tre elementi:

- la teste ha dichiarato di aver riconosciuto alla televisione **SCATTONE e FERRARO**, che aveva a suo dire visto in quella situazione, ma non ha preteso di riconoscere anche **LIPAROTA**, che non aveva mai visto;

– la OLZAI si è detta sicura del riconoscimento in televisione di Giovanni SCATTONE, avendolo **rivisto** molto più recentemente il 13 giugno, e avendone riportato ***"un sussulto"***, una ***"forte impressione"*** (udienza 25.5.98);

- la donna ha mostrato di possedere buone qualità di osservatrice **riconoscendo**, ad ancora maggiore distanza di tempo, Iolanda RICCI, che aveva visto lo stesso giorno dei **"due giovani"** e poi più.

Il fatto poi che anche la RICCI abbia a sua volta **riconosciuto la OLZAI** e ricordato i discorsi che erano intervenuti tra loro dimostra ulteriormente la **verità** dell'episodio che le riguarda.

Né questa Corte può riconoscere alcuna seria fondatezza alle critiche mosse dai difensori a tutti i racconti di Giuliana OLZAI sotto il profilo che sarebbe **inverosimile** il frequente, insistito - e indicato come francamente eccessivo - ***"intreccio di sguardi"*** che la donna sempre riferisce: fra sé e i due giovani a suo dire incontrati nell'atrio di Statistica il 9 maggio e fra sé e il presunto SCATTONE il 13 giugno.

Più volte, secondo la OLZAI, ciascuno dei due giovani del 9 maggio e poi il presunto SCATTONE si sarebbero ***"girati a guardarla"*** (e nel secondo episodio

lei e “SCATTONE” si sarebbero ***”fissati insistentemente”***): quasi che – ironizzano i difensori - i presunti autori del delitto **ci tenessero a farsi notare e vedere ben bene dalla OLZAI** per poi essere più facilmente riconosciuti. Evidentemente – argomentano - la donna, nel riferire i due episodi **inventati**, non ha saputo resistere alla tentazione di autoattribuirsi il ruolo di chi aveva potuto vedere le persone in maniera a suo parere indubitabile, **senza rendersi conto di eccedere fino alla inverosimiglianza**.

La Corte non può che **prendere atto delle parole della OLZAI**, fedelmente riportate più volte in questa sentenza, e del giudizio testè espresso su di esse dai difensori degli imputati: giudizio che però non si può condividere, dal momento che anzi è **normale effetto di uno stato di ansia quello di portare a compiere, in maniera istintiva e incontrollabile, proprio ciò che non si vorrebbe**.

Non può essere dimenticato il fatto che né FERRARO né SCATTONE sono criminali incalliti, e che il ferimento della ragazza, per le sue enormi conseguenze – non solo penali, ma civili e morali, di carriera e di immagine - non può non averli scossi.

La ***“concitazione”*** di cui ha parlato la OLZAI, e la **preoccupazione** che indubbiamente deve aver preso Giovanni SCATTONE nel rivedere e riconoscere la donna incontrata nell’atrio la mattina del 9 maggio **– consapevole di essere stato a sua volta riconosciuto –**, sono stati d’animo **insopprimibili** in situazioni quali quelle descritte; stati d’animo per effetto dei quali è

pressoché inevitabile proprio l'ansioso ***"intreccio di sguardi"*** (e il ***"tuffo al cuore"***, che certamente avrà preso anche all'altro) descritto dalla OLZAI senza alcuna inverosimiglianza.

*** * * * ***

Anche il momento importante del **riconoscimento alla televisione** è stato raccontato minuziosamente dalla OLZAI, in tutti i momenti in cui è stata sentita.

Particolarmente efficace il **primo momento**, quando si presentò in Procura il 9 luglio 1997: ***"Mi balzò il cuore in gola nel vedere in televisione l'immagine di SCATTONE: era proprio lui quello dei due giovani che avevo visto nell'atrio di Statistica e che poi avevo rivisto il venerdì precedente a quella domenica".***

In sintesi, **è qui tutto il succo** della sua deposizione: ***"era proprio lui"***, dice la OLZAI, quasi ripercorrendo nella narrazione il dialogo con se stessa in quel momento, ***"quello dei due giovani che avevo visto nell'atrio di Statistica"***; e poi si rafforza nel convincimento ***"e che poi avevo rivisto"*** **appena due giorni prima**, ***"il venerdì precedente a quella domenica".***

Il discorso completo è del tutto esaustivo:

"Il sabato mattina (14 giugno, ndr) ***mi avvertirono che mio padre era ricoverato presso l'Ospedale Città di Aprilia, a seguito di un ictus. Così andai ad Aprilia per assistere mio padre, insieme con mia madre, facendo turni in ospedale. Mio padre è stato***

grave per dieci giorni. Da (rectius: dopo) ***qualche giorno si è stabilizzato in meglio.***

La OLZAI ha chiarito che lei **non lavorava**, e dunque le era ben possibile trasferirsi ad Aprilia, con la madre, a casa di una sorella per ***"fare le notti"*** assistendo il padre. In proposito è stato perfino acquisito agli atti il **permesso speciale** che la Direzione Sanitaria dell'Ospedale aveva rilasciato per consentire ai parenti l'ingresso fuori dall'orario ordinario delle visite ai degenti.

La teste prosegue:

"La domenica mattina 14 giugno andai a casa e vidi alla televisione la notizia dell'arresto di tre persone per l'omicidio dell'Università".

Si tratta – è ben chiaro – del **primo** giorno in Aprilia; il malore del padre risaliva **al giorno precedente**, e la OLZAI, che aveva fatto in Ospedale la prima notte, vi si trattenne per altri dieci giorni: "***Io facevo le notti, le prime dieci notti le ho fatte interamente io e facevo anche diversi pomeriggi e notti".***

"Andai a casa", dunque – e forse c'è stato in proposito un equivoco da parte delle difese - non significa ***"a Roma",*** **ma "a casa" rispetto all'Ospedale, a casa della sorella in Aprilia.**

Ed è qui il momento topico: ***"In un telegiornale, diciamo all'ora di pranzo, io avevo visto due fotografie in televisione. Una appunto era quella che ho riconosciuto come SCATTONE e l'ho riconosciuto immediatamente quanto ho visto la fotografia e ho***

(avuto) ***anche un sussulto, un sobbalzo al cuore in quel momento.***

E poi c'era un'altra persona, altra fotografia, che poi ho saputo dopo che era LIPAROTA che ho escluso proprio… …

In un successivo telegiornale, appunto, davano tre fotografie, e subito sono stata attirata dalla fotografia della terza persona che poi ho riconosciuto diciamo come FERRARO".

Osserva la Corte che si tratta di un racconto assai bene **scandito** dalla OLZAI (uno lo riconosce, con ***"un sussulto"***, uno no, ***"l'ho escluso proprio"***; poi vede la terza fotografia, ed in questa riconosce l'altro giovane); scandito così bene, **sia cronologicamente che psicologicamente**, da far "rivivere" la scena a chi la ascolta per mezzo delle sue stesse parole, e da ingenerare il convincimento che ella stessa abbia davvero vissuto quel momento e quella emozione.

*** * * * ***

La teste ne informa subito, telefonicamente, il marito Antonio MORETTI – lui sì, rimasto a Roma - ma, come dice in dibattimento, non pensa di andare dalla polizia, ***"perché, francamente, con mio padre così, avevo anche altro da pensare"***.

Questa Corte valuta **perfettamente congruo** e umanamente condivisibile un tale comportamento, e pienamente credibile tutta questa parte della testimonianza della OLZAI. Né alcun sospetto sorge per il fatto che, tornata a ROMA ai primi di luglio e

rivisto il SALVATORE (probabilmente il 3 luglio), gli avesse accennato al noto episodio dicendo ***"per quella cosa*** (rivelare agli inquirenti ciò che aveva visto, ndr.) ***ci sto pensando"***; infatti i contatti col giornalista BONINI sono al massimo del 5 luglio, e dunque è vero che il 3 ***"ci stava pensando"***.

Al giornalista **Carlo BONINI**, poi, la OLZAI si rivolse non per concertare chissà quale esclusiva a pagamento, ma per farsi aiutare, come spiega nell'incidente probatorio, a prendere contatto con i magistrati: ***"…insomma io volevo andare dal magistrato. Non è che potevo prendermi un elenco telefonico, andare al Tribunale così, non sapevo neanche chi fossero i magistrati che conducevano l'inchiesta, per cui mi sono rivolta ad un giornalista"***.

Una scelta naturale, quella del BONINI: un cronista giudiziario che la donna conosceva perché a suo tempo si era occupato del sequestro BELARDINELLI e della sorte di **Diego OLZAI**, uno dei fratelli di Giuliana che lo avevano commesso; costui era stato ferito in un conflitto a fuoco con la polizia (nel quale un altro fratello, Bernardino, era stato ucciso), era rimasto paralizzato ed era detenuto in quelle condizioni; una evidenziazione giornalistica del suo caso aveva probabilmente **facilitato** l'adozione di un provvedimento di sospensione della pena.

D'altra parte è da porre in grande evidenza che nessun interesse legava, nel 1997, la OLZAI ed il BONINI con la polizia o con chissà quale altra

autorità, posto che tale questione era stata già risolta da anni.

D'altra parte è ben comprensibile che la OLZAI - pur sempre **una donna sarda, e molto sensibile ai legami familiari** – non volesse avere ***"niente a che fare"*** con la polizia che le aveva ucciso un fratello e reso invalido un altro (***"io voglio andare direttamente a parlare con un Magistrato, non voglio parlare con la Polizia, voglio parlare direttamente con un Magistrato"*** disse al BONINI: altro che fungere da ***"confidente"*** al dott. D'ANGELO!!), e che abbia preferito frapporre anche il "cuscinetto" costituito dal BONINI fra sé e le autorità in genere.

*** * * * ***

Escluso, dunque, ogni ***"torbido retroscena"***, va rilevato che non tutti i particolari "quadrano", e che in particolare Gabriella ALLETTO e Giuliana OLZAI descrivono **gli abiti** di SCATTONE e di FERRARO in maniera non del tutto coincidente.

Le due donne sono d'accordo rispetto alla parte superiore del corpo di **Giovanni SCATTONE**: costui **non aveva la giacca** e portava ***"una camicia chiara"*** (Gabriella ALLETTO, incidente probatorio) ***"una camicia chiara"*** (Giuliana OLZAI, incidente probatorio), ***"una camicia celeste, sbottonata sul collo, a maniche lunghe"*** (udienza 25.5.1998). Per il resto egli indossava ***"pantaloni blu scuro o neri"*** secondo la OLZAI, ***"forse verdi"*** secondo la ALLETTO.

Quanto a **Salvatore FERRARO**, per Gabriella ALLETTO ***"c'aveva una giacca blu"***; per Giuliana OLZAI ***"la parte***

superiore di questo indumento non so dire precisamente che cosa era, è un indumento che scende morbido sulle spalle… … io ho parlato di polo, ma non ho neanche escluso che potesse essere anche una giacca. Il colore, siamo su un celeste, a me è sembrato più chiaro dei pantaloni, e poi indossava un pantalone tendente al grigio”.

Reputa la Corte che questi dati siano del tutto **neutri**, dal punto di vista probatorio, giacché **non esiste alcuna possibilità di un reale controllo**: infatti nessuno di coloro che quel giorno hanno (o avrebbero) visto Giovanni SCATTONE e Salvatore FERRARO, (da Francesco LIPAROTA al prof. Eugenio LECALDANO allo studente Stefano LA PORTA per il primo, la sorella Teresa e Marianna MARCUCCI per il secondo), ne ha descritto gli indumenti.

Non è neppure possibile stabilire se nei punti in cui le affermazioni delle due donne, almeno apparentemente, differiscono, avesse ragione l’una o l’altra: a parte che dei calzoni ***“forse verdi”*** possono anche apparire ***“scuri”*** e che una giacca portata sulle spalle senza infilare le maniche può apparire che ***“scenda morbida”***, si tratta in realtà di valutazioni ed aggettivazioni talmente **soggettive, vaghe ed incerte** da non poterci fare nessun assegnamento, neppure rispetto alle parti, **pur rilevanti**, in cui sembrano combaciare.

Queste dichiarazioni, dunque, non dimostrano né che le due donne, il 9 maggio 1997, abbiano effettivamente visto SCATTONE e FERRARO a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, né che entrambe (o una di

esse) mentano, e non abbiano vissuto la scena descritta: i dati sono in sé **probatoriamente neutri**, e significano – al più - che non è esistita alcuna **"regia" occulta**, e che le deposizioni sono genuine.

E' da fare, anzi, anche qui, una **notazione psicologica** che si ritiene pertinente, nel senso che **è più che normale** – lo dimostra l'esperienza comune delle testimonianze, tanto che ***"il colore dei calzini"*** è quasi un ***"topos"*** della esasperazione del metodo giudiziario – che in casi come quelli di cui ci sta occupando, che comportano l'apparizione improvvisa di qualcuno che compie qualcosa di inaspettato, l'attenzione si concentra sui gesti, sul viso, sull'espressione, ma non sugli abiti, a meno che questi non siano a loro volta "implicati di per sé" nell'accadimento, o assolutamente straordinari.

*** * * * ***

Assai diverso è invece il discorso sulla cartella.

"Sì - dice Giuliana OLZAI in udienza - ***FERRARO portava sulla mano destra una borsa o valigetta, io di questo particolare posso dire che*** (era) ***di forma rettangolare e di colore unico"***

Dal canto suo anche Gabriella ALLETTO, in dibattimento, pur senza saper attribuire con certezza a qualcuno dei due la proprietà della borsa, ha ripetuto che ***"era stata portata via da FERRARO"***; e richiesta di descriverla aveva risposto: ***"Io ricordo che fosse di cuoio marrone, ma per me sono tutte uguali, guardi… … forse era rigida, ma non ci giurerei, guardi"***.

Su questo punto, dunque, sono **ben quattro** gli elementi che “quadrano”: **1)** - la borsa è stata **vista** da **entrambe** le donne; **2)** - era ***“di cuoio marrone”*** secondo l’una, e corrispondentemente ***“di colore unico”***, cioè uniforme, secondo l’altra; **3)** - per l’una era ***“rigida”*** e per l’altra ***“una valigetta”***; **4)** - secondo **entrambe** ce l’aveva **FERRARO**.

Occorre a questo punto considerare:

- che anche **Maria Chiara LIPARI** aveva ricordato, fin dal 24 maggio, di aver visto **Salvatore FERRARO** in sala assistenti, dove certamente aveva visto **Gabriella ALLETTO**;

- che **in quella borsa, portata via proprio da FERRARO, Gabriella ALLETTO aveva visto, pochi minuti prima, Giovanni SCATTONE riporre la pistola appena adoperata per sparare dalla finestra n. 4 dell’aula n. 6**;

Valutando unitariamente tutto il complesso probatorio testè esposto, questa Corte reputa evidente che si saldano i ricordi della LIPARI, le dichiarazioni della ALLETTO, la testimonianza della OLZAI e gli altri dati di fatto – in ordine ai quali, *ad abundantiam*, altre considerazioni verranno fatte al termine di questa motivazione - a comporre un unico quadro probatorio completo, convincente e riscontrato.

I RISCONTRI ESTERNI INDIVIDUALIZZANTI

II

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO LIPAROTA

PREMESSA

Francesco LIPAROTA è in questa sede **imputato di favoreggiamento personale** nei confronti di Giovanni SCATTONE e Salvatore FERRARO, assolto in primo grado per aver agito in stato di necessità, con **impugnazione** nel merito sia da parte del Pubblico Ministero, che ne chiede la condanna, sia da parte sua per ottenere una formula di assoluzione più ampia; inoltre, nel corso delle indagini preliminari egli ha reso **dichiarazioni accusatorie** nei riguardi degli stessi SCATTONE e FERRARO, ed è dunque un **"chiamante in reità"** verso gli altri due imputati, in posizione in qualche modo affine a quella di Gabriella ALLETTO.

Il complesso tema delle dichiarazioni del LIPAROTA è stato **ampiamente trattato** nella parte narrativa della presente motivazione, ed è stato oggetto di puntuale esposizione nella sentenza impugnata (per 40 pagine, dalla 282 alla 322), per cui **non si ripeterà in questa sede l'enunciazione di fatti già noti**.

Si terrà conto, invece, rispetto alla sua posizione di imputato, dei motivi di impugnazione suoi e del PM; rispetto alla sua veste di "chiamante" - e naturalmente i due momenti non potranno essere scissi - si terrà conto della delicata situazione normativa che riguarda la sua posizione e la valutazione delle sue dichiarazioni.

*** * * * ***

Il caso tuttavia è reso ancora più complicato dalla **molteplicità, mutevolezza e dichiarata ambiguità** degli atteggiamenti del LIPAROTA, il quale:

- nel corso delle indagini **dapprima** tenne un atteggiamento sfuggente dichiarando di non poter affermate niente di certo: (***"forse anche la mattina del 9 maggio, come tutte le altre mattine, andai in aula n. 6 un paio di volte; non escludo di avervi visto Gabriella ALLETTO; in mia presenza non avvenne nulla di notevole e se avvenne non me accorsi"***);
- quando, arrestato, stava per essere tradotto in carcere, **scrisse un appunto** nel quale accusava SCATTONE e FERRARO di aver sparato e di averlo minacciato perché non "parlasse";
- **nell'interrogatorio** dopo l'arresto confermò le accuse, ma subito dopo, nello stesso interrogatorio, le ritrattò ed infine le confermò ancora, specificando di essersi confidato con sua mamma;
- subito ottenuti gli arresti domiciliari, **il giorno seguente** a tale interrogatorio si presentò al PM e ritrattò definitivamente;

- **in incidente probatorio** si è avvalso della facoltà di non rispondere;

- **in dibattimento**, pur avvalendosi ancora della predetta facoltà, ha reso una lunga e dal suo punto di vista "completa" **dichiarazione spontanea** ai sensi dell'art. 494 CPP, con la quale non solo ha scagionato se stesso ma anche FERRARO e SCATTONE.

In tale situazione **di fatto,** questa Corte ritiene che sia **un fuor d'opera** la pretesa di accertare la verità in relazione a tutti i particolari delle ondivaghe dichiarazioni di LIPAROTA, le quali vanno invece assunte e valutate **nel loro nucleo essenziale**. Ciò è tanto più necessario in quanto:

- vi sono state certamente le già menzionate inevitabili ***"contaminazioni"***, insite nel fatto che quando LIPAROTA formulò nei particolari le sue accuse già aveva potuto conoscere, almeno in parte, le dichiarazioni di Gabriella ALLETTO;

- d'altra parte, la possibilità di un razionale e affidabile **"controllo incrociato"** delle sue dichiarazioni con quelle della ALLETTO è **vanificata** dal fatto che egli stesso ha spiegato di aver volontariamente introdotto nella propria versione alcune ***"varianti"***, proprio allo scopo di ***"essere più attendibile"***.

*** * * * ***

E' bene chiarire subito che le dichiarazioni **accusatorie** del LIPAROTA, benché rese soltanto durante le indagini preliminari, sono pienamente **valutabili**.

Dal punto di vista processuale, infatti, il caso è regolato dal combinato disposto delle **norme transitorie** contenute **nell'art. 26 comma 4 della Legge 1° marzo 2001 n. 63 e nell'art. 1 comma 2 del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2000 n. 35**: le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - poiché i relativi verbali fanno parte del fascicolo del dibattimento fin dall'udienza dibattimentale del 22 dicembre 1998, e dunque ben prima del 25 febbraio 2000 - **possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati**, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; ma poiché **nell'incidente probatorio e in dibattimento Francesco LIPAROTA si è avvalso della facoltà di non rispondere**, e si è dunque ***sempre volontariamente sottratto, per libera scelta, all'esame degli imputati*** **SCATTONE e FERRARO e dei loro difensori**, le sue dichiarazioni rese nelle indagini sono valutate come **prova** dei fatti in esse affermati soltanto se gli ***"altri"*** elementi di prova ***che ne confermano la attendibilità*** non siano stati assunti o formati con le stesse modalità (non si tratti cioè di dichiarazioni a loro volta rese soltanto nelle indagini da parte di chi poi ***si sia sempre volontariamente sottratto per libera scelta all'esame degli imputati e dei loro difensori***).

*** * * * ***

Osserva in proposito questa Corte che se la **"bussola"** deve sempre essere orientata sul dibattimento, ciò è perché in esso si realizza il

contraddittorio; se invece il contraddittorio **non si realizza** perché **l'imputato** (in questo caso, il "chiamante") vi si sottrae, **e tuttavia rende articolate dichiarazioni spontanee** che non consistono in astratte affermazioni di innocenza, ma **assumono il contenuto di una sorta di malleveria nei confronti dei coimputati**, si pone il problema non solo della concreta **attendibilità** di tali dichiarazioni, ma della loro stessa eventuale **valutabilità** come prova dei fatti in esse affermati.

Ciò nel silenzio della legge, che regola la materia soltanto nell'art. 494 CPP, senza alcun accenno al problema della **"valenza"** delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, pur abilitato a renderle **"in ogni stato del dibattimento"**.

*** * * * ***

Va però rilevato, in proposito, che la ***"sottrazione"*** di Francesco LIPAROTA al contraddittorio è avvenuta non solo nei confronti ***"dell'imputato e del suo difensore"*** secondo la lettera della legge, ma anche nei confronti **del Pubblico Ministero, delle parti civili e dello stesso giudice**, che può intervenire ai sensi dell'art. 506/2 CPP.

Sembra perciò evidente che così come ***"la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio*** (o, rectius, ***all'esame***) ***da parte dell'imputato o del suo difensore"*** (art. 111 Cost.;

art. 526/1bis CPP), neppure la **non colpevolezza** dell'imputato possa essere provata **direttamente** nello stesso modo, **fondandosi esclusivamente sulle sole dichiarazioni spontanee rese** in dibattimento da chi, per libera scelta, si è volontariamente sottratto all'esame da parte del Pubblico Ministero, della parte civile e degli altri partecipanti al dibattimento.

La legislazione **attuale** stabilisce, nel "nuovo" art. 64 CPP, che il **"chiamante"**, ***"se renderà dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri"*** (evidentemente, sia nel senso di affermarla che nel senso di escluderla) potrà, nei congrui casi, assumere ***"l'ufficio di testimone"*** con le relative regole; ma tale nuova norma non è applicabile al caso di specie (**tempus regit actum**) né, comunque, alle dichiarazioni spontanee dell'imputato.

In definitiva, a parere di questa Corte, le dichiarazioni spontanee di Francesco LIPAROTA in dibattimento, rese fuori dal contraddittorio, non hanno normativamente altra valenza che quella di una qualsiasi altra "dichiarazione" **non testimoniale**: **devono essere certamente tenute in conto ed esaminate nel loro specifico contenuto**; sono certamente importanti per quanto attiene al dichiarante, alle sue spiegazioni, alle motivazioni interiori, ad eventuali chiarimenti o precisazioni e simili; ma quanto ai **fatti**, esse non possono essere mai considerate **– di per sé -** come ***"prova"*** di fatti, ma solo **come indicazione di fatti che, se rilevanti, restano da provare.**

In proposito si attaglia alla tematica in discussione la massima della **Cassazione, Sez. I, 21 giugno 2001, n. 25239, MILICI,** secondo la quale ***"le dichiarazioni spontanee*** *rese ai sensi dell'art. 494 CPP da più imputati che si sono avvalsi della facoltà di non sottoporsi ad esame nel contraddittorio fra le parti, per quanto convergenti tra di loro,* ***non sono idonee a svalutare l'efficacia probatoria di una chiamata in correità, resa da altro imputato****, purché sorretta da ampi e pregnanti riscontri"*.

Nel nostro caso - ancor meglio -, le dichiarazioni spontanee "liberatorie" sono rese da una sola persona, e dunque **non sono *"convergenti"*** con altre (se non con quelle degli stessi SCATTONE e FERRARO, e soltanto parzialmente); mentre la **"chiamata"** da parte di Gabriella ALLETTO – lo si è visto – è ***"sorretta da ampi e pregnanti riscontri"***, proprio come richiesto dalla massima citata.

*** * * * ***

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO LIPAROTA

NEL MERITO

Già si è detto che questa Corte reputa **impossibile** accertare una completa verità **all'interno** delle dichiarazioni di LIPAROTA, **sempre mutevoli e programmaticamente false**; mentre migliore avviso sembra quello di prendere in considerazione principalmente alcuni **dati certi** sui quali fondare le opportune considerazioni, lasciando il minore spazio possibile ad ipotesi che possono sconfinare nelle elucubrazioni.

Si impongono subito tre dati certi:

- **nella serata del 14 giugno** Gabriella ALLETTO compie finalmente la ***"clamorosa svolta"*** e racconta ciò che ha visto;

- subito dopo, **nella notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno 1997** anche Francesco LIPAROTA ***"capitola"*** e ammette, in un appunto scritto, di essere stato in sala assistenti al momento dello sparo, e di aver visto **Salvatore FERRARO e Giovanni SCATTONE alla finestra "che avevano sparato"**;

- il fatto che Francesco **sapesse tutto** era **cosa risaputa in casa sua**, tanto che la cosa "sfugge" per telefono più volte ai familiari in conversazioni regolarmente intercettate e trascritte.

Ne deriva – osserva la Corte – che il **nucleo essenziale** della "confessione" di LIPAROTA è **vero e credibile**, non solo e non tanto perché è conforme a ciò che ha rivelato la ALLETTO, **ma a ciò che egli stesso ha fatto sapere, <u>prima</u> della "svolta" da parte della donna, ad almeno alcuni fra i propri familiari**.

*** * * * ***

Venendo all'esame più approfondito del predetti ***"dati certi"***, si osserva, quanto alla ***"capitolazione"*** di LIPAROTA, che il primo momento si verifica quando è ancora in Questura, la notte sul 15 giugno, poco prima di essere tradotto in carcere: egli confida all'agente **Giuseppe SENESE** di aver paura perché **è stato minacciato**, e chiede di poter parlare subito col magistrato.

Non essendo possibile ciò, accetta il suggerimento dell'agente e scrive di suo pugno, su carta intestata della Questura passatagli dal SENESE, il seguente appunto: ***"IO SOTTOSCRITTO LIPAROTA FRANCESCO DICHIARO DI NON AVER VISTO LA PISTOLA MA DI AVER VISTO IL DOTT. SCATTONE E IL DOTT. FERRARO AFFACCIATI ALLA FINESTRA. HO UDITO UN SUONO CUPO E MI SONO SUCCESSIVAMENTE RESO CONTO CHE AVEVANO SPARATO.***

HO TACIUTO PERCHE' SONO STATO MINACCIATO DI RITORSIONE DA PARTE LORO E ANCHE DA PARTE DI LORO CONOSCENTI. QUESTE MINACCE MI SONO STATE PROFERITE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ED ERANO DI RITORSIONE NEI MIEI CONFRONTI E DEI MIEI FAMILIARI".

*** * * * ***

E’ questo un primo dato **<u>certo</u>**, giacché il biglietto è in atti, LIPAROTA lo ha riconosciuto come proprio e non ha **mai detto** che gli sia stato imposto né dettato. E’ particolarmente importante questo punto, perché investe **la *“spontaneità”* del contenuto** dell’appunto; e giova ribadire non solo che dall’esame del dott. BELFIORE e dell’agente SENESE - **e dall’apposito supplemento di istruttoria dibattimentale effettuato in grado d’appello** - è rimasto **escluso** un qualsiasi condizionamento in ordine all’appunto, ma che lo stesso LIPAROTA **non ne ha mai inteso attribuire la paternità ad altri**. Ciò anche se egli stesso non ha mai spiegato nitidamente il **“perché”** di questo scritto, che certo non serviva ad ovviare a qualche sua dimenticanza, cosa **impensabile** ed impossibile data la situazione.

*** * * * ***

In relazione a tutto ciò, **nell’udienza dibattimentale del 10 febbraio 1999**, Francesco LIPAROTA ha reso dichiarazioni spontanee (pagine da 1 a 18 della trascrizione), con un proclamato intento **chiarificatore** delle sue precedenti dichiarazioni contrastanti, e – di conseguenza - **“liberatorio”** nei confronti degli imputati SCATTONE e FERRARO, giacché - a suo dire – **quando aveva accusato aveva mentito**.

Questo l’esordio:

“Il motivo principale per cui sono qui oggi.. è quello di confermare con forza quanto dichiarato nella

mia ultima deposizione, davanti al Pubblico Ministero ORMANNI, il giorno 17 (17 giugno 1997, quando si presentò al PM e ritrattò le accuse a SCATTONE e FERRARO, ndr)***... e anche spiegare i motivi che mi hanno portato a fare delle false affermazioni nei confronti del dottor FERRARO e del dottor SCATTONE, ma non prima però di aver chiarito alcuni aspetti, alcune situazioni che mi riguardano direttamente…".***

E più avanti: ***"Di una cosa però sono certo, signor Presidente, che io non ho mai vissuto la scena raccontata dalla signora ALLETTO, mai, e che io quella mattina del 9 maggio non sono mai stato contemporaneamente alla signora ALLETTO, al dottor FERRARO e al dottor SCATTONE, nell'aula 6 e tanto meno alla dottoressa LIPARI"***.

Sta di fatto che con le sue dichiarazioni spontanee (vedi, per il testo pressoché integrale, la sentenza di primo grado, pagg. 308-311), il LIPAROTA ripercorre passo passo la propria ***"svolta"***, che nella notte fra il 14 ed il 15 giugno lo portò a "collaborare" a sua volta, dapprima con l'appunto scritto e poi con le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di lunedì 16 giugno 1997; e occorre subito rilevare che è **decisamente falsa la tesi circa il contenuto del predetto appunto scritto** sostenuta dall'imputato in dibattimento nella sua dichiarazione spontanea.

*** * * * ***

Secondo la sua versione dibattimentale - accuratamente puntualizzata dal LIPAROTA, come risulta

dal verbale, anche sulla scorta di appunti che consultava - egli redasse il biglietto **dopo** che il dott. LA SPERANZA gli ***"descrisse ben dettagliatamente la scena raccontata dalla Signora ALLETTO"***, **dopo** che si rilesse ***"quell'ordinanza di custodia cautelare in cui era descritta la scena che la ALLETTO aveva raccontato"***, e **dopo** averne parlato col dott. BELFIORE e col dott. D'ANGELO, al quale ultimo anzi rivelò il proposito di ***"cedere"*** e di confermare ***"grosso modo"*** la descrizione fatta dalla ALLETTO, ***"variando qualcosa per essere creduto, per essere attendibile"***.

In ordine alla surriportata **cronologia** non ci possono essere dubbi, né errori o equivoci: secondo LIPAROTA, fu **dopo** la ***"descrizione del carcere e di quello che mi sarebbe aspettato in carcere,.. in quello stato di panico"*** che decise ***"di confermare quanto detto dalla signora ALLETTO"***; fu allora che chiese di parlare con il GIP o eventualmente con il Pubblico Ministero, ma gli dissero che non c'erano, che erano **già andati via**, e venne il dottor **D'ANGELO**. Le ***"ben dettagliate"*** descrizioni dunque erano già state fatte.

Quando D'ANGELO gli chiese: ***"Come mai hai deciso di parlare solo adesso?"*** - ***"E' chiaro*** - dice LIPAROTA in dibattimento -: ***dovevo dare una spiegazione. Allora inventai la storia delle minacce fattemi dal dottor FERRARO, inventata completamente di sana pianta, signor Presidente"***.

E prosegue: ***"quando il dottor D'ANGELO uscì, uno dei poliziotti mi disse: "Guarda, per ricordarti***

meglio quello che hai detto qui, scrivilo su un foglietto, così te lo ricordi quando poi dovrai andare a parlare con il GIP" e mi diede un foglietto. Io ero talmente frastornato; iniziai a scrivere; però subito dopo, appena avevo iniziato a scrivere questo biglietto mi interruppi, sia per il rimorso che già affiorava in me e sia per l'enorme stanchezza…"

*** * * * ***

Così ripercorsa la cronologia degli avvenimenti secondo la tesi di LIPAROTA nelle sue dichiarazioni dibattimentali (addirittura con le spiegazioni concatenate di ciascun evento rispetto all'altro) non c'è dubbio che tutto ciò sia **radicalmente falso**.

Balza infatti **evidente**, ad una semplice lettura, che il LIPAROTA nello scrivere l'appunto **non si allineò affatto alle dichiarazioni della ALLETTO**, che pure a suo dire gli erano state esposte così ***"ben dettagliatamente"***, anzi descrisse una scena **completamente diversa**, come se il racconto della ALLETTO non lo avesse mai sentito: a parte **l'assenza** dalla scena della stessa donna, che però è implicita in tutta la vicenda che ha portato LIPAROTA a scrivere l'appunto, è notevole come egli **non distingua in nessun particolare** la posizione dell'uno e dell'altro dei ***"chiamati"***, SCATTONE e FERRARO, ma li faccia "muovere" assolutamente all'unisono: sono **entrambi** ***"affacciati alla finestra"***, egli si accorse che ***"avevano sparato"***, e dice di essere stato minacciato di ***"ritorsioni" "da parte loro"***.

Ne deriva, a parere della Corte, che il Francesco LIPAROTA di questa versione non ripete affatto quello che gli è stato raccontato, ma espone **“quello che sa di suo”,** ed è perciò **credibile**, nella sua spontaneità, più di quell’altro LIPAROTA che nell’interrogatorio, come si vedrà, spesso davvero ***“si adegua”*** non tanto alla versione di Gabriella ALLETTO quanto a ciò che ha letto nell’ordinanza.

*** * * * ***

In sostanza, quando nella notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno 1997 il LIPAROTA decide di ***“cedere”***, e comincia a raccontare ciò che sa scrivendo il biglietto di appunti, **non è vero che lo fa *“allineandosi”* - neppure in parte, per *“essere più attendibile”* -,** a ciò che era stato esposto da Gabriella ALLETTO, ma racconta **una versione interamente propria**, che contiene la ***“sua”*** verità: c’erano in sala assistenti SCATTONE e FERRARO; i due erano ***“affacciati”***; egli non ha visto la pistola, ma ha udito un colpo sordo, ha capito che avevano sparato, ed è stato minacciato di ***“ritorsioni”*** se avesse “parlato”.

Questa versione appare **veritiera e credibile**, giacché non si comprende per quale ragione il giovane LIPAROTA, al momento dell’arresto, terrorizzato dall’idea del carcere e sconcertato **dall’aver visto, in occasione della esecuzione delle foto segnaletiche, SCATTONE e FERRARO**, anch’essi in stato di arresto ma ben più tranquilli di lui e quasi baldanzosi, possa aver pensato di **dissociarsi** da Gabriella ALLETTO, di

non assegnare un ruolo specifico all'uno e all'altro, ma di **accusare entrambi gli imputati nello stesso modo e sullo stesso piano**, coinvolgendo in una responsabilità **diretta** per omicidio (***"avevano sparato"***) anche quel **Salvatore FERRARO** che, come dirà nell'interrogatorio, era stato **l'autore delle minacce** e che la ALLETTO aveva messo in disparte.

L'unica spiegazione circa il testo dell'appunto, così divergente dalla versione della ALLETTO, è che nessuno aveva riportato ***"ben dettagliatamente"*** al LIPAROTA la scena descritta dalla donna, e che egli a quel momento non aveva ancora ***"letto e riletto"*** l'ordinanza da cui a suo dire ha appreso tutti i particolari; è chiaro invece che egli ha riferito **una scena**, magari **"fotografata"** in un istante diverso da quello della ALLETTO **(lui poco prima, lei poco dopo lo sparo)**, che ***"faceva parte della sua memoria"***.

Di conseguenza ritiene questa Corte che Francesco LIPAROTA **conforti**, **nel suo nucleo essenziale**, le dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO, nel senso che **Marta RUSSO fu uccisa da un colpo di pistola fatto partire dalla finestra dell'aula 6 da parte di SCATTONE e FERRARO**; i due si accorsero o sapevano della sua presenza, ed egli fu minacciato di ***"ritorsioni"*** perché non parlasse.

*** * * * ***

Quanto all'**altro fatto certo**, per cui alcuni dei familiari di Francesco LIPAROTA **sapevano fin da prima del suo arresto** che egli era stato presente al momento

dello sparo, va subito riferito il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, di estrema importanza per la valutazione di tutto l'episodio.

La **domenica 16 giugno** alle 19,42, mentre Francesco è in carcere dalla notte precedente e sarà interrogato soltanto l'indomani, telefona una donna (sembra che fosse una zia di Francesco), che parla con la mamma, Rosangela VILLELLA, e poi col padre **Antonio LIPAROTA**.

Fra quest'ultimo e l'interlocutrice si svolge il seguente colloquio:

DONNA: E' vero che egli ci si trovava là?

Antonio LIPAROTA: Lui dice di no, lui dice di no!

DONNA: non te l'ha detto manco a te!

Antonio LIPAROTA: Eh, no, appunto per quello...

DONNA: Ma s'è trovato quello che ha sparato?

Antonio LIPAROTA: Sì, s'è trovato, sì.

DONNA: Ma l'hanno dichiarato, che è vero che è stata questa persona?

Antonio LIPAROTA: Eh, certo, l'hanno testimoniato... altre persone, no?

DONNA: Ma non ha ancora testimoniato!

Antonio LIPAROTA: No, lì sta il problema, hai capito, perché... illo c'era però... e non parla!

DONNA: E non parla!

Antonio LIPAROTA: Capito?

DONNA: Era buono avesse parlato, forse!

Antonio LIPAROTA: E va beh, ma allora gli altri perché non hanno parlato prima?

DONNA: Perché non hanno parlato prima, ma perché non hanno parlato prima dopo che tu...

Antonio LIPAROTA: Perché io, secondo me, la verità la dice mio figlio, dice io lì non mi ci trovavo, potrei anche essermici trovato, però non mi sono accorto di nulla, non so nulla, ecco!

*** * * * ***

Tale conversazione non si presta ad interpretazioni più o meno suggestive, ma appare inequivoca: ***"quello che ha sparato" "s'è trovato"***; ***"altre persone lo hanno testimoniato"***; Francesco, invece, ***"ancora non ha testimoniato"***, e proprio ***"lì sta il problema"***.

Il ***"problema"*** sta nel fatto che ***"illo c'era però.. e non parla!"***.

Al commento della donna: ***"Era buono avesse parlato, forse!"***, Antonio LIPAROTA non si schermisce del tutto (come chi dicesse: "ma cosa vuoi che abbia da dire?"), anzi ribatte con lo stesso argomento della ALLETTO: ***"E va beh, ma allora gli altri perché non hanno parlato prima?";*** il che poi sottintende che esistano degli ***"altri"*** (non ***"un altro"***) e che costoro avrebbero dovuto ***"parlare" "prima"*** di Francesco.

Poiché è assolutamente pacifico – risulta da diverse altre intercettazioni – che a casa LIPAROTA tutti sapevano che il telefono era **sotto intercettazione**, si spiegano certe frasi di Antonio LIPAROTA, da quella iniziale (***"Lui dice di no, lui dice di no!"*** in risposta alla donna che gli chiede ***"E' vero che egli ci si trovava là?"***) a quella finale***: "Perché io, secondo me, la verità la dice mio figlio,***

dice io lì non mi ci trovavo, potrei anche essermici trovato, però non mi sono accorto di nulla, non so nulla, ecco!".

Sono palesi, tardivi e maldestri tentativi di "mascherare" quell'***"illo c'era, però, e non parla"*** che nella foga ci si è lasciato sfuggire.

*** * * * ***

Una più **approfondita analisi** della surriportata telefonata offre una serie di dati utili per il processo, e**stremamente significativi e importanti**, perché non solo contengono la prova che **Francesco LIPAROTA *"c'era"* e sapeva,** non solo costituiscono la prova che i suoi familiari **"sapevano che lui sapeva",** ma offrono perfino spunti per confermare **le accuse a carico di SCATTONE e FERRARO** in base a ciò che questi **"sapevano".**

Va tenuto presente che chi parla è **il padre di Francesco LIPAROTA**, col figlio in carcere, che conversa con una stretta parente.

Alla prima domanda: ***"E' vero che egli ci si trovava là?"*** **non prova neppure a rispondere di no**, ma si esprime in un altro modo, ben preciso e ben diverso: ***Lui dice di no, lui dice di no!;*** e alla interlocutrice (che ha mangiato la foglia o sa qualcosa, e commenta, a sua volta significativamente: ***"Non te l'ha detto manco a te!"***) Antonio LIPAROTA dà una **conferma diretta**: ***"Eh, no, appunto per quello"...***

Questo dialogo - alla luce di quanto verrà di lì a pochi istanti ***("illo c'era e non parla, lì sta il***

problema, hai capito? Non ha ancora testimoniato”) significa molto chiaramente che Francesco ***“c’era”*** anche se ***“dice di no”,*** tanto che la donna commenta: ***“non te l'ha detto manco a te!”.***

Ma una volta stabilito che il padre **“sa”** che Francesco ***“c’era”***, è **importantissima** la risposta che questi dà alla interlocutrice quando gli chiede ***“Ma s'è trovato quello che ha sparato?”***

La risposta è secca e perentoria, priva di qualsiasi riserva: ***“Sì, s'è trovato sì”.***

Il che vuol dire: **Gabriella ALLETTO ha fatto dei nomi che corrispondono esattamente a quello che anche Francesco “sa”, dato che *“c’era”***.

Ancora, a piena conferma di quanto sopra:

DONNA: Ma l'hanno dichiarato, che è vero che è stata questa persona?

Antonio LIPAROTA: Eh, certo, l'hanno testimoniato... altre persone, no?

E si conclude col ***“problema”*** di Francesco, che invece ***“non parla”***, anche se qualcuno ha ***“testimoniato”***; ma in realtà dovevano essere ***“altri”*** a parlare ***“prima”.***

Tutta una serie di battute che si spiegano solamente col fatto che il padre – in quel momento cruciale, decisivo per il figlio e finale per tutta la vicenda - sapeva che Francesco era **presente** allo sparo e non **voleva parlare** e comunque **non aveva parlato**.

*** * * * ***

Interessanti e significativi, sempre a questo proposito, **due gruppi di telefonate** fra e con i LIPAROTA:

- le **molte** occasioni in cui l'uno o l'altro dei familiari di Francesco si dicono che ***"il telefono è sotto controllo"***, che ***"ci sono tante cose da dire, ma non per telefono"***, che è meglio ***"chiamare da una cabina"***, che ***"non si può parlà pe' telefono"***: il tutto anche in date, **come il 26 o il 29 maggio**, **lontanissime** dal giorno della "rivelazioni" di Gabriella ALLETTO;

- le altrettanto numerose volte in cui si ripetono ***"lui si deve preparare a dire sempre le stesse cose", "lui non si ricorda"***, ***"deve dì che non sa un cazzo, che non ha visto niente e basta"***; anche **contraddicendosi tra di loro**, come in quella del **28 maggio**, quando un tale "GINO" parla con la mamma di LIPAROTA e dice: ***"Se questi*** (gli inquirenti, ndr) ***se questi cominciano a rompere le scatole si comincia a dire no, io voglio collaborà, però non m'avete a rompere le scatole… … perché se no dico che non so niente, che…",*** e la VILLELLA è costretta a ribattere: ***"ma non sa niente davvero lui, non sa niente di niente!".***

*** * * * ***

L'argomento attinente alla confidenza che Francesco LIPAROTA avrebbe fatto alla mamma ed alla testimonianza di costei – Rosangela VILLELLA – sarà trattato più avanti; qui sono rilevanti ancora **due telefonate**, giunte domenica 16, quando Francesco è in

carcere dalla sera precedente, in attesa di interrogatorio.

Una arriva a metà mattina, ed è della sorella di Francesco, Rosanna, alla madre, e sembra che anch'essa, come la VILLELLA, avesse ricevuto da Francesco qualche confidenza: ***"Ma io penso che, perché Franco me l'aveva accennato però, boh! O l'hanno incastrato, non ho capito come ... ma! No?"***

Un'altra era avvenuta la mattina presto, alle ore 7,41, a dimostrazione del **pronto funzionamento** di ***"radio carcere"***: un tale "ROBERTO" parla con Fabio LIPAROTA, fratello di Francesco, e lo avverte – con chiaro riferimento al biglietto con l'appunto di cui si è parlato - che ***"ce sta una, mo' non te fa' capì da tua madre, c'è una lette... che Fab... Franco ha scritto una lettera, dice che è disposto a parlare...***"

*** * * * ***

In stretta relazione alla **ritrattazione** che Francesco LIPAROTA andrà a fare davanti al PM il martedì mattina 17 giugno non può non essere menzionata la **telefonata minatoria** in due riprese che giunse a casa LIPAROTA **lunedì 16 giugno alle ore 14,38 e 14,39**.

Risponde una donna, verosimilmente la mamma o la sorella di Francesco, o la fidanzata del fratello, e parla con uno sconosciuto:

DONNA: pronto?

UOMO 1:chi è… LIPAROTA?

DONNA: chi parla?

UOMO 1: siamo gli zii di Marta…

DONNA: eh… no, mi dispiace, non c'è nessuno in casa…

UOMO 1: eh! Voi non campate più bene ah! …ok!?

Subito dopo il telefono squilla ancora, risponde la medesima donna che parla col medesimo sconosciuto ("UOMO 1") e poi si introduce Fabio LIPAROTA ("UOMO 2") fratello di Francesco:

DONNA: pronto?

UOMO 1: vi sparo in bocca eh! voi giocate eh! sono cazzi vostri!

DONNA: ma chi parla?

UOMO 1: sono lo zio di Marta… va bene?!

UOMO 2: pronto?!

UOMO 1: pronto!

UOMO 2: si, buongiorno.

UOMO 1: eh… sono lo zio di Marta…

UOMO 2: eh… buongiorno…

UOMO 1: eh… tanto l'ho detto anche… chi è quella signora?

UOMO 2: è la mia ragazza…

UOMO 1: eh… non campate più bene eh!

UOMO 2: che vuol dire: non campiamo più bene?

UOMO 1: mò vedremo…

UOMO 2: che vuol dire: non campiamo più bene?

UOMO 1: quello che hai fatto… tu sei?

UOMO 2: chi è?

UOMO 1: sei tu?

UOMO 2: chi sono io?

UOMO 1: LIPAROTA!

UOMO 2: io sono il fratello…

UOMO 1: ok!

UOMO 2: ok! che cosa?

UOMO 1: non ti preoccupare…

UOMO 2: ma che cosa…

UOMO 1: una revolverata in gola…

UOMO 2: si? bisogna prima naturalmente vedere le cose come stanno, che ne pensa lei?

UOMO 1: va bene! infatti poi ci vedremo…

UOMO 2: …e ci vedremo, va bene, ok!

UOMO 1: non sa con chi sta parlando…

UOMO 2: si?! non sa lei con chi sta parlando…

UOMO 1: va bene, va bene, faccia lo stronzo; mò anzi vengo proprio sotto casa se faccio in tempo…

UOMO 2: e venga, venga…

OMO 1: via dei Feltreschi eh!?

UOMO 2: venga, venga…

UOMO 1: sono cazzi vostri… ciao!

Il tenore della telefonata è in sé inequivocabile: un tale che per farsi "capire" dice, con un macabro riferimento, di essere uno ***"zio di Marta"***, accusa i LIPAROTA di qualcosa che sta succedendo (***"voi giocate"***), ma li avverte che ***"non campate più bene"***; alla donna che risponde la seconda volta manda una minaccia esplicita e collettiva (***"vi sparo in bocca"***); quando poi parla con Fabio crede evidentemente di parlare proprio con Francesco e gli dice ***"per quello che hai fatto"***; appreso che sta parlando col ***"fratello"*** – e non c'è bisogno di dire altro per capire di quale "fratello" si parla - minaccia i LIPAROTA di ***"una revolverata alla gola"***, rincarando le minacce con frasi eloquenti come ***"non sa con chi sta parlando"***,

"vengo proprio sotto casa", e mostrando di conoscere l'indirizzo dell'abitazione della famiglia.

Tutto può essere; anche, per esempio, che i LIPAROTA si siano fatta fare appositamente una telefonata minatoria da un "uomo" compiacente per "alleggerire" la situazione del congiunto in carcere; ma se – come reputa questa Corte - i fatti hanno, fino a prova contraria, uno svolgimento lineare e ordinario, è anche alla luce di questa telefonata che va valutata la conferma delle accuse da parte della mamma di lì a poche ore, e la "completa" ritrattazione di Francesco LIPAROTA l'indomani.

*** * * * ***

In conclusione, dagli elementi che si possono ricavare dai **fatti certi** costituiti dal **contenuto testuale del biglietto con l'appunto** e dalle **intercettazioni telefoniche**, risulta con grande evidenza, a parere della Corte:

- che il 9 maggio 1997, in sala assistenti, Francesco LIPAROTA **era presente al momento dello sparo** (***"illo c'era"***);

- che aveva visto **SCATTONE e FERRARO** ***"affacciati"*** alla finestra e dunque implicati nel delitto;

- che ovviamente gli era stato intimato **di non dir niente dell'accaduto**;

- che in famiglia almeno padre e madre **conoscevano** la difficile situazione in cui il figlio si era venuto a trovare;

- che naturalmente essi – come Gabriella ALLETTO – ritenevano che ***"altri"*** dovessero parlare e che Francesco ***"doveva dì che non sa niente, che non ha visto niente";***

- che facevano perciò un uso significativamente **cauto** del telefono.

- che le dichiarazioni spontanee di Francesco LIPAROTA in dibattimento, tese a scagionare SCATTONE e FERRARO, sono **inattendibili**, in quanto **non forniscono una spiegazione ragionevole** al **testo del biglietto di appunti** e alle **telefonate intercettate;**

- che l'appunto scritto è **confermativo della responsabilità** degli imputati SCATTONE e FERRARO, ma è anche **del tutto difforme** dallo svolgimento degli eventi in sala assistenti di cui a detta del LIPAROTA egli era potuto venire a conoscenza *aliunde* ed ai quali si sarebbe ispirato.

- che ne restano **convalidate** la testimonianza di **Maria Chiara LIPARI** circa la presenza del LIPAROTA (e della ALLETTO) in aula 6;

- che **le dichiarazioni di Gabriella ALLETTO circa la presenza e le conseguenti responsabilità di SCATTONE e di FERRARO trovano nell'appunto scritto da LIPAROTA un valido riscontro esterno individualizzante.**

*** * * * ***

Poiché l'imputato LIPAROTA ha sostenuto di aver accusato falsamente FERRARO e SCATTONE, e di averlo fatto ripetendo dei particolari appresi ***"leggendo e rileggendo"*** **l'ordinanza di custodia in carcere**, per

completezza e migliore comprensione di quanto emergerà in seguito all'interrogatorio, si riporta la **motivazione dell'ordinanza medesima** per la parte che riguarda il LIPAROTA:

"La LIPARI, sentita il 21/05/1997 alle ore 16.15, ha confermato di essere entrata nella sala assistenti per effettuare la telefonata partita alle ore 11.44, seguita da una seconda telefonata che risulta essere stata effettuata alle ore 11.48. Nel corso di tale deposizione la teste ha riferito di ricordare che la porta era chiusa ma non a chiave e che nella stanza vi erano alcune persone, una delle quali, un uomo, è uscito frettolosamente salutandola mentre lei era intenta a telefonare. La LIPARI peraltro non ha indicato in questo primo esame il nome delle persone presenti nella stanza, mostrando di non avere ricordo preciso.

Sentita nuovamente nelle prime ore del 22 maggio, la LIPARI ha riferito che all'interno della stanza, nel momento in cui è entrata per effettuare la prima telefonata, si trovavano almeno altre tre persone, una donna e due uomini ed era avvertibile una forte tensione, tensione svanita appena uno dei due uomini è uscito; le due persone rimaste nella stanza sono state identificate dalla LIPARI in Francesco LIPAROTA e Gabriella ALLETTO, entrambi in servizio presso l'Istituto di Filosofia del Diritto.

La LIPARI ha riferito di non essere in grado, al momento di ricostruire nel ricordo il volto del terzo

uomo, verosimilmente un collega assistente dell'Istituto…"

Il giorno 14 giugno la ALLETTO ha finalmente deciso di collaborare raccontando i fatti sino a questo momento tanto ostinatamente taciuti contro ogni evidenza.

Ha riferito l'ALLETTO che, come esattamente raccontato dalla LIPARI, al momento dell'omicidio nella sala assistenti si trovavano lei, il LIPAROTA ed altre due persone: gli assistenti FERRARO e SCATTONE. La ALLETTO ha dichiarato di essere entrata nella sala assistenti perché cercava la dott.ssa LIPARI che non era presente mentre i tre uomini erano nella stanza e lo SCATTONE, con il FERRARO accanto ed il LIPAROTA nei pressi, si trovava alla finestra di destra; mentre la ALLETTO chiedeva al LIPAROTA dove fosse la LIPARI, aveva sentito un colpo sordo provenire dalla finestra e, voltatasi, aveva visto lo SCATTONE che si ritraeva dalla finestra impugnando una pistola e si chinava per poi riporre la pistola in una borsa. In quel momento era entrata la LIPARI per telefonare e lo SCATTONE era uscito portando via la pistola nascosta nella borsa, seguito dopo poco dal FERRARO.

Le dichiarazioni della ALLETTO collimano perfettamente con gli accertamenti obiettivi e con il racconto della dott.ssa LIPARI che già nelle prime dichiarazioni aveva riferito come avesse avuto l'impressione che nella stanza vi fossero due assistenti, uno che era uscito salutandola ed uno che era rimasto alle sue spalle.

Va poi osservato che la dott.ssa LIPARI nel cercare di dare un volto all'uomo non riconosciuto pensa da tempo al FERRARO, tanto da manifestare al telefono (conversazione intercettata il 24 maggio alle 15.43) il timore che questi stesse organizzando agguati nei suoi confronti per timore di essere scoperto...

Il LIPAROTA era sicuramente presente in Istituto ed egli stesso, nel corso del suo ultimo esame, ha dichiarato, invero incongruamente, di non escludere di essere stato presente nella sala assistenti al momento dell'omicidio ma di non aver visto niente e di non ricordare chi vi fosse nella stanza.

Certamente il LIPAROTA non era in nessuno degli altri locali dell'Istituto, atteso quanto riferito dalle persone che si trovavano nelle altre stanze.

Gli elementi probatori sopra evidenziati consentono di affermare che Marta Russo è stata assassinata con un colpo di pistola sparato materialmente e volontariamente dallo SCATTONE, con il concorso, quantomeno morale del FERRARO e del LIPAROTA.

Va osservato che immediatamente (dopo) *la commissione dell'omicidio lo SCATTONE ha avuto la presenza di spirito di chinarsi e raccogliere il bossolo fuoriuscito dalla pistola ..., senza che dai tre indagati venisse detta una parola di commento, neanche quando lo SCATTONE ha nascosto la pistola nella cartella del FERRARO, come dettagliatamente riferito dalla ALLETTO."*

* * * * *

Il 16 giugno 1997 si svolse **l'interrogatorio** del LIPAROTA da parte del GIP, alla presenza del P.M. e dei suoi difensori. Il testo integrale è riportato nella sentenza impugnata nelle pagine 292-303.

Occorre dare atto che l'interrogatorio **si apre** e **si chiude** con affermazioni di LIPAROTA **accusatorie** verso SCATTONE e FERRARO, ma è inframezzato da una sua ***"marcia indietro"***.

Inizialmente, l'imputato **riconosce l'appunto** redatto in Questura la notte di sabato come scritto da lui, ma poi non gli vengono rivolte sul punto altre domande, e direttamente si passa ad un nuovo racconto.

GIP: Allora il 9 maggio che è successo?

LIPAROTA: Quel giorno quando sono entrato per posare un libro nella sala cataloghi (si tratta di un lapsus, LIPAROTA intende riferirsi alla sala assistenti, ndr), ***ho visto che il dottor SCATTONE e il dottor FERRARO erano affacciati alla finestra.***

In quel mentre è entrata la signora Gabriella e mi ha chiamato. Io quando sono entrato stavo andando verso la finestra, io mi sono girato e sono tornato verso la porta dove c'era Gabriella e in quel momento ho sentito un suono che non mi sembrava uno sparo inizialmente, un suono abbastanza cupo, tonfo, come un tonfo. Sinceramente non mi sembrava uno sparo all'inizio. Quando mi sono girato sono entrati dentro loro due e ho notato che il dottor SCATTONE ha messo una mano nella tasca. Però non ho visto la pistola. Ho

visto poi un gesto di disperazione da parte del dottor FERRARO, si è messo le mani nei capelli.
GIP.: ....Poi che hanno fatto i due?
LIPAROTA: Successivamente io mi sono fermato un attimo a parlare con Gabriella e ho visto solamente il dottor SCATTONE uscire con la sua borsa ...
GIP.: E' sicuro che fosse la sua e non quella di FERRARO?
LIPAROTA: Credo che sia la sua.
GIP.: ...E FERRARO?
LIPAROTA: FERRARO... non mi ha voluto spiegare, anche se io ho chiesto che cos'era successo.
GIP.: Subito gliel'ha chiesto.
LIPAROTA: Sì, non mi ha voluto spiegare. Successivamente quando siamo usciti fuori dall'aula...

E' notevole, in questa prima fase, il fatto che LIPAROTA ribadisce che ***il dottor SCATTONE e il dottor FERRARO erano affacciati alla finestra*** – e dopo aggiunge che ***"sono entrati dentro loro due"***, (evidentemente "dentro" la stanza, dalla "nicchia" della finestra) -; li distingue soltanto in un momento successivo, quando SCATTONE ***"ha messo una mano nella tasca"*** (***"però non ho visto la pistola"***) mentre FERRARO ***"ha fatto un gesto di disperazione, si è messo le mani nei capelli"***.

Poi viene introdotta nel discorso la **LIPARI**, che entra in aula 6 proprio mentre SCATTONE esce, ma LIPAROTA non sa se si sono salutati, giacché ***"Non ci ho fatto caso perché stavo un po' distante dalla porta di ingresso"***.

In relazione ai **movimenti di Maria Chiara LIPARI** si svolgono le seguenti battute:

LIPAROTA: Dietro di me è uscito il dottor FERRARO.

GIP: E la ALLETTO?

LIPAROTA: La ALLETTO mi sembra sia rimasta ....

GIP.: Lei è uscita dopo che se n'era già andata via la LIPARI? LIPAROTA: Sì.

GIP: Quindi lei è entrata; mentre usciva SCATTONE, ha fatto questa telefonata ed è riuscita e poi voi siete usciti, giusto? E' stata un attimo praticamente lì dentro?

LIPAROTA: Di questo non sono sicuro.

GIP: Cioè di cosa non è sicuro?

LIPAROTA: Di questa sequenza.

GIP: Cioè se è uscito prima lei o prima la LIPARI?

LIPAROTA: Esatto.

Il racconto si chiude ben presto con le ***"ritorsioni"***:

GIP.: Lei è uscito con FERRARO. Quindi e che cosa è successo?

LIPAROTA: Nel corridoio mi ha detto di non riferire quello che avevo visto e che in caso avessi detto qualcosa sarebbe stato fatto del male a me o ai miei familiari.

GIP: Così le ha detto?

LIPAROTA: Le parole esatte sono state ... ha usato un altro termine perché era sempre ... credo di averlo scritto sul biglietto.

GIP: Ritorsioni.

LIPAROTA: Ritorsioni.

Anche nei giorni successivi, secondo il seguito di questo suo racconto, LIPAROTA chiese a FERRARO - ma non a SCATTONE - cosa fosse successo, **senza ottenere alcuna spiegazione**, salvo nuovi accenni al rischio di ***"ritorsioni"*** se avesse parlato.

*** * * * ***

A questo punto dell'interrogatorio si verifica una temporanea ***"macchina indietro"***, molto probabilmente innescata da una istintiva **domanda del GIP**, interpretata da LIPAROTA come la contestazione di un **possibile elemento di correità nell'omicidio**, che lo porta ad una "chiusura" difensiva.

Sta di fatto che dal verbale risulta che LIPAROTA riferisce di essere andato, il giorno successivo al ferimento di Marta RUSSO, ad una cena con SCATTONE e FERRARO.

Ad una contestazione del GIP (***"E lei va a cena con due omicidi? Non c'è qualcos'altro che deve dire? Dica la verità…"***) risponde: ***"La verità è che non ci crede se io la dico… La verità è quella che ho detto precedentemente, questo*** (appunto) ***l'ho scritto perché non sapevo come uscire da questa storia. La verità è quella precedentemente dai verbali, cioè che io non mi ricordo assolutamente di questo episodio, neanche di essere entrato in questa cavolo di aula"***.

Si svolge il seguente dialogo:

GIP: Le devo contestare che la ALLETTO ha dichiarato espressamente di essere entrata, di aver visto lei

seduto alla scrivania, lì c'era la borsa di FERRARO, tra la finestra e la scrivania il FERRARO...
LIPAROTA: Io ero seduto alla scrivania?
GIP: Vicino da qualche parte, vicino alla scrivania; FERRARO in piedi, SCATTONE alla finestra, (ALLETTO) chiede a lei dov'è la LIPARI, sente un colpo, si gira e vede SCATTONE con in mano la pistola, vede SCATTONE raccogliere il bossolo o comunque chinarsi, mettere la pistola nella borsa e andarsene.
LIPAROTA: A meno che in quel momento non mi sia preso un qualche male improvviso io nego assolutamente tutto questo.

*** * * * ***

Quasi subito, però, sollecitato alla verità anche dai suoi difensori presenti all'interrogatorio, LIPAROTA torna alla versione accusatoria:
LIPAROTA: Non so proprio che dire...
GIP: La verità, quello che è successo, non si vuole sapere niente altro che quello che è successo, per filo e per segno.
LIPAROTA: ... è quello che ho dichiarato...
GIP: Quale delle due? Non ha visto e non ha sentito niente o ha visto e ha sentito qualcosa? tanto domani uno di questi due dirà, magari, e a questo punto lei....
LIPAROTA: Ma magari dicessero la verità!
GIP: E qual è la verità? La anticipi lei...!
LIPAROTA: ma non lo so...
GIP: Se non c'è da chiarire niente, non chiariamo, non c'è nessun problema.

LIPAROTA: E va bene... no, perché io ho paura a dire…
GIP: Di che cosa ha paura.... di FERRARO
LIPAROTA: Sì...
GIP: Chi sono questi FERRARO, perché ne ha paura, per conoscenze in Calabria di esponenti della famiglia?
LIPAROTA: Sì, lui ha fatto riferimento a conoscenze in Calabria.
GIP: A chi in particolare?
LIPAROTA: Ma anche il padre...m'ha detto che occupava un'ottima posizione, direttore di banca...
GIP: Il direttore di banca normalmente non fa.....
LIPAROTA: Sì, l'importanza che ha nel paese, nell'interno di un paese ... ha fatto riferimento alle amicizie che potrebbero fare del male a me e alla mia famiglia.

Oltre a questo riferimento al **padre di FERRARO** direttore di una banca a Locri, sono da registrare in punto di fatto, fino al termine dell'interrogatorio, pochi altri passi notevoli:

- l'insistenza del LIPAROTA nel dire che lui **non era seduto ad una scrivania**, come sostenuto dalla ALLETTO (ma si tratta di un errore del GIP, riconosciuto in prosieguo dallo stesso Giudice: la ALLETTO non aveva detto questo);

- l'insistenza del LIPAROTA nel dire che SCATTONE e FERRARO erano ***"affacciati alla finestra"***, SCATTONE ***"più affacciato"***, e che inoltre (ma con molti ***"forse", "credo", "mi sembra"***) SCATTONE era ***"a sinistra rispetto a FERRARO"***, ***"più verso il condizionatore"***, ma ***"più proteso in fuori"***.

- la spiegazione del LIPAROTA circa l'essere andato ***"a casa di SCATTONE ad una cena organizzata da una certa Lucia"*** (la ***"cena con due omicidi"*** contestatagli dal GIP): ***"per non dimostrare a loro*** – ha spiegato - ***cioè per non farmi vedere da loro che ero contro di loro se non andavo a questa festa; sarei stato uno di loro"***.

- l'ammissione finale che di quanto sapeva si era **confidato con sua madre**.

*** * * * ***

Per completare il quadro delle dichiarazioni di Francesco LIPAROTA, non può tacersi, ovviamente, che lo stesso giorno 17 giugno, al termine dell'interrogatorio di cui sopra, egli ottenne gli **arresti domiciliari**: immediatamente, **il giorno successivo**, chiede di essere ricevuto dal PM ed effettuò una **completa ritrattazione**: ***"LIPAROTA: Sono venuto qua per ritrattare la mia deposizione che ho reso davanti al GIP.***
P.M.: Ne è assolutamente sicuro?...
LIPAROTA: Sì, sono... tutta la mia debolezza psicologica in quel momento, penso che anche il giudice l'abbia capita ...e..ho avuto veramente paura del carcere, non ce l'ho fatta a... adesso non ci resisto più preferisco stare dentro pur di ... piuttosto di ... che vivere con il rimorso che magari ... se questi due sono colpevoli o innocenti non lo so...
P.M.: Prenda fiato...

LIPAROTA: Non l'ho imparato a memoria, lo so che lei crede questo ... Non posso farci niente, e quindi io se sono colpevoli o innocenti non lo so, so solo che io non potrò vivere con il rimorso di aver detto qualcosa che...

P.M.: Ma che ritrattazione ha fatto ...questo fervorino pasquale ... la sua ritrattazione significa che lei non era in quella stanza?

LIPAROTA: che io non ricordo di essere stato in quella stanza.

P.M.: Ah! Siamo andati a quello di prima, lei non ricorda niente di quel giorno ... l'unica cosa che ricorda è che non stava in quella stanza come il verbale....

LIPAROTA: Io stavo in un momento di crisi però ... ho ritrovato un momento me stesso ed ho fatto un esame e ho detto ... se ... se io non ricordo di aver sentito niente, di aver visto niente...

P.M.: Come è possibile che stavo in quella stanza?

LIPAROTA: ...Non solo..mi sono ritenuto in grado di non essere talmente scemo ... a meno che non è intervenuto qualche effetto che mi abbia fatto dimenticare ...non lo so..però

P.M.: Magari t'hanno drogato, i calabresi sono...

LIPAROTA: Non dico questo, non dico questo ... dico che può essere successo qualcosa dentro di me che mi ha ... però ... Solo questo può essere accaduto perché altrimenti io non ricordo di aver né sentito lo sparo né di aver visto delle persone...

P.M.: ...E di essere stato in quella stanza...

LIPAROTA: No! ... Non ho nessun alibi ... per cui non posso giustificare la mia assenza da ... non ricordo dove stessi in quel momento...”

*** * * * ***

In relazione a tutto quanto sopra, reputa la Corte che non sia tanto significativo il fatto in sé della **“altalena”** del LIPAROTA (la conferma del foglietto con l’appunto, la maggiore specificazione delle accuse, poi le ritrattazione e la successiva riconferma, ed infine la ritrattazione davanti al PM), quanto **i fatti** che il LIPAROTA espone ed **il modo** col quale li espone, per la ricerca di quei ***“riscontri”*** e di quegli ***“accenti di verità”*** che possano orientare il libero convincimento del giudice nella difficile valutazione di tali contraddittorie dichiarazioni; senza dimenticare, naturalmente, che LIPAROTA in **questo** processo è un **imputato**, con tutte le implicazioni e conseguenze che ne derivano.

Sono indubbiamente elementi **di fatto** da valutarsi **a favore della veridicità** delle versioni accusatorie del LIPAROTA:

- il fatto che nell’interrogatorio anche LIPAROTA descrive il gesto di FERRARO che ***”si è messo le mani nei capelli”***, riferendo un particolare che era stato narrato da Gabriella ALLETTO, ma che **non era menzionato nell’ordinanza *“letta e riletta”***;

- il fatto che il GIP, sulla base del noto equivoco circa la durata delle telefonate della LIPARI, la **“fa uscire”** dalla stanza prima degli altri, e invece

LIPAROTA quasi lo corregge (“***Di questo non sono sicuro. GIP: Cioè di cosa non è sicuro? LIPAROTA: Di questa sequenza. GIP: Cioè se è uscito prima lei o prima la LIPARI? LIPAROTA: Esatto.***”): argomento questo indubbiamente **importante** e già considerato tale nella positiva valutazione della veridicità delle dichiarazioni della stessa Gabriella ALLETTO.

- l’analoga “correzione” operata nei confronti del GIP da parte di LIPAROTA, che non accetta di esser messo ***“seduto alla scrivania”***, mentre a suo dire (e lo confermano la LIPARI e la ALLETTO) era in piedi, ***“un po' distante dalla porta di ingresso”***; correzione operata per ben due volte, una delle quali nella parte di interrogatorio in cui ***“ritratta”***!!;

*** * * * ***

In senso contrario, cioè come argomento che farebbe pensare ad un **mendacio** da parte del LIPAROTA, viene citato il fatto che il GIP **per un proprio errore** avesse scritto nell’ordinanza di custodia che Gabriella ALLETTO aveva esposto tra l’altro che la borsa era stata portata via da **SCATTONE** (mentre la donna aveva parlato di **FERRARO**), e che LIPAROTA, che quella ordinanza aveva ***“letto e riletto”***, puntualmente **si adegua** facendo anche lui portar via la borsa da **SCATTONE**; **ma osserva la Corte** che ciò **non comporta** inevitabilmente la prova che LIPAROTA non si fosse trovato in sala assistenti in quel momento, ma solo che in relazione alla persona che ha portato via la borsa possa aver ricordato male; oppure che davvero LIPAROTA

abbia pensato di adeguarsi su questo particolare secondario, senza per questo inficiare l'intera deposizione.

Va considerato che LIPAROTA non risulta avesse **visto riporre** la pistola nella borsa, sicché non aveva alcun motivo di prestare grande attenzione a quel contenitore; ciò diversamente dalla ALLETTO, che era ragionevolmente attratta e preoccupata dalla sorte ulteriore dell'arma dopo lo sparo e in presenza della LIPARI.

Anche l'altro argomento portato a sostegno della mendacità della versione accusatoria di LIPAROTA – **le innegabili differenze nella descrizione dell'episodio fra lui e la ALLETTO** – non dimostrano che l'uno o l'altra o entrambi abbiano inventato delle false accuse, ma solo che **hanno registrato nella propria attenzione e nella propria memoria momenti differenti** dell'episodio medesimo: in particolare - fermo restando **per entrambi** il fatto che era SCATTONE il più ***"proteso"*** verso l'esterno, stando ***"dentro"*** la ***"nicchia"*** della finestra di destra – può ben dedursi che FERRARO fosse più vicino a SCATTONE **prima** dello sparo, quando le descrive LIPAROTA, e più discosto **dopo**, quando lo descrive la ALLETTO.

Quest'ultima, così facilmente componibile, è poi **l'unica vera divergenza** fra i due, posto che anche LIPAROTA, sebbene non abbia notato la borsa prima dello sparo, e non abbia visto SCATTONE riporvi la pistola, però **vede uno dei due uscire con la borsa**.

*** * * * ***

Sono invece numerosi e rilevanti gli ***"accenti di verità"***, gli spunti di **genuinità** che contribuiscono ad aumentare la credibilità delle dichiarazioni accusatorie di LIPAROTA.

1) - Intanto va precisato che egli **soltanto nelle già criticate dichiarazioni spontanee dibattimentali** si è spinto fino a dirsi ***"certo"*** di non aver ***"mai vissuto la scena raccontata dalla signora ALLETTO"*** e che in quella mattina del 9 maggio **non si era *"mai"* trovato *"contemporaneamente alla signora ALLETTO, al dottor FERRARO e al dottor SCATTONE nell'aula 6, mai"***.

Fino ad allora, invece, aveva **sempre** aveva dichiarato cosa diversa (**e cioè di non avere alcuna certezza**), fin dai primi esami come persona informata dei fatti (lo si è visto: ***"è possibile che la mattina del 9 maggio, come tutte le altre mattine, sia andato in aula n. 6 perché ci vado continuamente, fa parte del mio lavoro; non escludo di avervi visto la signora Gabriella; ma non mi sono accorto di nulla di particolare; in mia presenza non avvenne nulla di notevole e se avvenne non me accorsi"***); e ciò ha fatto anche nella temporanea ritrattazione durante l'interrogatorio: (***"La verità è quella che ho detto precedentemente nei verbali, cioè che io non mi ricordo assolutamente di questo episodio, neanche di essere entrato in questa cavolo di aula"***), e perfino nella più "solenne" ritrattazione davanti al PM, quando specificò di essersi presentato appositamente ***"per***

ritrattare la mia deposizione che ho reso davanti al GIP”.

In quella sede ripetè chiaramente per due volte ***“io se sono colpevoli o innocenti non lo so”,*** precisando: ***“io non ricordo di essere stato in quella stanza”,*** tanto da far esclamare al PM: ***“Ah! Siamo andati a quello di prima, lei non ricorda niente di quel giorno”.***

*** * * * ***

2) - Un altro punto riguarda il dato, che si può considerare pacifico, che il LIPAROTA ha ipotizzato, come **alternativa all’aula 6**, la propria presenza in sala Cataloghi, dove invece all’ora del delitto certamente **non si trovava**, come accertato per mezzo della testimonianza di **Giuseppe GERACE**, e come ammesso dallo stesso LIPAROTA: ***“Non ho nessun alibi, per cui non posso giustificare la mia assenza da ... non ricordo dove stessi in quel momento”***.

*** * * * ***

3) - Il LIPAROTA è così **poco convinto** di non aver visto niente, che tanto al GIP quanto al PM nelle ritrattazioni ipotizza che un qualche “shock” possa avergli cancellato dalla memoria l’accaduto:(al GIP: ***“A meno che in quel momento non mi sia preso un qualche male improvviso io nego assolutamente tutto questo”***; al PM: ***“a meno che non è intervenuto qualche effetto che mi abbia fatto dimenticare ...non lo so..però”***; ed anche nelle dichiarazioni spontanee

ribadisce la circostanza: ***"Io mi curavo anche prendendo degli psicofarmaci e quindi in quel momento io pensai di tutto, anche che potessi aver assistito al fatto e non essermene accorto e quindi mi iniziarono ad affiorare questi dubbi"***.

Perché tutti questi **"dubbi"**, al punto da pensare ad un ***"male improvviso"***? Come si può credere a questi "dubbi" così **tardivi**, se risulta che in epoca non sospetta, assai prima della "svolta" del 14 giugno, Gabriella ALLETTO disse alla URILLI, indicando LIPAROTA: ***ecco uno dei due che mi sta mettendo nei guai, uno che dice che io stavo nella 6"***?

*** * * * ***

4) - Ma **particolarmente significativi** sono **il momento** e **il modo** con i quali, davanti al GIP, dopo la temporanea ritrattazione, il LIPAROTA **riprende la versione accusatoria**, sempre tenendo presente che egli non era solo ma ***"rincuorato"*** **dalla presenza dei propri difensori**.

Al suo smarrito "***Non so proprio che dire"*** il giudice replica chiedendo ***"la verità, quello che è successo…"***; ed il LIPAROTA, al commento del GIP: ***"tanto domani uno di questi due dirà, e a questo punto lei…"*** (ed è chiaro che vuol dire ***"rischia di rimanere sbugiardato"***), esclama un vivacissimo: ***"Ma magari dicessero la verità!",*** che riecheggia irresistibilmente quel ***"Ma quando confesseranno!"*** di Gabriella ALLETTO ritenuto anch'esso un significativo ***"accento di sincerità"***.

* * * * *

5) - Ma non basta: **immediatamente** il GIP, dopo essersi sentito rispondere ***"ma non lo so.."*** ad un ennesimo invito a dire la verità, taglia corto:

"Se non c'è da chiarire niente, non chiariamo, non c'è nessun problema"; e l'interrogatorio sarebbe finito lì, se LIPAROTA **spontaneamente** non avesse riaperto il discorso con un eloquente ***"e va bene"***!!!

GIP: … … tanto domani uno di questi due dirà, magari, e a questo punto lei....

LIPAROTA: Ma magari dicessero la verità!

GIP: E qual è la verità? La anticipi lei...!

LIPAROTA: ma non lo so...

GIP: Se non c'è da chiarire niente, non chiariamo, non c'è nessun problema.

LIPAROTA: E va bene... no, perché io ho paura a dire…

GIP: Di che cosa ha paura.... di FERRARO

LIPAROTA: Sì...

L'interrogatorio riprende, dopo questo ***"e va bene"***, **assai a lungo**, per **una decina di ulteriori pagine** di trascrizione dell'atto, e contiene, per usare la terminologia di Gabriella ALLETTO, una vera e propria ***"confessione"*** da parte di LIPAROTA: dalla ***"paura"*** di LIPAROTA per FERRARO, che vanta un **padre *"importante nel paese"*** all'ammissione di essersi **confidato con la mamma.**

Il tutto però comprende una **nuova, integrale, particolareggiata ripercorrenza di tutto il racconto dell'episodio avvenuto in aula 6**, con alcune puntualizzazioni:

- egli – a cui il ***"tonfo, non tanto forte, sinceramente non era sembrato uno sparo"*** - si è reso conto che avevano sparato ***"ovviamente quando li ho visti in faccia. Mi sono reso conto dalla loro espressione che era successo qualcosa.. quando l'ho visti in faccia"*** perché sia SCATTONE che FERRARO avevano la faccia ***"stravolta".***

- LIPAROTA non ha ***"fatto caso"*** all'eventuale saluto tra la LIPARI appena entrata e SCATTONE che usciva ***"perché stava un po' distante dalla porta di ingresso"*** (ma evidentemente vuol dire ***"stavo"*** non ***"stava"***, perché la LIPARI che telefonava era certamente accanto alla porta di ingresso);

- **solo FERRARO** gli chiedeva durante le indagini quali domande gli avessero posto gli inquirenti, ***"SCATTONE mai; FERRARO sì ma non ogni volta*** (che ci vedevamo, ndr)***, ogni sera no, però le volte che mi hanno interrogato sì"***. A domanda del GIP precisa: ***"Questi colloqui sono avvenuti nella mia stanza, nella sala cataloghi".***

- egli quando il 9 maggio, dopo il fatto, è andato via dall'Università, è ***"andato poi in portineria per riuscire a capire bene come si era verificata la cosa, visto che loro non me lo avevano voluto spiegare"***.

*** * * * ***

In relazione a tutto ciò ci si chiede:

- perché ***"inventarsi"*** che il colpo era stato così soffocato da **non sembrare uno sparo**? Che bisogno c'era di specificare, **non richiesto**, che SCATTONE era ***"più***

affacciato" e ***"proteso"***? Perché far dipendere la comprensione del fatto da parte sua dalle facce ***"stravolte"***, anziché, per esempio, dalle successive minacce? Perché spiegare il fatto di non aver percepito il saluto tra SCATTONE e la LIPARI con la precisazione, così "fotograficamente" descrittiva, che egli ***"stava un po' distante dalla porta di ingresso"***?

- perché insistere, in occasione di un "buco di memoria", con la precisazione che il termine usato nell'appunto - ***"ritorsioni"*** – fosse quello esatto?

- perché inventarsi che non anche SCATTONE, ma **soltanto FERRARO** – proprio quello delle minacciate ***"ritorsioni"*** – volesse essere informato delle domande degli inquirenti? Perché indicare il **luogo preciso** di questi colloqui?

- se pure è comprensibile che, non avendo visto niente e avendo saputo del ferimento di una ragazza, il LIPAROTA sia andato ***in portineria per riuscire a capire bene come si era verificata la cosa,*** perché inserire, nell'interrogatorio, una spiegazione così **subdola e maligna** come ***"visto che loro non me lo avevano voluto spiegare"***?

E' questo l'atteggiamento di chi suo malgrado accusa, **tra i rimorsi,** due innocenti?

Non sono tutti piccoli – e meno piccoli - particolari che riportano con vivezza **ad una realtà veramente vissuta**?

*** * * * ***

6) - Di estrema rilevanza, sul piano psicologico, anche il particolare della cena a casa di SCATTONE organizzata da una certa Lucia: LIPAROTA ha spiegato di aver deciso di andare a cena “con due omicidi” ***“per non farmi vedere da loro che ero contro di loro se non andavo a questa festa; sarei stato uno di loro”***.

Agghiacciante questo ***“Sarei stato uno di loro”***; ma davvero **significativo tutto il passaggio**: facendomi vedere lì, a quella “festa”, il giorno appena successivo al fatto, avrei dimostrato non ***per verba*** ma col muto eloquentissimo linguaggio del corpo, non solo a FERRARO ma anche **a SCATTONE**, **nella cui casa la festa si svolgeva**, quale e quanta era la fiducia che potevano avere in me: ***“Sarei stato uno di loro”***.

Poiché questa **sconvolgente risposta** è stata data da LIPAROTA ad una domanda frutto di un commento **istintivo, estemporaneo e imprevedibile** del GIP (***“e lei va a cena con due omicidi?”***), è evidente che anch’essa è **istintiva e immediata**, frutto non di un ragionamento operato al momento della risposta medesima, ma **di una già esistente consapevolezza interiore**: egli **“doveva”** andare alla cena perché, **avendo visto** coloro che avevano ferito Marta RUSSO, **“doveva”** rassicurarli sulla propria **omertà** (ecco il favoreggiamento personale, fuori da ogni ipotesi di autofavoreggiamento), e dunque ***“farsi vedere”*** come ***“uno di loro”***.

Non ci sono altre spiegazioni.

*** * * * ***

A proposito di questa **cena** – e di altre consimili in quel periodo: le cosiddette ***"cene post-delictum"*** di cui parla la sentenza impugnata – molti dei presenti (si citano Stefano La Porta, Lucia Sabia, Ilaria Pepe, Benedetta Faedi) hanno riferito che il clima era generalmente ***"disteso"***, ma che Francesco LIPAROTA mostrava **imbarazzo e tensione**, anche perché bersagliato da battute scherzose non sempre divertenti, soprattutto per lui: specialmente quella ***"Adesso ti prendono"***, rivoltagli da Salvatore FERRARO all'ingresso di una guardia giurata in un locale.

Il tutto – **imbarazzo e tensione** – **in perfetta assonanza**, come si vedrà, con quanto sarà poi riferito da sua madre Rosangela VILLELLA, proprio con riferimento a questi primi giorni: ***"Dopo due o tre giorni dal fatto, su mia sollecitazione, avendo notato mio figlio particolarmente ansioso, gli ho chiesto insistentemente se gli fosse accaduto qualcosa"***; ricevendone la confidenza che egli sapeva che ***"SCATTONE e FERRARO avevano sparato"*** e che lo avevano minacciato.

*** * * * ***

A fronte di tutte queste considerazioni reputa questa Corte che **non è vero** quanto sostenuto dal LIPAROTA nelle sue dichiarazioni spontanee: ***"Alla fine decisi di confermare quanto avevo iniziato a scrivere sul biglietto dinanzi al GIP. Anche se durante poi il colloquio che ho avuto con il GIP, rincuorato anche***

dalla presenza dei miei avvocati, tentai più volte di dire la verità, signor Presidente, e questo credo lo potete notare anche voi leggendo il verbale di quel giorno. Tentai più volte ma il GIP sembrava ormai orientato, non voleva proprio starmi a sentire. A questo punto decisi allora di dire quello che effettivamente capii che lo volevano sentire detto, quello che dovevo dire per uscire..”.

Tutto ciò non è vero: non è vero che LIPAROTA disse al GIP, **sapendo che erano menzogne**, ***“quello che effettivamente capii che lo volevano sentire detto, quello che dovevo dire per uscire”***.

E ciò non è vero non tanto perché egli ha potuto ritrattare come ha voluto - ed anzi è stato **proprio lui a riaprire l’interrogatorio quando il GIP lo aveva praticamente chiuso**; ma non è vero proprio per il **contenuto concreto** delle sue dichiarazioni al GIP: per la ***“mancanza di alibi”***, perché non era ***“seduto alla scrivania”***, per le ***“facce stravolte”***, perché stava ***“distante dalla porta”***, perché ***la LIPARI non è uscita prima di loro***, per la ***“paura di FERRARO”***, per il passaggio in portineria per capire ***“ciò che loro non gli avevano voluto spiegare”***, per il ***“sarei stato uno di loro”***.

Si tratta di tutta una serie di passaggi che investono **il prima, il durante e il dopo** dell’episodio cruciale; che si inseriscono nel quadro di una **piena conferma del nucleo centrale** della descrizione della condotta – e della responsabilità - di SCATTONE e di FERRARO; che attribuiscono una **piena credibilità** alla

versione accusatoria del LIPAROTA; e che dimostrano la **palpabile incongruenza e fragilità delle sue ritrattazioni** (sia quella davanti al GIP che l'altra davanti al PM), e la sostanziale e completa **inattendibilità delle dichiarazioni spontanee in dibattimento**.

Può dunque davvero ripetersi con serena coscienza che – anche se LIPAROTA sostiene di non aver visto coi propri occhi Giovanni SCATTONE sparare, né la pistola - certamente **le dichiarazioni di Gabriella ALLETTO circa la presenza e le conseguenti responsabilità di Giovanni SCATTONE e di Salvatore FERRARO hanno trovato nelle sue dichiarazioni accusatorie rese nell'interrogatorio un valido riscontro esterno individualizzante.**

*** * * * ***

E' altresì manifesto che tutto quanto sopra comporta la **responsabilità di Francesco LIPAROTA per il reato di favoreggiamento personale** per il quale è imputato e per il quale, **in accoglimento dell'appello del PM e del PG, deve essere condannato**: è infatti palese fin dall'inizio, fin dal primo giorno, lapidariamente espressa in quel ***"sarei stato uno di loro"*** la sua **"scelta di campo"** in favore degli imputati e non della verità, scelta di campo per la quale si è indotto a mentire ***"aiutandoli ad eludere le investigazioni delle autorità"*** secondo il testo dell'art. 378 CP.

E' per questo motivo che **non ha fondamento** la richiesta di assoluzione del LIPAROTA in applicazione

della figura dell'***"autofavoreggiamento mediato"***:posto che, ovviamente, egli risponde del reato per le sue dichiarazioni rese **in veste di persona informata dei fatti** (fin dal 21 maggio 1997) **e non di indagato o imputato di omicidio**, in punto di fatto **non è vero** che egli **nella fase iniziale delle indagini** e prima del proprio arresto, sentito a "SIT", **abbia dovuto mentire per salvare sé stesso**; non è vero che negare la presenza di FERRARO e SCATTONE in sala assistenti (e lo sparo del colpo di pistola) fosse **l'unico modo** per scampare l'accusa di omicidio. Anzi, al contrario, è stato proprio **tacendo la verità** che egli ha finito con l'attrarre su di sé sospetti ancora maggiori, fino a determinare, **per la sua stessa condotta processuale**, quella imputazione per concorso in omicidio che non era ipotizzabile in partenza e che non sarebbe mai stata ipotizzabile se egli avesse tempestivamente esposto ciò che sapeva.

In relazione ai motivi di impugnazione in ordine a questo punto, è da dirsi che la responsabilità del LIPAROTA per favoreggiamento si è concretizzata **immediatamente**, assai prima che fosse anche soltanto prospettabile una sua incriminazione per concorso in omicidio.

Non opera dunque nei suoi confronti, sotto questo profilo, la scriminante prevista dell'art. **384 CP**.

Premesso che tale scriminante speciale richiede che il soggetto abbia agito ***"costretto dalla necessità"*** di evitare ***"un grave nocumento nella libertà o nell'onore"***, non è **mai accaduto in punto di**

fatto che LIPAROTA sia stato costretto a mentire – negando la presenza proprio e degli altri in sala assistenti - dalla necessità di evitare né un danno all'onore – naturalmente - né un danno per la propria **libertà** *sub specie* di imputazione per omicidio.

*** * * * ***

Non opera assolutamente la scriminante di cui all'art. 384 CP, in favore di Francesco LIPAROTA, neppure nel senso in cui è stata applicata a Gabriella ALLETTO; e dunque non può essere accolto neppure **il motivo d'appello attinente a quella sorta di "giudicato interno"** che si sarebbe creato con la **mancata impugnazione della assoluzione di Gabriella ALLETTO,** tale da potersi **estendere anche a LIPAROTA**, rendendo illegittimo, **inammissibile**, improponibile o perento l'appello dell'organo dell'accusa contro di lui.

In proposito non soltanto è da rimarcare che LIPAROTA non ha mai **neppure accennato** ad un proprio ***"condizionamento"*** legato all'ambiente di lavoro, al suo ambiente d'ufficio, alla "valanga" che gli sarebbe caduta addosso; ma è risultato (***"sarei stato uno di loro"*** andando alla cena a casa SCATTONE l'indomani del ferimento di Marta RUSSO) che la sua scelta di "favorire" SCATTONE e FERRARO è stata **immediata** e **precedente a qualsiasi ipotizzabile difficoltà di questo tipo: una "scelta" di pura omertà, non motivata da nessuna della ragioni psicologiche che hanno giustificato per la ALLETTO la pronuncia di una sentenza assolutoria.**

Francesco LIPAROTA non aveva certo ricevuto quella pressante sollecitazione telefonica di ***"resistere", "al nemico"***, con le ***"barricate"***, che la ALLETTO ebbe nientemeno che dalla moglie del Direttore dell'Istituto!

*** * * * ***

Quanto alle **minacce** da lui asseritamene ricevute, questa Corte condivide la valutazione esposta da parte degli Uffici del Pubblico Ministero che hanno proposto impugnazione, nel senso che **non opera nel caso presente alcuna scriminante**.

Va precisato che in relazione alla fattispecie in esame deve trovare applicazione non l'art. 384 CP – che parla solo di ***"grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore"***, ma l'ordinario **stato di necessità** previsto dall'art. 54 CP, per il quale occorre la ***"necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona"***, non altrimenti evitabile.

A fronte di tale previsione normativa, non basta un vago e generico accenno ad **imprecisate *"ritorsioni"***, con le quali sarebbe stato ***"fatto del male"***, sia pure nei confronti non solo del medesimo Francesco LIPAROTA ma anche dei suoi familiari.

La giurisprudenza è costante – né potrebbe essere diversamente, stante la chiara dizione della legge – nel richiedere, ai fini della configurabilità dell'esimente, che la necessità di evitare il danno grave alla persona sia **imperiosa e cogente**, tanto da

non lasciare altra scelta; che sussista la **concreta immanenza di una situazione di grave pericolo**, caratterizzata dalla **indilazionabilità** e dalla **insostituibilità** del comportamento illecito, tanto da **non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge**; che deve essere esclusa la sussistenza di tale causa di giustificazione quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione facendo ricorso alle Autorità, a cui va chiesta tutela.

Soltanto la mamma, Rosangela VILLELLA, racconta, come si vedrà, che Francesco le avrebbe detto: ***"Mi hanno minacciato che mi ammazzano"***; ma ciò non ha avuto conferme, anzi, facendo riferimento al padre di FERRARO, ***direttore di banca a Locri***, è sembrato quasi alludere a ***"ritorsioni"*** **finanziarie o patrimoniali** e in ogni caso non ad ***"una danno grave alla persona"***.

*** * * * ***

Sembra a questa Corte **particolarmente grave la condotta del LIPAROTA** per il mancato contributo (che egli continua negare) su fatti e circostanze estremamente importanti per la più piena ricostruzione di un caso così delicato sul piano giudiziario e così atroce sul piano umano; ciò in quanto egli, a differenza di Gabriella ALLETTO, **si trovava nell'aula n. 6 da prima che ne uscisse *"il quarto uomo"*, lo *"sconosciuto"*** di cui la donna ha parlato, e che probabilmente per lui non era affatto "sconosciuto"; in quanto egli **sa come e perché la pistola si è trovata in quella sala assistenti e nelle mani di SCATTONE**; in

quanto avrebbe potuto e dovuto fornire ben più ampi ed utili chiarimenti sulla vicenda.

ULTERIORI ELEMENTI DI GIUDIZIO

III

GLI ALIBI DI SCATTONE E FERRARO

Ulteriori elementi per la decisone, in relazione alle dichiarazioni accusatorie di Gabriella ALLETTO, posso trarsi dal fallimento, o meglio dalla constatata **falsità dell'alibi** dedotto da Salvatore FERRARO e dalla **assoluta inconsistenza** di quello di SCATTONE.

Ciò, beninteso, **dal <u>solo punto di vista del controllo delle loro dichiarazioni specifiche</u>**, e **senza tener conto di quanto già risulta** – ovviamente, anche in relazione agli alibi – **dalle dichiarazioni di Giuliana OLZAI, di Francesco LIPAROTA, di Gabriella ALLETTO e di Maria Chiara LIPARI**, che li rendono chiaramente **falsi entrambi**.

Entrambi gli argomenti, già esposti in narrativa, sono stati **ampiamente analizzati** nella sentenza impugnata, per più di duecentocinquanta pagine (dalla 677 alla 939), con completa esposizione degli elementi di fatto da intendersi qui riportati, per cui non si procederà in questa sede ad una nuova narrazione ma a

ripercorrere le valutazioni su tali argomenti, tenendo conto naturalmente dei motivi di impugnazione.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

L’ALIBI DI SALVATORE FERRARO

Esaminando la situazione probatoria in relazione all’alibi dedotto da a **Salvatore FERRARO**, occorre precisare da un lato che esso consiste in linea di massima nell’essersi **trattenuto in casa per tutta la mattinata del 9 maggio**, senza essere andato affatto in Istituto o all’Università; dall’altro che egli ha man mano fornito **una quantità di precisazioni e chiarimenti al riguardo**; precisazioni che sono state ritenute in primo grado – e questa Corte concorda su tale valutazione – come una serie di progressivi ***“aggiustamenti”*** **modellati sulle risultanze che man mano emergevano dalle indagini**; “aggiustamenti” tali da far ritenere **menzognere** le dichiarazioni precedenti, e spesso rivelatisi poi **menzogneri** a loro volta.

Da rilevare in proposito che a sostegno della sua affermazione di essere **rimasto tutta la mattinata in casa**, dove c’era anche la sorella **Teresa**, FERRARO aveva portato la circostanza di aver ricevuto durante la mattinata **molte telefonate**, come di solito, dalla sua amica **Marianna MARCUCCI**.

Questa imputata – assolta in primo grado – si è avvalsa della facoltà di non rispondere e si è dunque

sottratta al contraddittorio, e in particolare all'esame degli imputati SCATTONE e FERRARO e delle loro difese; tuttavia **si può tener conto**, a norma dell'art. 1 comma 2 del DL 7 gennaio 2000 n. 2, delle sue dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e acquisite al fascicolo del dibattimento, in quanto confermate da altri elementi di prova diversamente formati, **quali i tabulati telefonici TELECOM**.

*** * * * ***

Dagli accertamenti – vedi anche le tabelle riportate alle pagine 696 e 706 della sentenza di primo grado - **è risultato**:

- **che la TELECOM non registra in alcun modo le chiamate che non ricevano risposta**, poiché il timer si avvia solo quando si "alza" l'apparecchio ricevente;

- che le ***"molte telefonate"*** di Marianna MARCUCCI nella mattina del 9 maggio erano state sostanzialmente **due**, giacché ella parlò al telefono con qualcuno in casa di Salvatore FERRARO - alle **8,33, alle 10,55,** alle 13,05 e alle 14,07 del 9 maggio;

- che la telefonata della MARCUCCI delle 10,55 fu effettuata da una cabina nel perimetro dell'Università e **durò 56 secondi**;

- che la MARCUCCI effettuò un'altra chiamata da un apparecchio telefonico pubblico situato **in un bar sotto casa del FERRARO alle ore 11,37 e 12"**;

- che però questa telefonata è risultata diretta **a casa della stessa MARCUCCI** e non a casa del FERRARO come la MARCUCCI aveva riferito;

- che **nessuna telefonata fu effettuata da casa FERRARO, né alcuna vi giunse (o almeno nessuno rispose)** tra le **11,17 e 06”** (fine di una telefonata con tale Domenico ALBANESE) e le **12,56 e 33”** (inizio di una telefonata con Giovanni SCATTONE).

- che l’**ALBANESE** ha confermato di aver effettuato una telefonata a casa FERRARO – durata undici minuti, dalle 11,06 alle 11,17 -, **senza poter ricordare se avesse parlato con Salvatore, con Teresa o con entrambi**.

- che Salvatore FERRARO abitava in via Pavia, a pochi minuti di strada a piedi dall’Università.

*** * * * ***

Da tali risultanze **certe** è agevole dedurre che in casa FERRARO **nessuno fece uso del telefono, né in entrata né in uscita** (come se in casa non vi fosse nessuno) **tra le 11,17** e le **12,56, proprio durante un periodo di tempo largamente sovrapponibile al momento dello sparo (11,42 circa) e della vicenda OLZAI**, compreso il tempo necessario per uno spostamento, anche a piedi, da casa all’Università e viceversa.

Risulta **particolarmente importante** – perché costituisce anch’essa un dato **certo** - la telefonata di **Marianna MARCUCCI delle ore 11,37 e 12”** (quasi sovrapponibile all’ora del delitto), che la ragazza fece **verso casa propria da un bar sotto casa di FERRARO**.

Se ne può arguire che ella, **non ricevendo risposta dall’interno dell’abitazione di FERRARO**, abbia

telefonato a casa propria, **dal bar**, per una qualche ragione (nulla vieta di accettare la ragione da lei dichiarata circa la situazione scolastica di sua sorella); ma è assai **presumibile** che, una volta giunta sotto casa dell'amico, **non avrebbe telefonato a casa propria da un bar ma l'avrebbe fatto comodamente da casa di FERRARO dopo essere salita**; e che sarebbe salita o dopo aver suonato il campanello (che non lascia tracce in nessun tabulato) o dopo aver telefonato per avvertire.

Da notare che **la MARCUCCI ha affermato che *"di solito"* telefonava a casa FERRARO dal bar, per avvertire del suo arrivo: ma, poiché di questa telefonata in quel giorno e a quell'ora non c'è traccia, bisognerebbe pensare che proprio quel giorno, sfortunatamente per FERRARO, non l'abbia fatta, pur essendo entrata nel bar per telefonare a casa propria.**

E' altresì assai significativo il fatto che anche quando Salvatore FERRARO renderà dichiarazioni completamente diverse, e sosterrà di essere **uscito** da casa per accompagnare in strada la MARCUCCI, non menzionerà affatto alcuna telefonata che l'amica avrebbe fatto, dal bar, a casa sua. Resta così **confermato** che questa telefonata, che **certamente fu fatta dal bar alle 11,37** (uno dei pochi fatti, sul punto, **controllabili e certi**) sarebbe stata effettuata non in occasione di questa asserita uscita, ma **al momento dell'arrivo** della MARCUCCI sotto casa FERRARO.

Resta perciò accertato:

- che la telefonata che la MARCUCCI avrebbe, ***"come al solito"***, fatto per avvertire FERRARO non risulta dal tabulato (**che però non registra le chiamate non risposte**);

- che la ragazza ha parlato con casa propria chiamando dal bar, e non - più comodamente - da casa FERRARO; sicché l'unica spiegazione, in coerenza col primo dato, è che in detta casa non abbia trovato nessuno.

Sono da porre in grande evidenza, ancora, due elementi:

- che la MARCUCCI, nel riferire di questa telefonata dal bar sotto casa di FERRARO, soggiunge che al termine **se ne andò a casa, dove arrivò verso le 12,20 o 12,30 al massimo**; senza alcuno spazio per una visita a casa di FERRARO, né prima né dopo!

- che risulta per certo che Giovanni SCATTONE chiamò casa FERRARO, parlando con l'amico, alle 12,56, **ma aveva già chiamato alle 12,44 senza ricevere risposta**; ciò è documentato pacificamente dal centralino dell'Università, che segna tutte le chiamate in uscita, (ancorché, in perfetta armonia con i dati TELECOM, che **non registrano** le chiamate non risposte, non risulti dal tabulato delle telefonate in entrata a casa FERRARO), e dimostra che a quell'ora né Salvatore né Teresa erano in casa!!!

*** * * * ***

Salvatore FERRARO nel primo interrogatorio da indagato (17 giugno 1997, in stato di custodia in carcere), pur confermando:

- di aver ricevuto, verso le **12,15-12,30** una telefonata da **SCATTONE** che si trovava in "Sala Cataloghi" e che gli parlò del compleanno di Serena MARCUCCI sorella di Marianna;

- di aver appreso del ferimento di una ragazza all'Università dopo le 13 dal **telegiornale**;

- di essersi recato, verso le 16-16,30, **per curiosità,** all'Università senza trovare nessuno e senza neppure individuare il luogo del ferimento;

ha puntualizzato:

- che **ribadiva** di non essersi assolutamente recato in Istituto la mattina del 9 maggio, nella quale era rimasto **a casa** con la sorella Teresa;

- che - ricordando meglio in proposito - **non aveva** in realtà ricevuto ***"molte telefonate"*** dalla MARCUCCI perché questa **era andata a trovarlo a casa**;

- che la MARCUCCI era giunta verso le 10,30-11 trattenendosi circa un'ora o un'ora e mezza.

*** * * * ***

In dibattimento ha ancora precisato:

- che nel corso della mattinata del 9 maggio, essendosi trattenuto a casa, aveva ricevuto **alcune telefonate:** da Marianna MARCUCCI, da Domenico ALBANESE e da Domenico CONDEMI (oltre a quella, già citata, di **SCATTONE** dalla Sala Cataloghi, collocata dal FERRARO

verso le ore 12,15-12,30 e svoltasi in realtà, in base ai tabulati, dalle 12,56 alle 12,59.

- che verso le 11,30 la sorella Teresa era uscita per andare a fare ginnastica;

- che verso le 11,45 egli ricevette la visita della Marianna MARCUCCI;

- che questa andò via verso le 12-12,30;

- che egli **la accompagnò in strada**, e furono **visti e salutati dalla sorella Teresa** che tornava dalla palestra;

- che, tornato a casa, ricevette la telefonata di **SCATTONE**;

- che non molto tempo dopo apprese la notizia del ferimento di Marta RUSSO dalla **televisione**.

- che se nelle sue dichiarazioni c'erano stati errori, dimenticanze, piccole discrasie, ciò era dipeso proprio dalla **assoluta "normalità"** della mattina del 9 maggio, nella quale non aveva fatto e non era successo **assolutamente nulla di notevole** che potesse aiutarlo a ricordare.

*** * * * ***

Osserva questa Corte come balzi evidente dalla semplice lettura di quanto sopra la **serie di menzogne** che hanno sempre caratterizzato la ricostruzione della mattinata del 9 maggio 1997 da parte di Salvatore FERRARO ed **il progressivo "aggiustamento" dell'alibi** da lui prospettato rispetto alle risultanze certe delle indagini, di cui man mano veniva a conoscenza:

- dapprima si afferma di aver trascorso la mattina in casa a studiare, rispondendo alle ***"molte telefonate"*** di Marianna MARCUCCI;

- quasi subito **spariscono** le "molte telefonate" – che non erano risultate dal tabulato - per essere sostituite da una **visita** della MARCUCCI;

- si assegna a quest'ultimo evento un lasso di tempo estremamente elastico (fra le **10,30 e le 11 l'arrivo** e fra le **11,30** e le **12,30** il commiato);

- in prosieguo di tempo si sposta l'arrivo della MARCUCCI alle **11,45** (in corrispondenza con la sua – **certa** - telefonata dal bar alle 11,37);

- si dà rilievo alla presenza della sorella Teresa FERRARO, si specifica il suo essere andata in palestra, ma **non si fanno incontrare** le due ragazze, dato che Teresa sarebbe uscita **prima** dell'arrivo della MARCUCCI;

- infine si introduce da parte di Salvatore l'ulteriore novità di aver **accompagnato in strada** la MARCUCCI e la conferma del loro incontro da parte di Teresa, che li avrebbe salutati.

*** * * * ***

Posto che i **tabulati TELECOM** non sostengono l'alibi di FERRARO - e che anzi sono **molto sfavorevoli,** per lui, le conclusioni che si devono trarre dalla vicenda attinente alla telefonata della MARCUCCI dal bar sotto casa in ora prossima a quella dello sparo - deve constatarsi che non gli giovano neppure le **complessive dichiarazioni dell'amica**.

Va precisato che la MARCUCCI, a stretto rigore, era imputata di favoreggiamento personale nei confronti del FERRARO, soltanto per le dichiarazioni rese in qualità di persona informata dei fatti il 12 giugno 1997, quando confermò le ***"molte telefonate"*** che FERRARO aveva detto di aver ricevuto da lei il 9 maggio; ma poi ha reso diversi altri esami e interrogatori (13, 14, 16 e 17 giugno, 11 luglio 1997); ed è stata assolta in punto di dolo, non potendosi escludere, secondo la Corte di primo grado, l'erroneità dei suoi ricordi nel riferire dei fatti che sono risultati certamente non veri.

In proposito è chiaro che le dichiarazioni del **12 giugno non possono essere ritenute attendibili** (smentite, appunto, dai tabulati); **le successive** – utilizzabili, si ripete, perché (si pensi alla telefonata dal bar) **confermate dai tabulati**, cioè da "altri elementi di prova" diversi da dichiarazioni rese da chi si sia sottratto al contraddittorio – **smentiscono chiaramente l'alibi dell'imputato**, dal momento che **mai** ella nomina Teresa FERRARO e che più volte nega di ricordare di essere stata la mattina del 9 maggio a casa di FERRARO.

E' da chiarire che **anche** nelle dichiarazioni della MARCUCCI – imputata, si ripete, solo per quelle del 12 giugno - è riscontrabile una **"evoluzione" di "aggiustamenti"**, **affine a quella di FERRARO**, e che non merita di essere esposta passo passo; basterà mettere in evidenza che:

- **nell'interrogatorio del 17 giugno Marianna MARCUCCI dapprima si è espressa in termini in qualche modo ambigui:** ***"io non ricordo di essere salita a casa di FERRARO"*** la mattina del 9 maggio;

- poi **ha praticamente <u>escluso</u> di esservi stata**, perché da un lato ha ribadito di ***"non essere in grado di ricordare se quel giorno del 9 maggio sia stata a casa di FERRARO"***; e dall'altro ha riconosciuto che ***"generalmente io telefono prima di salire e quel giorno non ho telefonato"***, come risulta appunto dal tabulato.

- nell'interrogatorio dell'11 luglio è stata più possibilista: ***"credo di ricordare di essere stata a casa di FERRARO a parlare con lui la mattina del 9 maggio"***; ma entrambe le volte, 17 giugno e 11 luglio, ha **collegato il proprio ricordo con una telefonata di Alessandra VOZZO**, che sarebbe giunta mentre si trovava lì.

La circostanza è smentita per tabulas: una telefonata della VOZZO giunse a casa FERRARO, il 9 maggio, alle ore **13,07**, quando la MARCUCCI era casa sua, tanto che aveva a sua volta telefonato alle **13,05**; il convincimento della stessa VOZZO di aver telefonato più presto è rimasto privo di una qualsiasi conferma; mentre, naturalmente, è ben possibile che la MARCUCCI, come lei stessa ha ipotizzato, ricordi una telefonata della VOZZO giunta in un altro giorno (verosimilmente il giorno prima del 9 maggio).

*** * * * ***

Neanche **Teresa FERRARO** ha fornito un attendibile alibi al fratello, pur **confermandone l'ultima versione.**

Ella ha dichiarato:

- che Salvatore **rimase in casa** tutta la mattina del 9 maggio;

- che ella **andò in palestra** uscendo verso le 11,30;

- che pervenne la telefonata di **Domenico ALBANESE** (quella durata undici minuti e terminata alle 11,17) mentre si stava cambiando per andare a ginnastica (aveva ***"le ante dell'armadio aperte"***), e che Salvatore, che aveva risposto, glielo fece salutare;

- che quando ella andò in palestra rimase in casa il solo Salvatore;

- che fu di ritorno dalla palestra dopo circa tre quarti d'ora e **vide il fratello e la Marianna MARCUCCI sotto casa,** in via Pavia vicino all'edicola, verso le 12,20-12,30;

- che **li salutò**, aggiungendo che incrociò la MARCUCCI con imbarazzo perché già aveva deciso di non andare, quella sera, alla festa della sorella Serena;

- che Salvatore FERRARO risalì a casa pochi minuti dopo di lei.

A specifiche domande ha risposto di **non aver sentito il telefono squillare a vuoto** e di non aver parlato con SCATTONE quando questi chiamò alle 12,56.

*** * * * ***

E' certo che **Teresa FERRARO è una testimone** e che la valutazione delle sue dichiarazioni **non richiede i**

“riscontri” che invece sono necessari per l’imputato di reato connesso; ma è ovviamente **quanto meno sospetta la sua testimonianza in quanto sorella dell’imputato, chiamata appunto a sostegno del suo alibi**.

Occorre constatare che **non si è trovato un solo elemento di conferma alle sue dichiarazioni**: non è accaduto che il telefono abbia squillato a vuoto e che lei o Salvatore non abbiano fatto in tempo a rispondere; non c’è prova dell’ora in cui sarebbe andata e tornata dalla palestra; **ALBANESE non ha confermato di aver parlato al telefono anche con Salvatore oltre che con Teresa** (malgrado le sollecitazioni in udienza dell’uno e dell’altra); **la MARCUCCI non si è accorta di essere stata salutata;** e certamente **le avrebbe rivolto la parola** per via della festa prevista per quella stessa sera, a cui la FERRARO non andò ma a cui la MARCUCCI teneva in quanto organizzata da sua sorella Serena.

Peraltro – e può ben dirsi che Salvatore FERRARO, ed anche sua sorella Teresa, ne risultano **smentiti** rispetto alle loro dichiarazioni in ordine all’alibi – la MARCUCCI non ha **mai detto di aver visto quel giorno Teresa FERRARO** né in casa né fuori; non ha mai detto di **essere stata accompagnata da Salvatore in strada** quando sarebbe andata via; è stata categorica nell’affermare che ***“tutte le volte che abbiamo parlato con FERRARO di quel 9 maggio ci siamo sempre rammentati solo delle telefonate*** (inesistenti, salvo che alle 8,33 e alle 10,55) ***e mai di essere stati insieme”***.

* * * * *

In definitiva, l'alibi di FERRARO:

- è oggettivamente **inesistente**, essendo egli completamente "scoperto" dalla 10,56 alle 12,56 (o, ammettendo che ALBANESE abbia parlato con lui, dalle 11,17), per un periodo di tempo che gli avrebbe consentito di trovarsi in Istituto ben prima, almeno dieci minuti prima di quel fatidico 11,42;

- in particolare è **"scoperto" proprio per l'ora del delitto**, posto che **alle 11,37 la MARCUCCI era nel bar sotto casa** e **non gli poté fare una telefonata per avvertirlo che sarebbe salita**;

- ma l'alibi così dedotto è anche **falso**, nel senso che l'imputato **ha sempre mentito** perché ha sostenuto, e poi cercato di accreditare, **sempre contrariamente al vero**, la tesi di aver trascorso tutta la mattina del 9 maggio 1997 in casa: ha **mentito** quando, in prima battuta, ha fatto riferimento alle ***"molte telefonate"*** della MARCUCCI (che lo avrebbe dovuto ritrovare sempre a casa, pronto a rispondere, tutta la mattina); ma ha **mentito** anche in tutti i progressivi ***"aggiustamenti"***, posto che in definitiva **non è vero** che la MARCUCCI andò a casa sua in quelle ore, **non è vero** che lui la riaccompagnò in strada, **non è vero** che ella sia stata salutata vicino al portone da Teresa FERRARO che tornava dalla ginnastica.

* * * * *

La difesa oppone a tutto ciò due argomenti.

Il primo è una telefonata intercorsa il 15 giugno 97, alle ore 22,46 tra **Giorgio FERRARO**, fratello di Salvatore, **e la loro madre**, che dovrebbe dimostrare la verità dell'incontro tra Salvatore e Marianna il 9 maggio.

Nella conversazione si accenna, a un certo punto, a Teresa FERRARO, e forse anche a Marianna MARCUCCI.

"Giorgio FERRARO: E intanto a ("e"?) ***chi ti dice che (parole incomprensibili) non.. favoreggiamento.***

MADRE: Ah?

Giorgio FERRARO: A quella ragazza.. ma Teresa..

MADRE: Eh, ma... era là, poveraccia, pure lei.

Giorgio FERRARO: Era?

MADRE: Era che era andata con Salvatore...

Giorgio FERRARO: Dove... ah sì?

MADRE: Sì, eh Teresa poi li ha visti sotto... è venuta quando non l'ha vista là, è venuta a chiamarlo".

In realtà – tenuto conto che siamo alla sera del 15 giugno (Salvatore è stato arrestato la notte precedente), e che dal 9 maggio è passato **più di un mese** – la conversazione **non è di sicura interpretazione**:

- si deduce che la ***"poveraccia"*** sia Marianna MARCUCCI per il solo fatto che ***"Teresa poi li ha visti sotto"***, con un palese **errore di logica**, perché si dà per dimostrato, ed anzi per "argomento" della dimostrazione, proprio ciò che deve essere dimostrato;

- si dice che ***"era là, pure lei"***, (e questo "tornerebbe"), ma poi si aggiunge che ***"era andata con Salvatore"***, e non si capisce più dove fosse ***"andata"***;

- quando poi si conclude che ***è venuta*** (chi? Teresa? o Marianna? ndr) ***è venuta quando non l'ha vista là, è venuta a chiamarlo",*** allora proprio la situazione non corrisponde più, ed **è probabile che si parli di chissà quale altro fatto e di chissà quale altra persona**, giacché certamente Marianna MARCUCCI non era ***"venuta a chiamarlo"*** (e neppure Teresa era, in ipotesi "venuta a chiamarlo", non si sa perché), né Teresa ***"è venuta quando non l'ha vista là"***; frase che, con riferimento ai rapporti tra Teresa e Marianna il 9 maggio, è del tutto **priva di senso**.

*** * * * ***

Il secondo argomento della difesa è fondato sulle deposizioni di **molti studenti, assistenti e impiegati** presenti il 9 maggio 97 nel corridoio e nelle stanze dell'Istituto di Filosofia del Diritto, i quali hanno dichiarato di non avere visto (**o di non ricordare di avere visto**) Salvatore FERRARO, quella mattina, in Istituto.

La sentenza di primo grado con la diligentissima ricostruzione della mattinata in Istituto, già riportata in questa motivazione, ha accertato che nell'arco della mattinata **sono comparsi in Istituto**, in diverse ore a seconda delle rispettive incombenze e trattenendosi ognuno secondo le proprie esigenze (oltre a LIPARI, ALLETTO, LIPAROTA e Giovanni SCATTONE): **il prof. ROMANO**, **gli impiegati** URILLI, BASCIU, RAGNO e ARIEMMA, **gli studenti** Claudio ORIOLO, Beniamino IORIO, Anna GARCEA, Simona QUARANTA, Giacomo CALIENDO, Simone

BRUNO, Francesco ESPOSTO, Irene CASTIGLIA, Cristiana IANNETTI, e Federica GIUBILO, **i borsisti** Stefano LA PORTA, Benedetta FAEDI e Giuseppe GERACE, **gli assistenti** TRONCARELLI e SAVARESE, **le ricercatrici** AVITABILE e LODOLINI.

Le difese hanno posto in rilievo, con molta forza, la circostanza – che è loro apparsa addirittura una ***"stranezza"*** – per la quale **nessuno di costoro** (e certamente vi erano anche molte altre persone che non sono state identificate o sentite) ha mai riferito né di aver visto in Istituto FERRARO e SCATTONE in orario coincidente con il delitto, né di aver sentito alcun "tonfo" o colpo.

A proposito di quest'ultima osservazione è agevole ribattere che secondo l'ipotesi alternativa il colpo di pistola sarebbe partito dal **bagno disabili** di Statistica, ma **neppure le altrettanto numerose persone che lavoravano nei locali ad esso attigui lo hanno mai sentito**; non solo, ma **tranne i presenti in aula 6**, esso non è stato sentito da nessun altro, benchè – purtroppo - certamente da qualche parte sia stato certamente sparato. In realtà **il colpo è stato sentito da FERRARO** (che si è messo ***"le mani tra i capelli"***), da **ALLETTO** e da **LIPAROTA**, e poi all'esterno, da tutti coloro che, come si è ben visto, lo hanno udito provenire **"dall'alto"** e **"da dietro"**.

*** * * * ***

Quanto all'altro argomento, certamente **non è onere della difesa** quello di sobbarcarsi la ***"probatio***

diabolica” di una **prova negativa** diretta a dimostrare che FERRARO e SCATTONE **non** fossero in Istituto – a parte la deduzione di un alibi, che è cosa diversa, in quanto fa parte delle dichiarazioni dell’imputato, e che si atteggia comunque come una **prova positiva** e non *“diabolica”* –; ed infatti l’argomento non raggiunge lo scopo, poiché è **fin troppo facile** osservare che nessuna delle numerose persone sopra elencate ha notato la presenza di FERRARO e SCATTONE o perché – come gli studenti – erano impegnati in attività che assorbivano la loro attenzione (molti addirittura **chiusi dentro stanze** diverse dalla sala assistenti), o perché – come il personale in qualche modo addetto all’Istituto, dal prof. ROMANo all’ultimo borsista - non aveva motivo di fare mente locale su questa o quell’altra persona che, come FERRARO e SCATTONE, ne sono abituali frequentatori.

Nella sentenza di primo grado sono ben messe in rilievo le **incongruenze** in proposito, assolutamente ***“normali”***: la URILLI non vede SCATTONE in Istituto neppure dopo le 12,30, quando lui stesso dice di esservi stato; SCATTONE in questa circostanza fa una telefonata in presenza di LA PORTA quando entra la CASTIGLIA, che però non lo vede (o meglio - come tutti si esprimono sia nei confronti di SCATTONE che di FERRARO: ***“non si ricorda di averlo visto”***); lo stesso LA PORTA predispone le schede per il ritiro di libri in biblioteca a LODOLINI e IANNETTI, ma non se ne ricorda.

Insomma, è un argomento che non prova nulla a favore degli imputati.

* * * * *

Va infine richiamata, per completezza, quella parte della sentenza impugnata (dalla pagina 795 alla 812) nella quale si mette in evidenza come Salvatore FERRARO nei giorni successivi al delitto lanciò **messaggi trasversali e inquietanti** - come si è visto - proprio a Francesco LIPAROTA (l'episodio della telefonata da **"uno di giù"**), seminò dubbi e sospetti su terzi (lo ***studente in tuta mimetica***), ripeteva continuamente a tutti che lui la mattina del 9 maggio non era in Istituto ed esercitò suggestioni su possibili testimoni (ESPOSITO, perfino FIORINI) affinché costoro "ricordassero" e confermassero la sua assenza dall'Università la mattina del 9 maggio.

* * * * *

In sostanza, intravisto da Maria Chiara LIPARI che ne ricorda in aula 6 la faccia ***"pallida"***, visto e indicato (con SCATTONE) da Francesco LIPAROTA, al quale non volle spiegare ***"cosa fosse successo"*** e che anzi minacciò di ***"ritorsioni"***, visto e fermissimamente accusato (con SCATTONE) da Gabriella ALLETTO anche in sede di confronto - ***"Confessate è quello che dovete fare voi; io l'ho fatto -***; visto in fuga da Giuliana OLZAI, pochi minuti dopo il delitto con la cartella in mano diretto (con SCATTONE) verso un'uscita sul retro, **Salvatore FERRARO** ha tentato di costruirsi **un alibi che è risultato non solo sfornito di prova, ma decisamente falso**.

La conclusione da trarsi, in punto diritto, è dettata in termini **testuali** dalla Cass, sez. 2, 6 dicembre 1996, ARENA:

*"In tema di valutazione della prova **l'alibi falso**, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo da parte dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come **un indizio a carico**, il quale, di per sé inidoneo a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un **riscontro** munito di **elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in (cor)reità**, **ai sensi del terzo comma dell'art. 192 CPP**"*: **un ulteriore riscontro esterno individualizzante**.

*** * * * ***

L’ALIBI DI GIOVANNI SCATTONE

Essendo **l’alibi di Giovanni SCATTONE** assai più complesso nella sua formulazione narrativa rispetto a quello di Salvatore FERRARO, appare opportuna una ricapitolazione delle sue deduzioni al riguardo, allo scopo di valutarne criticamente i risultati, anche in relazione ai **motivi di impugnazione**.

Peraltro è da rilevare subito che Giovanni SCATTONE **non propone**, in realtà, **un vero e proprio alibi**, dal momento che egli si colloca nella mattinata del 9 maggio, **più o meno all’ora del delitto, o prossimo a giungere o già arrivato all’Università, nella facoltà di Lettere, a poche centinaia di metri dai locali dall’Istituto di Filosofia del Diritto,** nei quali giunge a suo dire non molto dopo il fatto (quando ancora nessuno sa niente, e comunque non se ne parla) e si trattiene fino alle ore 13.

Poiché **tutti gli orari da lui riferiti sono estremamente approssimativi ed incontrollabili, e le distanze fra i luoghi menzionati sono <u>minime</u> sia in termini di spazio che <u>di tempo</u>**, una valutazione dell’alibi è affidata a controlli incrociati a loro volta piuttosto imprecisi.

* * * * *

L’imputato ha sostenuto, negli interrogatori e in dibattimento, di essere uscito di casa intorno alle ore 10 e di essersi recato direttamente a **"Villa Mirafiori"** in via Nomentana, sede della Facoltà di Filosofia, dove intendeva prendere cognizione dei programmi del nuovo anno accademico, salutare il **prof. Eugenio LECALDANO** e fargli sapere che aveva vinto una borsa di studio a Napoli.

Giunto in un’ora compresa tra le 10 e tre quarti e le 11,20, salì al terzo piano, dove si trova lo studio del prof. LECALDANO, e, avendo trovato chiusa la porta, attese nel corridoio antistante. Dopo pochi minuti uscì il prof. LECALDANO, il quale, dopo un breve colloquio con lui, rientrò nello studio, prese e gli consegnò il **programma di un Seminario** (***“UNIVERSALISMO IN ETICA”***) da tenersi in giugno a Villa Mirafiori.

E’ da precisare a questo proposito che erano stati predisposte due locandine, dal momento che la data del seminario era stata **spostata,** da quella originaria del 6 giugno, al 16 giugno; e che secondo Giovanni SCATTONE egli aveva avuto dal Prof. uno stampato **con la data “vecchia”** corretta a mano dallo stesso LECALDANO e che egli stesso aveva provveduto a **“ripassare” di suo pugno**, **come si vede nel reperto in atti**.

Attraverso la porta, SCATTONE vide di spalle, all’interno dello studio alcune persone, tra cui riconobbe il dott. **Simone POLLO** e la dott.ssa **Laura CANAVACCI**, che erano seduti davanti alla scrivania del professore.

Lasciò Villa Mirafiori verso le 11,30 e con l'autobus 310 raggiunse dopo circa un quarto d'ora l'Università; si recò alla **Facoltà di Lettere** alla quale era iscritto, e, dopo avere verificato la data dell'esame di Storia dell'Europa, si recò nella **Segreteria della stessa Facoltà**, ove giunse **verso le 11,50**.

Richiese ed ottenne, previa consegna istantanea, un **certificato di convalida degli esami sostenuti**. Impiegò per questo circa venti minuti e uscì da una porticina laterale perché il cancello di ingresso alla Segreteria, che chiude alle ore 12, era già chiuso.

Verso le 12,20-12,30 giunse alla **Facoltà di Giurisprudenza**, entrando dall'ingresso principale.

Si recò in **Sala Cataloghi**, ove incontrò il borsista **Stefano LA PORTA**, con cui si trattenne a parlare fin verso le 13. Dalla Sala Cataloghi telefonò a casa di Salvatore FERRARO verso le 12,40. **Andò via verso le ore 13** uscendo dall'ingresso principale, **senza aver saputo del ferimento di Marta RUSSO**. **Lo apprese da Marianna MARCUCCI, che gli telefonò nel pomeriggio**.

*** * * * ***

La difesa ha ribadito, anche nei motivi d'appello, che l'**alibi** prospettato dall'appellante, è perfettamente dimostrato, giacché:

- il **Prof. LECALDANO** il 9 maggio era a Villa Mirafiori e incontrò Giovanni SCATTONE, come è dimostrato dallo stampato sul convegno ***"INCONTRO***

SEMINARIALE DI STUDIO – UNIVERSALISMO IN ETICA” che l’imputato ha potuto produrre;

- l’incontro è certamente avvenuto di **venerdì**, e non può essere avvenuto in altro giorno che **venerdì 9**, sia perché il Prof. LECALDANO dette allo SCATTONE il programma “vecchio” per il convegno sull’ETICA, sia per i dati sugli impegni del Professore che sono ricavabili dalla sua stessa agenda;

- Giovanni SCATTONE ha prodotto il **certificato della Segreteria della facoltà di Lettere;** esso è del 9 maggio, è rilasciato a Giovanni SCATTONE, è firmato dall’impiegata di sportello **Marcella FALSI**, e non è lecito accettare come **prova** contraria la mera **ipotesi** che possa essere stato ritirato da altra persona o in altra data;

- sempre secondo la difesa, l’orario in cui sarebbe stata compiuta tale attività colloca Giovanni SCATTONE alla Facoltà di Lettere, o in procinto di giungervi da Villa Mirafiori, nel momento in cui fu ferita Marta RUSSO;

- infine il sopraggiungere di SCATTONE in Istituto di Filosofia del Diritto, con i relativi orari, sarebbe dimostrato dalle testimonianze congiunte e convergenti di **Pierpaolo FIORINI** e di **Stefano LA PORTA**, che hanno riferito dell’arrivo di SCATTONE in orario **successivo** al ferimento.

*** * * * ***

Reputa questa Corte, come del resto è accaduto in primo grado, che **l’alibi di SCATTONE** sia da considerare

“**fallito”**; e ciò proprio **a partire dal primo momento**, giacché **non è vero** che egli uscì di casa alle 10 per andare a Villa Mirafiori: **alle 9,30 era già in Istituto!!!**.

Occorre considerare infatti che **Francesco LIPAROTA** nella sua deposizione del 21 maggio ha dichiarato di aver visto **Giovanni SCATTONE nell’Istituto di Filosofia del Diritto verso le ore 9,30 del 9 maggio**, con una affermazione che **non è stata mai smentita** dal medesimo LIPAROTA, né in alcuna delle **due** ritrattazioni predibattimentali, e neppure nella sua lunghissima **dichiarazione spontanea in dibattimento**.

Questa affermazione **mai revocata** non può essere né sommariamente **liquidata come non vera** né **sottovalutata** nella sua portata, giacché LIPAROTA non si è limitato a ricordare confusamente di averlo appena intravisto, ma ha precisato che **SCATTONE si fermò a parlare** in sala cataloghi, per pochi minuti, **anche con lui**, ed ha poi aggiunto che lo **incontrò nuovamente** nel corridoio, pochi minuti dopo che lo stesso SCATTONE era uscito dalla sala cataloghi.

Si tratta dunque di un ricordo che riguarda un episodio di una certa consistenza, articolato in diverse fasi e narrato nei particolari.

E’ da notare che il ferimento di Marta RUSSO non è stato premeditato: e dunque SCATTONE **alle 9,30 del 9 maggio non aveva alcun motivo per “nascondersi”**; d’altra parte LIPAROTA quando ha reso tale dichiarazione (il 21 maggio) non aveva - in quel momento - nessun motivo per mentire a danno di SCATTONE

(semmai il contrario); di tal che l’unica ipotesi per un dubbio su questa dichiarazione è che LIPAROTA abbia sbagliato giorno, riferendo al 9 maggio ciò che – in ipotesi – avrebbe potuto essere accaduto in altra mattina.

Sennonché è **da escludere che questo errore si sia verificato**, non solo perché ovviamente il 21 maggio, dopo il ritrovamento della particella sul davanzale dell’aula 6, la polizia aveva convocato decine di persone proprio per accertare quali fossero stati i presenti in Istituto il 9 maggio e dunque tutti erano chiamati ad una particolare attenzione, ma soprattutto perché LIPAROTA ha ricollegato la presenza di SCATTONE alla **presenza in sala cataloghi**, quali borsisti addetti alla distribuzione dei libri, di **Benedetta FAEDI e Stefano LA PORTA**, la cui presenza quel giorno, in quella mansione e in quel momento è stata **positivamente accertata**. E’ vero quanto replica la difesa : nè l’uno né l’altra hanno dichiarato di aver visto SCATTONE in tale orario; ma LIPAROTA non ha sostenuto che costoro lo avessero visto e avessero parlato con **SCATTONE**: li ha menzionati solo per corroborare un **proprio** ricordo.

E’ chiaro che questo primo **punto fermo** – la presenza di SCATTONE in Istituto fin dalle 9,30 - getta una luce negativa su tutto il racconto di Giovanni SCATTONE in ordine ai propri movimenti.

*** * * * ***

Nessuna conferma all’alibi di SCATTONE è venuta dal prof. Eugenio LECALDANO.

Nell’arco di una lunga deposizione dibattimentale - che si è attirata gli strali della difesa per una presunta **pavidità** del teste, il quale è apparso invece soltanto pressoché privo di ricordi certi, assai scrupoloso e poco propenso a dare per sicuro ciò che sicuro non è – questi ha riconosciuto che un giorno vide SCATTONE a Villa Mirafiori (egli propenderebbe per fissare l’orario ***“nella tarda mattinata”, “verso la fine dei lavori, 12,30”***) e gli dette il programma del Seminario di Etica, ma non è stato in grado né di ricordare **in quale giorno** ciò fosse avvenuto né se gli avesse consegnato **il programma “vecchio” o quello ristampato**, né ha menzionato i rallegramenti per la **borsa di studio** vinta da SCATTONE per l’Università di Napoli, né di collegare l’incontro con l’imputato con la presenza nel suo studio dei dottori **POLLO e CANAVACCI**; tanto che la difesa di SCATTONE è costretta a **dedurre** che si trattava proprio del 9 maggio per mezzo di tutta una serie di passaggi logici attraverso numerosi dati, raccolti però **con molte riserve in ordine alla loro certezza**.

*** * * * ***

Per la verità, un punto fermo sembrava raggiunto quando, nel ricostruire i vari “collegamenti” mnemonici, il professore parlò appunto di ***“tarda mattinata: ore 12,30”***, quando le sue attività ***“sono terminate. E poi e... mi ricordo che dopo, quello venne dopo, che andai in libreria e poi arrivai a casa, e ricordo questa cosa, forse io non l'ho detto***

ma questo me lo ricordo bene, che arrivai all'una e mezza aprii il telegiornale e sentii questa cosa tremenda (del ferimento di Marta RUSSO)***.”***

Ma poi si è tornati sull’argomento e la cosa è stata **definitivamente chiarita *in senso opposto***:

AVV. FLAMMINI: (...) lei alla fine ha detto una cosa che a me pare molto interessante, che lei tornando a casa quel giorno 9 maggio, all'una e mezza, ha appreso dalla televisione...

LECALDANO: sì.

AVV. FLAMMINI: ...del ferimento. E lei ha collegato il ferimento con la presenza di SCATTONE quella mattina all'Università.

LECALDANO: eh... io non sarei sicuro, io mi son... ancora su questo devo dire che... tenete conto che io ho ricostruito questa cosa un mese... un mese dopo, più di un mese dopo con una serie di cose. E allora io ho... ad un certo punto, dovendo deporre, mi sono reso conto... (...) che mescolavo... mescolavo varie... varie realtà, vari giorni...

AVV. FLAMMINI. (..) oggi noi per la prima volta apprendiamo un dato importantissimo, vale a dire il fatto che effettivamente SCATTONE quel giorno lei lo vide, perché *lei ricollega la presenza di SCATTONE con il notiziario* ***delle 13:30. Allora... non è così?***

LECALDANO: no!

* * * * *

Si è tentato di raggiungere una certezza sulla data dell’incontro LECALDANO-SCATTONE per mezzo della

locandina del convegno sull'ETICA e delle date della sua doppia stesura, ma anche qui senza risultati sicuri.

Infatti il dott. MARZOCCHI, che curò la stampa di entrambi i cartoncini ricorda "con l'aiuto dell'agenda" che lasciò in portineria quelli "giusti" (con la data del 16 giugno), nel pomeriggio di giovedì 8 maggio in una busta per il professore (che poi l'avrebbe aperta solo sabato 10, anche qui senza alcuna certezza), e che invece quelli "vecchi", con la data del 6, erano stati redatti da tempo. Da quanto tempo non si sa, anche se la nuova data (e i "primi" volantini erano già stampati) fu stabilita lunedì 5 maggio.

In sostanza, Giovanni SCATTONE, ammesso che sia tutto corrispondente al vero, potrebbe essere andato da LECALDANO **in uno qualsiasi dei giorni fra il 5 e il 10** maggio 1997.

Ma potrebbe esserci andato anche **dopo il delitto**, ove si consideri:

- che il prof. LECALDANO ricorda solo di aver visto SCATTONE in una "tarda mattinata" di un giorno imprecisato e di avergli un dato una locandina che non si sa se era le "vecchia" o la "nuova";

- che il medesimo LECALDANO non ha mai confermato di aver corretto sul momento, di suo pugno, la data sull'invito consegnato a SCATTONE, né di avergli parlato di questo mutamento;

- che la annotazione ***"era venerdì 6 giugno è stato rimandato al 16/6"*** è di pugno di **SCATTONE** e non di **LECALDANO**, la cui correzione della data – se pure c'era

– è stata coperta da una cancellatura (SCATTONE ha dichiarato ***"ci scrisse di suo pugno la data che era stata modificata, poi io quella data l'ho ricancellata perché la calligrafia del professor LECALDANO è illeggibile e io sono un po' pignolo, quindi l'ho ricancellata e ci ho scritto 16 giugno"***).

Se ne deduce che l'unico dato **certo** è che SCATTONE è entrato in possesso in data **imprecisata** di un invito ***"vecchio"*** (che, a stretto rigore, non è certo sia **proprio quello datogli dal professore**) sul quale egli stesso ha apposto una dicitura ***"ricancellando"*** la eventuale ***"calligrafia"*** della data.

*** * * * ***

Peraltro - pur essendo ciò perfettamente comprensibile, dato che è normale che chiunque possa, ripensandoci, ricordare meglio un episodio - anche le dichiarazioni di SCATTONE, come quelle di FERRARO, sono ***"progressive"***; ma neppure i dati venuti alla luce successivamente hanno trovato conferma.

Infatti **nell'esame a "SIT" del 12 giugno 1997** – **espressamente confermato**, quanto al contenuto, in occasione dell'**interrogatorio di garanzia** del 17 giugno - SCATTONE **non aveva minimamente accennato** alla presenza del dott. POLLO e della dott.ssa CANAVACCI, da lui ben conosciuti, nello studio del prof. LECALDANO.

Questi compaiono **per la prima volta in dibattimento**, in domande della difesa durante l'esame del prof. LECALDANO dell'11 e 12 giugno 1998 e poi nell'esame dell'imputato del 9 settembre 1998 (che è

stato riportato per ben 30 pagine nella sentenza di primo grado, da 816 a 846), quando SCATTONE dice che, nel momento in cui il Prof. LECALDANO uscì dallo studio e si fermò qualche minuto a parlare con lui, egli vide, attraverso la porta aperta, **alcune persone, tra cui** riconobbe appunto il dott. POLLO e la dott.ssa CANAVACCI.

Invece, sembra proprio che nei pochi minuti in cui questi ultimi rimasero nello studio del prof. LECALDANO non fosse presente nessun altro.

Nel suo esame dibattimentale dell'11 giugno 1986 il dott. POLLO ha dichiarato: ***"ricordo con una buona approssimazione che eravamo presenti solo io e la dottoressa CANAVACCI; su questo però non potrei essere completamente sicuro"***; ancora, alla specifica domanda (***"lei e la dottoressa CANAVACCI eravate da soli, cioè LECALDANO, lei e la dottoressa CANAVACCI"***), ha risposto: ***"esatto"***.

Del resto, i due erano andati dal prof. LECALDANO per un motivo ben preciso - il rimborso delle spese sostenute da POLLO e CANAVACCI per la partecipazione ad un convegno - e **nessun altro era interessato** alla controfirma di tale richiesta.

Non solo: SCATTONE ha dichiarato che il professore, uscito dallo studio e fermatosi a parlare brevemente con lui, rientrò nella stanza per prendere un foglio con il programma del Seminario ***"UNIVERALISMO IN ETICA"***, uscì nuovamente e glielo consegnò; infine essi si salutarono, SCATTONE si allontanò e LECALDANO ritornò ancora nel suo studio.

Ebbene, POLLO e CANAVACCI **non percepiscono nulla di tutto questo movimento**; non solo non vedono SCATTONE, che ben conoscono, ma non ricordano che LECALDANO sia uscito e rientrato nella stanza, abbia cercato la locandina del Seminario sull'***"UNIVERSALISMO IN ETICA"*** e sia nuovamente uscito per consegnarla a qualcuno.

*** * * * ***

Peraltro, non è questo il punto centrale dell'alibi di Giovanni SCATTONE, giacché anche ammettendo che egli sia stato a Villa Mirafiori il 9 maggio, e abbia ivi ricevuto dal prof. LECALDANO il programma del convegno, **l'analisi dei tempi** induce a ritenere con certezza che egli **poté essere presente prima delle 11,42 nella sala assistenti** dell'Istituto di Filosofia del Diritto.

POLLO e CANAVACCI infatti, avendo preso appuntamento tra loro **alle 10,30**, incontrarono il prof. LECALDANO pochi minuti dopo (al termine della lezione); si trattennero assai brevemente (***"pochi minuti"*** per CANAVACCI); per POLLO ***"non penso che sia stato più di un quarto d'ora; è stato un tempo breve perché abbiamo fatto semplicemente firmare questa lettera, abbiamo scambiato due parole"***; **nel frattempo** a suo dire sarebbe **sopraggiunto e andato via** Giovanni SCATTONE, il quale, dopo aver ricevuto il programma del convegno, se ne sarebbe andato **prima di POLLO e CANAVACCI**, dunque sicuramente **prima delle 11**; e lo stesso imputato ha dichiarato nel suo esame dibattimentale che si impiega

circa un quarto d’ora per recarsi in autobus da Villa Mirafiori all’Università.

Non vi è dubbio, pertanto, che Giovanni SCATTONE, se anche fosse andato a “Villa Mirafiori” e vi avesse incontrato LECALDANO, POLLO e CANAVACCI, avrebbe avuto il tempo di trovarsi nella sala assistenti dell’Istituto di Filosofia del Diritto prima delle 11,42, tenendo conto che non si è trattato di un omicidio premeditato, ma di un fatto del tutto improvviso e subitaneo.

Ciò è tanto vero che egli tenta di “spostare in avanti” il più possibile l’incontro col prof. LECALDANO (udienza 9 settembre 1998) ***“E... questo incontro con il Professor LECALDANO è avvenuto sicuramente fra le 11,00 e le 11,30, perché mi ricordo che quando arrivai io pensai, "ah, va be', il Professore sarà impegnato, perché sono arrivato più tardi rispetto all'orario suo consueto che è dalle 10,30 alle 11,30". Perché il Professore il lunedì, il mercoledì e venerdì, tiene lezione fino alle 10,30 e poi sale nel suo studio dove è reperibile per studenti o laureandi, quindi mi ricordo che arrivai, che saranno state almeno le 11,00”***.

E allora egli **cozza** contro le testimonianze di POLLO e CANAVACCI, che alle 11 erano già andati via, e ha ragione anche LECALDANO che parla di ***“tarda mattinata”***; **ma allora non era il 9 maggio**; e in ogni caso SCATTONE non ha alibi.

*** * * * ***

Infatti l’imputato – superato il punto relativo alla possibilità, rimasta però esclusa dai controlli, di aver telefonato ad un tale **Maurizio BALESTRERI**, cosa avvenuta in un giorno diverso da 9 maggio - deduce un altro, anzi due episodi:

- di essersi recato alla Facoltà di Lettere a cui era iscritto, trovando un certo ***“foglio strappato”*** in una bacheca in cui voleva controllare dei dati – ma anche questo punto è stato “abbandonato” da SCATTONE e dalla sua difesa per l’impossibilità di provarlo -;

- di essersi recato alla **Segreteria**, sempre **della Facoltà di Lettere**, ritirando un certificato circa gli esami che vi aveva sostenuto.

Il certificato è stato prodotto, reca il numero d’ordine 97K1102329, è datato 9 maggio e risulta emesso a nome di Giovanni SCATTONE.

E’ questo il vero alibi dedotto da SCATTONE per l’ora del delitto (11,42 circa), posto che egli sostiene di essere arrivato da Villa Mirafiori alla facoltà di Lettere poco prima di mezzogiorno e di essere sicuro di ciò perché era voluto arrivare a quell’ora a ragion veduta (stessa udienza): ***“..siccome ci vuole un quarto d’ora per andare da "VILLA MIRAFIORI" all’Università me ne andai in un tempo diciamo, utile per poter arrivare prima che mi chiudesse la Segreteria.. e io me ne andai parecchio prima di mezzogiorno, perché ... proprio perché dovevo andare in Segreteria a prendere questo certificato che mi serviva per fare gli esami a Lettere, e la***

Segreteria chiude a mezzogiorno (...); andai in Segreteria dove arrivai, prima di mezzogiorno, perché il cancello d'ingresso era ancora aperto, e poi rimasi lì dentro la Segreteria una ventina di minuti.. Io mi ricordo anche che mi sedetti ... rimasi lì un po' ad aspettare, perché la Segreteria funziona in questo modo:... che fino a mezzogiorno sono aperti soltanto alcuni sportelli, poi dopo mezzogiorno viene chiuso il cancello di ingresso, quindi chi sta dentro ha la possibilità di fare le file, e gli impiegati per sbrigarsi aprono tutti quanti gli sportelli, e quindi si fa molto prima per cui io avevo questa abitudine, già da quando ero studente, perché la Segreteria è la stessa per Lettere e Filosofia, avevo questa abitudine di andare alla Segreteria poco prima di mezzogiorno in modo che le file si smaltivano molto più rapidamente, perché dopo la chiusura dei cancelli venivano aperti tutti quanti gli sportelli, e così avvenne quel giorno, per cui io feci una fila relativamente rapida (...)

Dopo mezzogiorno me ne andai all'Istituto".

* * * * *

Sta di fatto che:

- dal certificato prodotto **non risulta l'ora** di rilascio, **né la persona** che materialmente lo abbia ritirato;

- sono stati identificati e sentiti **sei studenti** (Ezio BOCCUCCIA, Chiara VITI, Sonia LEPORINI, Emanuela

SALIMEI, ZAMPAGLIONE Annalisa e ZAMPAGLIONE Vincenzo) che si trovavano in Segreteria di Lettere fra le 11-11,30 e le 12-12,30 circa – e che hanno ritirato certificati col **numero progressivo** attiguo a quello prodotto dall'imputato, e nessuno ha dichiarato di aver visto SCATTONE (che peraltro, osserva giustamente la difesa, all'epoca nessuno conosceva);

- l'impiegata **Marcella FALSI**, che appose la sua sigla sul certificato prodotto dall'imputato, non conosceva SCATTONE e non ricorda a chi lo abbia consegnato.

- **tre impiegati presso la Segreteria** della Facoltà di Lettere (Maria Irene MARCONI, Paola LAURENTI e la stessa Marcella FALSI – e sia pure in modo più sfumato, anche un **quarto** impiegato, Domenico BOTONI,) hanno dichiarato che, se un professore, un assistente o un impiegato loro collega chiedeva un certificato "fuori sportello" per conto di un terzo interessato, essi lo **rilasciavano**, anche utilizzando un terminale interno alla Segreteria.

La richiesta poteva, in tali casi, essere fatta anche fuori dell'orario di ufficio (8,30-12) e perfino per telefono; il ritiro poteva avvenire in un momento successivo (ora o giorno).

- la studentessa **Stefania SEGHETTI** ha confermato che, infatti, proprio la mattina del 9 maggio, non essendo potuta andare di persona a ritirare un certificato in quella Segreteria, lo aveva fatto richiedere dalla madre – impiegata alla Biblioteca

Alessandrina - che a sua volta ne aveva incaricato una collega, la quale lo aveva ottenuto ***"tramite ufficio"***.

- fra gli studenti suddetti, **Sonia LEPORINI, Chiara VITI ed Emanuela SALIMEI** hanno più esplicitamente degli altri **dichiarato di non aver visto**, quel giorno, in fila in Segreteria, Giovanni SCATTONE, che vedevano in quel momento in aula e che avevano visto in fotografia in Questura nel mese di luglio 1997; non lo ha visto neppure il **BOCCUCCIA**, che è un **invalido** che era entrato dentro la Segreteria, trattenendosi a lungo;

- la **ZAMPAGLIONE** ha riferito di una ragazza che ebbe ***"una specie di svenimento"***; più d'uno ha descritto nella fila un ragazzo col ***"codino"***; altri hanno parlato di uno studente che dopo essere uscito era tornato **scavalcando la transenna.**

SCATTONE non ha ricordato né l'invalido, né il codino né lo svenimento né lo scavalcamento.

* * * * *

"Dopo mezzogiorno me ne andai all'Istituto", dice SCATTONE, che prosegue:

"E... lì all'Istituto ci stava questo studente, borsista Stefano LA PORTA, io più o meno li conoscevo tutti quanti gli... gli studenti borsisti che collaboravano e... perché ci stavano insomma tutti i giorni, quindi io più o meno li avevo conosciuti qualcuno aveva seguito in precedenza i miei Seminari. E... rimasi con lui a chiacchierare fino a verso l'una e vennero anche parecchi studenti, che volevano

informazioni, perché c'era questo esame nuovo di Logica Giuridica che teneva il Professor CARCATERRA. Quindi volevano esami, perché non si sapeva bene che programma ci fosse non c'era ancora un libro stabilito.

Io rimasi lì con LA PORTA.

Tra le altre cose telefonai a casa di FERRARO, perché la sera avevamo un compleanno e quindi ci dovevamo mettere d'accordo (…) E... rimasi lì fino a... sì, fino all'una, perché LA PORTA all'una finiva quindi lui se ne andò, doveva anche chiudere, e io me ne andai e uscii dall'ingresso principale, vidi che c'era un certo trambusto in particolare mi ricordo che c'erano due persone che io credo che fossero dei Poliziotti in borghese che... si facevano largo, lì... non... insomma mi ricordo che dopo a posteriori ho ricostruito che dovevano essere dei Poliziotti, perché ci avevano quei giubbetti che ci hanno i Poliziotti in borghese quelli con le tasche, ce li hanno i Poliziotti e i Giornalisti. E poi andai... verso l'uscita appunto che dà sul Commissariato dove ci stavano e... dove ci stavano dei Poliziotti in divisa che avevano chiuso la... l'uscita del Commissariato e c'era tutta una folla di persone che aspettavano di uscire, e io appunto pensando che ci fosse in atto qualche cosa, uno scontro, qualcosa tra la Polizia appunto e gli autonomi io pensavo e... andai ad un'altra uscita che sta lì vicino, che è una uscita secondaria dove ci sta il parcheggio per i motorini e lì non era... l'uscita non era bloccata per niente e

quindi, potei uscire e me ne... me ne ritornai a casa. Questa è stata più o meno la mia mattinata".

*** * * * ***

Va rilevato – non in *malam partem*, ma solo come dato di fatto - che in questa ricostruzione dibattimentale della parte finale della sua mattinata, SCATTONE dimentica di segnalare la presenza di altre persone in Istituto (dal prof. ROMANO alla ALLETTO, dalla URILLI alla laureanda CASTIGLIA), fra cui soprattutto il suo collega **Pier Paolo FIORINI** che invece ha dichiarato di aver scambiato con lui qualche parola proprio nel periodo di tempo in esame.

Tutta la problematica attinente a questa fase della mattinata è stata affrontata attentamente in primo grado e, anche in seguito alla considerazioni contenute nei motivi d'appello, può stabilirsi che giunto in Istituto, **SCATTONE vi incontrò il borsista Stefano LA PORTA**, che era in sala cataloghi, e si fermò a parlare con lui.

Quanto all'ora, LA PORTA dice in dibattimento che erano ***"tra le 12,15 e le 12,30"*** e che **"dopo brevi saluti e convenevoli",** SCATTONE chiese di poter fare una telefonata, **che fece**, senza che LA PORTA ne ascoltasse una sola parola o ne capisse l'interlocutore. Poiché però **sicuramente** dal tabulato del centralino della Facoltà non risultano altre telefonate in uscita dalla sala cataloghi riconducibili a SCATTONE – non ne fa cenno nemmeno lui – oltre quelle a FERRARO (ore 12,44 senza risposta, **ore 12,56 per tre**

minuti fino alle 12,59), evidentemente **LA PORTA ricorda male i tempi**.

Infatti l'ora attribuita dal LA PORTA alla telefonata stessa **non "quadra" assolutamente** con i dati di fatto; e allora la telefonata non vi fu, o vi fu in un altro giorno – ma sembra strano per via delle particolarità riferite sull'argomento, e in specie sulla "autorizzazione" a telefonare da lui data a SCATTONE –; oppure la telefonata è quella delle **12,56**, e LA PORTA sbaglia sull'orario in cui vide SCATTONE (molto più tardi delle 12,15), o sbaglia sulla asserita brevità dei ***"saluti e convenevoli"***.

*** * * * ***

Tra l'altro, sarebbe intervenuta in questa fase l'amabile conversazione fra i due sull'**esame di Logica Giuridica** col famoso appunto sulla frase apparentemente senza senso che avrebbe dovuto dimostrare la difficoltà dell'esame: il tutto invocato dalla difesa a dimostrazione della ***"tranquillità"*** di SCATTONE, incompatibile con l'essere egli fresco **reduce dalla "fuga" intercettata da Giuliana OLZAI**. Una non breve conversazione – osserva questa Corte -, che dovrebbe essere avvenuta **dopo** la telefonata, secondo LA PORTA (udienza 1 giugno 1998: ***"dopo di che io gli posi una domanda"***), e anche questo riferimento sembra **quanto meno errato**, dal momento che la telefonata di SCATTONE con FERRARO (e non ce ne sono altre) termina **alle 12,59** e che alle **13 tutti vanno via** (***"alle 13"***, dice LA PORTA ***"chiusi la porta a chiave e la consegnai negli uffici"***.

E’ doveroso ricordare che la Corte di primo grado ha molto dubitato di questo appunto con la cervellotica frase (***“se ROSSI è malato o BIANCHI è via, l’accordo ARGUS non verrà stipulato, a meno che…”***), che LA PORTA avrebbe recuperato dopo più di un anno in una tasca dei calzoni tornati dalla lavanderia; ma il punto in realtà non è tanto questo, quanto quello, tutt’altro che lineare, **dell’ora in cui il colloquio sarebbe avvenuto**.

In definitiva, la sola cosa che può dedursi da tutto ciò è che il **9 maggio SCATTONE e LA PORTA si incontrarono in Istituto, probabilmente sul tardi**; potrebbe accettarsi l’ora riferita da LA PORTA **(12,15 – 12,30)** solo accettando che egli abbia **sbagliato tutto lo svolgimento del loro incontro** e che siano **sbagliati tutti gli orari** da lui riferiti **tranne questo**; ed è poi assai facile constatare che anche questo orario delle 12,15 **non escluderebbe affatto** che SCATTONE possa aver sparato più di mezz’ora prima, essersi rapidamente allontanato dalla scala interna, con FERRARO che aveva la borsa, (venendo visti ***“agitati e concitati”*** dalla OLZAI) ed essere tornato dopo aver ripreso un minimo di calma.

*** * * * ***

L’assistente **Pier Paolo FIORINI** ha dichiarato a sua volta di aver visto SCATTONE, la mattina del 9 maggio, in Istituto, dove era giunto a suo dire **verso le 12,10** incontrando subito SCATTONE, e venendo a sapere che Maria Chiara LIPARI era appena andata via (questa dichiarerà di essere salita sulla propria

automobile alle **12,07**); FIORINI parlò poi per pochi minuti col **Prof. ROMANO** nello studio di quest'ultimo, che fece o ricevette una brevissima telefonata (non esistono tabulati in entrata; in uscita risultano due telefonate di ROMANO **alle 12,18 e alle 12,19**), e poi, dalla finestra della sala di lettura FIORINI e ROMANO **videro un assembramento di gente e un'autoambulanza ferma**.

Poiché è **sicuro** che l'ambulanza è giunta all'Università alle **11,59** e al vicinissimo Policlinico, di ritorno, alle **12,08**, e dunque è stata **ferma all'incirca dalle 12 alle 12,05**, è evidente che **FIORINI si sbaglia**, dal momento che sostiene di essere **giunto all'Università alle 12,10**; di conseguenza **tutti i suoi orari vanno spostati indietro** (ma gli orari delle telefonate di ROMANO delle 12,18 e 12,19, che sarebbero state fatte **prima** di vedere l'ambulanza, sono anch'esse **incompatibili);** oppure **il teste ricorda male tutto l'episodio**, e non serve ad accertare il reale svolgimento degli accadimenti.

Perfino lui si rende conto delle contraddizioni, come risulta dalla intercettazione telefonica Pier Paolo FIORINI – Gianluca SACCO del 15 giugno 1997 (ore **4,36**, a poche ore dagli arresti):

PAOLO: Per quanto riguarda Totò e Giovanni (rispettivamente Salvatore FERRARO e Giovanni SCATTONE, ndr) ***è la stessa cosa... Giovanni mi dispiace che poi tra l'altro, mi dispiace per Giovanni, che tra l'altro non vorrei essere stato cioè involontariamente anche io, a avergli aperto la strada a questa cosa.***

GIANLUCA: Cioè che tu dici...

PAOLO: Perché io ho sempre dichiarato di averlo visto, quando lui almeno inizialmente aveva detto che non c'era. Poi ha detto che era arrivato tardi e non vorrei che... cioè infatti pare che ci fossero delle contraddizioni tra me e lui insomma, io quello che mi ricordo che quando sono entrato l'ho visto in sala (cataloghi) e l'ho salutato e poi sono andato avanti.

GIANLUCA: E infatti lui ha sempre escluso di essere stato in aula Sei...

PAOLO: Sì, sì...

Del resto anche **Gabriella ALLETTO** aveva dichiarato di aver visto SCATTONE in segreteria **dopo lo sparo**, benché lui inspiegabilmente lo neghi, forse perché la donna lo descrive **"stravolto"**, in una situazione che può essere letta come immediatamente precedente alla "fuga" dalle scale con FERRARO.

Ecco un brano del confronto fra i due:

SCATTONE: No, assolutamente no, non ci sono andato affatto nell'aula 6.

PRESIDENTE: La signora invece ha affermato di averla vista nell'aula numero 6.

ALLETTO: Sì.

PRESIDENTE: E' questo?

ALLETTO: Anche dopo l'ho visto io, Presidente; è venuto in mattinata nella nostra segreteria ed era stravolto. SCATTONE: Eh, peccato che la URILLI dice il contrario. ALLETTO: Non mi interessa quello che dice la URILLI, dottor SCATTONE....

La circostanza era stata già dichiarata dalla ALLETTO con molta sicurezza nell'incidente probatorio del 31 luglio 1997:

Avv. VANNUCCI: Signora, lei nell'arco di quella mattinata ha visto, a parte l'episodio della stanza numero 6, ha visto SCATTONE e FERRARO prima o dopo quella...

ALLETTO: No.

Avv: VANNUCCI: Non l'ha visti né prima, né dopo?

ALLETTO: Dopo sì.

Avv. VANNUCCI: Quando?

ALLETTO: Perché è venuto un attimo in segreteria SCATTONE quella mattina.

Avv. VANNUCCI: Chi SCATTONE?

ALLETTO: SCATTONE, mi sembra ci fosse pure FERRARO.

Avv. VANNUCCI: Le sembra, signora, o c'era anche FERRARO?

ALLETTO: Non sono sicura, in genere stanno sempre insieme, c'era...

(… … …)

Non mi sono inventata niente, so solo che stavano sempre insieme. Se ci ho avuto una fugace immagine di FERRARO io questo non riesco… però SCATTONE me lo ricordo molto bene".

* * * * *

In tutti i casi **SCATTONE non ha alibi**, perché, anche ammesso che la ricostruzione di FIORINI sia in qualche modo vera e si collochi prima della ripartenza dell'ambulanza, questa giunse nel "vialetto"

dell'Università alle 11,59, **ben 17 minuti dopo il ferimento di Marta RUSSO**, e vi si trattenne circa cinque minuti: **vi era tutto il tempo per SCATTONE di allontanarsi "concitato", con FERRARO e la borsa, dalla scala interna che dal corridoio dell'Istituto conduce all'atrio di Statistica dove furono visti dalla OLZAI**, e fare ritorno dopo essersi un po' ricomposto e messo al sicuro la pistola (tramite FERRARO che portava la borsa, o in altro modo), venendo visto sia da FIORINI che da LA PORTA.

Certo è **sconcertante** il fatto che SCATTONE sostenga di essere andato a casa **– unico dei presenti – senza essersi accorto di nulla**.

* * * * *

In questo contesto va inserita la testimonianza di Maurizio BALESTRERI all'udienza del 12 giugno 1998, che riferisce di una telefonata fattagli da SCATTONE:

BALESTRERI: parlammo anche dell'omicidio, adesso non ricordo bene come... come fu introdotto l'argomento e le cose che mi ricordo e che lui mi disse insomma uhm... "ero presente quando è successo il fatto, non mi sono accorto di niente, mi sono accorto che ero successo qualcosa e di questo qualcosa mi so.. mi sono accorto che era successo qualcosa, nel momento in cui sono uscito dall'Università e ho visto che c'era la Polizia".

P.M. si ricorda dove ha detto che era presente ?

BALESTRERI: credo che abbia detto, appunto, che era presente... non... non sono sicuro al cento per cento,

credo che abbia detto: "ero..ero presente in Istituto".

P.M.: lei fa riferimento a quando è successo il fatto..

BALESTRERI: sì.

P.M.: ..che ha detto prima questa parola, no?

BALESTRERI: sì.

P.M.: ecco, e ricollegandola a quando è successo il fatto, dov'è che lui le ha detto che era presente?

BALESTRERI: credo che... credo, con... credo che abbia detto in Istituto, che era in Istituto, non mi sono accorto di niente...

P.M.: Istituto di...di che cosa, scusi?

BALESTRERI: credo Istituto di Filosofia del Diritto, ma non escludo... potrebbe aver detto anche all'Università, "ero presente all'Università".

P.M.: allora, senta io sotto la formula della contestazione, le ricorda quanto lei ha dichiarato antecedentemente. "Lui mi disse che quando era avvenuto il fatto, si trovava nell'Istituto di Filosofia del Diritto" (...) si ricorda?

BALESTRERI: se... se l'ho detto un anno fa, insomma probabilmente insomma questa era la mia tonda... la convinzione forte, sì... un anno fa.

Peraltro è doveroso ricordare che l'imputato è intervenuto con dichiarazione spontanea ribadendo di aver parlato col BALESTRERI di una propria presenza ***"all'Università"*** e non in Istituto.

* * * * *

Vi sono **convergenti dichiarazioni** al riguardo di Marianna MARCUCCI, sentita a “SIT” il 12 giugno 1997: secondo la ragazza, ella si era sentita telefonicamente con SCATTONE nel pomeriggio. ***"Mi disse che era stato in Sala Cataloghi, e a un certo punto aveva avvertito che fosse successo qualcosa perché aveva visto due ragazzi correre nel corridoio dell'Istituto, probabilmente - mi disse lui - per chiedere aiuto; così si era reso conto di ciò che era accaduto, e mi disse che c'era tanta polizia ... ".***

Si tratta di una dichiarazione inequivocabile, che, benché resa da coimputata che si è ***“sempre sottratta all’esame dell’imputato e del suo difensore”***, è **utilizzabile e valutabile**, a norma dell’art. 1 comma 2 del DL 2/200 (legge n. 35/2000), perché ***“la sua attendibilità è confermata da altri elementi di prova formati con diverse modalità”***, ossia dalle citate dichiarazioni del LA PORTA e dello stesso SCATTONE (circa la propria presenza in sala cataloghi) e dalle testimonianze assunte in contraddittorio, **a partire proprio da quella del BALESTRERI**; quest’ultimo e la MARCUCCI, infatti, e così anche il FIORINI, riferiscono di Giovanni SCATTONE presente nei locali dell’Istituto in ora sovrapponibile al fatto.

La dichiarazione della MARCUCCI è stata da lei confermata quando fu interrogata quale indagata del reato di favoreggiamento (**ma nei confronti di FERRARO, non di SCATTONE**) il 17 giugno 1997, alla presenza dei suoi difensori***: "confermo che GIOVANNI SCATTONE l'ho***

sentito per la prima volta nel primo pomeriggio del 9 maggio, come ho già dichiarato nel verbale del 12.6.97; confermo altresì quello che lui mi disse al telefono, e cioè che quella mattina era stato in sala cataloghi e che a un certo punto si era accorto che qualcosa era successo perché aveva visto due ragazzi correre nel corridoio".

*** * * * ***

In proposito l'imputato, all'udienza del 9 settembre 1998, ha accennato a più riprese ad un episodio **assolutamente diverso**: "***Io ho visto due persone, che io ritengo fossero delle persone della Polizia, all'interno questo della Facoltà di Giurisprudenza, che si facevano largo fra la gente rapidamente, poi uscendo c'era la Polizia che bloccava, ma che non ha bloccato me, bloccava l'uscita e vidi che c'era una certa quantità di persone che aspettavano di uscire, per cui io mi diressi verso l'altra uscita vicina che invece non era controllata***";

"…io me ne andai e riuscii dall'ingresso principale, vidi che c'era un certo trambusto in particolare mi ricordo che c'erano dire persone che io credo che fossero dei Poliziotti in borghese che... si facevano largo, lì.. non.. insomma mi ricordo che dopo a posteriori ho ricostruito che dovevano essere dei Poliziotti, perché ci avevano quei giubbetti che ci hanno i Poliziotti in borghese quelli con le tasche, ce li hanno i Poliziotti e i Giornalisti".

La dichiarazione della MARCUCCI ribadita due volte, secondo la quale SCATTONE le aveva raccontato questo ***"strano"*** particolare di aver visto ***"due ragazzi correre nel corridoio dell'Istituto"*** è rimasta priva di risposta.

*** * * * ***

SCATTONE è dunque **assolutamente privo di alibi**:

- non è stata provata la sua presenza il 9 maggio in "Villa Mirafiori", del resto non molto rilevante in rapporto con l'ora del delitto;

- non è risultata confermata in alcun modo la sua presenza alla Facoltà di Lettere a cavallo di mezzogiorno; -

- la sua presenza nell'Istituto di Filosofia, accertata tramite le dichiarazioni di FIORINI e di LA PORTA, è del tutto compatibile con quanto riferito a suo carico da LIPARI, ALLETTO, LIPAROTA e OLZAI;

- solo ***"ad abundantiam"*** si segnalano le sue ammissioni, in conversazioni con la MARCUCCI e con Maurizio BALESTRERI, circa la propria presenza in Istituto al momento dello sparo.

In conclusione le testimonianze, le dichiarazioni dei chiamanti, i riscontri e gli elementi logici man mano riferiti sono da questa Corte ritenuti **sufficienti, al di là di ogni ragionevole dubbio**, , **per affermare la responsabilità di SCATTONE per la morte di Marta RUSSO**, e per i reati connessi di porto e detenzione illeciti di arma comune da sparo, di **FERRARO per porto e detenzione illeciti della stessa arma e di favoreggiamento personale nei confronti di SCATTONE**, di

LIPAROTA per favoreggiamento personale nei confronti di SCATTONE.

ULTERIORI ELEMENTI DI PROVA AD ABUNDANTIAM

PROBABILISTICI O DI COMPATIBILITA'

I

LA QUESTIONE VILLELLA

Francesco LIPAROTA ottenne la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari lo stesso giorno 16 giugno in cui rese l'interrogatorio, al termine del quale aveva ammesso di essersi a suo tempo confidato con la propria madre **Rosangela VILLELLA.**

Il Pubblico Ministero dott. LA SPERANZA si recò subito, la sera stessa, a interrogare la donna, che - alla presenza degli avvocati del figlio Pasquale PAOLITTO e Roberto ANGELONI, sostituto processuale del professor Giovanni ARICO' - **non avvalendosi della facoltà di astenersi dal deporre quale prossimo congiunto dell'imputato**, disse quanto segue:

"Intendo rispondere. Dopo due o tre giorni dal fatto, su mia sollecitazione, avendo notato mio figlio particolarmente ansioso, gli ho chiesto insistentemente se gli fosse accaduto qualcosa. A quel punto lui mi ha riferito che lui aveva visto SCATTONE e FERRARO dentro la stanza – 'So che hanno sparato e mi hanno minacciato che mi ammazzano' -".

"Io mi sono messa a piangere insieme a lui perché l'ho visto seriamente preoccupato. Non ho parlato con gli altri miei familiari in quanto era un segreto con mio figlio. Comunque al momento non riesco ad aggiungere altro in quanto sono molto provata e mi riservo eventualmente di riferire ulteriori fatti in seguito".

Nel seguito del processo la VILLELLA si è sempre avvalsa della facoltà di astenersi dal deporre come teste e le sue dichiarazioni – **acquisite al fascicolo del dibattimento** e sempre ritenute **utilizzabili** dai precedenti giudici di merito - sono state ritenute **inattendibili** dal giudice d'appello quanto al loro contenuto, mentre la Corte di primo grado le aveva considerate **veritiere** ed **importanti**.

A parte il merito, la **questione della utilizzabilità o meno di tali dichiarazioni** è stata motivo di impugnazione, è tuttora oggetto di decisione e non è stata risolta in diritto dalla Cassazione, **anche se, per la verità, a pagina 37 della sentenza, la Corte Suprema afferma che** *"andavano e andranno valutate le dichiarazioni testimoniali della LIPARI, della VILLELLA e della OLZAI e delle altre persone presenti",* **come se ponesse la VILLELLA sullo stesso piano delle altre**.

* * * * *

E' da porre in rilievo in proposito che tali dichiarazioni sono state ritenute **utilizzabili** sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 179 del 1994, interpretativa di rigetto) **che ora la**

stessa Corte ha ritenuto non più attuale, in seguito alla modifica dell'art. 111 della Costituzione (sentenza n. 440 del 2000, anch'essa interpretativa di rigetto).

Tuttavia deve essere osservato che la pur importante e condivisibile sentenza n. 440 riguarda **il tempo presente**, ossia la possibilità, (ritenuta non più praticabile) di acquisire **oggi** al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500 CPP. le dichiarazioni rese in precedenza, e dunque di darne lettura **oggi** ai sensi dell'art. 512 CPP; ma nel caso di specie **tutto ciò è già avvenuto da anni** – ben prima del **25 febbraio 2000**, che è la **"data spartiacque"** tra il ***"prima"*** e il ***"dopo"*** della riforma dell'art. 111 Cost., ed è regolato da una **disciplina transitoria che a sua volta è stata ritenuta pienamente legittima** sia dalla Corte Costituzionale (sentenza **n. 381 del 2001**, questa volta non interpretativa ma proprio di **infondatezza**) che dalla Cassazione (**Sez. VI, n. 842 del 17 aprile 2000**).

Questa Corte ha già ritenuto **utilizzabili** le dichiarazioni rese nel corso delle indagini e acquisite al fascicolo del dibattimento, e **cadrebbe in contraddizione con sé stessa se usasse un diverso metro per quella della VILLELLA**, dal momento che la **specificità della sua situazione**, legata alla **facoltà di astensione** come prossimo congiunto di un imputato, era stata già presa in esame dalla sentenza 179/1994 che era **"in vigore" all'epoca delle letture e delle**

acquisizioni, e dunque non è tale da modificare la soluzione finale del problema.

*** * * * ***

E’ prospettabile, inoltre, un diverso problema, nel senso che l’art. 199 CPP. potrebbe, secondo una certa interpretazione, **non applicarsi** alle dichiarazioni del teste che non riguardano un prossimo congiunto ma **terzi coimputati**, come sono Salvatore FERRARO e Giovanni SCATTONE; ciò perché l’art. 199 - che prevede la **facoltà di astensione** di un testimone come prossimo congiunto di un imputato – è posto a tutela del **vincolo e degli affetti familiari** (nel quadro di un visione “ampliata” del principio *nemo tenetur se detegere)*, e non riguarda, appunto, i terzi.

Tuttavia, poichè la testimonianza della VILLELLA riguarda un *”de relato”* (***“mio figlio mi ha detto che FERRARO e SCATTONE hanno sparato e lo hanno minacciato che*** (se parla) ***lo ammazzano”***), e la **“fonte”** dovrebbe essere sentita a pena di **inutilizzabilità**, si ricade nel divieto stabilito dall’art. 1 comma 2 del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2.

La fonte, infatti, (Francesco LIPAROTA) è stata sentita, ma a sua volta si è sottratta al contraddittorio: e allora le dichiarazioni (nella specie, della VILLELLA) rese nel corso delle indagini preliminari possono essere valutate **(nei confronti di terzi non prossimi congiunti)** come prova dei fatti in esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità; ma questi ***“altri***

elementi di prova” **non possono consistere** nelle dichiarazioni del medesimo **Francesco LIPAROTA,** che ***“si è sempre volontariamente sottratto, per libera scelta”*****, all’esame degli imputati SCATTONE e FERRARO e dei loro difensori.**

E’ facile tuttavia constatare che le dichiarazioni della VILLELLA sono **confermate da** *“altri elementi di prova”* **assunti o formati con diverse modalità, come richiesto dalla legge**: non solo dalle deposizioni testimoniali di Maria Chiara LIPARI e dalle dichiarazioni di Gabriella ALLETTO, ma soprattutto, e nello specifico, dalle intercettazioni telefoniche (***“illo c’era” - “Franco me l'aveva accennato"***) relative proprio a casa LIPAROTA.

*** * * * ***

Stabilito questo in diritto, la vicenda di per sé **ha scarso peso**, in considerazione delle altre prove acquisite, ove si pensi, ad esempio, proprio alle testè citate intercettazioni telefoniche (***“illo c’era”***).

Può essere dato per incontroverso il fatto che i difensori di LIPAROTA giunsero dalla VILLELLA **prima** del pur solerte magistrato che la andò ad interrogare immediatamente, ed è presumibile che le abbiano non solo portato la ***“buona novella”*** che il figlio stava tornando a casa, ma anche rivelato la sua faticosa “collaborazione”, e – sommariamente, in pochi minuti – il contenuto delle sue dichiarazioni; anche e specialmente di quelle accusatorie nei confronti di SCATTONE e di FERRARO.

Tuttavia reputa questa Corte che troppo frettolosamente si sia tentato di liquidare la testimonianza della donna come **aprioristicamente inattendibile** perché ***"una madre che ha un figlio in galera non può che confermare qualsiasi cosa le venga chiesta pur di farlo uscire"***.

Questo è quasi sempre vero e si può senz'altro ritenere che anche questa volta le cose siano andate così.

Ma bisogna vedere **che cosa** le si chiede e **come risponde**; e ancora una volta gli ***"accenti di verità"*** si rinvengono **nel testo letterale** delle dichiarazioni della VILLELLA, e sono tali da conferir loro **umana e giuridica credibilità**.

Supponendo che Rosangela VILLELLA non abbia mai saputo nulla dal figlio in ordine al ferimento di Marta RUSSO, **non si spiega** la precisazione d'esordio della sua dichiarazione: ***"Dopo due o tre giorni dal fatto".*** Il fatto è del **9 maggio**, questa dichiarazione è del **16 giugno** e comporta che la donna senta il bisogno di precisare – mentendo, per aiutare il figlio – di essersi tenuta un simile ***"rospo"*** **per oltre un mese,** mentre Francesco veniva continuamente e inutilmente ***"torchiato"***, e mentiva, **e lei lo sapeva** (anche lei non meno "cinica" della ALLETTO).

Dall'interrogatorio di LIPAROTA non risulta che egli abbia mai detto **quando** si confidò con la madre. *"Su mia sollecitazione… … gli ho chiesto insistentemente se gli fosse accaduto qualcosa"; "avendo notato mio figlio particolarmente ansioso"*:

sono questi i particolari **– del tutto inutili in punto di fatto -** con i quali un qualsiasi inquirente o difensore interessato chiede di riempire un verbalino di poche righe? o non sono, molto più umanamente e credibilmente, la sintesi di un ***"vissuto interiore"*** che la VILLELLA sente di dover esprimere?

"A quel punto lui mi ha riferito che lui aveva visto SCATTONE e FERRARO dentro la stanza – 'So che hanno sparato e mi hanno minacciato che mi ammazzano'-"

Tutto qui lo scarsissimo contributo fattuale di Rosangela VILLELLA: senza una pur minima precisazione di una qualsiasi utilità; **in singolarissima coincidenza, però**, con la "prima" versione di Francesco LIPAROTA, **quella dell'appunto scritto**, secondo il quale **aveva visto SCATTONE e FERRARO *"affacciati alla finestra",* che *"avevano sparato"* e che entrambi *"lo avevano minacciato"!***

Ed infine, anche Rosangela VILLELLA, come già altri in questo processo – per la verità ciò è accaduto per tutte le fonti di prova a carico - non riferisce soltanto qualcosa che ricorda di aver semplicemente **visto** o **udito**, ma **descrive una scena vissuta, una scena che la vede protagonista**:

"Io mi sono messa a piangere insieme a lui perché l'ho visto seriamente preoccupato; ..era un segreto con mio figlio".

Anche questo le è stato suggerito dagli avvocati giunti prima di LA SPERANZA?

E tutto ciò contro persone che, per quanto diceva LIPAROTA, essi sapevano innocenti?

Da alcune intercettazioni risulta che Fabio LIPAROTA comunica alla famiglia di aver appreso che il difensore di Francesco, Prof. Giovanni ARICO', in seguito alla ritrattazione dell'imputato intenderebbe rinunciare al mandato, considerando la ritrattazione ***"un suicidio processuale"*** e ritenendo di non poter **"sostenere questa linea difensiva"**: è possibile pensare che l'avvocato volesse difendere il LIPAROTA solo a patto che tenesse ferma una calunnia? e che rifiutasse la difesa perché alla fine diceva la verità?

LA QUESTIONE CONDEMI

Non si può omettere di considerare che è strettamente attinente al capitolo degli alibi degli imputati – ma anche, forse, all'intera ricostruzione ed interpretazione del fatto - la disamina della questione concernente quel **Domenico CONDEMI** a cui Salvatore FERRARO aveva accennato il giorno successivo al ferimento di Marta RUSSO.

La studentessa **Ilaria PEPE** aveva narrato agli inquirenti che commentando l'accaduto con lei stessa e con **Francesco LIPAROTA**, il giorno dopo il delitto, **FERRARO** aveva detto che lui il 9 maggio (cioè il giorno precedente) era stato tutta la mattina **in casa**, e che **attorno alle ore 12** gli era arrivata una strana telefonata da parte di una persona ***"di giù"*** (cioè un calabrese, comprese la PEPE), che lo stesso FERRARO in sostanza non aveva capito cosa volesse. Il FERRARO, nel raccontare questo episodio al LIPAROTA ed alla PEPE, aveva scherzosamente commentato: ***"Forse si voleva creare un alibi"***.

E' stato le stesso imputato a chiarire in udienza che si trattava della chiamata, ricevuta ***"intorno a mezzogiorno"*** di un certo **Domenico CONDEMI**, sostenendo che questi gli avrebbe **solo chiesto *"dottore lei sarà in facoltà nei prossimi giorni?"***; e alla sua risposta affermativa ed alla richiesta di cosa volesse, avrebbe

mormorato ***"nulla, nulla di particolare"***, e gli avrebbe ***"chiuso il telefono praticamente in faccia"*** **riattaccando subito**. Questo particolare FERRARO lo ribadisce al CONDEMI nel confronto fra i due all'udienza del 18 novembre 1998: ***".. e mi ha abbassato il telefono in faccia, un comportamento di cui è stato molto maleducato nei miei confronti"***.

In realtà Salvatore FERRARO è stato sul punto **smentito –** parzialmente ma in **maniera molto importante** -, nel senso che effettivamente il CONDEMI fece, il 9 maggio, una telefonata a casa FERRARO, ma, come risulta dal tabulato (vedi pagina 706 della sentenza di primo grado) non la fece ***"verso mezzogiorno"*** ma nel pomeriggio, alle **15,44**. Si era trattato oltretutto di una telefonata **piuttosto lunga**, durata ben 105 secondi (**più di un minuto e quaranta**), e dunque certamente non ebbe lo svolgimento, che sarebbe stato pari a 10-15 secondi al massimo, riferito dall'imputato.

Detto questo, è certo che **Ilaria PEPE non ricorda male**, giacchè dalle sue dichiarazioni in dibattimento risulta evidentissima la sua attenzione nel riferire l'episodio: ***"la frase "forse si voleva fare un alibi"*** certamente pronunciata da FERRARO, ***"non me la sento di farla acquisire alla Corte senza specificare che erano parole dette col sorriso sulle labbra di chi fa una battuta"***; **né può dirsi che menta**, perché lo stesso FERRARO ha confermato di aver riferito alla PEPE ed al LIPAROTA della telefonata ***"strana"***.

Resta dunque certamente la ***"stranezza"*** di un fatto **non vero** raccontato dall'imputato, apparentemente

senza motivo, alla PEPE ed a LIPAROTA, il giorno successivo al ferimento, con l'accenno ad un concetto "delicato" come quello di ***"alibi"*** e col riferimento ad una persona ***"di giù"***: quest'ultimo particolare, poi, detto **da FERRARO a LIPAROTA** in modo tale che la PEPE ebbe la netta impressione che si trattasse di una ***"conoscenza comune ad entrambi"***.

*** * * * ***

Si è detto in narrativa che l'episodio si prestava già di per sé a varie interpretazioni, tra cui principalmente quella di una sorta di ***"segnale obliquo"*** mandato **dal calabrese FERRARO al calabrese LIPAROTA**: quest'ultimo, (**che era stato presente allo sparo e sapeva tutto; e FERRARO, che non gli *"aveva voluto spiegare cosa fosse successo"*, sapeva che lo sapeva**), se richiesto di ricostruire i movimenti dei frequentatori dell'Istituto doveva stare bene attento a quello che diceva sul conto di FERRARO, perché questi **aveva già pronto un alibi *(verso mezzogiorno era a casa)* sostenuto dal CONDEMI che gli aveva fatto una telefonata a quell'ora: un personaggio "temibile", il CONDEMI, perchè era latitante per tentato omicidio** e aveva amici o parenti nella criminalità della Locride.

*** * * * ***

Ma le cose si sono straordinariamente complicate in dibattimento, quando il **CONDEMI è stato sentito come teste** e ha reso dichiarazioni **quanto meno sconcertanti, contraddittorie e spesso apertamente menzognere**:

- è risultato iscritto alla facoltà di Giurisprudenza **alla "Sapienza" di Roma**;

- è risultato **indagato per tentato omicidio commesso con una pistola** (mai ritrovata, a quanto sembra), in concorso con certi fratelli CORDI' detenuti per associazione a delinquere di stampo mafioso;

- a domande specifiche, ha negato di essere parente, pur mostrando di conoscerli, di una serie di personaggi della malavita calabrese;

- è risultato che il 9 maggio 1997, giorno della telefonata, era **latitante per il tentato omicidio sopra menzionato** (lo è stato dal 4 marzo al 24 giugno 1997, anche se pare che il 10 giugno sia stato fermato dai Carabinieri di Bianco e risultasse già a piede libero);

- ha dichiarato che nel marzo del 1997, avendo saputo che a Roma lo ***"cercava la legge"***, se ne era andato ***"giù"*** in Calabria, a suo dire ***"a casa"***, ma non ha saputo precisare **se e quando, durante la latitanza, fosse tornato a Roma**, dove peraltro avrebbe, nello stesso periodo, più volte incontrato FERRARO all'Università in relazione ai propri esami;

- a Roma coabitava con dei suoi cugini di cognome **LIGORA**, almeno uno dei quali coimputati con lui, e con tale Mimmo PALAMARA;

- dopo varie contraddizioni, alla fine è risultato che **Salvatore FERRARO conosce i LIGORA**, e che con lo stesso CONDEMI si dà del "tu";

- non si è potuto accertare se il 9 maggio Domenico CONDEMI fosse **a Roma** o **in Calabria**, tanto che la telefonata delle **ore 15,44** – certamente partita

dalla casa in cui egli abitava a Roma – potrebbe anche essere stata fatta da qualcun altro.

*** * * * ***

Si sono dunque ipotizzati per **Domenico CONDEMI**, da parte dell'accusa sia pubblica che privata, diversi possibili **ruoli** nella vicenda per cui è causa: da quello di **fornitore della pistola** a quello di **"quarto uomo"** che la ALLETTO aveva visto uscire dall'aula 6; da persona interessata a **occultare** la pistola usata nell'episodio per il quale era indagato, a quello di **"suggeritore"** nei confronti di FERRARO.

Il quale FERRARO, non va dimenticato, **subito dopo** la telefonata di cui si parla, chiusa alle 15,44, si recò, **secondo le sue stesse affermazioni**, a "curiosare" all'Università, **da solo e per pochi minuti**, a suo dire senza capire – addirittura – il punto in cui era accaduto il fatto: cosa ovviamente **impossibile**, essendovi a quell'ora in pieno svolgimento i rilievi della polizia con grande affluenza di persone. Una "gita" fatta magari – secondo ipotesi accusatorie – per recuperare il bossolo, o anche **la pistola portata via nella borsa** e lasciata da qualche parte: arma e bossolo mai ritrovati dalla polizia.

Tali ipotesi non sono del tutto peregrine, anche alla stregua delle risposte date dal CONDEMI in dibattimento, quando, richiesto se in quella famosa telefonata del 9 maggio alle 15,44 avesse ***"per caso chiesto a FERRARO di tornare all'Università a recuperare una pistola"*** per ben due volte – in **due**

diverse domande ripetute, la seconda volta con **espressa esplicitazione del Presidente** - ha risposto: la prima volta (informato che poteva non rispondere perché la risposta poteva essergli pregiudizievole) ***"non mi ricordo; sì, rispondo benissimo perché io non mi ricordo"***; e la seconda volta: **"non mi ricordo di averne parlato"**; senza mai, dunque, escludere tale possibilità.

Ovvio che, terminato l'esame e uscito dall'aula, il CONDEMI vi abbia fatto ritorno per correggersi (***"l'avvocatessa e un mio amico, Giuseppe, mi ha detto, ma cosa hai detto? Ma ti rendi conto?"***) e per dire che ***"non aveva capito"***; ma forse **ha peggiorato le cose**, dicendo ***"mi sembrava che parlavate dell'arma di cui si sospetta che avremmo usato nel processo che mi .. che ho in corso"***, dando ulteriore corpo al sospetto che possa trattarsi della medesima arma!

Resta il fatto, riferito da **Ilaria PEPE**, che la **inesistente** telefonata del CONDEMI ***"verso mezzogiorno"*** fu menzionata dal FERRARO; che non si comprende quale umorismo si nascondesse sotto la battuta ***"forse si voleva fare un alibi"*** rivolta al LIPAROTA; che tutta la vicenda è **priva di senso** se agganciata alle spiegazioni di FERRARO, ed **estremamente inquietante** se collegata – certo in via solo ipotetica – ad altre risultanze.

Ancora una volta non può che **stigmatizzarsi la reticenza del LIPAROTA** – se non **dello stesso FERRARO**, che pure attualmente risponde di solo **favoreggiamento personale** – per non aver voluto fare piena luce su una vicenda che li vede ormai **raggiunti da elementi di**

prova assolutamente prevalenti su ogni ragionevole dubbio.

LA PROVA GENERICA
LE PERIZIE

In ordine alla c.d. prova generica (ed in particolare alle perizie sulle traiettorie di tiro e sui residui di sparo di arma da fuoco) va subito premesso che tale questione è passata già al vaglio della Suprema Corte, sicché alle linee guida da questa affermate in merito è necessario in sede di rinvio riferirsi.

Sul punto che riguarda la traiettoria di sparo la stessa Corte Suprema ha fatto rilevare come l'accertamento peritale balistico affidato al prof. Compagnini (che non viene di per sé tuttavia svalutato in alcun modo e quindi resta fermo) abbia alla fine concluso per l'esistenza di sei possibili traiettorie diverse provenienti esclusivamente dalla finestra n°4 dell'aula 6, di altre sei provenienti solo dalla finestra del bagno disabili al piano terra, mentre altre quindici possibili traiettorie intersecavano entrambe le finestre: sicché, in definitiva, la possibilità dello sparo dalla finestra dell'aula ove si afferma fossero Scattone e Ferraro era pienamente provata come, d'altra parte, quella della provenienza dello sparo dalla finestra del bagno disabili a piano terra. Tutto ciò in conseguenza della impossibilità di provare con certezza la precisa posizione del capo (e del busto) della vittima, sia nel senso di rotazione,

che nel senso della flessione antero-posteriore e/o laterale, al momento ESATTO in cui fu attinto dal proiettile.

Solamente la cinematografia della vicenda in tempo reale, per assurdo, avrebbe potuto condurre ad accertamenti più precisi in ordine all'angolo di impatto (in tutti i sensi e in tutte le direzioni) essendo chiaro che da testimoni, oltretutto al momento della visione abbastanza indifferenti (NULLA aveva indotto a prestare la MASSIMA ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DEL CAPO della ragazza in quel preciso attimo, d'altronde praticamente a tutti sfuggito) non si poteva pretendere la precisa verità in ordine ad una simile varietà di posizioni angolari, in tutti i sensi e su tutti i piani.

Questa circostanza, frutto di logica e di esperienza elementare, troppo spesso pretermessa nelle discussioni insorte sul punto, era stata fin dall'origine perfettamente posta in luce dal primo consulente medico-legale del P.M., in sede autoptica (prof. De Luca).

Si può quindi solo affermare la compatibilità piena ma non certo esclusiva o assoluta del punto di partenza del colpo con la finestra n° 4 dell'aula 6, come compatibile egualmente sarebbe la provenienza dall'altra finestra del piano terra.

D'altra parte se i fasci di traiettorie ritenute comunque possibili dall'ultima accurata perizia tecnica (quella del prof. Compagnini) intersecano anche altre finestre dell'edificio, va subito detto che altre

circostanze obiettive escludono, per quasi tutte, la possibilità concreta che da quelle stanze si sia sparato, in quella sfortunata occasione (V. sentenza di I grado, sul punto)-.

Per quanto attiene agli accertamenti in ordine alla presenza in loco o su oggetti riconducibili agli imputati di RESIDUI FISICO-CHIMICI provenienti dallo sparo, in particolare dalla capsula della cartuccia (che contiene prodotti prevalentemente inorganici) può dirsi, in sintesi, quanto segue.

Anzitutto, anche qui, la Suprema Corte dà un importante indirizzo (avvertimento): non si doveva e non si deve in questa sede di rinvio “trascurare che nulla autorizza ad escludere che lo stato dei luoghi e delle cose non fosse rimasto sicuramente immutato” (v. pag. 37 Sent. di Cassazione); e ciò vale, soprattutto, si può aggiungere, per i prelievi ambientali più tardivi (cioè salvo speciali caratteristiche oggettive, come si vedrà di seguito, su ALCUNI residui QUATERNARI in contenitori o sul proiettile); considerazione di principio che vale ancor di più a escludere la

decisività di (ancora) ulteriori nuovi accertamenti tecnici in loco, possibilità dalla difesa degli imputati pure ventilata.

In ordine ai c.d. GSR, cioè ai residui tipici di esplosione di innesco di cartucce, i prelievi effettuati il 10.5.97, alle ore 17,30, (cioè nell’immediatezza dello sparo) sulla finestra del bagno disabili della Facoltà di statistica, a piano terra, dettero risultato completamente negativo. Né

quel giorno né in quelli successivi furono effettuati prelievi nell'aula degli assistenti, fino al 15.5.97, quando sulla finestra n° 4 (cioè di destra) appunto della sala assistenti (stanza n° 6) dell'Istituto di Filosofia del Diritto, furono rinvenute dalla P.G. – non si sa il punto preciso- una particella composta da antimonio e bario e un'altra di piombo e antimonio.

Una particella di piombo-antimonio fu rinvenuta sul filtro del prelievo dai capelli di Marta Russo, mentre più tardi, intorno al foro di ingresso del proiettile i periti di primo grado (Torre – Benedetti e Romanini) trovarono una particella di antimonio-piombo. Il perito nominato in II grado –il dott. Zernar- trovò sulla cute del capo parecchie particelle di piombo con antimonio in traccia, che indicò come lasciate dal proiettile nel suo tramite. I periti di I grado classificarono la particella antimonio-bario, ritrovata sul davanzale della finestra della sala assistenti, come meramente "indicativa" ma non "esclusiva" dello sparo, e cioè nel senso di provenienza da un innesco "generico" di cartucce, mentre la letteratura scientifico mondiale più aggiornata ("Current Methode in Forensic Gunshot Residue Analysis – di Schwable ed Exline –giugno 2000) considerava residui esclusivi dello sparo le particelle contenenti in unica combinazione piombo-antimonio e bario, affermando non rinvenirsi questi tre elementi uniti in alcun altro residuo ambientale.

Gli accertamenti peritali compiuti in II grado per essersi correttamente invece rivolti ad uno "specifico"

innesco hanno consentito di ritenere superate in larghissima misura le indagini svolte in I grado.

Molto correttamente si è tentato di stabilire anzitutto la specificità dell'innesco della cartuccia calibro 22 L.R. usata nell'omicidio, per trarne poi le deduzioni opportune.

Per determinare ciò si è esaminato col microscopio elettronico a scansione più moderno, con grande accuratezza, il fondello (leggermente incavato) del proiettile repertato nella scatola cranica di Marta Russo.

L'esame, per essere completo, ha reso necessaria la suddivisione di tutta l'area del fondello in ben 136 settori, pervenendosi alla individuazione di 210 particelle, di cui 194 composte da Fosforo-Piombo e Calcio, 6 da FOSFORO-PIOMBO-CALCIO-BARIO (con silicio), 3 da Fosforo-Piombo-Antimonio, 7 particelle prive di interesse.

Va subito sottolineato che alcune delle sei microscopiche particelle quaternarie risultavano, alle chiarissime fotografie del microscopio elettronico, abbastanza profondamente "incassate" , cioè "penetrate" nel letto della lega piombo-antimonio del proiettile, ("conficcate", riconosce il prof. Brandone, consulente difesa imput. ud. 22-1-2001) sicuro indice di una loro proiezione ad altissima velocità, frutto del fenomeno particolare di detonazione di un innesco di cartuccia. Gli stessi periti della difesa degli imputati si sono dichiarati entusiasti della chiarezza del rilievo di

quel che è stato chiamato: “PISTA DI ATTERRAGGIO” dei GSR sul fondello del proiettile in reperto.

Il perito d’ufficio di II grado, dott. Zernar, e i consulenti della difesa degli imputati, prof. Brandone e dott. Gentile, sono stati concordi nell’accettare la necessaria conseguenza che il fosforo era uno dei componenti dell’innesco, mentre non lo era l’antimonio (che si trovava però nel proiettile), cosicché tali presupposti hanno condotto alla conclusione che la cartuccia usata nell’omicidio di Marta Russo fosse di marca Eley (vecchio tipo), unica cartuccia con innesco al fosforo, conclusione assunta come probabile già in I grado dai periti Torre, Benedetti e Romanini.

Anche il prof. Alberto Brandone, consulente della difesa Ferraro, ha accolto la conclusione che le sei particelle rilevate da Zernar sul fondello del proiettile sono residui di quello sparo specifico.

Ma il fatto più importante, in sede di perizie compiute in II grado, è stato considerato il rinvenimento –da parte del dott. Zernar, all’interno della borsa di Ferraro- di una particella costituita essenzialmente da FOSFORO-PIOMBO-CALCIO-BARIO, ossia di una particella di composizione simile all’innesco ELEY” (pag. 43 esame in dibattimento del dott. Zernor) oltre ad un certo numero di altre particelle di cui si dirà in seguito.

Poiché i componenti dei sicuri residui specifici di sparo dell’innesco trovati “indovati” sul fondo del proiettile che uccise Marta Russo (le sei particelle “QUATERNARIE“) erano uguali da un punto di vista

elementare a quelli della particella rinvenuta nella borsa di Ferraro, la Corte di II grado, su sollecitazione e parere del dott. Zernar, conferì un’altra perizia, detta nanotecnologica, affidando l’incarico al prof. Roberto Cingolani, Docente di Fisica e Direttore del Laboratorio di Nanotecnologia dell’Università di Lecce, al dott. Ross. Rinaldi del medesimo laboratorio, al dott. Massimo Catalano dell'Istituto CNR-IME dell'Università di Lecce e allo stesso dott. Zernar, al fine di confrontare tra loro le sette particelle qualitativamente identiche sopra indicate, di accertare l’esatta composizione chimico-strutturale, quantitativa e morfologica e di determinare “se possa formularsi un giudizio di identità” fra il reperto trovato nella borsa del Ferraro e le sei incastrate nel fondello del proiettile.

L’indagine è stata svolta con l’ausilio della più aggiornata e sofisticata strumentazione (microanalisi con microscopio elettronico a scansione, con microscopio a forza atomica, microspettroscopia di luminescenza).

Nella perizia Cingolani è precisato che un giudizio di vera e propria identità (uguale composizione chimica qualitativa e quantitativa, morfologia uguale e identica struttura cristallina) non è ipotizzabile nel caso di particelle che provengano da sparo di un innesco di cartuccia di arma da fuoco poiché il fenomeno impulsivo di formazione ad alta velocità e pressione e ad altissima temperatura,

comporta l’intervento di una fattore casuale, che incide sulla composizione e sulla stessa forma, non cristallina, dei residui stessi.

Nella stessa perizia, perciò, è stata seguita la via che viene qui indicata.

Accertato, per ciascuno dei sei residui trovati sul fondello del proiettile, il rapporto quantitativo (stechiometrico) tra i componenti (Silicio-Piombo, Bario-Piombo; Bario-Fosforo; Fosforo-Calcio; Fosforo-Piombo) è stato formato un quadro statistico, rappresentato dal valore-medio dei detti rapporti e dalla barra di deviazione, cioè dall’intervallo di variazione di essi; si è poi determinato il rapporto quantitativo (stechiometrico) suddetto anche per la particella trovata nella borsa del Ferraro ed i dati ottenuti sono stati confrontati con il valore medio e con l’intervallo di variazione delle sei particelle rinvenute nella zona caudale del proiettile.

Si è accertato, così, che la particella rinvenuta nella borsa del Ferraro ha rapporti quantitativi tra i quattro componenti essenziali tali da rientrare entro i limiti di deviazione standard rilevati dai campioni delle sei particelle trovate sul proiettile. La composizione qualitativa delle sette particelle è uguale (fosforo, piombo, bario, calcio + silicio).

Lo spettro di micromappatura di luminescenza della particella della borsa è sovrapponibile a quello delle altre e tutti gli spettri sono identici sotto l’aspetto energetico. La morfologia della particella

della borsa –coperta parzialmente da una “fogliolina” di calcio –è elissoide.

Il prof. Cingolani ed i suoi collaboratori hanno affermato che se la particella ritrovata nella borsa di Ferraro fosse stata rinvenuta sul proiettile, in ipotesi, avrebbero detto che era della “stessa classe” o della “stessa razza”, poiché anche i suoi rapporti stechiometrici sarebbero tutti caduti ENTRO L’INTERVALLO DI VARIAZIONE DELLE ALTRE SEI PARTICELLE (v. f. 13 relazione di perizia ed esame in dibattimento).

E’ scritto nella relazione di perizia:

“Dal punto di vista deterministico, questi valori rappresentano probabilmente il limite naturale di riproducibilità di residui di sparo di composizione quaternaria+ossido: qualora si potesse escludere che particelle di questa composizione possono essere formate da altri processi ambientali e/o di inquinamento, sarebbe ragionevole concludere che le particelle della zona caudale del proiettile e la particella dello Stub sono analoghe.

L’identità, nella accezione della fisica degli stati condensati (coincidenza strutturale, morfologica e composizionale con errori inferiori a una parte su un miliardo) è invece un concetto fisicamente e chimicamente inapplicabile per particelle disordinate del tipo da noi indagato” (cioè per particelle comunque derivanti da sparo di esplosivi).

In questo quadro non ha senso logico rigoroso il rilievo del prof. Brandone, secondo cui la statistica

non è valida perché il numero di particelle considerate è basso e che sarebbe migliore se si fossero avute più particelle (in ipotesi, ad esempio: 40 invece di 6); infatti, il criterio della barra limite di differenza (CRITERIO SCENTIFICAMENTE ESATTO PER CLASSI DI OGGETTI) avrebbe comportato addirittura un AUMENTO e NON UNA DIMINUZIONE DEL RANGE (INTERVALLO) AMMISSIBILE.

Ma vi è di più. Il dott. Gabriele Mario Ingo, studioso di fama internazionale, responsabile del Gruppo di Studio microchimico dei materiali presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, consulente del P.G., ha sottolineato come dal grafico 61 allegato alla perizia Cingolani sia chiaro che "esiste una corrispondenza tra le sei particelle rinvenute in zona caudale e la particella dello stub (nella borsa di Ferraro) poiché i rapporti atomici ricadano tutti all'interno degli intervalli di variabilità".

Lo stesso dott. Ingo ha affermato e documentato suoi esperimenti di sparo con cartucce ELEY cal. 22 L.R., con innesco a base di fosforo.

Dall'analisi di ben sessanta particelle quaternarie, sferiche o sferoidali, la relativa statistica ha condotto alla conclusione che i valori medi –su tale base molto più ampia- ottenuti sono stati molto simili a quelli rilevati dal prof. Cingolani: la particella trovata nella borsa di Ferraro cade sempre negli intervalli di deviazione <u>delle due statistiche</u>.

Anche il dott. Ingo ha riaffermato: "se la particella dello Stub-Borsa fosse stata trovata nella

zona caudale del proiettile, sarebbe stata da considerare come un GSR… (v. esame in dibattimento).

Quanto alla morfologia delle particelle, in specifico, il perito d'ufficio –dott. Zernar- si è dichiarato del tutto d'accordo sull'affermazione che la forma della particella ritrovata nella borsa di Ferraro rientra tra le possibili forme dei GSR.

Ciò a conferma dell'assunto dimostrativo dell'altro consulente del P.G., dott.ssa Giuseppina Taleritti, Ricercatrice presso l'Istituto di Chimica dei Materiali del Consiglio Nazionale delle ricerche, che aveva recato vasta letteratura scientifica, secondo cui le particelle costituenti residui di sparo non solo non sono necessariamente di forma sferica, ma sferoidi regolari, sferoidi nodulari e sferoidi irregolari; cioè in termini più semplici: "sfere perfette, allungate, ammaccate o in altro modo, distorte, ma sempre con una rotondità tridimensionale".

Quanto allo specifico ritrovamento nella borsa di Ferraro, nella quale secondo l'accusa (v. dich. Alletto) fu riposta dopo la sparo la pistola, l'avvocato di P.G. Petrucci, in dibattimento ha rivolto la seguente domanda al Consulente dell' imputato, dott. Brandone Alberto:

"Tornando alla borsa di Ferraro e alle particelle di cui parlava prima e quindi alla grande quantità che si sarebbe dovuto trovare di queste particelle, ma se un soggetto avesse voluto tentare di pulire la borsa ad esempio sgrullandola, girandola e sgrullandola, cosa sarebbe successo? Sarebbero uscite queste particelle o

le avremmo comunque trovate in grande quantità all’interno?”

Perito Brandone Alberto: “Dipende dall’intensità con cui questa persona ha tentato di pulire, è un po’ come lavarsi le mani col sapone o lavarsele senza sapone”.

Avv. P.C. C. Petrucci: “Quindi potrebbe essere una spiegazione al fatto che sono rimaste soltanto una o due?”.

Perito Brandone A. : “Si.”

Senonchè lo stesso prof. Brandone, circa un mese dopo, “ritratta”, per così dire, le sue affermazioni: in una breve memoria del 22.11.2001. Dopo aver ammesso che la cartuccia del delitto aveva il fosforo nel suo innesco; dopo aver sostenuto che sui davanzali delle finestre degli edifici dell’Università “non sono state rilevate tracce (nel maggio 97) di residui di polvere da sparo combusta riconducibili ed inneschi di tipo “COMUNE” a base di SB, Ba e PB (fatto che qui non ha specifico interesse) né a residui caratterizzati dalla presenza di fosforo”, afferma: B) che nella parte interna della borsa di Salvatore Ferraro, non sono presenti residui di polvere da sparo e C) che la stessa non è stata sottoposta ad operazioni di detersione e/o di scuotimento”.

Questa Corte non può fare a meno di osservare quanto segue, a parte la “confusione” tra residui di “polvere da sparo” (che è la carica di lancio formata da prodotti organici –nitroglicerine e nitrocellulose) e residui di "innesco", che sono tutt’altra cosa,

sicché la risposta sub B è letteralmente incongrua in una indagine che verte sui GSR.

Lo stesso dott. Brandone non manca di ricordare che sul fondello del proiettile sono state ritrovate 6 particelle quaternarie (+ silicio!) contenenti fosforo e 194 ternarie (p+pb + ca) che ammette tranquillamente derivare pure esse dall'innesco, sostenendo giustamente che: "La preponderanza delle particelle trimetalliche suddette (con fosforo) rispetto alle quadrimetalliche non deve sorprendere; infatti, il fenomeno della formazione dei RDS è del tutto casuale e, da un punto di vista statistico, è lecito aspettarsi la formazione preferenziale di particelle trimetalliche rispetto alle quadrimetalliche in quanto è più probabile che si incontrino tre elementi (P+PB+CA appunto), che non quattro elementi per formare particolato (rectius: residui) di P+PB+CA+BA"; sostiene (lo stesso Brandone) che le prove di sparo condotte da Zernar con cartucce Eley vecchio tipo, private del proiettile per evitare le interferenze della composizione di quest'ultimo (che è quindi sempre possibile: vedi presenza antimonio)., hanno confermato tali conclusioni avendo dato origine, in ambiente controllato e certo non inquinato, "a particelle trimetalliche composte da fosforo, piombo e bario (P. PB, BA)", mentre le quadrimetalliche di P., PB, BA con silicio (SI) e calcio CA) in tracce", sicchè "anche in questo caso considerazioni di ordine statistico spiegano la preponderanza di particelle di composizione trimetallica rispetto alla quadrimetallica".

Passa, poi, il Brandone a determinare quante possano essere in concreto tutte le particelle di innesco derivanti dallo sparo e ritiene di determinarle in 250.000 (duecentocinquantamila, per difetto);

Dà atto, poi, dell'indagine di Singer R.L., D. Devis, MM. Houch tecnici del laboratorio di Fort Worth del Texas (anno 1996).

Alla domanda (rivolta ad 80 laboratori di indagini forensi di 44 Stati U.S.A. e a 2 " laboratori Canadesi) in merito al quesito: quando vi sono particelle RDS (sul soggetto) sufficienti per considerare il test positivo PER INDICARE CHE IL SOGGETTO ha sparato o si trovava in prossimità' DI UN'ARMA CHE HA SPARATO", avrebbe risposto solo il 63 % degli interpellati.

Un laboratorio avrebbe risposto. " 1 particella", un altro: "2 particelle".

I restanti laboratori avrebbero risposto che i criteri "erano in esame"; che "dipendeva dalle particelle trovate" (cioè dalla loro natura, si intende) e "simili risposte".

Va subito sottolineato che l'oggetto del quesito era il numero di particelle che va a cadere immediatamente -allo sparo e per suo effetto- su di una superficie considerata (mani, vestito del soggetto). Il caso della particella derivante da deposizione, post-factum, della pistola in un involucro è, all'evidenza, ben diverso.

Lo stesso Brandone non manca, poi, di ricordare che nella borsa di Ferraro fossero ritrovate non solo

la particella quaternaria classificata come Eley 22 (part 771) composta da P, PB, CA e Ba ma anche ben altre DODICI particelle ternarie composte da fosforo, piombo, calcio, che benissimo (sembra a questa Corte) potevano prevenire da innesco Eley, essendo analoghe alle 194 trovate sul fondello del proiettile che uccise Marta Russo e che lo stesso Brandone considera GSR in "corretto" (ammissibile) rapporto statistico con le 6 quanternarie.

Invece, per Brandone : tutte (1+12) sono di origine esclusivamente ambientale (con quella morfologia e struttura particolare derivante da altissima temperatura e pressione ?); e sarebbero anche, secondo lui, troppo poche rispetto a tutte le 938 (le 13 indicate + altre) particelle "sospette" che il sistema di analisi automatico della Mes/EDX ha preso in esame, nella borsa di Ferraro.

Il rapporto tra 938 particelle (in gran parte, si assume, non derivanti con certezza da GSR) e le 13 (1+12) sarebbe troppo alto ed escluderebbe addirittura, , che la borsa sia stata scossa, rivoltata o sgrullata; secondo Brandone "se la borsa fosse stata sottoposta ad operazioni di pulizia, l'analisi avrebbe rilevato un numero ben inferiore di particelle "sospette".

Ma sembra agevole osservare, qui, che pare ben logico che le altre particelle ritrovate –se sono della più varia natura e non GSR come afferma la difesa degli imputati – non possono essere poste in alcuna corrispondenza statistica certa o probabile con

eventuali GSR; si ignora di esse quante fossero prima della ipotizzata “sgrullata” (magari decine di migliaia) e, soprattutto, se non siano penetrate anche dopo tale operazione, in tutto il tempo in cui la borsa rimase ancora , dopo il 9.5.1996, in possesso dell’imputato.

D’altra parte, non vi è chi non veda che ben più alta è la quantità di particelle residuo di sparo che può trovarsi su di una mano “sparatrice” di un revolver calibro 38 special, sottoposta a prelievo immediatamente dopo il fatto (quantità indicata da Brandone in un esperimento in 156 particelle per cartucce Remington e 88 per cartucce Winchester) rispetto alla quantità che può cadere da una pistola automatica col. 22 LR – per di più silenziata – riposta dopo lo sparo (non durante) in una borsa.

Tutto, in questo caso, depone per una drastica riduzione del numero di particelle: il tipo e la consistenza della cartuccia (38 special e cal 22 LR), l’essere la superficie del prelievo (della mano) direttamente in corrispondenza con lo sfoconamento sempre esistente tra tamburo e canna nei soli revolver (oltre i residui di bocca); il proiettarsi della maggior parte dei residui fuori della canna, che –sola- può, invece, lasciare residui in una borsa; il silenziatore, che agisce, per la sua conformazione, come trappola dei residui tendendo esso più a trattenerli nel suo interno, rispetto ad una semplice canna libera ecc. (come ognuno che abbia esaminato alquanti di questi apparecchi può sapere).

Infine, non pare che, a ben vedere, sia decisiva ed in linea strettamente logica assolutamente favorevole alla tesi del dott. Brandone l'ultima seguente sua osservazione:

"Si tenga in debito conto che le 938 particelle rinvenute nell'interno della borsa del Ferraro, sono di un fattore 4 volte superiore a quelle "sospette" evidenziate nel filtro del condizionatore dell'aula n° 6 –aula assistenti- (prelievo del dott. Zernor del giorno 11.7.2000) e, se si considera che il ruolo assegnato ad un filtro è quello di purificare l'aria, appare, a dire poco sorprendente, che sullo stesso filtro siano state evidenziate solo 233 particelle che la MES/EDX ha ritenuto sospette e meritevoli di analisi".

Infatti, o le particelle sospette (925, oltre le 1+12) sono compatibili (in termini di possibilità o probabilità) con i residui di innesco –e allora il gran numero di esse rinvenuto nella borsa di Ferraro non fa che apportare "altra acqua al mulino dell'accusa", o non lo sono e l'averle trovate, dovunque, non ha significato logico preciso ai fini che qui interessano, posti i rilievi sopra già espressi sulla loro origine e sui tempi della loro formazione.

In questa situazione, i consulenti della difesa hanno osservato che comunque anche particelle quaternarie (e anche con silicio?) potevano provenire da inquinamento ambientale, segnalando le marmitte catalitiche quali possibili fonti, gli oli lubrificanti, i detersivi ecc…. quasi si trattasse di

meri aggregati o composti di elementi atomici diversi e non di particelle aventi morfologia, struttura e marchio di formazione particolare.

Premesso che né il Cingolani, né i suoi valenti collaboratori di Lecce sono esperti balistici o di esplosivistica, (tanto è vero che Cingolani sembra apprendere da Zernar e da Brandone che il silicio è il componente abbastanza usuale degli inneschi di cartucce, quale inerte fattore di attrito, circostanza di comune conoscenza) si perviene all'affermazione dello stesso Cingolani che si "dovrebbe essere in grado di escludere che esistono sistemi quaternari fosforo-bario-piombo-calcio (+ silicio! Nota della Corte) potenzialmente conformi alla composizione ossida quindi oltre ai quattro elementi anche l'ossido, che non (?) assomiglia a questi e che però abbiano totalmente altra origine" (v. trascriz. udienza 22.01.2001). Lo stesso perito parla subito dopo dei catalizzatori delle automobili che "potrebbero funzionare con materiali pesanti di questo genere".

Subito Cingolani osserva però, giustamente, che il funzionamento dei catalizzatori delle automobili è ben diverso da quello di una cartuccia di arma da fuoco: sono molto diverse le temperature (molto più alte nelle cartucce); sono diversissimi i valori di pressione (migliaia di atmosfere nella cartuccia, poche unità nei catalizzatori ecc.), sicchè a lui pare che "quello che esce da questi numeri (delle sue indagini) sia una caratteristica peculiare di oggetti (le particelle quaternarie [+ silicio, nota della Corte]

repertate) FORMATI CON UNA REAZIONE ISTANTANEA DI TIPO IRREVERSIBILE E TERMODINAMICAMENTE IN CONDIZIONI LIMITE".

Questa Corte non può fare a meno di sottolineare, a questo punto, che anche la velocità di DETONAZIONE DELLE MISCELE DI INNESCHI di cartucce è elevatissima (oltre i 4500 metri alsec.: V.A. UGOLINI, L'ESPERTO BALISTICO – Vol. I).

Cingolani riconosce che, invece, il catalizzatore funziona non solo a temperatura più bassa (dell'altro meccanismo) ma anche "senza reazione di deflagrazione impulsiva e senza meccanismo di raffreddamento istantaneo e irreversibile".

Non afferma di avere dati positivi scientifici di letteratura o di esperimenti controllati sulla effettiva formazione di particelle quaternarie (+ silicio) analoghe nella struttura e morfologia, oltre che composizione quantitativa e qualitativa, da parte delle marmitte catalitiche o di altro.

Ed il P.G. Infelisi, ad un certo punto, osserva che se particelle del genere provenissero dalle marmitte catalitiche, allora "se ne dovrebbero trovare, migliaia, milioni, miliardi….." in riferimento ad una continua, diffusissima giornaliera loro produzione e non le poche decine, tra quaternarie e ternarie trovate nei rilievi di Zernar abbastanza ampi e diffusi (v. relazione perizia ecc.)

Questa Corte osserva che riscontrati casi del genere (per la composizione quaternaria + silicio e ternaria con fosforo che qui rilevano) non risultano

descritti nella letteratura scientifica internazionale accreditata, soprattutto considerando la morfologia e la struttura ed i caratteri generali (corpuscoli sferoidali da formazione ad altissima temperatura e pressione ecc.).

Può comunque essere rilevato: che –almeno dagli anni dieci del XX secolo- la cartuccia a palla calibro 22 LR è la più diffusa al mondo, la più usata nel tiro sportivo olimpionico e di divertimento (c.d. PLINKING) oltre che per piccola caccia (ai corvidi ecc.; V.P. Mouchon Les Calibres 22 a la Chasse et Au Tir - Ediz. Crepin e Leblond- Parigi); che le armi di detto calibro sono le più diffuse al mondo; che negli U.S.A. ve ne sono decine di milioni e vengono tradizionalmente regalate ai ragazzi al compimento del 14° anno; che la ditta KYNOCH-ELEY è uno dei maggiori fabbricanti al mondo di cartucce; che indubbiamente di cartucce calibro 22 del tipo e marca sopra indicati l'ordine di produzione è stato quello di centinaia di milioni di pezzi; che le marmitte catalitiche e gli oli lubrificanti ecc. esistono da tempo, tanto più in ambito anglosassone e nell'Europa del Nord; che la cartuccia calibro 22 LR compare frequentissimamente nella cronaca nera (il caso più famoso è stato l'assassinio di Bob Kennedy, candidato alla presidenza degli U.S.A.).

Quanto alla, per vero, generica ipotesi di inquinamento c.d. "specifico", va sottolineato anche che i reperti proiettile e borsa di Ferraro furono

acquisiti a distanza di mesi l'uno dall'altro e subirono vie e vicende diverse e separate.

D'altra parte, sembra veramente difficile che il dott. Zernar (che ad un certo punto li ebbe nelle mani) sia stato così sprovvisto da inquinare –lui stesso- i reperti, l'uno con l'altro, dopo che le polemiche sull'inquinamento generico e specifico erano così massicciamente entrate nel processo.

Tuttavia, e in conclusione, questa Corte non considera il reperto quaternario (più silicio) della borsa di Ferraro e gli altri ternari ritrovati nello stesso involucro un elemento essenziale di prova per la condanna, ma solo un elemento ad abundantiam, meramente probabilistico, che viene qui citato per completezza di esame, dopo tante indagini tecniche compiute.

Anche ai reperti (TRE) di particelle definite "Eley 22", pur sempre trovati da Zernar proprio sul davanzale della finestra 4 dell'aula 6 (qualche altra fu anche trovata altrove, come sulla finestra n° 7 ecc.) questa Corte non ritiene di attribuire decisivo significato.

Tanto più vale per le particelle ternarie (fosforo, piombo, calcio) trovate in buon numero (40) soprattutto nel filtro condizionatore dell'aula 6, oltre che altrove …

LE CONCLUSIONI

IL TITOLO DEL REATO E LE SANZIONI

Tenendo conto, naturalmente, del **giudicato progressivo** che si è formato in conseguenza del fatto che **il Procuratore Generale aveva a suo tempo fatto acquiescenza, non presentando ricorso in proposito,** alla attribuzione **sia a Francesco LIPAROTA che a Salvatore FERRARO** del reato di **favoreggiamento personale** e **non del concorso in omicidio** (reato che è dunque per essi ormai **fuori discussione**), **occorre stabilire quale sia il titolo del reato attribuibile a Giovanni SCATTONE,** autore materiale dell'azione di sparo del colpo di pistola che ha cagionato la morte di Marta RUSSO.

In proposito è stata **ferma determinazione** della Corte quella di non introdurre, nella decisione giuridica conseguente alla ricostruzione del fatto operata in dibattimento (ricostruzione che già più volte è stata esposta in questa sentenza) **nessun elemento** che, travalicando il campo della **"prova provata"**, sconfinasse nel terreno delle **ipotesi**, per quanto ragionevoli.

In definitiva, al termine del processo si sa che Giovanni SCATTONE ha sparato, ma non si sa né perché né come; e di questo occorre prendere atto.

*** * * * ***

Il fatto che non si sappia ***"perché"*** SCATTONE abbia sparato, e che dunque **non si conosca il "movente"** per un omicidio come quello per cui è causa, non è certo decisivo ai fini di una sua responsabilità.

E' noto infatti che l'esistenza di una **specifica causale** per un omicidio – doloso - costituisce giudiziariamente una **ipotesi di lavoro** in sede investigativa e poi, se accertata, un **indizio a carico dell'imputato** al momento della valutazione, ma l'accertamento della causale **non costituisce certo un *"prius"* indispensabile** per una affermazione di responsabilità, nemmeno per omicidio volontario (*ex plurimis*, Cass. Sez. I, 25.5.95, VELLA).

Stabilito dunque che **SCATTONE ha fatto partire un colpo di pistola dalla finestra di destra della sala assistenti verso le 11,42 del 9 maggio 1997**, e che questo colpo ha attinto alla testa, cagionandole la morte, la studentessa Marta RUSSO che camminava nel sottostante vialetto, il fatto che i due non si conoscessero, che non vi fosse tra loro inimicizia né altro, che il passaggio della ragazza in quel punto e in quel momento fosse del tutto casuale e addirittura improvviso, ha un importante rilievo giuridico dal punto di vista soggettivo, ma **non qualifica il fatto né**

come tanto *"assurdo"* da renderlo *"impossibile"*, come pretende la difesa (purtroppo, è accaduto), né come **penalmente irrilevante sotto il profilo del fortuito**.

*** * * * ***

In proposito, un **dato certo** esiste, senza necessità di ipotizzare alcunchè: Giovanni SCATTONE ha **maneggiato** una pistola **carica** nei pressi di una **finestra aperta** prospiciente su una strada **pubblica**, ed anzi l'ha **puntata verso l'esterno**.

Il fatto che l'arma **non si sia ritrovata**, e che dunque non la si sia potuta esaminare dal punto di vista della sua specifica efficienza, **impedisce ogni considerazione tecnica** – **ma anche ogni illazione** - che si possa eventualmente collegare, in chiave di **accertamento della volontà omicida**, all'arma in sé:

- non si sa se quella determinata pistola fosse oppure no munita di una **"sicura"** efficiente;
- non se ne conosce lo stato di **usura** e di **conservazione;**
- non si sa quanta **forza** fosse necessario applicare al grilletto per far partire il colpo;
- non si sa se fosse **facile ad incepparsi** o se magari, apparentemente inceppata, talvolta si **"sbloccasse"** improvvisamente.
- non è certo che fosse davvero munita di **silenziatore**, e di che tipo.

Nulla di tutto ciò si può né affermare né escludere: ma nulla di tutto ciò si può neppure trascurare nella valutazione.

Si tratta di elementi che **non si conoscono** e che non si possono dare per scontati, né in un senso né nell'altro, neppure sotto il profilo del ***quod plerumque accidit***.

In questa situazione di fatto nulla esclude che SCATTONE, **senza aver controllato preventivamente lo stato di carica dell'arma**, abbia "mirato" alla testa della vittima per pura jattanza, o abbia solo imprudentemente gesticolato presso la finestra con l'arma in mano, non sapendo – o, peggio ancora, sapendo - che l'arma fosse carica; non è possibile escludere che egli abbia volutamente premuto il grilletto, senza alcuna intenzione di far fuoco, nella convinzione che l'arma fosse irrimediabilmente inceppata; non si può escludere, con certezza e tranquillità, che il colpo sia potuto sfuggire quasi involontariamente, per una **minima pressione sul grilletto**; insomma, non è possibile affermare nulla di certo, salvo che Giovanni SCATTONE ha **maneggiato** una pistola **carica** in prossimità di una **finestra aperta** sulla **pubblica via**, **senza alcuna cautela**, ed anzi con la mano armata pericolosamente **rivolta all'esterno**.

*** * * * ***

D'altra parte Giovanni SCATTONE non è un improvvido uomo delle caverne che ignora cosa sia una pistola.

Giovanni SCATTONE è un esperto di armi, un ventinovenne che ha **da poco prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri**, al quale sono state **insegnate ed inculcate** per prima cosa due nozioni fondamentali e convergenti: **come si maneggiano le armi in sicurezza e quale sia la loro subdola pericolosità.**

Certamente gli è stato insegnato che **non si maneggia** disinvoltamente un'arma senza assicurarsi che sia scarica e in sicura, e men che meno **ci si avvicina ad una finestra aperta** con un'arma carica in mano, e per nessun motivo **si sporge il braccio verso fuori**; ma di questi insegnamenti non ne ha tenuto conto.

Manca qualsiasi prova sul ***"perché"*** ed anche sul ***"come"*** lo abbia fatto, **ma resta che lo ha fatto**: quanto meno resta l'ipotesi **minimale**, che lo abbia fatto per leggerezza – questa sì ***"assurda"***, ma nel senso di ***"enorme"***, di ***"straordinariamente grande"*** –; per imprudenza, noncuranza, avventatezza, faciloneria, presunzione.

In più **Giovanni SCATTONE è un giurista**, che ben conosce i princìpi del ***neminem ledere***, i doveri di qualsiasi cittadino in relazione agli altri, gli obblighi di prudenza che fanno capo a chiunque.

In più Giovanni SCATTONE è un giurista, che ben conosce anche i princìpi dell'***honeste vivere***: e sa che detenere, portare ed usare una pistola in luogo pubblico sono di per sé **dei gravi reati**; tanto più in piena mattina, in una bella giornata, in un luogo frequentato come quello.

* * * * *

E’ pacifico che **non si è trattato di un omicidio con dolo diretto e intenzionale**: nessuno ha sostenuto in causa che SCATTONE abbia sparato per uccidere; né per uccidere specificamente **Marta RUSSO**, né per uccidere a casaccio ma volontariamente **un passante qualsiasi**.

Non hanno trovato alcuno sbocco probatorio – né lo avrebbero potuto, fuori da una **confessione** - le ipotesi, che pure sono state inizialmente immaginate, di una folle idea di ***“nietzscheiano superomismo”***: ipotesi fondata su alcune sconcertanti frasi, con allusioni a sangue e morte violenta di donne, contenute nei diari di FERRARO (di **FERRARO**, però, non di SCATTONE); ed anche collegabile ad un convegno, seguito da entrambi in epoca recente rispetto al fatto, sulla logica giuridica e sul ***“delitto perfetto”***: che sarebbe quello senza movente, appunto, senza recupero dell’arma, e senza individuazione di possibili autori presenti sul luogo del delitto. Non manca certo una suggestiva ***“somiglianza”*** col fatto per cui è causa, tanto più che **la distanza di tiro** – una quindicina di metri – era **perfettamente compatibile** con un’azione intenzionale in rapporto alle caratteristiche tecniche di una **pistola calibro 22 L.R**.

Ma è evidente che una tale ricostruzione, anche considerando imprevedibile l’ingresso in sala assistenti di Gabriella ALLETTO e dando per scontata la complicità di Salvatore FERRARO, **si scontrava (e si scontra) con la accertata anteriore presenza di**

Francesco LIPAROTA, giovane che, per la sua personalità, si può **escludere dal ruolo di complice "per elezione"** in un caso di omicidio volontario - per "bravata" - con dolo diretto.

*** * * * ***

Ma non è possibile, a parere di questa Corte, accedere neppure alla ipotesi del **dolo eventuale**.

E' noto che questa figura di dolo **indiretto** comporta che l'agente abbia ***"voluto"***, **con dolo**, compiere una determinata azione; che si sia prospettato - nel caso dell'omicidio - **il rischio dell'evento morte** quale conseguenza probabile o possibile della sua azione; e che tuttavia abbia ***"voluto"*** **ugualmente porre in essere quest'ultima**, accettando il rischio dell'evento più grave.

Nel caso di specie questa Corte **non ritiene raggiunta la prova** che SCATTONE abbia **con dolo *"voluto"* sparare**, e che lo abbia ***"voluto"*** **a tutti i costi**, anche a costo di uccidere una ragazza sconosciuta, innocente ed ignara.

Questa sua presunta deliberata **volontà di sparare,** in modo così determinato e cogente da accettare **a ragion veduta** il rischio di uccidere (volontà che costituisce il **presupposto** e **l'*in sè*** del dolo eventuale) **non è desumibile da alcun dato di fatto concretamente esistente in atti**: non esistono elementi da cui possa desumersi un **motivo** che avrebbe dovuto indurre SCATTONE a **sparare** (agli uccelli? ai gatti? a un palo?), **senza voler uccidere nessuno;** motivo che

però avrebbe dovuto essere così **forte** da condurlo a sparare **comunque e a qualsiasi costo, anche a costo di –** prevedibilmente e probabilmente **– uccidere un passante**; **motivo** che in questi termini appare concretamente **inimmaginabile** nel caso di specie, e che comunque non è stato prospettato e **tanto meno provato**.

*** * * * ***

Un discorso non molto dissimile deve essere fatto, a parere della Corte, sulla **colpa con previsione**, ossia sulla **colpa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 3 CP**.

Infatti anche questa circostanza presuppone, secondo il testo di legge, che l'autore abbia ***"agito" "nonostante la previsione dell'evento"***; e dunque per la sussistenza dell'aggravante occorre che egli, pur escludendo dentro di sé che si verifichi l'evento non voluto astrattamente previsto, abbia ***"voluto"*** **l'azione che poi è risultata produttiva dell'evento**.

L'esempio "classico" è quello del lanciatore di coltelli al circo; nel caso di specie occorrerebbe avere la prova che SCATTONE abbia ***"voluto"*** "lanciare il coltello", ossia **sparare verso la strada**, e che si sia rappresentato l'evento morte (di quella ragazza o di un qualsiasi passante) come **mera possibilità**, **ritenendo di poterlo evitare** con la propria abilità personale o in altro modo; ma poiché l'accento va posto sul fatto che egli **deve aver "voluto" far fuoco** e che **l'errore** (nel quale si concretizza la colpa con previsione) cada su una valutazione di fatto in ordine alle **conseguenze** dello sparo, si torna ad un punto assai simile a quello

prima esaminato: questa Corte **non ha la prova** che SCATTONE, avvicinandosi alla finestra e sporgendo il braccio, abbia **voluto sparare verso il basso**, sapendo di avere in mano una pistola carica e il colpo in canna, prevedendo di poter ferire qualcuno e confidando di poterlo in qualche modo evitare.

*** * * * ***

Resta dunque sicuramente accertata, sul piano probatorio, la sola ipotesi della colpa "semplice", nel senso di colpa non aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 3; ma si tratta certamente di una colpa che questa Corte valuta come **estremamente grave**.

Grave sul piano della condotta: il maneggiare una pistola senza alcuna cautela, in un'ora e in un luogo come quello, è un comportamento difficilmente superabile sul piano della **imprudenza** e della **imperizia**.

Grave sul piano soggettivo: SCATTONE è una persona *compos sui*, dotato di grande cultura e di specifica preparazione **giuridica**, **esperto di armi per essere stato Carabiniere**: difficile trovare una così completa **violazione** di un **intero ventaglio di norme** perfettamente conosciute e assimilate.

Grave sul piano oggettivo: l'enormità delle conseguenze cagionate non ha bisogno di essere illustrata: non solo per Marta RUSSO, non solo per la sua famiglia, ma per l'intera società, rimasta scossa da un accadimento capace di minare il senso di sicurezza, per chiunque e in qualsiasi luogo.

* * * * *

Quanto al **trattamento sanzionatorio**, reputa la Corte di **non dover riconoscere a Giovanni SCATTONE le attenuanti generiche**: incensuratezza e meriti di carriera negli studi non valgono a superare il giudizio estremamente negativo da farsi sulla sua personalità.

E ciò, oltre che per quanto or ora osservato in ordine alla gravità del fatto e delle sue conseguenze, anche per la **pluralità**, la **natura** e la **gravità** dei reati commessi – **due gravi delitti dolosi in materia di armi**, prodromici ad un gesto di **dissennata imprudenza** – **tanto più gravi** proprio in considerazione delle persone e dell'ambiente in cui maturarono: nel *santa sanctorum* – **la Filosofia del Diritto** – di ciò che dovrebbe essere la quintessenza del rispetto della legge, dei valori umani, dei limiti fra il lecito e l'illecito, dell'*alterum non ledere*.

Vanno rilevate le **velate minacce che egli ha fatto alla ALLETTO in sede di confronto in dibattimento**: minacce non ben percepite dagli astanti nella concitazione, ma puntualmente avvertite e registrate dalla donna:

SCATTONE: *Sto da quindici mesi in carcere per colpa sua, non solo per colpa sua... però anche per colpa sua.*

ALLETTO: *Io non credo che è colpa mia, è solamente colpa sua!*

SCATTONE: *Io non ho fatto assolutamente nulla... invece lei la calunnia, l'ha fatta anche...*

ALLETTO: *No, no, io non l'ho fatta la calunnia...*
SCATTONE: *...**Finché vivrò. Spero di vivere a lungo**.*
PRESIDENTE: *Dottor Scattone, lei aveva affermato, voglio dire aveva iniziato...*
ALLETTO: ***Non mi piace questa cosa che ha affermato**.*

*** * * * ***

Tuttavia, nonostante la conclamata – e qui riaffermata - gravità complessiva e specifica del fatto, questa Corte - anche in dipendenza del diniego delle attenuanti generiche e in accoglimento di uno dei motivi d'appello - non ritiene di dover applicare **per il reato più grave (che la Corte di primo grado ha ritenuto essere quello di omicidio colposo**, **con una scelta non modificabile perché non impugnata**) la pena nella misura massima edittale.

La **inescusabilità della condotta** dello SCATTONE, e **l'elevatissimo grado della colpa** che concretamente l'ha caratterizzata; l'estrema gravità delle conseguenze materiali del fatto; la gravità anche della negativa risonanza dei reati commessi sull'opinione pubblica; **la condotta processuale dell'imputato**, negatoria e menzognera senza un minimo di resipiscenza, inducono a mantenere la misura della pena ad un livello elevato.

Si ritiene congrua per l'omicidio colposo la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione, che da un lato è sufficientemente elevata (prossima al massimo edittale che è di **cinque anni**) in rapporto a tutto quanto sopra considerato, ma d'altro canto introduce un minimo di mitigazione nei confronti di un **massimo**

assoluto che si attaglia a situazioni – ipotizzabili – ancora più gravi di quella presente.

Ovviamente resta ferma la condanna per lo SCATTONE anche **per i reati di porto abusivo ed illecita detenzione di arma comune da sparo, con la continuazione tra loro**.

Osserva la Corte in proposito che l'ulteriore unificazione, operata in primo grado a titolo di continuazione fra questi reati e l'omicidio colposo è certamente **sbagliata in diritto**, non essendo concepibile la continuazione (che deriva dalla **"identità del disegno criminoso"**) rispetto ai delitti colposi, giacché questi non sono dovuti ad alcun "disegno" (il quale ovviamente presuppone il dolo).

Tuttavia tale specifico punto della decisione **non è stato impugnato dal Pubblico Ministero**, e dunque il principio limitatamente **devolutivo** espresso dall'art. 597 primo comma CPP impedisce di modificare la statuizione.

La pena per il reato base di omicidio colposo - quattro anni e quattro mesi di reclusione - deve dunque essere aumentata, a titolo di continuazione, in misura che si ritiene congrua come segue:

- quanto al delitto di porto d'arma comune da sparo in un anno di reclusione e 350 euro di multa;

- quanto al delitto di detenzione d'arma comune da sparo in otto mesi di reclusione e 150 euro di multa;

e così resta determinata la condanna di Giovanni SCATTONE alla pena complessiva di sei anni di

reclusione e 500 euro di multa, a cui consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

*** * * * ***

Quanto a **Francesco LIPAROTA**, già si sono esposte nel capitolo che lo ha riguardato, le ragioni che hanno condotto questa Corte ad **accogliere l'impugnazione del PM e del PG in ordine alla sua assoluzione pronunciata in primo grado**, a ritenere da lui commesso, senza scriminante alcuna, il delitto di **favoreggiamento personale nei confronti Giovanni SCATTONE**, ed a **respingere il suo appello** (che originariamente verteva sulla formula, o meglio sul motivo della assoluzione), **nonchè le sue ulteriori domande in questo giudizio**, derivate dalla condanna subita con la sentenza d'appello annullata.

Non possono essere riconosciute neanche a lui le attenuanti generiche:

- perché il favoreggiamento è stato commesso per favorire una persona imputata di un **fatto (l'uccisione di Marta RUSSO) particolarmente grave** in sé e per le specifiche modalità;

- perché il favoreggiamento ha **contribuito a protrarre nel tempo lo sconcerto e l'enorme allarme sociale** suscitato presso l'opinione pubblica, anche durante le indagini;

- perché **il LIPAROTA ha tenuto in proposito una condotta particolarmente insidiosa** (eludendo, ammettendo, negando, affermando, ritrattando, cambiando

più volte versione), **facendo di tutto per confondere le acque**.

La pena, in relazione ad un reato punito con la reclusione, che non ha un minimo edittale e che prevede un massimo di quattro anni, valutati gli elementi indicati nell'art. 133 CP e le considerazioni ora fatte, deve essere stabilita in due anni e due mesi di reclusione, mantenuta cioè in misura molto distante dal minimo e leggermente superiore alla metà del massimo edittale.

*** * * * ***

Non è possibile concludere il tema delle responsabilità degli imputati, e in particolare quella di **Salvatore FERRARO**, senza ricordare che **Maria Chiara LIPARI** lo indica **"con sicurezza"** - sia pure, a verbale, soltanto l'8 di agosto - come presente in sala assistenti la mattina del 9 maggio; e senza spendere qualche altra parola sul conto di questa testimone.

In realtà è pacifico che la testimone da quasi subito aveva avuto ***"la netta percezione"*** di aver visto in sala assistenti, oltre a LIPAROTA e ad ALLETTO – e ad una **quarta** persona da lei non identificabile, alla cui presenza la LIPARI fa cenno **fin dal 26 maggio** in occasione delle prove in aula 6 con tre manichini – anche **Salvatore FERRARO.**

Maria Chiara LIPARI, fedele alla sua determinazione di non dire nulla agli inquirenti di cui non fosse assolutamente certa (ricordi ***"rispetto ai quali non avrei fatto un passo indietro"***), usava molta

cautela nelle verbalizzazioni: ***"… mi rendevo conto che io avevo nettissima la sensazione del muro, cioè di stare contro un muro...*** (accenna alla ***"omertà"***, alla indifferenza, se non peggio, dell'ambiente dell'Istituto, ndr) ***…E quando tu hai un muro di fronte, non è che, specie durante un'indagine per omicidio, non tiri fuori tante cose incerte, batti sui punti certi (…). Cioè i miei ricordi certi erano i ricordi rispetto ai quali non avrei fatto un passo indietro ... mentre rispetto a ricordi che avevano un carattere di probabilità, insomma, secondo me non aveva neanche senso tirarli fuori, ecco, in quella fase dell'indagine. Dopo, per un senso di responsabilità io sapevo che mi sarei anche tirata addosso critiche, polemiche, eccetera, per un senso di responsabilità.."***"

Ma con i propri familiari è diverso: con i propri familiari fin da epoca assolutamente non sospetta, fin dal **24 maggio parla di FERRARO**: ne parla sia col padre che con la madre, in diverse occasioni, di persona e per telefono, sia quando dice che ***"come un lampo"*** le è tornato alla mente il viso di FERRARO, sia quando, accorgendosi che un'automobile rossa la segue (è una maldestra "civetta" della polizia) addirittura teme di essere pedinata dal ***"calabrese"***.

*** * * * ***

Non è qui il caso di rimestare ancora una volta nella **ostilità** che l'ambiente aveva verso ***"la principessa"***, figlia asseritamene privilegiata di ***"uno***

che nun se po' toccà" (così Gabriella ALLETTO nel "videoshock"); e neppure nella **acredine** che la LIPARI concepisce, ed anche ostenta, verso l'Istituto e il suo Direttore; né di porre in evidenza, ancora, quanto sia costato alla LIPARI il suo impegno civico: qui si devono, giudiziariamente, **trarre elementi di prova dal materiale in atti**.

Già si è fatta giustizia della ipotesi difensiva secondo cui il dott. Carmine BELFIORE che conduceva le indagini avrebbe individuato in **ALLETTO e LIPAROTA** degli ***"anelli deboli"*** e avrebbe in qualche modo indirizzato la LIPARI a fare i loro nomi. E già si è vista l'inconsistenza dell'altra, successiva ipotesi, secondo la quale, una volta ***"stabilito che gli assistenti viaggiano a coppie"***, il nome di SCATTONE sarebbe derivato *de plano* da quello di FERRARO.

Ma quello di FERRARO?

Quello di FERRARO viene da Maria Chiara LIPARI, e basta. **Sono gli inquirenti che lo apprendono da lei, non viceversa;** è per via di quelle telefonate intercettate il 24 maggio, alle 15,45 con la madre di Maria Chiara LIPARI ed alle 18,01 col padre, che FERRARO diventa ***"il soggetto di interesse"***, non viceversa.

E allora non ci sono più né invenzioni né pressioni né condizionamenti: è la faccia ***"pallida"***, ***"con espressione tesa e dura"*** che affiora ***"come in un lampo"*** alla mente della teste: ed è la faccia di uno che **quello stesso giorno**, esaminato a SIT **alle ore 15,45**, **darà un alibi falso per l'ora del delitto**.

E dunque, Maria Chiara LIPARI non solo è la "fonte" da cui scaturiscono i nomi di Gabriella ALLETTO e Francesco LIPAROTA, ma costituisce a sua volta, assieme alla OLZAI, **un importante elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie dei chiamanti**: perché, anche a non volerle prestar fede sul ***"tonfo"*** sentito quando era in corridoio (nei pressi dell'armadio a vetri, a cinque o sei passi dalla porta dell'aula 6) e sul riconoscimento nella persona di SCATTONE di quell'ombra che forse aveva visto nei pressi della finestra, tuttavia il nome di FERRARO viene fuori genuinamente, da lei, prestissimo (il 24 maggio), in maniera non sospetta, e riscontra pienamente la ALLETTO (ed il LIPAROTA).

Tanto più se si considera che Gabriella ALLETTO (anch'essa in epoca non sospetta, prima della sua capitolazione del 14 giugno) aveva detto alla URILLI ed a BASCIU che ***"purtroppo c'entra anche Salvatore"***; e che il nome di FERRARO era a suo dire ***"venuto fuori nei discorsi"*** col Sostituto LA SPERANZA (senza destare in lei il benché minimo stupore), quando poi, come si è visto, il magistrato le aveva fatto sul FERRARO due domande assolutamente banali e prive di qualsiasi allusività o indiziarietà.

*** * * * ***

Che poi Maria Chiara LIPARI **non** sia una visionaria se lo confessano, malgrado tutto, i suoi colleghi Gianluca SACCO e Pier Paolo FIORINI in una conversazione del 28 maggio:

FIORINI: se qualcuno accenna al fatto che Chiara è matta, sta sbarellando, tu fai la voce assolutamente opposta, dicendo no, Chiara la conosco benissimo, è una che proprio non sbarella, che regge benissimo, è molto lucida".
SACCO: "e certo, io l'ho già fatta questa cosa tra l'altro";
FIORINI: "Mi raccomando, eh. Spargi molto questa notizia falla trapelare il più possibile, che Chiara non è che.. … è molto lucida..… sia per salvaguardare la posizione di Chiara che ormai gli stanno dando addosso e questo non mi va punto, secondo perché c'è un motivo anche per questo fatto, poi te lo spiegherò".
SACCO: "ma io questa cosa già la facevo comunque, no, guarda che Chiara è fin troppo.. anzi forse il problema è che sia troppo lucida".

Sarebbe davvero interessante sapere per quale *motivo* **(*"che poi ti spiegherò"*)** Pier Paolo FIORINI – quello dell'alibi di SCATTONE, quello che vuole ***"minare alle basi"*** il lavoro degli inquirenti – vuole spargere ***"il più possibile"*** la voce (magari **falsa**, a quanto si capisce dal contesto, benché SACCO sia di parere opposto) che la LIPARI ***"non sta sbarellando", "regge benissimo"*** ed ***"è molto lucida"***; questa ***"voce"*** sulla piena attendibilità della LIPARI **serve a FIORINI** (sarebbe ***"molto utile"***) **per qualche non chiarito intento**, che tuttavia sembra inquinatorio: infatti la medesima telefonata era cominciata con FIORINI che chiede ***"un favore"*** a SACCO: ***"Domani agli esami con***

***molta intelligenza dovresti farmi un favore di iniziare ad innescare una discussione sul fatto, di cui ti devi ricordare tutto quello che dicono tutti”*; e SACCO annuisce: *“ah, quello che dicono gli altri, sì sì”*.**

Oltretutto, FIORINI e SACCO sono quelli che hanno ***“fede cieca”*** nelle persone arrestate, come commentano subito dopo l’arresto, all’alba **(ore 4,36) del 15 giugno**:

SACCO: (...) E allora io rimango fedele a questo cioè come una fede proprio cieca, finché proprio non mi dimostri il contrario, ma nel senso che, ma neanche se uno mi confessi, sono stato io, cioè uno di questi insomma, io ci credo, perché fino a quando, capito...

FIORINI: Certo, certo...

SACCO: Sono pronto a prenderlo a schiaffi finché non mi dica il contrario, capito, l'hanno plagiato o altro...

Senonchè, il giudizio positivo su Maria Chiara LIPARI si conferma più avanti nella stessa conversazione tra i due:

FIORINI: “… perché boh, insomma, io ho anche detto ieri ai giornalisti <u>se lei ha visto qualcosa non se l’è inventata</u>, insomma”

SACCO: Hai accennato a questo?

FIORINI: Eh, sì, gliel’ho detto sì, <u>perché secondo me è così, cioè non se l’è inventato</u>, cioè se ha visto, però se ha visto non se l’è inventato, da lì in poi però…

* * * * *

Quanto a Salvatore FERRARO, dunque, egli è certamente autore di una attività favoreggiatrice nei confronti dello SCATTONE, non essendovi alcun elemento di prova in ordine ad una sua condotta materiale che possa configurare per lui una ipotesi di **cooperazione nel delitto colposo** commesso da Giovanni SCATTONE.

La derubricazione dell'imputazione di omicidio volontario nel reato di favoreggiamento personale non pone **problemi di carattere processuale**.

La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che **il principio della correlazione tra sentenza ed accusa contestata**, sancito dall'art. 521 CPP, é volto a tutelare **il diritto di difesa dell'imputato**, il quale deve essere messo in condizione di **conoscere l'addebito** che gli viene mosso, al fine di rispondere con la più opportuna linea difensiva. Perché sussista un illegittimo mutamento del fatto, che conduca alla nullità della sentenza ex art. 521 CPP, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della **fattispecie concreta**, in modo che l’imputato soffra della incertezza sull'oggetto dell'imputazione **in punto di fatto**, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei suoi diritti di difesa.

L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza: vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando

l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella **condizione concreta di difendersi in ordine ai fatti che sono l'oggetto dell'imputazione**. Spetta perciò al Giudice valutare se le correzioni, le integrazioni, le modifiche apportate abbiano realmente inciso sul diritto di difesa (Cass. **SS.UU.** 22 ottobre 1996 n. 16, DI FRANCESCO).

Orbene, è indubbio che Salvatore FERRARO ha avuto **la più ampia possibilità di difesa** in ordine a tutti gli aspetti della sua condotta anteriore, contemporanea e susseguente al fatto e che abbia esercitato i suoi diritti, personalmente e per mezzo dei difensori, in tutta la loro estensione.

Egli ha avuto l'inequivocabile contestazione di aver **assistito allo sparo**, di aver **consentito a SCATTONE di riporre la pistola nella sua borsa**, di averlo **lasciato andar via** e di aver poi provveduto a **portar via la borsa con la pistola dentro**; ha avuto contestazione delle dichiarazioni di Giuliana OLZAI, che lo ha visto allontanarsi sul retro con SCATTONE, ha avuto contestazione di tutti i suoi rapporti con Francesco LIPAROTA e con Domenico CONDEMI e degli altri tentativi di indirizzare i "ricordi" dei testimoni; i suoi consulenti hanno partecipato a tutte le perizie.

Non si è dunque verificata alcuna violazione per il mutamento del titolo del reato – oltretutto, meno grave – come del resto aveva già argomentato il giudice di primo grado.

*** * * * ***

Detto questo, reputa questa Corte che la condotta favoreggiatrice di Salvatore FERRARO nei confronti di Giovanni SCATTONE sia stata particolarmente **riprovevole.**

Essa è **iniziata immediatamente**, nel momento stesso del fatto, quando si mise ***"le mani nei capelli"*** al momento dello sparo (e forse l'unica dolorosa spiegazione di questo gesto è che egli abbia **udito** il grido di morte della giovane studentessa, visto che egli non guardava fuori e non poteva, essendo presso la scrivania, vedere cosa fosse accaduto. Lo sparo in sé, un colpo in aria senza conseguenze, non avrebbe giustificato il gesto di ***"disperazione"*** descritto sia da Gabriella ALLETTO che da Francesco LIPAROTA).

Sta di fatto che in quel momento egli **accettò** che l'amico infilasse la pistola nella sua borsa **e se ne andasse**, e **si assunse il tacito incarico di "provvedere" riguardo alla pistola;** e infatti provvedette, **prese la borsa e la portò via con la pistola occultata al suo interno** (secondo le dichiarazioni di Gabriella ALLETTO e Giuliana OLZAI).

*** * * * ***

Segue a questa **prima, fondamentale scelta**, tutta la **condotta successiva**, consistente – a parte le "pressioni su LIPAROTA nelle ***"cene"***, e a parte molti interventi ritenuti depistanti (come il particolare dello studente con la tuta mimetica che sarebbe stato armato, di MANCINI appassionato d'armi) e di cui FERRARO parlò a FIORINI.

Certo, egli ha anche **taciuto ciò che sapeva** in ordine alla condotta di SCATTONE e alla dinamica dell'omicidio quando fu sentito come persona informata dei fatti dalla polizia e dal PM; ma qui il tema si intreccia col suo stesso "autofavoreggiamento".

Salvatore FERRARO è stato sentito per la prima volta alle ore 15,35 del **24 maggio**.

In quella circostanza egli **rispose falsamente** ad una domanda piuttosto diretta e inequivocabile: **se avesse mai notato qualcuno dell'Istituto maneggiare un'arma**.

La sua risposta: ***"non ho mai visto alcuno degli assistenti o impiegati dell'Istituto armato di pistola né ho mai affrontato con nessuno di essi l'argomento"*** è un palese mendacio che **integra l'ipotesi del favoreggiamento nei confronti di SCATTONE (e anche di sé stesso in relazione all'asporto della pistola)**; e da questa linea FERRARO non ha mai debordato.

Significativo anche il fatto che egli abbia, in quella occasione, **spontaneamente fornito il proprio alibi**, menzionando SCATTONE e la telefonata che questi gli fece alle 12,56 (spostandola però alle **12,15** circa, come successivamente dirà, sbagliando – o mentendo – Stefano LA PORTA):

"Voglio aggiungere che io, la mattina del 9 maggio, ho ricevuto diverse telefonate presso la mia abitazione a partire dalle ore 10,30. In particolare, ricordo che mi ha chiamato diverse volte una mia amica, Marianna MARCUCCI, per l'organizzazione di una festa. A questa festa doveva partecipare anche il dott. SCATTONE

che mi ha chiamato, per mettersi d'accordo sul regalo o sull'appuntamento, alle ore 12,15 circa, dal telefono ubicato presso la Sala cataloghi dell'Istituto di Filosofia del Diritto".

* * * * *

Salvatore FERRARO, colpevole di favoreggiamento personale, deve essere condannato, in accoglimento dell'appello del PM, anche per i reati di porto abusivo ed illecita detenzione di arma comune da sparo, dimostrati dalle nitide dichiarazioni della ALLETTO, con cui non contrastano quelle di LIPAROTA (che fa portar via la borsa a SCATTONE); detti reati sono unificati col vincolo della continuazione, essendo stati commessi i delitti in materia di armi con la stessa azione del favoreggiamento.

Non possono essere riconosciute neanche al FERRARO le attenuanti generiche per ragioni analoghe a quelle esposte riguardo a LIPAROTA:

- perché il favoreggiamento è stato commesso per favorire una persona imputata di un **fatto (l'uccisione di Marta RUSSO) particolarmente grave** in sé e per le specifiche modalità;

- perché il favoreggiamento ha **contribuito a protrarre nel tempo lo sconcerto e l'enorme allarme sociale** suscitato presso l'opinione pubblica, anche durante le indagini;

- perché **il FERRARO ha tenuto una condotta particolarmente insidiosa** per avere egli asportato e occultato l'arma del delitto; ed inoltre per avere

tentato di diffondere fra i possibili testimoni – fra cui LIPAROTA – l'informazione secondo cui egli il giorno del fatto fosse stato tutta la mattina in casa e comunque vi fosse al momento dello sparo; tentato di orientare o sviare le indagini con false voci circa persone armate che frequentassero l'Università; prodotto un alibi falso e indotto altri a sostenerlo.

La pena per il reato più grave, che è quello di porto illegale di arma comune da sparo, punito con pene edittali minima e massima maggiori, si reputa congrua, valutati gli elementi indicati nell'art. 133 CP e le considerazioni ora fatte, nella misura di tre anni di reclusione e 350 euro di multa, mantenuta cioè in misura distante dal minimo per la gravità del fatto, ancorché parecchio lontana dal massimo edittale.

Detta pena deve essere aumentata, a titolo di continuazione, in misura che si ritiene congrua come segue:

- quanto al delitto di favoreggiamento personale in un anno e due mesi di reclusione;

- quanto al delitto di detenzione illecita d'arma comune da sparo in quattro mesi di reclusione e 150 euro di multa;

restando così determinata la pena complessiva per Salvatore FERRARO in quattro anni e sei mesi di reclusione ed cinquecento euro di multa, cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

* * * * *

Devono essere confermati gli altri punti della decisione della sentenza impugnata, ivi comprese tutte le statuizioni civili.

Previa conferma della sentenza impugnata in ordine alle spese processuali a carico degli imputati SCATTONE e FERRARO relative a quel grado di giudizio, il FERRARO deve essere condannato alle spese processuali di questo grado di giudizio, ed il LIPAROTA alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio; ciascuno degli imputati – compreso SCATTONE – va dichiarato tenuto al pagamento delle suddette spese processuali in solido con gli altri imputati, secondo le rispettive attribuzioni sopra specificate.

Gli imputati Giovanni SCATTONE e Salvatore FERRARO devono essere condannati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.

In ogni caso si intende richiamata la sentenza di primo grado nelle parti compatibili o non superate dalla presente motivazione.

Stante la particolare complessità del caso, si fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

P. Q. M.

V° gli artt. 627, 605, 592 CPP, in parziale riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Roma in data 1° giugno 1999, nei confronti di SCATTONE Giovanni, FERRARO Salvatore Antonio e LIPAROTA Francesco, appellata dal Procuratore della Repubblica,

dal Procuratore Generale, e dagli imputati suddetti, così provvede:

1) - dichiara FERRARO Salvatore Antonio colpevole del reato di favoreggiamento personale, nonché dei reati di porto abusivo ed illecita detenzione di arma comune da sparo, ritenuti tutti i reati unificati col vincolo della continuazione, e determina la pena complessiva in quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro cinquecento di multa;

2) - ferma restando, per SCATTONE Giovanni, l'affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo, con la continuazione già ritenuta in primo grado con gli ulteriori reati di porto abusivo ed illecita detenzione di arma comune da sparo, riduce la pena per il reato di omicidio colposo ad anni quattro di reclusione determinando la pena complessiva in anni sei di reclusione ed euro cinquecento di multa;

3) - dichiara LIPAROTA Francesco colpevole del reato di favoreggiamento personale, così giuridicamente definito il fatto di cui al capo b) dell'originaria imputazione, e lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione;

4) dichiara SCATTONE Giovanni interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e FERRARO Salvatore Antonio interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

5) - conferma la sentenza impugnata in ordine alle spese processuali a carico degli imputati SCATTONE Giovanni e FERRARO Salvatore Antonio relative a quel grado di giudizio;

6) - condanna l’imputato FERRARO Salvatore Antonio al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio; condanna LIPAROTA Francesco al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio; dichiara ciascuno degli imputati tenuto al pagamento delle suddette spese processuali in solido con gli altri imputati, secondo le rispettive attribuzioni sopra specificate;

7) - conferma nel resto la sentenza di primo grado, anche rispetto a tutte le statuizioni civili;

8) - condanna gli imputati SCATTONE Giovanni e FERRARO Salvatore Antonio, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili costituite, che liquida in Euro 9900 ciascuna, oltre IVA e CAP, per le parti civili Donato RUSSO, Aureliana IACOBONI e Tiziana RUSSO; ed in Euro 6600, oltre IVA e CAP, per la parte civile Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

ROMA, 30 novembre 2002.

IL PRESIDENTE
(Enzo RIVELLESE)

IL RELATORE
(Afro MAISTO)